



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

COMPENDIO

DI

TEOLOGIA MORALE

COMPENDIO
DI
TEOLOGIA MORALE

PER

Monsignor *D. Giuseppe Formisano*

VESCOVO DI NOLA



SECONDA EDIZIONE

PARTE PRIMA

53
111
37

1. *Degli atti umani, della legge, e della coscienza.*
2. *Dei peccati, delle censure, e della virtù della religione.*
3. *Delle virtù teologali, dei contratti, e della restituzione.*

Soli Deo honor et gloria
in saecula saeculorum. Amen.
1. ad Timot. 1. 17.

NOLA
TIPOGRAFIA REMIGIO CASORIA
1877

Proprietà letteraria



AL LETTORE

Io veramente non so quale accoglienza farà il Clero a questo compendio di Teologia morale : si dice, ve ne sono tanti, chè sarebbe pur troppo desiderabile, che si smettesse una volta questo vezzo di dare alla luce de' compendii su tale materia; poichè essendo il ministero di ascoltare le confessioni de' fedeli *l'arte delle arti* ossia arte quanto importante, altrettanto difficile, questa materia vuol essere trattata diffusamente, altrimenti coll'andare del tempo si avranno dei confessori, i quali di questa scienza a stento ne avranno una semplice tintura.

A queste giuste osservazioni, o lagnanze, che dir si vogliano, bisogna dare una qualche risposta, acciocchè si conosca, che non è da disprezzarsi il sentimento di tanti dotti, e prudenti ecclesiastici, i qua-

li in vista di peculiari circostanze non hanno difficoltà di approvare, e di adottare l'uso pur troppo introdotto dei compendii in questa materia.

Ed in vero un compendio è primieramente vantaggioso a coloro, che hanno già fatto i loro studii in corsi voluminosi, poichè non sempre si ha il tempo e la comodità di ricorrere a quei grossi volumi, che sovente mettono ribrezzo al solo vederli; non così un compendio: esso con poca fatica fa ricordare le cose altre volte apprese, e le imprime più profondamente nella memoria. Oltre a ciò sebbene i Superiori ecclesiastici ardentemente desiderino ed adoprino tutta la premura, perchè il Clero come nell'altre branche dello scibile, così ancora nella Morale Teologia sia istruttitissimo, pure non sempre specialmente in certe eccezionali circostanze si possono avere tutti i giovani forniti di tal'ingegno da pretendere, che percorrono voluminose istituzioni, sorge quindi la imperiosa necessità di dovere fare uso di uno moderato compendio, che possa essere adattato anche a chi dal padre di famiglia avesse ricevuto un solo talento. Si aggiunga, che certi giovani ecclesiastici di svegliato ingegno sono di assai cagionevole sanità: or si vorrebbe forse uccidere costoro obbligandoli allo studio di grossi volumi?

Dicendo poi compendio intendo, che esso debba essere proporzionato alla materia che si è cercato di compendiare: e su questo punto sono giuste e ra-

gionevoli le lagnanze, quando agli ecclesiastici in preparazione all'esame per ottenere la facoltà di ascoltare le confessioni de' fedeli, si presentano compendii, che a stento contengono poco più dell'indice delle materie, che si dovrebbero studiare; tali compendii per verità si dovrebbero mandare alla buonora: e quegli ecclesiastici, che vanno perduti per tali miserabili compendii, si persuadano pure, che forniti solamente di tali meschine cognizioni anche quando giungono a strappare da' Superiori la facoltà di ascoltare le confessioni dei fedeli, non sono nè possono essere tranquilli innanzi a Dio.

Seguendo poi il parere di dotti, ed illuminati ecclesiastici nel compilare questo qualunque siasi compendio di teologia morale, mi sono appigliato al seguente metodo. Ho ommesso, od almeno semplicemente accennato quelle materie, le quali non sono strettamente necessarie pel ministero della confessione; ho poi trattato anche un pò diffusamente quelle altre materie, delle quali un confessore deve essere ben istruito per esercitar rettamente il suo ufficio.

Anzi per comodo degli stessi confessori ho creduto aggiungere alcuni capitoli di talune materie, le quali occorrono frequentemente nella confessione, ed intanto o sono all'intutto tralasciate o soltanto leggermente accennate. Come deve comportarsi un confessore p. es. 1. con que', che hanno comprato beni ecclesiastici; che cercano sottrarsi,

o si sono sottratti al servizio militare con danno altrui che cercano fraudare le tasse governative ec. 2. con penitenti , che desiderano di camminare o già camminano per la via della cristiana perfezione? di questa materia in certe istituzioni anche prolisse non se ne parla affatto, o tanto poco che niente; quasi che a tempi nostri sia venuta meno nella Cattolica Chiesa la *nota* di *santità* : un confessore che niente di questo avrà studiato, che farà al presentarsi di tali penitenti? darà colpi da orbo , ossia prescriverà metodi inetti, i quali lungi dal fare progredire le anime per la via della perfezione forse le ne terranno lontano. Dicasi lo stesso in riguardo agl'infermi; niente più ordinario, che un confessore venga chiamato a confessare un infermo: è vero che a norma dei principii quà e là studiati potrebbe il confessore conoscere come comportarsi in somigliante circostanza: pure il fatto dimostra , che se esso non ha assai lunga esperienza e sodo discernimento, per lo più si trova imbarazzato senza sapere a quale partito appigliarsi dando sovente delle risoluzioni, che sono causa di spiacevoli , e talvolta irreparabili conseguenze.

Di questo voleva avvertirti , cortese lettore; se ti piace, avvalitene pure; e se vedrai averne tratto un qualche vantaggio, rendine grazie al Signore, da cui solo viene ogni bene , ed a cui solo è dovuto ogni onore.



PROLEGOMENI



D. Che cosa è la Teologia Morale?

R. La Teologia morale è *una scienza, che prescrive le regole per la retta direzione delle azioni umane a norma della legge divina in ordine alla vita eterna.*

D. Sviluppate questa definizione.

R. La Teologia morale è detta **1. scienza**, perché essa deduce le sue conclusioni da principii certi, e ne forma un corpo di dottrina. **2. che prescrive le regole per la retta direzione delle azioni umane**; è questo il suo oggetto, poiché è proprio della Teologia morale l'occuparsi delle umane azioni per ben dirigerle. **3. a norma della divina legge**, giacché la Teologia morale trae le sue conclusioni dalla parola di Dio, la quale si contiene sia nella Scrittura, sia nella Tradizione, nei quali due fonti sono comprese sia esplicitamente, sia implicitamente tutte le verità, vuoi teoretiche, vuoi pratiche; che se per la direzione delle azioni umane si assumono anche le leggi

umane, ciò avviene in quanto che tali leggi si riferiscono a Dio, da cui emana ogni potestà legislativa; e ciò è tanto vero, che se tali leggi prescrivessero delle cose ingiuste, non potrebbero assumersi come regole dei costumi; 4. *in ordine alla vita eterna*, che è il fine della Teologia morale; essa non si occupa delle azioni umane per diriggerle alla felicità temporale, ma le sue regole hanno in vista la vita eterna.

D. Che deve pensarsi dello studio della Teologia morale?

R. Questo studio è agli ecclesiastici indispensabile. In vero i semplici fedeli per essere ammaestrati nella legge del Signore ad altri non possono rivolgersi che agli ecclesiastici, i quali per ragione del loro ministero sono tenuti a diriggere le costoro azioni in ordine al conseguimento della vita eterna, poichè sta scritto: *Le labbra del sacerdote hanno il deposito della scienza, e dalla di lui bocca apparerassi la scienza, poichè egli è l'Angelo del Signore degli eserciti.* (a) Gli ecclesiastici perciò, che amano lo adempimento di questa gravissima obbligazione, debbono porre tutto il loro impegno, tutta la loro sollecitudine ancora nel ben apprendere le materie teologico—moralì.

D. Che deve pensarsi di quegli ecclesiastici, i quali poco, o niente si applicano allo studio della Teologia morale?

R. Questi ecclesiastici fanno assai male, poichè si mettono nella disposizione di venire meno ai loro più importanti doveri. Il principale dovere del Sacerdote è quello di amministrare i sacramenti della Eucaristia, e della Penitenza; per questo nella sacra ordinazione gli si conferisce la doppia potestà di consecrare, e di rimettere i peccati. Anzi specialmente a questo ufficio di rimettere i peccati diede Cristo Signore agli Apostoli, ed ai loro successori nel Sacerdozio lo Spirito Santo: *Ricevete lo Spirito Santo: a chi*

(a) *Labia sacerdotis custodiunt scientiam, et legem requirent de ore ejus, quia Angelus Domini exercituum est.* Malach: II. 7.

voi avrete rimesso i peccati, saranno loro rimessi ; ed a chi li avrete ritenuti saranno ritenuti. (b) Ciò posto, come mai non deve credersi, che sarà per mancare alle sue più gravi obbligazioni quell' ecclesiastico , il quale trascura lo studio della Teologia morale, dalla quale sola può apprendere le regole della pratica amministrazione dei sacramenti , e la retta direzione delle anime?

D. Che deve pensarsi di quei confessori , i quali dopo di avere ottenuto da' rispettivi Prelati la facoltà di ascoltare le confessioni mettono da parte lo studio della Teologia morale?

R. Questi confessori fanno assai male, e vivono in un continuo probabile pericolo di prendere abbagli gravissimi. Lo studio della Teologia morale quanto è difficile , altrettanto é lungo: molte decisioni dipendendo da leggi positive , niente é più facile, che queste si dimentichino, se non se ne rinfreschi la memoria di tanto in tanto: quindi non rade volte avviene , che tali confessori al presentarsi poscia casi intralciati non sanno come risolversi, e sovente per coprire la propria ignoranza danno risoluzioni falsissime , e talvolta irreparabili. Riflettano costoro, che se giungono a sfuggire la censura degli uomini, non sfuggiranno giammai la condanna di Dio , poiché la loro ignoranza é colpevole per aver abbandonato lo studio della Teologia morale.

(b) *Accipite Spiritum Sanctum: quorum remisieritis peccata remittuntur eis, et quorum retinueritis, retenta sunt.* Joan: XX. 22.

PARTE PRIMA



TRATTATO I.

DEGLI ATTI UMANI.

CAPO I.

1. D. Quale dicesi atto umano?

R. Dicesi atto umano *quello*, che *deliberatamente procede dalla volontà dell'uomo*.

2. D. Di quante maniere può essere l'atto umano?

R. L'atto umano può essere *elicitato*, o *imperato*, *interno* o *esterno*, *buono*, *cattivo*, ed *indifferente*. Elicitato è l'atto, che procede dalla volontà senza bisogno di altra potenza per eseguirsi come *l'amore*, *l'odio*; imperato poi dicesi l'atto, che comandato dalla volontà viene esercitato coll'ajuto di altra potenza, come *il meditare*, *il parlare*. L'atto è interno, quando rimane dentro di noi, come i *pensieri*, i *desiderii*; è esterno quando manifestasi fuori di noi, come i *discorsi*, ecc. Infine l'atto è *buono*, se è conforme alle regole dei costumi; è *cattivo*, se se ne allontana; è *indifferente*, quando non è nè conforme, nè difforme alle regole dei costumi.

CAPO II.

DEL VOLONTARIO, E DELL'INVOLONTARIO.

3. D. Che intenesi per volontario?

R. Per volontario s'intende *tutto ciò, che parte da un principio intrinseco con la cognizione di tutti quegli elementi, che si trovano in un'azione*.

4. D. Di quante specie è il volontario?

R. Il volontario è *perfetto ed imperfetto; diretto ed indiretto; espresso, e tacito.*

5. D. Quando il volontario è perfetto , e quando imperfetto?

R. Il volontario è *perfetto*, quando l' agente opera con piena conoscenza di ciò , che fa e senza alcuna ripugnanza ; tale è l'azione di quell'uomo , che conoscendo la forza mortifera del veleno lo dá a bere ad un infelice , è *imperfetto*, quando l'agente opera o con ripugnanza o senza completa conoscenza dell'atto, che fa; tali sono le azioni dei semifatui, gli atti prodotti da timore etc.

6. D. Quando il volontario è diretto, e quando è indiretto?

R. Il volontario è diretto, quando è voluto in sé stesso; è indiretto, quando è voluto nella sua causa ; se un uomo si ubbriaca, e prevede, che in tale stato profferirá parole indecenti, l'ubbrachezza è per lui direttamente volontaria , le parole indecenti indirettamente volontarie; il volontario *indiretto* per esserci imputato a colpa esige le seguenti condizioni : 1. che l' agente prevegga almeno in confuso , che dalla sua azione seguirá un dato effetto : 2. che l' agente sia obbligato ad astenersi dall'atto, dal quale si prevede un effetto peccaminoso ; 3. che moralmente possa impedire un tale effetto.

7. D. Quale è il volontario espresso, e quale è il tacito?

R. Il volontario *espresso* è quello , pel quale si manifesta formalmente il proprio parere; p. es. se ad un uomo si dimanda se vuole un libro , egli risponde di sí ; è *tacito*, se si argomenta da un fatto o dall'omissione di qualche fatto; p. es. se uno va nel fondo altrui, e si coglie delle frutta, mentre il padrone il vede e tace.

8. D. Quale è l' involontario , e di quante sorte è ?

R. L'*involontario* è quello , che si fa senza la cognizione dell'intelletto, o contro l'inclinazione della volontà. È di due sorte *assolutamente involontario* , e *relativamente*

involontario. L' *involontario assoluto* è quello, che dispiace talmente alla volontà, che non le può piacere, p. es. la morte, che un uomo subisce per forza; il *relativo* è quello, che è abbracciato dalla volontà sotto un aspetto, e respinto sotto un altro: tale è il getto delle merci in mare in occasione di una furiosa tempesta; questo getto dispiace al mercante considerando il valore delle merci; ma gli piace dall'altro lato, perchè è un mezzo per salvare la vita.

CAPO III.

DELLE CAUSE, CHE SI OPPONGONO AL VOLONTARIO.

9. D. Quali sono gl' impedimenti del volontario?

R. Gl' impedimenti del volontario sonola *ignoranza*, la *concupiscenza*, la *violenza*, il *timore*.

§. 1. Della ignoranza.

10. D. Che cosa è l'ignoranza?

R. L'ignoranza è la *mancaza di conoscenza relativamente a quelle cose, che si possono e si debbono sapere*.

11. D. Come si divide l'ignoranza?

R. La ignoranza è *invincibile o vincibile*, di *dritto*, di *fatto*, di *pena*.

12. D. Quale è la ignoranza invincibile, e quale la vincibile?

R. La ignoranza *invincibile* è quella, la quale, adoperando l'ordinaria diligenza, non si è potuto moralmente superare; il segno dell'ignoranza invincibile si ha, quando nella mente dell'operante non si desta alcun dubbio, alcuno scrupolo circa la natura dell'azione; posseggo un oggetto, che credo essere mio, nè si è mai affacciato alla mente, che sia di altri; se un tale oggetto appartiene realmente ad un altro uomo, io allora sto nella ignoranza invincibile. È *vincibile* l'ignoranza, quando moralmente può superarsi; ed il segno di una siffatta igno-

ranza l'abbiamo, se nella mente veggiamo destarsi qualche sospetto, qualche scrupolo intorno alla malizia o bontà dell' azione ; posseggio un libro , e di volta in volta sento degli scrupoli , de' dubbii , che esso non sia mio; se non uso diligenza per trovarne il padrone, in tal caso io verso nell' ignoranza vincibile.

13. D. L'ignoranza vincibile come si divide?

R. L' ignoranza vincibile dividesi in *crassa* ed *affettata*. L'ignoranza *crassa* detta ancora *supina* è quella, per la quale o per pigrizia o per negligenza non si usa alcuna fatica per conoscere quelle cose , che si possono e si debbono sapere: tale é l'ignoranza di quel sacerdote, che trascura di sapere gli obblighi annessi allo stato ecclesiastico. L'*affettata* poi é quella , in virtù della quale si vuole a bella posta ignorare qualche cosa per più liberamente peccare: di tale ignoranza è colpevole quel prete , che non vuol sentire parlare delle obbligazioni del suo stato, affine di non sentire i rimorsi della coscienza.

14. D. Quale é l'ignoranza di *dritto*, di *fatto*, e di *pena*?

R. L'ignoranza di *dritto*, o di *legge*, si ha quando non si conosce l' esistenza o l'obbligo della legge: non so , che nella vigilia dell'Assunta vi sia l'obbligo del digiuno. L'ignoranza di *fatto* si ha quando s'ignora qualche cosa particolare o la qualità della stessa: so che nella vigilia dell' Assunta vi é l'obbligo del digiuno, ma ignoro, che tal giorno sia appunto la vigilia. L'ignoranza di *pena* si ha quando non si conosce la pena comminata dalla legge: so che é proibito battere un chierico; so che colui , che io batto, é un chierico; ma nonso, che la percussione del chierico é proibita sotto pena di scomunica.

15. D. L'ignoranza toglie, accresce o diminuisce il volontario?

R. L'ignoranza invincibile toglie il volontario, perché in essa non vi é conoscenza dell'intelletto, nè consenso della volontà; l'ignoranza vincibile e crassa non toglie il

volontario, ma lo diminuisce, perchè voluta indirettamente; l'ignoranza affettata infine né toglie, né diminuisce, ma accresce il volontario, perchè per mezzo di essa si vuol soffrire il danno della scienza per più liberamente peccare.

§. 2. Della concupiscenza.

16. D. Che s'intende per concupiscenza?

R. S'intende per concupiscenza *un movimento dell' appetito sensitivo verso un bene od un male sensibile.*

17. Di quante specie è la concupiscenza?

R. La concupiscenza è di due specie *antecedente e conseguente.* L'*antecedente* è quella, che sentiamo svegliarsi in noi senza precedente determinazione della volontà; Tizio al vedere un suo nemico, dal quale ha ricevuto atroci ingiurie senza riflettervi sente svegliarsi nel suo cuore il desiderio della vendetta. La *concupiscenza conseguente* è quella, che si desta in noi dalla stessa volontà; Tizio pensa e ripensa alla gravezza dell' ingiuria ricevuta: questo pensiero desta nel suo cuore il desiderio della vendetta.

18. D. La concupiscenza toglie, diminuisce, o accresce il volontario?

R. Se la concupiscenza è così forte da togliere l' uso della ragione, allora toglie il volontario; se poi non toglie l'uso della ragione, diminuisce il volontario, perchè essa non permette alla mente di riflettere posatamente ai motivi di operare; se la concupiscenza è conseguente accresce il volontario, perchè per mezzo di essa l' uomo con maggiore inclinazione è trasportato verso l' oggetto sensibile.

§. 3. Della violenza.

19. D. Che cosa è la violenza, e come si divide?

R. La violenza è *una forza maggiore proveniente da una causa esterna e libera, che ci spinge a fare una cosa, che non vogliamo.* Essa è *assoluta* o *relativa.*

20. D. Quando la violenza si dice *assoluta*, e quando *relativa*?

R. La violenza si dice *assoluta*, quando l'uomo, che la patisce, vi oppone resistenza in tutte le maniere, che può e deve: si dice *relativa*, se non vi resiste in tutti i modi, che può e deve; una fanciulla si vede assalita da un uomo, che la vuole deflorare, se essa detesta tale azione con la volontà, ed esternamente respinge l'aggressore gridando al soccorso, dicesi soffrire violenza assoluta: ma se internamente si compiace del fatto, ovvero il detesta, ma non vi oppone alcuna resistenza, si crede allora aver subito violenza relativa.

21. D. La violenza toglie il volontario, o lo diminuisce?

R. Se la violenza è assoluta toglie il volontario, perchè resistendosi alla forza internamente, ed esternamente è segno, che l'azione in niun modo è voluta dall'operante. Se la violenza è relativa, diminuisce il volontario, perchè quando la volontà non resiste in tutti i modi, che deve, l'atto fino ad un certo punto è voluto.

§. 4. *Del timore.*

22. D. Che intendete per timore e di quante sorte è?

R. Il timore è una *costernazione della mente a motivo di un male imminente o futuro*. Esso è *interno ed esterno; giusto ed ingiusto, e riverenziale*.

23. D. Quale è il timore interno, e quale l'esterno?

R. Il timore *interno* è quello, che nasce dalla persona stessa che teme, p. es. uno per timore della morte promette di fare una limosina; è *esterno*, se proviene da un principio o causa estrinseca; tale è il timore di colui, che dá la borsa al ladro, che gliela dimanda col coltello alla mano.

24. D. Quale è il timore giusto, quale l'ingiusto; e quale il riverenziale?

R. Il timore è *giusto*, se viene incusso da colui, che

ha il dritto d'incuterlo p. es. il ladro, cui il giudice minaccia il carcere, se non restituisce la cosa rubata, soffre timore giusto. Chiamasi poi *ingiusto*, se è incusso da chi non ha il dritto d'incuterlo; p. es. il viandante, il quale per evitare la morte dá al ladro la borsa, soffre timore ingiusto. È infine *riverenziale* il timore, se si teme di fare resistenza a colui, a cui si sta soggetto: tale è il timore dei figli verso i genitori, dei sudditi verso i superiori.

25. D. Come può essere ciascuno di questi timori?

R. Ciascuno dei timori detti, innanzi può essere *grave*, o *leggiere*. È grave il timore, che ha per oggetto un male, che fa impressione anche ad una persona forte e coraggiosa, p. es. il timore della morte, dell'esilio, ec. È leggiere, se si teme un male leggiere, od anche si teme un male grave, ma questo di leggiere si può evitare o che ragionevolmente non sovrasta.

26. D. Il timore toglie o diminuisce il volontario?

R. Se il timore grave è tale da assorbire l'uso della ragione, toglie il volontario, perchè toglie la deliberazione della volontà e la cognizione dell'intelletto. Se poi non assorbe l'uso della ragione allora non toglie il volontario, ma lo diminuisce, giacchè l'azione in tal caso si fa con qualche ripugnanza. Se il timore è leggiere non toglie nè diminuisce il volontario, perchè non esclude il consenso della volontà.

CAPO IV.

DELLA MORALITÀ DEGLI ATTI UMANI.

27. D. L'atto umano quando si dice morale?

R. L'atto umano è chiamato morale, quando è considerato in ordine ai costumi. I Teologi distinguono tre specie di moralità, la *bontà*, la *malizia*, e l'*indifferenza*. La *bontà* è la conformità dell'atto umano alle regole dei costumi; la *malizia* è la difformità dell'atto umano alle stesse regole dei costumi; la *indifferenza* non presenta nè conformità, nè difformità alle regole morali.

28. D. Che intendete per principii, o regole di moralità?

R. Tutto ciò, per cui l'atto umano addiviene buono, o cattivo, è detto dai Teologi *principio di moralità*. Questi principii son tre, l'*oggetto, il fine e le circostanze*. Le regole poi sono quelle norme, alle quali se l'azione umana si rende conforme, diviene buona; se se ne allontana si rende cattiva. Esse sono due la *legge e la coscienza*.

29. D. Che cosa è l'*oggetto*, e di quante specie è?

R. Per *oggetto* intendosi tutto ciò, a cui primieramente ed immediatamente si riferisce l'atto. La cosa altrui è oggetto del furto, la persona umana è oggetto dell'omicidio. È di tre specie, *buono, cattivo, indifferente*. È buono, se è conforme alle regole dei costumi; è cattivo, se n'è difforme; è *indifferente*, se non è nè difforme, nè conforme alle medesime regole.

30. D. Che s'intende per *fine* e come si divide?

R. Il *fine* è lo scopo che si propone l'*agente nell'opera*; esso è doppio, *intrinseco, ed estrinseco*. Il primo, che è chiamato ancora *fine dell'opera*, è quello, a cui l'azione si riferisce da sè stessa indipendentemente dalla volontà dell'agente; così *fine intrinseco della limosina* è il sollievo del povero. Il secondo, il quale dicesi pur *fine dell'operante*, è quello, che dipende dalla elezione dell'agente; tale sarebbe se nella limosina oltre del sollievo del povero si proponesse l'operante la gloria di Dio, o la vanagloria.

31. D. Che cosa sono le circostanze?

R. Le circostanze sono *certi accessori od accidenti, che accompagnano l'atto morale, ed in qualche modo influiscono nella sua bontà o malizia*.

32. D. Di quante sorte sono le circostanze?

R. Le circostanze son di due sorte 1. *mutanti la specie dell'atto*; 2. *aggravanti o minuenti la bontà o la malizia dell'atto nella medesima specie*.

33. D. Come si dividono le circostanze mutanti specie?

R. Le circostanze mutanti la specie si suddividono in due classi: alcune rendono cattiva un'azione, mentre era buona di sua natura: p. es. il digiuno fatto per vanagloria; altre aggiungono nuova bontà o nuova malizia distinta da quella, che aveva dall'oggetto; p. es. il furto commesso in Chiesa, la limosina fatta a' genitori poveri.

34. D. Di quante classi sono le circostanze aggravanti, o minuenti?

R. Le circostanze, che aggravano o diminuiscono la bontà o la malizia dell'atto nella medesima specie son di tre classi: 1. aggravanti o minuenti in *infinitum*: 2. aggravanti o minuenti *notabiliter*: 3. aggravanti o minuenti *parum*.

35. D. Quali sono le circostanze in *infinitum* aggravanti o minuenti?

R. Le circostanze aggravanti in *infinitum* sono quelle circostanze, le quali da veniale rendono il peccato mortale; una leggiera percossa fatta in persona di un chierico; le minuenti in *infinitum* per contrario sono quelle, per le quali il peccato da mortale è reso veniale; un gravissimo danno cagionato con semipieno consenso o semipiena avvertenza.

36. D. Quali sono le circostanze aggravanti o minuenti *notabiliter*?

R. Le circostanze aggravanti *notabiliter* sono quelle circostanze, che aggiungono tal grado di bontà, o di malizia, che di essa si suole fare conto nella comune stima degli uomini; l'omicidio commesso con piena e deliberata volontà. Le minuenti *notabiliter* poi tolgono tanta bontà o malizia all'atto, che di essa diminuzione si suole fare stima dagli uomini prudenti: l'omicidio fatto per sdegno o negligenza.

37. D. Quali sono le circostanze aggravanti o minuenti *parum*?

R. Le aggravanti *parum* sono quelle circostanze, che aggiungono piccolo grado di bontà o di malizia, di che non si suole far conto; eseguire un'opera buona con maggiore fervore; le minuenti *parum* tolgono dall'atto poco grado di bontà o di malizia; fare un'azione buona con poco fervore.

38. D. Quali sono le circostanze in particolare, che sogliono numerarsi dai Teologi?

R. Sono sette comprese nel seguente verso:

Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando.
Quis indica la qualità dell'agente, se chierico, o laico. *Quid* nota la quantità o la qualità dell'oggetto, se p. es. il furto è stato commesso in grave o piccola quantità, ovvero se la cosa rubata è sacra o profana. *Ubi* dinota la qualità del luogo, ove l'azione si è eseguita; se il furto si è commesso in Chiesa, o fuori. *Quibus auxiliis* esprime i mezzi, e gli strumenti, dei quali si è servito l'agente nel fare il furto, il ladro ha avuto o no dei compagni? *Cur* significa il fine propositosi dall'operante; si è rubato, perchè? per ubbriacarsi. *Quomodo* assegna il modo come cioè si è compiuta l'azione; l'omicidio si è commesso con piena o semipiena avvertenza? *Quando* finalmente addita la qualità accidentale del tempo o la sua durata; il ladro ha rubato di notte o di giorno ecc.

CAPO V.

D'ONDE L'ATTO UMANO DESUME LA SUA MORALITÀ ?

39. D. L'atto umano d'onde desume la sua bontà o malizia ?

R. L'atto umano desume la sua primaria bontà o malizia dall'oggetto; poichè le azioni dell'uomo sono buone o cattive secondo che il loro oggetto considerato sotto il loro rapporto morale è conforme o contrario alla regola dei costumi. Se poi è indifferente l'oggetto, allora

l'atto prende la sua primaria bontà o malizia dal fine o dalle circostanze. Passeggiare è cosa indifferente : passeggiare per un fine onesto è cosa lodevole ; passeggiare per un fine cattivo è cosa da biasimarsi.

40. D. Che si ricerca perchè l'atto sia buono , e che cosa basta a renderlo cattivo?

R. Affinchè un'azione sia buona bisogna, che abbia la bontà dell'oggetto, del fine, e delle circostanze : se manca la bontà di uno di questi tre elementi l'atto umano sarà cattivo: quindi è surto l'adagio teologico: *Bonum ex integra causa: malum ex quolibet defectu*. Se un uomo digiuna per soddisfare la penitenza imposta fa una azione buona; ma se digiuna per vanagloria commette una azione cattiva.

TRATTATO II.

DELLE LEGGI.

CAPO I.

41. D. Come si definisce la legge e come si divide?

R. La legge è un ordinamento della ragione pel bene della società promulgata da colui, che ha il dritto di governarla. Si divide in divina, ed umana. La divina è eterna, naturale, e positiva. La umana è ecclesiastica, o civile.

42. D. Che cosa è la legge eterna?

R. La legge eterna secondo S. Agostino è la stessa volontà di Dio, che comanda di conservare l'ordine naturale e proibisce di perturbarlo.

43. D. Che intendete per legge naturale, e come di videsi?

R. La legge naturale è la partecipazione della legge eterna nella creatura ragionevole comandando o proibendo quelle cose, che si possono conoscere col solo lume della ragione. Si divide la legge naturale in precettiva ,

e *permissiva*. La legge *precettiva* è quella che comanda le cose, che necessariamente debbono comandarsi, o proibirsi; *Iddio deve adorarsi, non si deve rubare*: la *permissiva* poi non comanda o proibisce veruna cosa: ma solo permette ed approva che si faccia: p. es. la vicendevole successione de'genitori e de'figli.

44. D. Si può dare ignoranza invincibile della legge naturale?

R. I precetti della legge naturale son di tre classi, primarii, secondarii, e remoti. I primarii sono quelli, che si conoscono alla semplice esposizione de' termini p. es. *Ciò che non vuoi per te, non lo devi fare ad altri; Iddio si deve amare*: ecc. I secondarii son quelli, che discendono immediatamente da'primi principii, p. es. *non si deve rubare*. I remoti son quelli, che si traggono dai principii primarii e secondarii p. es. non è permessa la usura. Ciò premesso, se si parla di principii primarii e secondarii non si può dare ignoranza invincibile su di essi, perchè siffatti precetti sono di tal natura, che la mente umana, appena spiegati i termini, non può non prestarvi il suo assenso. Se trattasi dei remoti si dà intorno ad essi ignoranza, poichè per cavare da tali precetti generali e secondarii le conclusioni remote vi è bisogno di un lungo raziocinio, di cui non tutti sono capaci.

45. D. La legge naturale ammette mutazione o dispensa?

R. La legge naturale non ammette nè mutazione nè dispensa, imperocchè essa comanda ciò, che è intrinsecamente buono, e proibisce ciò, che è intrinsecamente cattivo: quindi per ammettere mutazione o dispensa dovrebbe il bene addivenire male ed il male bene: or questo non può farsi nemmeno da Dio; dunque la legge naturale non ammette nè mutazione nè dispensa. Può però Iddio nelle cose, che sono soggette al suo impero, per gravi motivi cangiare le circostanze, e fare sì che svanisca l'obbligo, che prima esisteva. Così ad esempio essendo Id-

dio Supremo Signore di tutte le cose potè permettere agli Ebrei di prendersi dagli Egiziani i vasi di oro e di argento.

46. D. Quale è la legge divina positiva, e come si divide?

R. La legge divina positiva è quella, che è stata stabilita dalla libera volontà di Dio, per la quale l' uomo viene diretto al fine soprannaturale.

Si divide in vecchia e nuova. La legge vecchia detta pure *Vecchio Testamento* è quella, che da Dio per mezzo di Mosè fu data agli Ebrei: la nuova chiamata ancora *Vangelo o Nuovo Testamento*, è quella, che fu dettata da N. S. G. Cristo, e promulgata dagli Apostoli.

CAPO II.

DELLA LEGGE UMANA E SUA OBBLIGAZIONE

47. D. Che cosa è la legge umana, e come si divide?

R. La legge umana è *quella, che viene prescritta a' sudditi pel bene generale da chi ha cura della comunità.* — Può essere *ecclesiastica* o *civile*: l'*ecclesiastica* emana dal potere ecclesiastico ordinato al bene spirituale dei fedeli; la *civile* emana dal potere politico pel bene temporale dei sudditi.

48. D. Quali condizioni deve avere la legge umana?

R. La legge umana per avere forza di obbligare deve essere *giusta, possibile, utile, e conveniente al tempo, ed al luogo.* Deve essere *giusta* ossia *conforme* alla retta ragione, ed alla divina legge; *possibile*, tale cioè che possa essere osservata dagli uomini, poichè niuno è obbligato a cose impossibili; *utile*, in quanto che deve procurare il bene dei sudditi; finalmente *conveniente* al tempo ed al luogo, ossia deve corrispondere al fine ed alla forma della società, ed all' indole di quelli, che sono obbligati ad osservarla.

49. D. Quali persone possono far leggi?

R. Possono far leggi ecclesiastiche 1. il Papa ed il Concilio ecumenico per tutta la Chiesa. 2. I concilii nazionali, provinciali e diocesani per la nazione, provincia, e diocesi. 3. Il Vescovo per la sua diocesi. Le leggi civili poi possono farsi da quelli, che hanno la suprema autorità nella società civile come il Re pel suo regno, la repubblica pei suoi sudditi.

50. D. Le leggi umane si ecclesiastiche, che civili obbligano in coscienza?

R. È verità insegnata dalla Sacra Scrittura, che le leggi tanto ecclesiastiche che civili hanno la forza di obbligare in coscienza. La legge si dice obbligare in coscienza in quanto che colui, che la trasgredisce, si fa reo di peccato.

51. D. La legge fondata su di una presunzione obbliga in coscienza?

R. Per ben rispondere si ha da premettere, che la presunzione è un *probabile giudizio, pel quale da certi indizii o circostanze si giudica esser vera una cosa, od essere accaduto un fatto*. Essa è di due sorte, di *fatto*, e di *dritto*. La presunzione dicesi di *fatto*, quando il legislatore giudica essere avvenuto un fatto, su del quale emana la sua sentenza. È stato recato danno ad un tuo vicino; il giudice credendotene colpevole ti condanna a risarcirgli i danni, mentre non ne sei colpevole. La presunzione è di *dritto*, se il legislatore da ciò, che comunemente accade crede esservi pericolo di danno e di frode; tale è la legge che annulla il matrimonio clandestino celebrato cioè senza la presenza del Parroco e di due testimoni.

Premesse siffatte nozioni diciamo, che se la legge fondasi su la presunzione di fatto, ed il fatto non esiste, allora non obbliga in coscienza; poiché vale l'assioma « *la presunzione cede alla verità* ». Se poi è di dritto, la legge obbliga sempre in coscienza, ancorché il male,

che si teme, non avvenga in qualche caso particolare, altrimenti diverrebbero frustranee tutte le leggi.

52. D. La legge umana obbliga sotto pena di peccato grave o leggiero?

R. Ciò dipende dalla natura della legge. Se la materia della legge è grave, allora la legge obbliga sotto pena di peccato mortale; se la materia della legge è leggiera, obbliga sotto pena di peccato leggiero o veniale.

53. D. Donde si desume la gravità, o leggerezza della materia?

R. La gravità, o leggerezza della materia si desume:

1. Dalla maggiore o minore quantità, che forma l'obbietto materiale della legge: così pochi centesimi sono materia leggiera nel furto, ma molte lire sono materia grave. 2. dal fine della legge, il quale è grave, sebbene l'atto in sè stesso sia leggiero: così la legge, che proibisce di entrare nella clausura, sebbene sia per sua natura leggiera, è grave pel fine, perchè mira ad allontanare gravi pericoli. 3. dalla gravità delle parole, onde si serve il legislatore nel fare la legge; p. es: se comanda, o proibisce in virtù della sant'ubbidienza, sotto minaccia dei divini giudizi. 4. dal comune giudizio delle persone prudenti le quali credono, che la legge obblighi gravemente o leggiermente. 5. dalla gravità della pena inflitta contro i violatori della legge, come scomunica, sospensione ec, poichè la pena grave suppone una grave colpa.

54. D. Che intendete per promulgazione della legge, ed è essa necessaria?

R. La promulgazione della legge è *la pubblica denunzia della legge fatta per autorità del superiore in un luogo pubblico, sia a voce del banditore, sia con altra solennità.* Essa è necessaria, poichè la legge è come una regola, alla quale i sudditi debbono conformare le loro azioni; dunque debbono conoscerla: ma questa conoscenza si ottiene per mezzo della promulgazione; dunque la promulgazione è necessaria, perchè la legge sia osservata.

55. D. Le leggi umane obbligano con grave danno od incomodo?

R. Regolarmente parlando le leggi umane non obbligano con grave danno od incomodo; perchè si presume, che il legislatore non vuole colla sua legge imporre ai sudditi un peso insopportabile; così per non esporre la sanità a grave rischio può uno omettere il digiuno, l'ascolto della messa, la recita delle ore canoniche. Vi sono però de' casi, nei quali non ostante un grave incomodo o pericolo della vita noi siamo tenuti alla osservanza delle leggi umane, e ciò avviene 1. quando la violazione della legge ridonda in danno comune; per la ragione che il bene pubblico deve prevalere al bene privato; così p. es. un Parroco è obbligato anche con pericolo della vita alla residenza in tempo di peste o colera per amministrare i sacramenti necessari ai suoi figliani. 2. quando la violazione della legge cede in disprezzo di Dio, della religione, della Chiesa e della sua potestà; perchè il bene privato deve cedere al bene della religione e della Chiesa: laonde non è mai permesso anche con pericolo della vita comunicare *in divinis* collo scomunicato vitando, celebrare la messa senza i sacri paramenti ec.

CAPO III.

DELL'OBBIETTO E DEL SOGGETTO DELLA LEGGE UMANA.

56. D. Quale è l'obbietto o la materia della legge?

R. L'obbietto o materia della legge umana sono tutte le azioni umane, che si possono comandare o proibire secondo che recano bene o danno alla società.

57. D. Gli atti interni possono essere regolati dalla legge umana?

R. Bisogna distinguere: se gli atti interni hanno una necessaria connessione con gli atti esterni, possono essere materia delle leggi umane, perchè omettendosi l'at-

to interno l'esterna azione verrebbe inutilmente comandata dal legislatore : quindi la legge può comandare il consenso nei contratti, nei voti ec. Se poi gli atti interni non sono necessariamente connessi cogli atti esterni allora o è il *legislatore civile*, che comanda tali atti, od il *legislatore ecclesiastico*. Se è il legislatore civile, non può comandarli, perchè anche senza di esso ottiene il fine, quale è il bene della società: p. es. nel pagare le tasse non si può imporre ai sudditi, che le paghino con l'intenzione di sollevare l'erario; se trattasi del legislatore ecclesiastico, può prescrivere siffatti atti; perchè egli deve procurare il bene delle anime; così la Chiesa prescrive, che si reciti l'ufficio con attenzione e devozione.

58. D. La legge umana può comandare tutte le virtù eroiche, e proibire tutti i vizii?

R. Nò; perchè la legge umana deve adattarsi alla comune condizione degli uomini, ed essere moralmente possibile a tutta o alla maggiore parte della società; ora esercitare qualsivoglia atto eroico di virtù e sfuggire tutti i vizii non é, se non di pochi; la legge umana adunque non può comandare tutte le virtù eroiche, nè proibire tutti i vizii.

59. D. Quali persone possono essere soggette alla legge umana?

R. Sono soggetti alla legge umana tutti i sudditi, che hanno l'uso di ragione. 1. *Sudditi*, perchè la potestà legislativa importa soggezione, la quale non può aversi che nei sudditi. 2. *Che hanno l'uso di ragione*, perchè le leggi sono fatte per diriggere le azioni umane; ma chi non ha l'uso di ragione è incapace di direzione; dunque ec; questo uso della ragione si sviluppa dopo il settennio. Vi hanno però alcune leggi, che richiedono maggiore età, come a dire il precetto della comunione annua, e quello del digiuno; esigendo il primo l'età di dodici a quattordici anni, ed il secondo anni ventuno.

60. D. Colui, che è lontano dal suo paese, è obbligato ad osservare le leggi, che ivi hanno vigore?

R. Niuno è tenuto ad osservare le leggi del territorio, dal quale è uscito, perchè la potestà legislativa è ristretta nei limiti del territorio in guisa, che non può estendersi fuori. Se nella tua Diocesi v'è l'obbligo di udire la messa, e tu ne sei assente, non sei tenuto ad udirla. Sono però le seguenti eccezioni, nelle quali ancorché uno è assente, pur è tenuto ad osservare le leggi del proprio paese. 1. Quando trattasi di precetti personali, perchè essi sono affissi alla persona, e non al luogo. Se uno è sospeso *a divinis* dal proprio Vescovo è sempre sospeso, ancorchè non abiti nella propria Diocesi. 2. Quando per finzione di dritto si giudica presente nel suo paese, per la ragione, che ivi si considera consumato un atto, dove si avrebbe dovuto fare. Se uno ha un beneficio residenziale in Napoli, ancorchè se ne trovi lontano, egli incorre le pene inflitte contro quei, che non risiedono. 3. Quando si esce dal proprio territorio col fine di sottrarsi all'obbligo delle leggi, perchè la frode ed il dolo a niuno debbono giovare. Vi sono però de' Teologi che sono di contrario sentimento su quest'ultimo capo.

61. D. Chi esce dal proprio paese, ove già è cominciato l'obbligo di una legge, è tenuto ad osservarla prima di uscirne?

R. Si deve fare distinzione: o trattasi di leggi negative, ossia di leggi che comandano di omettere una cosa; o di leggi affermative o positive, le quali comandano di fare una data cosa; ciò posto. Se uno esce dal proprio paese, ove già è cominciato l'obbligo di una legge negativa, egli è tenuto ad adempirla prima di uscirne; perchè tali leggi obbligando in ogni momento, si debbono in ogni momento adempire. Se nella tua parrocchia vi è l'obbligo del digiuno, tu non puoi mangiare fuori della unica comestione fino a che ivi dimori. Se poi le leg-

gi sono affermative, si debbono anche adempire, quando un tale adempimento non reca grave incomodo. Nella tua parrocchia vi è l'obbligo di sentire la messa, tu devi sentirla prima di partire, ma non sei tenuto ad aspettare molto tempo.

62. D. I viaggiatori, che si fermano in qualche luo, ogsono tenuti ad osservare le leggi locali ?

R. Se le leggi del luogo, pel quale passano, sono negative, sono tenuti ad osservarle; p. es. viaggiando ti fermi in Napoli, dove évvi l'obbligo del digiuno, volendo mangiare non puoi usare di grasso. Se le leggi sono positive, sono ancora tenuti ad osservarle, se vi si trattengono tanto tempo da poterle osservare senza grave incomodo. Se nel viaggio ti fermi per parecchie ore, p.es. a Bari, ove corre l'obbligo di sentire la messa, tu sei tenuto a sentirla; che se la fermata fosse di breve durata, non vi sarebbe siffatto obbligo.

CAPO IV.

DEL MODO DI OSSERVARE LA LEGGE.

63. D. Per adempire la legge umana si esige l'avvertenza di ciò, che si fa?

R. Se si parla di precetti negativi non si esige l'avvertenza; perchè tali precetti non esigono la libera omissione, ma proibiscono soltanto l'atto libero, col quale si viola la legge: così se in giorno di digiuno per violenza od altra necessità ti astieni dal mangiare carne hai adempito la legge. Se si parla di precetti positivi, si richiede l'avvertenza, perchè la legge comandando agli uomini un atto positivo, vuole ch'esso sia libero e volontario: colui che ascolta la messa dormendo non soddisfa al precetto della Chiesa.

64. D. Le leggi umane si debbono osservare nello stato di grazia?

R. Per lo adempimento delle leggi sieno ecclesiastiche

sieno civili, non si richiede lo stato di grazia; perchè collo eseguire l'opera comandata tanto in istato di grazia che di peccato si adempie quanto dal legislatore è comandato. Se però la legge umana non può essere adempita, che nello stato di grazia abituale, allora si richiede lo stato di grazia abituale, altrimenti quella legge non verrebbe ad essere adempita per aver il suo fondamento in quella tale virtù; così il precetto ecclesiastico dell'annua comunione non si adempie se non da chi è nello stato di grazia, perchè la comunione non si può ricevere se non da chi è in grazia.

65. D. Per l'adempimento delle leggi è necessaria l'intenzione di soddisfarvi?

R. Nò; perchè la legge non vuole che si faccia od ometta una cosa, perchè comandata o proibita; ma vuole soltanto che si faccia ciò, che si comanda, e si ometta ciò, che si proibisce; quindi soddisfa al precetto della Chiesa chi ascolta la messa ignorando essere giorno festivo. Anzi vi si soddisfa anche quando si ha l'intenzione contraria ossia la intenzione di non soddisfarvi. p. es. se in giorno festivo hai udita la messa coll'intenzione di non soddisfare al precetto non sei tenuto ad udire un'altra messa.

66. D. Con un sol atto si possono adempire più precetti?

R. Con un solo atto si possono adempire più precetti, quando essi cadono sulla stessa materia per lo stesso motivo. Un beneficiato *in sacris* con una sola recita dell'ufficio soddisfa al doppio obbligo, che nasce dal beneficio e dall'ordine sacro, perchè il motivo è lo stesso. Che se i precetti cadono sulla stessa materia, ma per motivo diverso, con un solo atto non restano adempiti più precetti. Se tu hai il voto di fare un digiuno, e se un digiuno ti fu imposto per penitenza dal confessore, con un solo digiuno non adempirai a questi due obblighi, essendo il motivo dell'uno diverso dal motivo dell'altro.

67. D. Èvvi qualche eccezione?

R. Non ostante la diversità dei motivi si può con un solo atto adempire a più precetti; lo che avviene 1. quando così vuole la natura del precetto: si è pubblicato il giubileo in tempo di quaresima, con questo si è inteso, che i digiuni della quaresima valgono per digiuno del giubileo. 2. quando così apparisce dall'esplicita volontà del superiore; ha il Papa pubblicato un giubileo da eseguirsi in tempo pasquale; si dovrebbe allora fare una doppia comunione e pel precetto pasquale e pel giubileo: ma se il Papa ha dichiarato bastare una sola comunione, con questa sola si soddisfa alla duplice obbligazione.

68. **D.** Con diversi atti posti nel medesimo tempo si possono adempire diversi precetti?

R. Se l'attenzione dovuta ad un precetto non esclude la attenzione dovuta all'altro, si possono nel medesimo tempo con diversi atti adempire diversi precetti: così chi in giorno festivo ascolta la messa, recita l'ufficio, adempie a due obblighi. Ma se l'attenzione, che si deve ad un precetto impedisce l'attenzione dovuta all'altro precetto, con diversi atti posti nello stesso tempo non si adempiono diversi precetti: chi in giorno festivo nel tempo della messa si confessasse, non adempirebbe l'uno e l'altro precetto.

69. **D.** Chi non adempie la legge nel tempo stabilito è tenuto ad adempirla in altro tempo?

R. O l'osservanza della legge è stata affissa ad un giorno determinato, o per sollecitarne l'obbligazione. Nel primo caso, se non si è adempita la legge al tempo stabilito, non corre più l'obbligo di osservarla: colui che non ha udito la messa nel dì festivo, ha peccato, ma non è obbligato ad udirla in altro giorno. Nel secondo caso, anche passato il tempo rimane l'obbligazione: chi nel tempo pasquale non si è comunicato, non resta disobbligato da siffatto precetto.

70. **D.** Fa peccato colui, che mette impedimento all'osservanza della legge?

R. Se l'obbligo della legge è già cominciato, pecca colui, che vi mette impedimento, poichè la legge come ci obbliga a fare qualche cosa, così ci obbliga a non mettere ostacolo al suo adempimento : quindi fa peccato chi si pone a dormire poco prima o nel tempo stesso che deve udire la messa. Che se l'obbligo della legge non è ancora cominciato, non si pecca, se si pongono ostacoli remoti, quando cioè sono apposti molto tempo prima che la legge avesse cominciato ad obbligare. Chi in giorno di Lunedì od anche di Giovedì si mette in viaggio prevedendo che nella prossima Domenica non potrà ascoltare la messa, non commette peccato. Al contrario si pecca, se gli ostacoli che si pongono all' adempimento di una legge non ancora cominciata, fossero prossimi, quando cioè si pongono pochi giorni prima del cominciamento dell'obbligazione della legge: p: es: uno senza necessità nel Venerdì o Sabato imprende un viaggio con prevedere che nella seguente Domenica non udirà la messa, non sarà esente da peccato.

CAPO V.

DI ALCUNE LEGGI SPECIALI UMANE , OSSIA DELLE LEGGI PENALE, IRRITANTE, E CONSUETUDINARIA.

71. D. Qual dicesi legge *penale*, e come si divide?

R. La legge penale è quella, che impone una pena da subirsi da colui, che la trasgredisce. Essa se impone la pena senza nulla comandare o proibire vien detta semplicemente penale; se al contrario infligge la pena, e nello stesso tempo comanda o proibisce qualche cosa, è chiamata misto—penale.

72. D. Quale è la legge *irritante*, e di quante specie è?

R. La legge irritante è quella, che dichiara l'atto nullo ed invalido ; tale è la legge, che dichiara nullo il te-

stamento olografo non sottoscritto e datato dal testatore. È poi di due specie *penale* e *legale*. Dicesi irritante *penale*, se annulla l'atto in pena, in castigo della persona che l'ha commesso: così è irritante penale la legge, che priva dei frutti del beneficio il beneficiato, il quale colpevolmente omette la recita delle ore canoniche. Dicesi irritante *legale*, quando dichiara nullo l'atto non per punire un delitto, ma per allontanare frodi e pericoli dalla società. La legge, che annulla la professione solenne fatta prima della età legittima, è irritante legale.

73. D. Qual dite legge *consuetudinaria* e quali condizioni deve avere per obbligare?

R. La consuetudine è un diritto stabilito dall'uso, che in mancanza della legge scritta è ritenuta per legge. Essa è triplice. 1. secondo la legge. 2. contro la legge. 3. oltre la legge. La prima interpreta la legge: la seconda abroga la legge preesistente, la terza induce una nuova legge. Quest'ultima per aver forza di legge deve essere accompagnata dalle seguenti condizioni 1. non deve essere contraria alla legge naturale o divina. 2. deve essere adottata dalla maggiore parte della comunità. 3. che gli atti, pe' quali è introdotta, sieno pubblicamente esercitati. 4. che sieno liberi e voluntarii. 5. che sieno osservati per lungo tempo. 6. che vi sia infine il consenso espresso o tacito del legislatore.

CAPO V.

DELLE CAUSE CHE SCUSANO DALLA OSSERVANZA DELLA LEGGE.

74. D. Quali cause scusano dalla osservanza della legge?

R. Le cause, che scusano dall'osservanza della legge, sono l'ignoranza, la violenza, il timore, e l'impotenza.

75. D. Quale *ignoranza*, e quale *violenza* scusa dall'obbligo della legge?

R. L'ignoranza per iscusare dall'adempimento della legge deve essere invincibile, poichè niuno può essere obbligato a cosa, che gli è del tutto ignota. La violenza poi se è assoluta scusa pur essa dall'osservare la legge; poichè siffatta violenza toglie il volontario.

76. D. Come deve essere il *timore* per iscusare dall'osservanza della legge, e da quali leggi esso scusa?

R. Il timore, che scusa dalla osservanza della legge, è il timore grave. Questo timore grave scusa dall'osservanza delle leggi divino—positive ed umane: così Davide nel Vangelo è scusato da Gesù Cristo per aver mangiato in caso di necessità pani di proposizione che da laici non si potevano mangiare; un ammalato è scusato dal digiuno; purchè la violazione di tali leggi non fosse comandata in dispregio della religione o della potestà legislativa. Trattandosi poi della legge naturale, o i suoi precetti sono negativi o positivi; nel primo caso niun timore, per quanto grave esso sia, scusa dall'osservare tali precetti; perchè riguardano materia intrinsecamente cattiva; quindi neppure per timore della morte è lecito bestemmiare, spergiurare: nel secondo caso il timore grave scusa; così chi tiene la roba altrui può per ragionevoli motivi differirne la restituzione.

77. D. Di quante maniere è l'impotenza, e quale impotenza scusa dall'osservanza della legge?

R. L'impotenza è *fisica* e *morale*. La *fisica* è la mancanza di forza od i facoltà a fare una cosa; un cieco è fisicamente impotente a leggere: la *morale* è quando uno non può fare una cosa senza esporsi a pericolo o spirituale o corporale. Ciò posto l'impotenza tanto fisica che morale scusa dall'adempire la legge; per la ragione, che le leggi umane non obbligano con grave danno od incomodo; così un malaticcio è scusato dall'uscire di casa per udire la messa.

78. D. Fa peccato colui, che si rende impotente ad osservare la legge?

R. Costui pecca 1. quando volontariamente si è reso impotente 2. quante volte per ragione dell'impotenza viola la legge. Un ecclesiastico, che ha l'obbligo di recitare l'ufficio, se getta il Breviario nel mare fa peccato, perchè si rende impotente a soddisfare la sua obbligazione, e poscia commette tanti altri peccati quante sono le omissioni: quali omissioni non gli saranno imputate a colpa, se dopo di averlo gettato, se ne fosse pentito.

79. D. Se uno non può osservare tutta la legge, è tenuto ad osservare la parte, che può?

R. O la legge è *indivisibile* o *nò*. Se è indivisibile non è tenuto neppure ad osservare la parte, che può, perchè in questa parte non resta osservata alcuna ragione della legge: così chi in giorno festivo può sentire piccolissima parte della messa, nemmeno a questa è tenuto. Se poi la legge è divisibile, è tenuto allora adempire la parte, che può, perchè in questa parte si trova la ragione della legge: così chi non può recitare tutto l'ufficio, ma una parte di esso, a questa è obbligato, come si fa chiaro dalla proposizione condannata Innocenzo XI. num. 54.

CAPO VI.

DELLA MUTAZIONE DELLA LEGGE.

80. D. In quanti modi può mutarsi la legge umana?

R. Può la legge umana mutarsi in sei modi. 1. per dispensa. 2. per derogazione. 3. per abrogazione. 4. per contraria consuetudine. 5. per cessazione della causa finale. 6. per privilegio.

§. 1. Della dispensa.

81. D. Che s'intende per *dispensa* e come si divide?

R. La dispensa è *un atto, col quale il legislatore libera uno dall'osservanza della legge in una circostanza particolare, rimanendo la legge in vigore per gli altri*. Può es-

sere *totale e parziale*: *totale* se libera da tutta l'osservanza della legge; p. es. da tutto il digiuno, da tutta l'osservanza del giorno festivo: *parziale* se libera da una sola parte della legge: p. es. nel giorno festivo dal solo ascoltare la messa, o dalla sola astinenza dalle opere servili.

82. D. Chi ha la potestà di dispensare?

R. Ha la potestà di dispensare colui, che ha la potestà ordinaria o delegata. La potestà ordinaria l' ha 1. il Papa per tutta la Chiesa in tutte le leggi ecclesiastiche. 2. il Vescovo per la sua Diocesi nelle leggi diocesane e nei casi particolari che si presentano frequentemente in ordine ai voti, ai digiuni. ecc. e nelle materie riservate al Papa, quando è difficile ricorrere alla S. Sede. Chi ha la potestà ordinaria di dispensare può delegarla ad altri. Il delegato però non può suddelegare, purchè 1. non ne abbia avuto espressa facoltà, 2. non sia un delegato dal Papa, 3. non sia delegato alla universalità delle cause.

83. D. È valida una dispensa concessa senza giusta causa?

R. Se la dispensa vien data dal Superiore, essa è valida ancorchè concessa senza giusta causa, perchè l'obbligo della legge dipende dalla volontà del legislatore. Se poi la dispensa fosse concessa senza causa, dall'inferiore nella legge del superiore, essa è nulla; poichè si giudica, che il superiore non gli ha concesso la facoltà di dispensare capricciosamente.

84. D. Cessa la dispensa, quando cessa la causa finale di essa?

R. Se la causa finale cessa o nel tempo quando il Superiore accorda la dispensa o quando il delegato va ad eseguirla, allora cessa la dispensa, perchè il superiore non intende dispensare se non per una causa ragionevole e sussistente. Tizio ha chiesto la dispensa di unirsi in matrimonio con Rosa sua consanguinea per legittimare la

prole: sarà nulla la dispensa, se la prole muore o prima di ottenere la grazia, o prima che il delegato l'abbia eseguita. Se poi la causa cessa dopo la concessione e la esecuzione, ma prima di conseguire l'ultimo suo effetto, p. es. se la prole muore dopo essersi ottenuta ed eseguita la dispensa, ma prima di contrarre il matrimonio, allora cessa pure la dispensa, se è stata concessa sotto la tacita od espressa condizione: *se tuttora esiste la causa*: ma se la dispensa si è accordata assolutamente ossia senza condizione alcuna, la dispensa non cessa.

§. 2. *Della abrogazione, derogazione, e cessazione della legge.*

85. D. Che intenesi per abrogazione, per derogazione, e per cessazione della legge?

R. Per abrogazione intenesi *l'abolizione di tutta la legge*; derogazione poi è *l'abolizione d'una parte di essa*; la cessazione infine è *la pura e semplice estinzione della legge*. Relativamente alla cessazione del fine della legge è da avvertirsi, che se esso cessa per tutta la società, cessa parimente la legge: se poi cessa per un individuo particolare, allora se il fine della legge cessa per questo individuo *contrariamente*, in quanto cioè gli reca del danno, ed in tal caso cessa la legge: per contrario non cessa la legge, se il fine di essa cessa *negativamente*, ossia quando la legge si rende inutile, oziosa.

86. D. Che cosa è *a consuetudine contraria o desuetudine*?

R. La consuetudine contraria si ha quando dalla società si fanno atti proibiti dalla legge, p: es: la legge proibisce il mercato in un giorno, e non ostante un tal divieto la comunità lo tiene: la desuetudine consiste nell'omettere atti comandati dalla legge, p. es. la legge prescrive l'ascolto della messa in un giorno determinato, e il popolo la traslascia. La consuetudine per obbligare non

deve riguardare la legge naturale e divina, deve essere introdotta dalla maggiore parte della società e vi deve accedere il consenso espresso o tacito del legislatore.

87. D. Come si definisce il privilegio, e come si divide?

R. Il privilegio è una costante e permanente facoltà di fare o non fare contro o fuori la legge. Si divide 1. in reale e personale: reale se è concesso ad un luogo, ad una dignità p. es. se le indulgenze concesse ad un altare, ad una Chiesa: personale, se concesso ad una persona, p. es. la facoltà concessa ad un prete di benedire corone, abitini ecc. 2. in perpetuo e temporaneo: perpetuo, se dura per sempre, temporaneo, se si accorda per un tempo determinato 3. favorevole ed odioso: favorevole, se produce vantaggio a chi è concesso, e danno a nessuno, p. es: il privilegio di cibarsi dei latticini nei giorni proibiti; odioso, se è causa di utilità pel privilegiato, e di danno per gli altri: tale è l'esenzione dalle tasse, le quali in mancanza di uno debbono pagarsi dagli altri.

TRATTATO III.

DELLA COSCIENZA

CAPO I.

NOZIONE DELLA COSCIENZA E SUA DIVISIONE

88 D. Che cosa è la coscienza?

R. La coscienza è un giudizio pratico intorno alla bontà o malizia di un atto, che si deve fare od omettere nella particolare circostanza, nella quale uno si trova.

Questo pratico giudizio se riguarda un'azione già fatta ci dà la coscienza conseguente, dalla quale nasce il rimorso, se l'azione è stata cattiva, o l'acquiescenza, se l'azione è stata buona. Mentire è cosa cattiva; ma io ho mentito: dunque ho fatto male: ecco il rimorso. È cosa

buona aiutare il prossimo; ma io l'ho aiutato; dunque ho fatto bene; ecco l'acquiescenza. Se poi il giudizio pratico riguarda un'azione da farsi, ci dá allora la *coscienza antecedente*. Questa coscienza antecedente é *precipiente*, o *consulente* secondo che ci comanda o consiglia qualche cosa.

89. D. Come si divide la coscienza?

R. La coscienza si divide in *retta* ed *erronea*; in *perplexa*, *scrupolosa* e *lassa*; in *tuta*, *certa*, *probabile* e *dubbia*.

§. 1. *Della coscienza retta ed erronea.*

90. D. Che s'intende per coscienza vera o retta?

R. Per coscienza vera o retta intendesi *un giudizio pratico della mente, il quale ci detta essere lecita od illecita un'azione, la quale o realmente è tale, o come tale viene invincibilmente appresa dall'agente.*

91. D. Siamo tenuti a seguire la coscienza retta?

R. Certamente che sì, poichè è la regola prossima delle nostre azioni: laonde chi opera contro di essa fa peccato, insegnando l'Apostolo Rom. XIII. 14 « *È peccato tutto ciò, che non è secondo la fede* » ossia secondo il dettame della coscienza.

92. D. Che cosa é la coscienza erronea e come si divide?

R. La coscienza erronea è *quella, che ci rappresenta come lecita un'azione illecita, o come illecita un'azione lecita*. Sono obbligato ad aiutare il prossimo; ma Tizio ha ora bisogno, che io dica la bugia per aiutarlo; dunque in questa circostanza posso dire la bugia.

Si divide in *vincibile* ed *invincibile*: é *vincibile*, se insorgendo dubbio o sospetto intorno alla bontà o malizia dell'azione, l'operante trascura i mezzi di assicurarsene: é *invincibile*, se alla mente non si presenta alcun dubbio, alcun sospetto circa la natura dell'atto, che si fa, nè quando si pone la causa dell'atto. Oggi, p. es. è giorno di digiuno; avete più volte mangiato, senza che siavi

venuto alcun dubbio intorno all'obbligo di digiunare; ecco una coscienza invincibilmente erronea: ma se nel mangiare la seconda o terza volta si fosse affacciato alla mente qualche sospetto, qualche dubbio di un tale obbligo, e voi non vi siete preso cura d'informarvene, la vostra coscienza è vincibilmente erronea.

93. D. Fa peccato colui che opera secondo la coscienza erronea?

R. Se la coscienza è erronea invincibile, non pecca chi così opera, perchè l'errore è involontario; se uno nella vigilia di Pentecoste invincibilmente crede non esservi obbligo di digiuno, non pecca se non digiuna. Se poi è vincibile, bisogna distinguere: o per errore vincibile si crede comandata un'azione buona, mentre non esiste un tal precetto; in tal caso chi la fa non pecca: così non fa peccato chi nella vigilia dell'Ascensione digiuna credendo per errore vincibile, che vi sia un tale obbligo: ma se vincibilmente si crede essere lecito ciò, che è illecito, pecca chi così opera, perchè l'errore è volontario: così pecca chi profferisce bugie stimando vincibilmente, che esse sieno lecite.

94. D. Che deve pensarsi di chi agisce contro la coscienza erronea?

R. Non è affatto scusato da peccato chi agisce contro la coscienza erronea, sia vincibile sia invincibile. Se è vincibile pecca, perchè sceglie ciò, che giudica illecito; se è invincibile pecca parimenti, perchè opera contro la regola putativa delle sue azioni. Chi per coscienza erronea sia vincibile, sia invincibile, crede essere obbligato al digiuno nella vigilia dell'Epifania, se egli non digiuna commette peccato. Vuolsi qui avvertire che per essere reo di peccato per avere agito secondo o contro la coscienza erronea si esige 1. *che la coscienza sia antecedente e non conseguente*. p. es. se io in un giorno feriale non mi ho sentito la messa, e nel

giorno seguente giudico di avere peccato non ascoltandola , io in realtà non ho peccato , perchè la coscienza è conseguente. 2: che l'azione sia libera, non potendosi peccare, dove non è libertà.

95. D. Quale malizia e quale gravità riveste il peccato di chi opera secondo o contro la coscienza erronea?

R. Il peccato di chi opera secondo , o contro la coscienza erronea riveste la stessa specie e gravità , che si crede essere inerente alla propria azione . Chi in giorno di digiuno crede di peccare mortalmente mangiando una briciola di pane, commette peccato mortale; chi nel Venerdì santo violando il digiuno crede commettere sacrilegio, veramente è reo di sacrilegio. Se però per errore vincibile si giudica peccato veniale cioè , che di sua natura è mortale, si commette allora peccato mortale ; perchè essendo l' errore vincibile egli l' avrebbe potuto o dovuto deporre.

96. D. Chi erroneamente crede essere annessa alla violazione della legge una qualche pena, la incorre violandola?

R. Colui, che erroneamente crede essere alla violazione della legge annessa una pena, violandola non la incorre, perchè le pene sono comminate contro i trasgressori di una legge vera, non già putativa. Tizio mangiando la carne in giorno di sabato crede incorrere la scomunica, egli certamente non l'incorre.

§. *Della coscienza perplessa e scrupolosa.*

97. D. Come si definisce la *coscienza perplessa*?

R. La coscienza perplessa è un giudizio pratico, col quale uno crede di peccare sia che faccia l'azione , sia che l'ometta. Sempronio assistendo un infermo crede peccare sia abbandonando l'infermo per udire la messa , sia omettendo la messa per assistere l'infermo.

98. D. Che deve fare colui , che trovasi in istato di coscienza perplessa?

R. Colui, che si trova nello stato di coscienza perplessa, deve sospendere ogni sua azione ed adoperare tutti i mezzi di uscire da tale stato. Se poi egli non può sospendere la sua azione, deve in tal congiuntura appigliarsi al minor male; che se non sa distinguere in quale delle due parti trovasi il male minore, non peccerà a qualunque parte di esse si appigli, perché allora non è moralmente libero.

99. D. Quale dicesi coscienza *scrupolosa*, e che deve fare chi è soggetto agli scrupoli?

R. La coscienza scrupolosa è *quella, che mossa da vana apprensione giudica essere proibito ciò, che è lecito, o essere peccato mortale quello, che in sè è veniale*. Colui, che è agitato da scrupoli deve totalmente rimettersi al giudizio di uomini prudenti ed illuminati.

CAPO II.

DELLA COSCIENZA LASSA, TUTA, CERTA, PROBABILE, E DUBBIA

100. D. Quale coscienza vien detta *lassa*?

R. La coscienza lassa è *quella, che poggiata sopra leggierissimi motivi giudica lecito ciò, che è illecito, o peccato leggiero quello, che è peccato grave*. In tale coscienza si trovano coloro, che mossi da ragioni di poco conto credonsi esenti dal digiuno, dall'ascolto della messa ec.

101. D. Quale è la coscienza *tuta*?

R. La coscienza tuta è *quella, che si appiglia strettamente alla legge escludendo il pericolo di peccare non solo formale, ma ancora materiale*. Può Tizio beneficiato, essendo ricco, vivere dei frutti del beneficio? Vi ha qualche Teologo che dice di no; altri sostengono sì: se Tizio in niun modo usa dei frutti del beneficio, dicesi essersi attenuto alla sentenza tuta.

102. D. Che intendesi per coscienza *certa*?

R. Intendesi per coscienza certa *quella, che fonda su*

motivi così forti, che non lasciano alcun dubbio ragionevole intorno alla bontà od alla malizia dell'azione.

103. D. Quale dicesi coscienza *probabile* e di quante specie essa è?

R. La coscienza *probabile* è quella, che si fonda su gravi motivi, i quali non sono totalmente certi da escludere ogni timore, che possa essere vero l'opposto. Essa può essere leggiermente *probabile* o veramente *probabile*, secondo che poggia su ragioni leggierie o gravi. Questa coscienza veramente *probabile* suddividesi in *più probabile*, e *probabilissima*: la prima si fonda su ragioni più gravi della coscienza contraria; la seconda ha per fondamento ragioni così gravi, che l'opposto non è che debolmente *probabile*.

104. D. Quale dicesi coscienza *dubbia*, e comesi divide?

R. Dicesi *dubbia* la coscienza, quando rimane sospesa fra la bontà e la malizia di un'azione. Può essere *speculativamente* *dubbia*, e *praticamente* *dubbia*. La prima riguarda la verità teorica di un'azione, ossia quando si dubita della bontà o della malizia di un'azione in sé stessa, facendo astrazione dalle circostanze, che l'accompagnano. È lecito in giorno festivo il dipingere? La coscienza *praticamente* *dubbia* riguarda la onestà dell'azione, cioè quando si dubita se un'azione particolare accompagnata dalle sue circostanze ed in ordine al fine dell'operante sia lecita od illecita: oggi, che è giorno di festa, è lecito a me il dipingere?

CAPO III.

CONSEGUENZE RELATIVE ALLA PRATICA.

105. D. È lecito operare con coscienza *lassa*?

R. Non è mai lecito operare con coscienza *lassa*; perchè essa fondasi su di argomenti leggieri e non abbastanza gravi, i quali sono inetti a trarre l'assenso di un

uomo prudente: con ragione adunque fu da Innocenzo XI. condannata la proposizione: *Generatim dum probabilitate sive intrinseca sive extrinseca, quantumvis tenui, modo e probabilitatis finibus non exeat, confisi aliquid agimus, semper prudenter agimus.*

106. D. È permesso agire con coscienza tuta?

R. Il tuziorismo, in quanto asserisce essere noi obbligati sotto pena di peccato a seguire sempre l'opinione più tuta, è stato condannato dalla Chiesa nella proposizione: *Non licet sequi opinionem inter probabiles probabilissimam*: ma non è stato condannato in quanto alla pratica; laonde noi possiamo lecitamente operare con coscienza tuta, perchè così si rende remoto ogni pericolo di peccato non solo formale, ma ancora materiale.

107. D. Dobbiamo noi operare con coscienza certa?

R. Certamente che sí, poichè l'Apostolo insegna essere peccato ciò, che non si fa con l'intima persuasione della coscienza: vale a dire che noi dobbiamo nell'operare avere certezza della bontà o malizia dell'azione; quale certezza non deve essere metafisica risultante dall'evidenza della dimostrazione, sebbene morale proveniente da probabili congetture, le quali inclinano la mente piuttosto ad una parte che ad un'altra.

108. D. Con quale coscienza *probabile* è lecito operare?

R. Se la coscienza è debolmente probabile non è lecito operare, perchè essa poggiarsi su motivi futili, che non possono piegare l'assenso di persone prudenti: se per contrario la coscienza è veramente probabile, in tale caso è permesso operare; poichè noi allora operiamo spinti da motivi vevoli a conciliarsi l'assenso della nostra volontà.

109. D. Si può in ogni azione seguire l'opinione probabile?

R. Nelle materie, nelle quali si tratta dell'onestà dell'azione, ossia se questa o quell'azione possa lecitamen-

te farsi, noi possiamo agire con coscienza probabile; poiché in siffatta cosa basta, che la nostra azione sia posta secondo le regole della prudenza. Se io poggiate sopra ragionevoli motivi giudico lecito un contratto; se poscia si trovasse usurajo, io non pecherei, poiché nell'atto della celebrazione di esso, io era certo della sua *lecitudine*. Ma se trattasi di materie, il cui valore dipende o dalla loro intrinseca natura o dalla istituzione divina ed umana, noi allora siamo tenuti ad appigliarci alla opinione sicura, lasciando l'opinione anche *probabilissima* per la ragione che la maggiore probabilità non può mai cangiare la natura delle cose. Ciò avviene;

1. Nelle *medicines*; perciò il medico nella cura dell'ammalato deve usare rimedii sicuri. 2. nelle *azioni*, con le quali si potrebbe recare danno al prossimo; se Tizio andandò a caccia, vede muovere entro cespugli un oggetto, cui molti gradi di probabilità gli dicono essere fiera, ed un solo gli suggerisce essere o potèr essere uomo: egli con tutti questi gradi di probabilità non può sparare. 3. nelle *cause civili*; poichè il diritto degli uomini non risulta dal giudizio del giudice, ma da fatti e documenti. 4. nella *materia, e forma dei sacramenti*: se tu p; es; avessi un migliajo di ragioni, con che potessi dimostrare che sia acqua quella che realmente non è acqua, il battesimo sarebbe nullo; in caso però di urgente necessità e trattandosi di sacramenti necessari per necessità di mezzo si può allora seguire l'opinione anche leggiermente probabile, perchè non gli uomini sono fatti pe'sacramenti, ma i sacramenti per gli uomini; devesi però allora amministrare il sacramento sotto condizione. 5. infine nelle cose necessarie per necessità di mezzo: anche quando migliaja di ragioni probabilissime ti dicessero non essere necessario abbracciare la fede cattolica, ed una sola vi ti spingesse; tu con tutte

queste ragioni probabilissime non potresti salvarti , se di fatti non l'abbracciassi.

110. D. È permesso agire con coscienza *dubbia*?

R. Chi trovasi in istato di coscienza *dubbia* deve innanzi tutto usare una diligenza proporzionata alla cosa, su cui cade il dubbio: ciò fatto, se viene in cognizione della verità, opererà secondo la verità conosciuta: ma se il dubbio perdura, allora o la coscienza sua è *speculativamente dubbia*, o praticamente dubbia; nel primo caso egli può operare, perché il dubbio speculativo non esclude la pratica morale certezza: nel secondo non può agire ed agendo pecca, perché commette peccato non solo chi espressamente vuole la malizia del peccato , ma ancora chi la vuole interpretativamente: e tale è colui che opera con coscienza praticamente dubbia.

111. D. Quale malizia e quale gravità veste il peccato di chi opera con coscienza praticamente dubbia?

R. Siffatto peccato veste tale malizia , e tale gravità , quale viene appresa dall'operante; perché si presume che egli voglia il peccato e le circostanze, che l'accompagnano. Antonio sputando in Chiesa mentre sta esposto il SS. Sacramento, dubita che pecca gravemente e contro la Religione; se sputa, commette un peccato mortale e contro la religione. Che se egli sa, che facendo l'azione pecca, ma dubita, se il suo peccato sia mortale o veniale: allora commette peccato mortale, perchè si espone al pericolo di gravemente peccare. (a)

(a) Il Confessore non deve contentarsi di queste poche nozioni riguardanti la coscienza, ma cercherà di approfondire la materia in autori , che trattano più diffusamente: all'oggetto potrà consultare quanto se ne è detto nelle Istituzioni di Teologia Morale - Tom. I. *Trat. III. p. 107.* le quali mano mano si vanno pubblicando.

TRATTATO IV.

DEI PECCATI IN GENERE.

CAPO I.

NATURA E DIVISIONE DEL PECCATO.

112. D. Come si definisce il peccato?

R. Il peccato vien definito da S. Agostino; *un detto, un fatto, un desiderio contro l'eterna legge di Dio.*

113. D. Come si divide il peccato?

R. Il peccato si divide in *originale e personale*. *L'originale* è una macchia o reato, con cui tutti nasciamo, originato in noi dalla colpa di Adamo; il *personale* è quello, che si commette con la nostra propria volontà.

114. D. Come può essere il peccato personale?

R. Il peccato personale è *attuale*, o *abituale*. Il peccato *attuale* è la violazione attuale della legge, sia col fare ciò, che la legge proibisce, sia coll'omettere ciò, che la legge comanda; il peccato *abituale* è la macchia, che rimane nell'anima pel peccato attuale commesso e non ritrattato.

115. D. Come può essere il peccato attuale?

R. Il peccato attuale può essere *mortale e veniale*. Il mortale è una grave violazione della legge divina: il peccato veniale è una leggiera violazione della stessa divina legge. Tanto il peccato mortale, che veniale, può essere 1. *di commissione* o *di omissione*: peccato di *commissione* è quello, che si oppone ad un precetto negativo, così è il furto che si oppone al precetto: *Non rubare*; peccato di *omissione* poi è quello che si oppone ad un precetto positivo; tale è la mancanza di rispetto ai propri genitori, che si oppone al precetto; *Onorare il padre e la madre*. 2. *di cuore, di bocca e di opera*: peccato *di cuore*; se si commette con la semplice interna volon-

tà, come l'odio, il giudizio temerario; peccato di bocca, se si consuma con parole, come la bestemmia; peccato di opera, se è consumato esternamente, come il furto, l'omicidio. 3. d'infermità, d'ignoranza, e di malizia: d'infermità, quando nasce da precedente passione, da grave tentazione; d'ignoranza, se deriva da ignoranza o inavvertenza colpevole; di malizia, se procede da pura elezione del male. 4. finalmente *spirituale e carnale*: peccato *spirituale* è quello, che si compie con dilettazione interna, tale è l'odio, l'invidia; peccato *carnale* è quello, che si compie con dilettazione esterna; come il peccato di gola.

CAPO II.

CONDIZIONI RICHIESTE PEL PECCATO.

116. D. Quali condizioni si esigono pel peccato?

R. Per aversi un peccato oltre della morale malizia dell'azione si esige 1. l'avvertenza dell'intelletto a siffatta malizia. 2. il consenso della volontà.

§. 1. Dell'avvertenza.

117. D. Che cosa è l'avvertenza e come si divide?

R. L'avvertenza è la conoscenza della malizia dell'azione o dell'omissione peccaminosa. Si divide 1. in avvertenza *materiale e formale*: la prima riguarda l'oggetto senza riflettere alla sua malizia; Tizio fa un'opera servile, ma non avverte che la sta facendo in giorno festivo: la seconda è quella, per cui si riflette all'azione colla sua malizia; Tizio avverte, che non solo fa un'opera servile, ma che la fa in giorno proibito. L'avvertenza formale può essere *attuale e virtuale*.

118. D. Quale è l'avvertenza attuale, e quale la virtuale?

R. L'avvertenza attuale si ha quando uno nel momento, in cui fa od omette l'azione conosce, che tale azione od omissione è proibita; un uomo, che bevendo del vino co-

nosce, che questo ha la forza di ubbriacare, dicesi ubbriacato con avvertenza attuale; l'avvertenza *virtuale*, detta pure interpretativa, è quella, mediante la quale uno non avverte la malizia dell'azione ed omissione per causa d'ignoranza, che gli è volontaria per negligenza, per cattivo abito, per passione o per inconsiderazione.

119. D. Quale è l'avvertenza *perfetta* e quale la *imperfetta*?

R. L'avvertenza perfetta è quella, per cui la mente percepisce distintamente la malizia dell'azione; l'avvertenza imperfetta è quella, che l'apprende oscuramente ed inconfuso, p: es: Tizio, che nel pieno esercizio delle sue facoltà intellettuali con un colpo di stile uccide un infelice dicesi aver agito con avvertenza perfetta; mentre le azioni dei semidormienti, dei semifatui, diconsi fatte con avvertenza imperfetta.

120. D. Per il peccato richiedesi l'avvertenza *attuale* o *virtuale*?

R. Ordinariamente parlando per il peccato si esige la avvertenza attuale; per la ragione che non si vuole una cosa, se prima non si conosca, onde non può la ignoranza esser imputata a colpa, se non si abbia una conoscenza almeno confusa della malizia dell'oggetto.

Si è detto *ordinariamente parlando*: poichè in quelli, che operano il male per ignoranza, che sia colpevole per uno di questi quattro capi, val quanto dire per *negligenza*, per *passione*, per *abito cattivo*, e per *inconsiderazione* non si richiede l'avvertenza attuale ed espressa, ma basta l'avvertenza virtuale, perchè in tali congiunture l'agente poteva e doveva avvertire, e se non ha avvertito, è stato per sua colpa.

121. D. Sviluppate più chiaramente questa dottrina.

R. L'avvertenza, che si richiede per commettere un peccato, basta che sia virtuale quando l'ignoranza è volontaria pei seguenti capi:

1. Per *negligenza*; ossia quando uno trascura di apprendere quelle cose, le quali per ragione del suo stato è obbligato a sapere: così non è scusato da peccato il giudice, il quale per non sentire la noja di apprendere la legge o di studiare un processo, emette una sentenza erronea.

2. Per *passione*; quando uno è dominato da forte passione, gli vengono a buon dritto imputati gli effetti, che da essa nascono, sebbene non li vegga in particolare: così chi medita vendicarsi di un suo nemico vuole almeno in confuso quei perversi mezzi, che sono conducenti allo sfogo della sua passione.

3. Per *abito cattivo*; perchè gli atti peccaminosi, che derivano dall'abito cattivo o sono volontari nella causa, ossia nella prava consuetudine, che volontariamente si contrae, o perchè questi abituali hanno sempre una qualche cognizione dei loro peccati: così colui, che ha l'abito di bestemmiare, pecca sempre che profferisce delle bestemmie, sebbene non sempre avverta all'enormità del peccato.

4. Per *inconsiderazione*; perchè, se un uomo avverte, che l'affare, che ha per le mani, esige matura ed attenta considerazione, e frattanto opera a furia, a precipizio, gli vengono con ragione ascritti gli errori commessi: così commetterà peccato quel medico, che prescrive senza riflessione ad un infermo una medicina, che gli cagiona la morte.

§. 2. Del consenso.

122. D. Che s'intende per *consenso*, e come si divide?

R. S'intende per *consenso* un atto, con cui la volontà abbraccia un oggetto, che dall'intelletto le viene proposto. Esso è 1. diretto od indiretto 2. perfetto od imperfetto.

123. D. Quando il consenso è diretto, e quando indiretto?

R. Il consenso è *diretto*, se la volontà viene spinta nell'obbietto propositole dall'intelletto ed in esso si compiace; è *indiretto*, se la volontà è spinta nella causa, dalla quale sorge necessariamente un tale effetto. Es. Chi si ubbriaca, ed in tale stato profferisce parole oscene, si dice che ha direttamente consentito all'ubbriachezza ed indirettamente alle parole oscene.

124. D. Quando il consenso è *perfetto*, e quando *imperfetto*?

R. Il consenso è *perfetto*, quando la volontà con piena deliberazione accetta l'obbietto, che le viene proposto; è *imperfetto*, quando nasce da volontà non pienamente deliberata. Tizio, che a sangue freddo ha ucciso il suo offensore, dicesi aver agito con perfetto consenso; ma se o allegroccio per vino bevuto, ovvero appena svegliato dal sonno l'uccidesse, si direbbe che ha operato con imperfetto consenso.

125. D. Quale consenso è sufficiente pel peccato?

R. Pel peccato non è necessario il consenso diretto, ma basta l'indiretto; poichè la volontà in qualunque modo vuole un oggetto illecito, si oppone alla retta ragione e alla legge divina, le quali proibiscono tanto la diretta, che l'indiretta elezione del male.

CAPO III.

DISTINZIONE DEI PECCATI.

126. D. Come si distinguono i peccati?

R. I peccati si distinguono per ragione della *specie*, e per ragione del *numero*: si distinguono per la specie, quando hanno diversa difformità ed opposizione alle regole dei costumi, così l'omicidio differisce nella specie dallo spergiuro, opponendosi il primo alla giustizia, il secondo alla religione; differiscono poi pel numero, quan-

do gli atti morali cattivi vengono mano mano a moltiplicarsi.

§. 1. *Della distinzione specifica dei peccati.*

127. D. D'onde si desume la distinzione specifica dei peccati?

R. La distinzione specifica dei peccati si desume. .

1. *Dalla opposizione a diverse virtù:* perchè siccome diverse virtù racchiudono diversa bontà; così i vizii opposti a diverse virtù racchiudono distinta malizia; p. es. l'eresia, e la disperazione si distinguono specificamente, perchè l'eresia si oppone alla fede, la disperazione alla speranza.

2. *Dalla opposizione alla stessa virtù in una maniera o contraria o notabilmente diversa;* perchè un tal modo di opporsi alla stessa virtù racchiudendo una speciale difformità fa sì, che i peccati in questa guisa commessi si distinguano tra loro nella specie locchè avviene 1. *in senso contrario:* così la presunzione e la disperazione differiscono tra loro nella specie, perchè si oppongono alla stessa virtù della speranza in modo contrario; la presunzione per eccesso, la disperazione per difetto; 2. *in senso notabilmente diverso:* così l'omicidio, il furto, e la detrazione sono peccati specificamente diversi, perchè si oppongono alla stessa virtù della giustizia, ma in modo notabilmente diverso, essendo coll'omicidio leso il prossimo nella vita, col furto nella roba, e colla detrazione nella stima.

3. *Dalla opposizione a diversi officii della stessa virtù;* perchè ogni virtù contiene diversi officii, i quali hanno una speciale bontà; quindi i vizii opposti a questi ufficii contengono diversa malizia, così l'idolatria e la superstizione sono diversi per la specie, perchè si oppongono a diversi officii della virtù della religione.

§. 2. *Della distinzione numerica dei peccati.*

128. D. D'onde si desume la distinzione numerica dei peccati?

R. La distinzione numerica dei peccati si desume.

1. *Dalla diversità delle specie, che si trovano in un azione, val dire, tanti sono i peccati esistenti per numero quante sono le malizie, che si trovano nell'azione.* Un uomo legato da voto di castità commette una turpe azione con una consanguinea maritata; poichè egli viola quattro specie di virtù, ossia la castità, la religione, la pietà, e la giustizia, così commette quattro peccati di numero.

2. *Dalla moltiplicazione degli atti nella medesima specie; perchè moltiplicandosi gli atti si moltiplica la stessa malizia.* Se Tizio commette due furti, è reo di due peccati.

129. D. Come conoscete voi quando gli atti si moltiplicano moralmente nella medesima specie?

R. I Teologi danno le seguenti regole.

1. *Tanti sono i peccati distinti di numero, quanti sono gli atti esterni completi.* Un uomo, che non digiuna per dieci giorni di quaresima, commette dieci peccati. Se però gli atti si considerano come un tutto, si commette in tal caso un sol peccato. Un sacerdote, il quale trovasi in peccato mortale, distribuendo l'Eucaristia a più fedeli commette un sol peccato di sacrilegio.

2. *Tanti sono i peccati distinti di numero, quanti sono gli oggetti totali, distinti, ed interi nello stesso e medesimo atto.* Un uomo, che con un colpo uccide quattro persone, è reo di quattro omicidii. Se però gli oggetti si considerassero come un sol tutto, commetterebbe allora un solo peccato. Antonio devastando una greggia di mille pecore, commette un solo peccato.

3. *Tanti sono i peccati distinti di numero, quanti sono gli atti della volontà moralmente interrotti.* Vuole Tizio vendicarsi di Caio suo nemico; ma poscia pentitosene

ritratta la sua volontà: un giorno vedendolo al passeggio desidera nuovamente vendicarsi, Tizio é colpevole di due peccati, perchè due volte interrompe la volontà.

130. D. Gli atti della volontà quando si giudicano moralmente interrotti ?

R. Si giudicano gli atti della volontà moralmente interrotti:

1. *Per espressa revoca.* Se Tizio concepisce il desiderio di vendicarsi del nemico e poi se ne duole; commette un sol peccato : ma se egli espressamente richiama il desiderio di vendicarsi, ne commette un altro.

2. *Per cessazione volontaria.* Ha Pietro risoluto di rubare, ma poi volontariamente cessa da questa risoluzione, se di bel nuovo rinnova il proposito di rubare, commette un altro peccato.

3. *Per lungo spazio di tempo scorso tra l'uno e l'altro peccato.*

131. D. Quale intervallo di tempo si stima notevole, e quindi bastevole alla moltiplicazione degli atti?

R. A comprendere quale intervallo di tempo si stima notevole, e quindi bastevole alla moltiplicazione degli atti, si ha da distinguere 1. gli atti meramente interni. 2. gli atti con l'intenzione di esternarli. 3. gli atti che esternamente si compiono.

1. Gli atti meramente interni, come l'odio, la dilatazione ec. s'interròmpono appena che si moltiplicano, ossia tanti sono i peccati quanti sono gli atti della volontà, che vi acconsente. Desidera Tizio vendicarsi, si compiace del male del suo nemico; fa tanti peccati, quante volte ritorna il desiderio di vendetta, della compiacenza, ecc.

2. Gli atti interni con l'intenzione di esternarli, quali sono la volontà di rubare, di uccidere ec. si moltiplicano tante volte, per quante volte si rinnova la volontà d'eseguire quelle prave azioni. Tizio concepisce il

desiderio di uccidere Paolo: fa scorrere due o tre giorni senza commettere l'omicidio; questo spazio di tempo fa sì, che la precedente volontà si stimi cessata; ma se Tizio prosegue nella prava intenzione, è allora reo di un nuovo peccato.

3. Gli atti che esternamente si compiono, talvolta s'interrompono, talvolta no. S'interrompono subitamente, quando non sono subordinati all'atto principale. Tizio senza l'intenzione di devastare l'intero gregge di Cajo oggi uccide una pecora, domani un'altra; egli allora commette due peccati, perché due sono gli oggetti della sua azione. Non s'interrompono, o che vale lo stesso, gli atti esterni si uniscono e formano un solo peccato 1. se procedono dallo stesso impeto di passione: Tizio, il quale nello stesso impeto di passione batte più volte il nemico, non commette che un sol peccato: 2. se questi atti sono diretti alla consumazione dello stesso peccato. Tizio, che per uccidere il suo nemico compra delle armi, si mette in cammino, cerca il nemico, e trovato lo uccide, non fa se non un solo peccato.

CAPO IV.

DEL PECCATO MORTALE E VENIALE.

132. D. Quale dicesi peccato mortale e quale veniale?

R. Il peccato mortale è un *allontanamento da Dio per attaccarsi alle creature come ad ultimo fine*; il veniale anch'esso è un *allontanamento da Dio per attaccarsi alle creature, serbando però l'ordine verso l'ultimo fine, che è Dio*.

133. D. Quali sono gli effetti generali del peccato mortale e del peccato veniale?

R. Il peccato mortale essendo una grave violazione della legge divina, priva colui, che lo commette, della grazia santificante e dell'amicizia di Dio, e lo rende meri-

tevole di pena eterna; il veniale per contrario essendo una leggiera violazione della stessa legge divina diminuisce il fervore della carità, e rende chi lo commette degno di pena temporale; quale peccato è detto veniale, perchè facilmente consegue il perdono.

§. 1. *Del peccato mortale.*

134. D. Quali cose si esigono per costituire il peccato mortale?

R. Si esige 1. *perfetta avvertenza*, 2. *perfetto consenso*, 3. *gravità della materia*.

135. D. Di quante specie è il peccato mortale?

R. È di due specie *per se* e *per accidens*. Il peccato mortale *per se* è quello, che nel suo obbietto contiene qualche cosa gravemente ripugnante alla natura ragionevole: quali sono i peccati contro la fede, la speranza, la carità, ec. Questo si suddividgue in mortale *ex genere suo non toto*, ed in mortale *ex genere suo toto*. Il primo è quello, che ammette gravità e parvità di materia; p: es: il furto, se viene commesso in gran quantità, è mortale; se in leggiera quantità è veniale. Il secondo è quello, il cui obbietto è grave in ogni sua parte, vale a dire è quello, che non ammette parvità di materia: come p: es: *l'odio di Dio*.

136. D. Quali peccati non ammettono parvità di materia?

R. I peccati, che non ammettono parvità di materia sono 1. quelli, che si oppongono direttamente a Dio, ed a qualche suo attributo, come a dire la bestemmia, lo spergiuro, l'eresia, ec. 2. quelli, che gravemente sconvengono alla creatura ragionevole; tali sono i peccati di lussuria. 3. quei peccati, che consistono in un oggetto indivisibile, che di propria natura non ammette grado; come nel rompere il suggello sacramentale ec. 4. quelli final-

mente, che contengono il disprezzo formale o della legge, o del legislatore.

137. D. Quale è il peccato mortale per *accidens* ? od in altri termini per quali cause il peccato veniale può addivenire mortale?

R. Il peccato mortale *per accidens* è quello, che di sua natura è veniale, ma diventa mortale per qualche circostanza ; quale cosa può avvenire nei seguenti modi.

1. Per ragione di grave danno sia spirituale, sia temporale, che si reca al prossimo: p: es: rubare un oggetto di poco valore è peccato veniale; ma se viene rubato questo oggetto ad un artefice, il quale senza di esso non può compiere il lavoro, allora un tale furto è peccato mortale.

2. Per ragione di un fine mortalmente cattivo p: es: profferire una bugia per sedurre una giovinetta.

3. Per ragione dell'affetto cattivo : p: es : Tizio sta commettendo un furto leggiero , ma è disposto coll'animo di commetterlo, ancorchè sapesse essere peccato mortale.

4. Per ragione del pericolo prossimo: p: es: se un uomo, trattando troppo familiarmente con donne si esponesse al pericolo di cadere in pensieri turpi.

5. Per ragione del disprezzo formale della legge o del legislatore p: es: se uno non volesse osservare una legge appunto perchè legge del superiore , quantunque siffatta trasgressione fosse leggiera.

6. Per ragione della coscienza erronea; come p: es: se uno, commettendo un peccato veniale , erroneamente crede che sia mortale.

7. Infine per ragione dell'unione della materia e quantità; p: es: se nel corso di un giorno festivo uno fatica per tre, o quattro ore, la materia del lavoro si unisce, e forma un peccato mortale.

Non si uniscono le materie 1. per la *diversità dei peccati*. p: es: un Sacerdote, che omette un salmo nell'ufficio, e qualche leggiera cerimonia nella messa, fa due

peccati veniali, e non già un peccato mortale. 2. per la *diversità delle persone*. Es. Tre uomini in giorno festivo hanno lavorato per circa un'ora: hanno essi peccato venialmente, e non mortalmente. 3. *per ragione di diverso tempo*. Un Prete omettendo ogni giorno un salmo nella recita dell'ufficio, alla fine del mese avrà fatto trenta omissioni veniali, non già gravi.

§. 2. *Del peccato veniale.*

138. D. Di quante specie è il peccato veniale?

R. Il peccato veniale è anch'esso di due specie, per *se* e per *accidens*.

139. D. Quale è il peccato veniale per *se*?

R. Peccato veniale per *se* o di sua natura è quello, che solo leggiermente si oppone alla natura ragionevole, o ad un precetto che obbliga leggiermente; tale è la bugia giocosa. etc.

140. D. Quale è il peccato veniale per *accidens*? ossia per quali motivi il peccato da mortale addiventa veniale?

R. Dicesi peccato veniale per *accidens* quello, che essendo mortale di sua natura addiviene veniale per qualche circostanza, e ciò accade o per imperfetta avvertenza, o per imperfetto consenso, o per parvità della materia. Siccome però vi ha dei peccati, i quali sono gravi *e. e toto genere suo*, vale a dire non ammettono parvità di materia, così questi non possono addivenire veniali per ragione della leggierezza della materia, ma solo o per imperfetto consenso o per imperfetta avvertenza.

CAPO V.

DEL PECCATO DI COMMISSIONE, DI OMISSIONE, D'INFERMITÀ, DI MALIZIA, E D'IGNORANZA.

141. D. Che cosa è il peccato di commissione, e di omissione?

R. Il peccato di *commissione* è quello, che si oppone ad un precetto negativo, e si commette col fare ciò, che viene proibito dalla legge, p: es: *non rubare*: quello poi di *omissione* si oppone ad un precetto positivo, ed avviene coll'omettere ciò, che si comanda dalla legge, p: es: col *non udire la messa*.

142. D. Che deve dirsi degli atti, che trovansi uniti ad una omissione colpevole?

R. L'atto può congiungersi ad una omissione o accompagnandola o causandola. Se l'atto accompagna semplicemente l'omissione, esso, purchè non sia cattivo, niente partecipa della parvità della omissione. Si è Tizio determinato di non udire la messa nella Domenica e si applica allo studio nel tempo, nel quale avrebbe dovuto udire la messa, l'atto dello studio non partecipa della parvità della omissione.

Se poi è causa dell'omissione si ha da distinguere: o è *buono*, ed allora si contrae la sola malizia dell'omissione. Cajo per attendere allo studio omette la messa; questa omissione ha una sola malizia: o è *cattivo*, ed in tal caso contrae una doppia malizia. Pietro non ascolta la messa per rubare; l'omissione di lui contrae duplice malizia.

143. D. Quali diconsi peccati d'*infermità*?

R. Peccati d'*infermità* sono quelli, che provengono da grave tentazione, passione, o movimento di concupiscenza; tali sono i peccati, che si fanno per sdegno, per paura ecc.

144. D. Quali dite peccati di *malizia*?

R. Peccati di *malizia* diconsi quelli, che si commettono con volontà deliberata senza ignoranza da parte dell'intelletto, o passione da parte della volontà.

145. D. Che s'intende per peccato d'*ignoranza*?

R. Quei peccati, che si commettono per colpevole difetto di cognizione e di avvertenza, si chiamano peccati di ignoranza.

DE' PECCATI INTERNI.

146. D. Qual dicesi peccato *interno* ?

R. Quando un peccato si commette coll' intimo affetto della volontà senza manifestarsi esternamente, si dice peccato *interno*. È di tre specie, *dilettazione morosa, gaudio e desiderio*.

§. 1. *Della dilettazione morosa.*

147. D. Che cosa è la *dilettazione morosa* ?

R. La dilettazione morosa è *un compiacimento di una cosa cattiva pensata senza intenzione di eseguirla*. Sempronio ubbriacone s'immagina di stare nell'osteria, ed ivi tracannare poderoso vino.

148. D. Di quante maniere può essere la dilettazione morosa, e ciascuna di esse è lecita ?

R. La dilettazione o riguarda la conoscenza di una cosa cattiva, o la stessa cosa cattiva, o il modo onde è stata eseguita la cosa cattiva. Se la dilettazione riflette la conoscenza di una cosa cattiva, o il modo onde è stata eseguita, purchè un tal modo non sia cattivo, non è illecita; poichè se per necessità od utilità è lecito apprendere cose cattive, sarà pur lecito dilettarsi d'aver conseguito tale conoscenza. Quindi un medico, un confessore possono leggere materie pericolose: sarà pure lecito dilettarsi del modo fino e destro con che si è commesso un furto. Al contrario se la dilettazione ha per oggetto una cosa cattiva, è illecita; perchè, dice S. Tommaso, *nessuno si diletta, se non di quell'oggetto, che è conforme al suo appetito*.

§. 2. *Del gaudio.*

149. D. Che cosa è il *gaudio* ?

R. Il gaudio è *una deliberata compiacenza di una cosa cattiva o di un'azione già fatta*.

150. D. È cosa lecita godere o compiacersi di una cosa cattiva?

R. Il compiacersi di una cosa cattiva è illecito; perchè siffatto compiacimento include approvazione del male: ma approvare il male è cosa illecita; dunque ec.

151. D. È permesso godere di un'opera cattiva in quanto è causa di un buono effetto?

R. Non è affatto permesso; imperciocchè siccome non è permesso desiderare il male per ottenere un buono effetto; così non è neppure lecito godere di un'azione, la quale è in sè stessa cattiva, ancorchè abbia prodotto un buon effetto. Quindi con ragione Innoc. XI condannò quella prop. « È lecito al figlio godere del parricidio da sè commesso nell'ubriachezza a motivo delle grandi ricchezze ereditate. »

È lecito però godere di un effetto buono derivante da un'azione cattiva; poichè allora il gaudio ha per termine un oggetto buono, e non già cattivo; laonde sarà lecito rallegrarsi di aver conseguita una doviziosa eredità per la morte del padre ingiustamente ucciso.

§. 3. *Del desiderio.*

152. D. Che cosa è il *desiderio*, e come si divide?

R. Il desiderio è un atto della volontà, che brama eseguire ciò, che si è pensato. Si divide 1. in *efficace* ed in *inefficace*. Il desiderio è *efficace* se esprime colla parola *voglio*; p. es. voglio rubare; è *inefficace* se s'indica colla parola *vorrei* p. es. vorrei rubare; 2. in *assoluto* e *condizionato*, secondo che dipende o no da una condizione.

153. D. È peccato, desiderare una cosa cattiva?

R. Ogni desiderio anche inefficace di una cosa cattiva è peccato, perchè proibito dal precetto divino: *Non concupisces*.

154. D. Si può desiderare una cosa cattiva sotto la condizione: *se non fosse proibita*?

R. Se quella condizione toglie la malizia dall' oggetto, ossia se trattasi di cose non proibite dalla legge naturale, è lecito desiderare una cosa cattiva sotto siffatta condizione, l' oggetto cessa di essere illecito : quindi è permesso dire: *mangerei carne nel Sabato, se non fosse proibito dalla Chiesa*. Se poi la condizione non toglie la malizia dall' oggetto; val dire se trattasi di cose intrinsecamente cattive, non è affatto permesso desiderare il male sotto tale condizione; perchè in tal caso la volontà è spinta verso un oggetto cattivo di sua natura; quindi è illecito dire: *bestemmierci, se non fosse peccato*.

155. D. I peccati, che si commettono per la dilettazione morosa, gaudio e desiderio, quale specie, e quale gravità rivestono?

R. Tali peccati rivestono quella specie e quella gravità, che si trova nell' oggetto, cui essi si riferiscono; perchè l' atto desume la sua moralità primaria dall' oggetto. Tizio si diletta, gode, desidera recare un grave danno al prossimo; commette allora un peccato mortale: ma se gode, desidera cagionare un male leggiero, fa peccato veniale; e si nell' uno che nell' altro caso il suo peccato si oppone alla virtù della giustizia.

156. D. Il peccato di dilettazione, di gaudio, di desiderio desume la sua specie o malizia dal solo oggetto o anche dalle circostanze, che l' accompagnano?

R. Si ha a distinguere. Il peccato di gaudio e di desiderio prende la sua malizia e dall' oggetto e dalle circostanze, quantunque esse s' intendessero separate dall' oggetto; perchè in tal caso, come osserva S. Alfonso, la volontà è portata in verso dell' oggetto cattivo come è in se stesso ossia vestito di tutte le sue circostanze. Tizio gode, desidera rubare un oggetto sacro, non come sacro, ma come profano; egli non pertanto è reo di sacrilegio.

Trattandosi poi di peccato di dilettazione, esso non desume la malizia dalle circostanze, quando l' agente le-

considera separate dall'oggetto; la ragione è perchè la dillettazione morosa tende verso l'oggetto, come è appreso dalla mente; quando adunque la mente fa astrazione dalle circostanze dell'atto, la malizia di esso si desume dal solo oggetto.

157. D. È lecito desiderare il male al prossimo, e compiacersene quando gliene è accaduto ?

R. O il male è *spirituale* o *temporale*. Se spirituale non è lecito desiderarglielo o compiacersene ; perchè la carità ci obbliga a volere e desiderare il bene al prossimo; non è perciò lecito desiderare, che il prossimo offenda Dio, o muoja impenitente. Se il male è temporale, è permesso desiderarglielo o compiacersene in vista del bene della società, della religione, o di un male che esso cerca di farci; sì perchè il bene pubblico deve prevalere al bene privato, sì ancora perchè siamo obbligati ad amare, prima noi stessi e quei, che ci appartengono , e poi gli estranei: quindi è lecito desiderare la morte di un empio o di colui, che vuole uccidere te, o qualche tuo parente (a).

CAPO VII.

DELLA COOPERAZIONE ALL'ALTRUI PECCATO.

§. 1. *Nozione, e divisione della cooperazione.*

158. D. Che cosa è la cooperazione all'altrui peccato?

R. Sotto nome di cooperazione all'altrui peccato s'intende una partecipazione all'altrui prava azione somministrandogli la materia e la facoltà di poter peccare. Voi date del vino a Tizio, di cui egli si abusa per ubbriacarsi; voi date delle armi a Sempronio, delle quali egli si serve per uccidere il nemico, in morale si dice, che voi

(a) Sarebbe ben fatto studiare questa materia de' peccati interni nella prima parte delle Istituzioni di Teologia Morale per lo stesso autore alla pag. 213. N.° 247. e seguenti.

avete cooperato all'ubriachezza di Tizio, ed all'omicidio di Sempronio.

159. D. Come si divide la cooperazione all'altrui peccato?

R. La cooperazione all'altrui peccato si divide in *formale* od *illecita*, ed in *materiale* o *lecita*.

160. D. Quando si ha la cooperazione formale ossia illecita, e quando la materiale, ossia lecita?

R. Si ha la cooperazione formale ossia illecita, quando tu poni un'azione o materia, della quale altri non può servirsene senza peccato; si ha poi la cooperazione materiale ossia lecita, quando tu poni un'azione o materia, della quale altri potrebbe fare un buon uso. Prendiamo un esempio dal teatro: per una *oscena* ed *irreligiosa* rappresentanza concorrono molte persone : p : es : chi compone tali commedie, chi le recita, chi somministra il vestiario, chi introduce le persone al teatro etc. Or ciascuno di costoro come concorre a tale *oscena* ed *irreligiosa* rappresentanza? Chi ha scritto tali commedie, e chi le recita concorrono formalmente, e quindi sono rei di peccato, poichè il comporre una commedia oscena ed irreligiosa, ed il recitarla in sè considerato è cosa cattiva di sua natura, nè altri può avvalersene senza peccato; al contrario il somministrare il vestiario, lo introdurre le persone in teatro son cose di lor natura indifferenti, e si possono da altri usare senza peccato.

161. D. Quale è la essenziale differenza, che passa tra la *cooperazione formale*, e la *cooperazione materiale*.

R. Nella formale la materia, che si appresta, è sempre intrinsecamente cattiva, la quale cioè di sua natura è determinata al peccato, ed è perciò colpevole tanto chi somministra una tale materia, quanto chi ne fa uso, come dall'esempio sopra recato di chi compone, o recita commedie disoneste, ed irreligiose; nella materiale la materia, che si appresta, è di sua natura buona, od almeno indifferente, della quale si potrebbe altri ben ser-

vire senza peccato , ma della quale abusa per propria malizia, come dall' esempio di sopra recato di chi somministra il vestiario, di chi introduce le persone etc: e perciò se é colpevole chi ne abusa, è innocente però chi l'appresta.

E vuolsi notare, che queste azioni di lor natura indifferenti sempre tali rimangono , anche quando *hic et nunc* cioè nel caso, che si presenta, sembrano ordinate prossimamente all'altrui peccato. In vero, come ben riflette S. Alfonso, la malizia altrui non può mutare la natura della mia azione, così che da indifferente addivenga intrinsecamente cattiva, altrimenti se un ladro sotto minaccia di morte mi obbligasse aprire lo scrigno per consegnargli il danaro ivi chiuso, io non potrei ciò fare, perchè coopererei formalmente all'altrui peccato , e dovrei piuttosto farmi scannare; ma chi mai, che ha fior di senno, potrebbe asserire ciò ?

§. 2. *Se, e come pecca chi coopera all'altrui peccato?*

162. D. Pecca chi coopera al peccato altrui?

R. Pecca certamente chiunque formalmente coopera all'altrui peccato; imperciocchè consistendo la cooperazione formale nel somministrare una materia, di cui altri non se ne può servire senza peccato, ognuno vede essere ciò illecito, giacchè questo equivale a voler l'altrui peccato. La cooperazione poi materiale, concorrendovi però le debite condizioni, é lecita; imperciocchè quando io senza prava intenzione pongo un'azione di sua natura buona o almeno ~~indifferente~~, se un altro vorrà abusarne per peccare, il peccato non nasce dalla mia cooperazione , ma sibbene dalla malizia di chi abusa della mia azione.

163. D. Sotto quali condizioni si può lecitamente cooperare all'altrui peccato?

R. Le condizioni, che rendono lecita la materiale cooperazione, sono tre.

1. Che l'azione sia di sua natura buona od almeno indifferente p: es: amministrare i sacramenti, somministrare il vino, vendere delle armi etc: cose delle quali potrebbe uno ben servirsi. Imperciocchè se la materia della cooperazione fosse intrinsecamente cattiva, la cooperazione sarebbe formale, e perciò illecita.

2. Che non si mette l'azione con prava intenzione di indurre altri al peccato, lo che equivarrebbe a volere l'istesso peccato, la qual cosa è certamente illecita.

3. Che si abbia un giusto motivo proporzionato, avuto riguardo alla natura dell'azione cattiva, e della maniera più o meno efficace, onde si concorre all'eseguitamento di tale azione.

I Teologi assegnano comunemente talune regole per determinare la maggiore o minore gravità della causa nella materiale cooperazione.

1. Quanto più grave è il peccato, che da altri si vuol commettere, tanto più grave causa si esige per essere uno scusato dal peccato per ragione della posta cooperazione: così una maggior causa si richiede perchè gli albergatori possono somministrare del vino a coloro, che prevegono volersi ubbriacare, che somministrare de' cibi a coloro, che veggono disposti a violare il digiuno essendo l'ubbriachezza più grave peccato della violazione del digiuno.

2. Una maggior causa si richiede per essere scusato dalla colpa per ragione della cooperazione materiale, quando il peccato è contro la giustizia, che quando è contro altra virtù; così una più grave causa si richiede perchè il servo possa accompagnare il padrone, che va ad uccidere il nemico, che quando va a trovare la concubina; giacchè l'omicidio per essere un peccato contro la giustizia è più grave della fornicazione.

3. Quando più la cooperazione si accosta all'azione cattiva, tanto più grave dev'essere la causa per iscusare

dal peccato: così una più grave causa si esige perchè uno possa andare a chiamare la concubina e condurla per la città, che affittare la casa a donne di partito; imperciocchè la prima azione si accosta al peccato più che la seconda.

4. Una più grave causa si richiede quando non cooperando tu, non così facilmente si troverebbe chi cooperasse, che quando anche senza di te altri coopererebbe: così una più grave causa si richiede, che uno possa vendere il veleno, che i coltelli, i belletti etc: imperciocchè questi oggetti si trovano da comprare dovunque; non così il veleno, che non trovasi da per ogni parte esposto in vendita.

5. Una più grave causa si richiede in chi ha minor dritto a qualche cosa, che chi ne ha maggiore: così è necessaria una più grave causa, perchè da un indegno ministro puoi domandare l'eucaristia, che il battesimo, giacchè l'eucaristia è meno necessaria del battesimo.

§. 3. *Regole pratiche nella materia della cooperazione.*

164. D. Ma si potrebbe avere una qualche regola pratica in questa materia della cooperazione?

R. Questa materia della cooperazione suole formare l'angustia dei confessori; imperciocchè da una parte è bastantemente intralciata, e dall'altra parte entra presso che in tutte le azioni umane ora sotto di un altro aspetto ora sotto di un altro. Anzi che proporre casi particolari, che possono variare sempre, sarà meglio fissare de' principii, e venire poscia a qualche pratica conseguenza.

La cooperazione materiale può considerarsi sotto un doppio aspetto, cioè o rispetto al danno, che altri verrà a soffrire per la tua cooperazione, o rispetto al peccato di colui, cui tu cooperi. Sempronio, che dà delle armi a Cajo per uccidere il suo nemico, coopera nel primo modo. Giovanni, che somministra a Francesco del vino per ubbriacarsi, coopera nel secondo modo.

165. D. Quale pratica regola si deve tenere , quando la cooperazione si considera rispetto al danno , che altri verrà a soffrire per la tua cooperazione?

R. Quando la cooperazione viene considerata rispetto al danno, che altri verrà a soffrire per la tua cooperazione, per scusarti dal peccato è necessario, che il danno, che tu temi non cooperando, sia maggiore, od almeno eguale al danno, che si cagiona al prossimo per la tua cooperazione. Pare che questa regola, o principio da niuno possa disconoscersi. 1. perchè colui, che soffre il danno, sarebbe irragionevolmente invito, pretendendo, che tu soffrissi un danno maggiore, acciocchè egli non ne soffra uno minore. 2. Perchè niuno è obbligato ad allontanare l'altrui danno con eguale danno proprio. Da questo principio ne segue; 1. che per timore della morte, ossia per evitare la morte è permesso al servo apporre la scala, e sostenere ancora su le proprie spalle il padrone, che in tal guisa tenta penetrare nell' abitazione di donna per violentarla: imperocchè la tua vita è dappiù dell'onore della donna, S. Alfonso lib : 2: 66. 2. per scansare similmente la morte restituire, o dare le armi a chi vuole commettere un omicidio (a); così ancora per scansare la morte, o qualche grave infamia puoi portare la scala al ladro, che va a rubare, imper-

(a) Vuolsi qui notare, che S. Alfonso nell' *Homo Apostolicus* insegna, che siamo tenuti anche col pericolo della vita negare l'arma a chi la volesse per uccidere il suo nemico. *Quoad damnum, dixi neminem posse cooperari ad damnum alterius, ut liberetur a suo, quando damnum est ejusdem ordinis. Qua de re fit ut etiam cum periculo mortis teneat denegare gladium volenti occidere inimicum.* Tract. 10. n. 56. Però nella Morale grande dopo di avere insegnato essere illecito il consegnare l'arma a chi vuol uccidere il suo nemico, soggiunge però, che ciò deve intendersi quando non si corre pericolo della vita. *Secus etiam dicendum (cioè che non possa farsi) si cooperationes illas praestaret occisuro tradendo gladium, sive claves ad occidendum, vel humeros subjiciendo etc. Id tamen recte dicunt Salmanticenses.. intelligi, si ille posset negare suam cooperationem sine periculo mortis, quia aliter non tenetur impedire damnum alterius cum aequali proprio detrimento.* Lib: III. n. 571.

ciocchè la tua vita, o la tua fama è dappiù della roba altrui.

Ma se il danno che tu temi non cooperando, è piú leggiero del danno, che altri verrebbe a soffrire per la tua cooperazione, allora sei obbligato ad astenerti, altrimenti non sarai scusato dal peccato; imperciocchè la carità ci obbliga a soffrire qualche danno leggiero, acciocchè se ne risparmi al prossimo uno maggiore. Da ciò ne siegue 1. che non ti è lecito per timore d'infamia, o di perdita di beni dare delle armi a chi volesse uccidere il nemico, giacchè la vita del prossimo *è dappiù della tua stima, o fortuna. 2. che per timore di un qualche leggiero danno non ti è permesso di cooperare al ladro somministrandogli scala, ordigni, che volesse recare danni gravissimi ad altri.

In somma, giova ripeterlo in questa sorta di cooperazione, colla quale si reca danno al prossimo, bisogna tener sempre presente la maggiore o minor gravità del danno: se non cooperando avremo a soffrire maggiore o eguale danno, che soffrirebbe il prossimo, noi allora cooperando non pecchiamo; ma se minore è il nostro danno di quello, che andrà a soffrire il prossimo, noi non possiamo cooperare.

A questo secondo sentimento ci siamo appigliati. 1. perchè lo vediamo insegnato da valenti teologi seguaci della dottrina del Santo p: es: del Gousset, il quale scrive: *Chi non può negare un'arma, una spada ad un uomo, che vuole uccidere il proprio nemico senza pericolo di essere ucciso egli stesso da questo malfattore, può dargliela senza essere tenuto pel delitto di lui.* Vol. I. n. 961. 2. Perchè è piú conforme ai principii riconosciuti dai Teologi come giusti e ragionevoli. Niuno certamente in forza del precetto della carità in uguale pericolo è obbligato di anteporre la salvezza del prossimo alla propria; se dunque io corro rischio di essere ucciso, se non consegno le armi all'assassino, che vuole uccidere il viandante, perchè non gliene posso consegnare? Chi insiste nel dichiarare illecita una tale azione deve necessariamente attaccare il principio, ed insegnare, che in forza del precetto della carità noi in uguale pericolo siamo tenuti di anteporre alla nostra salvezza la salvezza del prossimo. Ma fino a tanto che il principio è fermo ed intatto, che noi cioè in forza del precetto della carità in uguale pericolo non siamo tenuti di anteporre la salvezza del prossimo alla nostra, non si possono disconoscere le conseguenze, che legittimamente ne discendono.

§. 4. *Continuazione della materia precedente.*

166. D. Quale pratica regola si deve tenere, quando dalla cooperazione altro danno non si teme, che il peccato soltanto di colui, che si abusa della cooperazione?

R. Quando dalla cooperazione altro danno non si teme, eccetto il peccato di colui, che si abusa della cooperazione, allora qualunque causa onesta, od utile ora più grave, ora più leggiera secondo le regole esposte or ora al num: 163 scusa dal peccato. In sostanza in questa specie di cooperazione bisogna ben bene ponderare, se la causa, che muove alla cooperazione, sia giusta e proporzionata, avuto riguardo, come sopra si è detto, alla natura dell'azione cattiva, alla maniera più o meno grave, più o meno efficace, onde si concorre all' eseguitamento dell'azione. Per verità nella pratica applicazione, ossia nel morale apprezzamento di questa giusta e proporzionata causa si danno tante svariate circostanze, in guisa che difficilmente si possano assegnare norme determinate. Ciò non pertanto con la scorta dei più cordati Teologi, si è cercato d'illustrare la materia con varii esempj, che si possono estendere ad altri somiglianti casi.

1. Le cose, che di loro natura sono indifferenti, come le carte da giuoco, le armi, il vino, etc. delle quali altri se ne può servire come in bene, così in male, si possono lecitamente fabbricare, e vendere anche pel solo fine di un onesto guadagno. Se però si crede che il compratore sia per abusarne, non basta il solo motivo di guadagno, ma si ricerca ancora, che tu soffra un grave danno non fabbricando, e non vendendo tali oggetti. Del resto a togliere gli scrupoli si deve presumere, che ognuno voglia far buon uso di tali cose, se con tutta certezza non costi, che sarà per abusarne.

2. Le cose, le quali sebbene di loro natura indifferenti sogliono piuttosto essere destinate ad un uso cat-

tivo, che buono; non possono farsi, o vendersi per motivo di solo guadagno; tali p: es: sarebbero le *maschere* in tempo di carnevale, che per l'ordinario sogliono essere fonte di disordini: se però col non fare, o vendere tali oggetti dovresti esporti a grave danno, ciò non ti verrebbe imputato a peccato. (1)

3. Le cose, le quali sebbene sieno di loro natura indifferenti, pur tuttavia *hic et nunc* cioè nel caso che si presenta, sono destinate ad uso cattivo per malizia di chi se ne serve, non possono farsi pel solo motivo di guadagno, ma si richiede un motivo più o meno urgente secondo che il peccato, che altri commette, è più o meno grave. Così non sarà scusato da peccato quello albergatore, il quale intento a fare danaro somministra vino a chi prevede volersi ubbriacare: ma questo non gli verrà imputato, se egli lo fa temendo un grave danno la diminuzione cioè degli avventori, dalla quale diminuzione andrebbero a male i suoi affari. (2)

4. Le cose, alle quali uno sembra, o crede aver diritto, se non si possono negare senza contrasti, infamia, scandali si possono fare lecitamente per questa sola ragione, che altri le chiede: così può il Parroco amministrare l'eucaristia ad un peccatore occulto, che pubblicamente si presenta all'altare. (3)

5. Le cose, che altri può fare senza peccato, lecitamente si possono dimandare intervenendo una grande utilità, o necessità, sebbene quegli non le faccia senza peccato: così è lecito 1. domandare il giuramento a chi si conosce, che sarà per spergiurare, o giurare pei falsi dei. 2. domandare dei sacramenti da un ministro pronto ad amministrarli sacrilegamente. 3. chiedere del danaro ad un usurajo, che non dà senza le usure (5) Se però queste cose si chiedessero da tali persone senza

(1) Id Ibidem. (2) Id 2. 60. (3) Id. 46. 2. 62.

necessità, e utilità, non si sarebbe scusato dal peccato; imperciocchè la carità esige, che noi soffriamo qualche leggiero male, per non recare al prossimo un grave danno spirituale con la nostra cooperazione (1)

6. Le cose, che soltanto remotamente concorrono al peccato del prossimo, p: es: aiutare l'usuraio nel numerare il danaro, nel tenere i registri, vestire il padrone, e preparargli la cavalcatura per andare a trovare la concubina, possono eseguirsi per qualunque ragionevole causa come di servizio, di stipendio etc. (2).

7. Le cose, che da vicino concorrono al peccato del prossimo, come esigere le usure, accompagnare il padrone alla casa della concubina, aprire la porta a costei, che viene etc, non possono eseguirsi per la sola ragione di servizio o di stipendio, ma si ricerca ancora che il servo per ricusarsi a tali cose espulso dalla casa a stento possa trovare altro padrone da servire (3).

8. Le cose, le quali più da vicino, e più strettamente concorrono al peccato del prossimo, come condurre la concubina in casa del padrone, recarle dei doni, e delle lettere amatorie etc. non si possono eseguire se non per timore di un danno gravissimo, p: e: che il servo per non volersi prestare a queste cose cacciato di casa non trovasse pel momento da servire languendo nella più desolante miseria con la sua famiglia.

Si deve non pertanto notare, che le persone, che si trovano a cooperare nella forma indicata ne' numeri 7, e 8, sono da esortarsi che quanto prima debbano cessare da tale cooperazione pel prossimo pericolo, cui si possono esporre di peccare.

167. D. Avete altro da aggiungere circa la cooperazione?

R. Circa la materia della cooperazione si possono aggiungere alcune generali riflessioni, che da taluni sogliono poco curarsi.

(1) Id. lib. 2. 47. (2) Id. 78. (3) Id. 64.

1. Non basta per essere scusato del peccato, che altri sia disposto a commetterlo anche senza la tua cooperazione, ma si ricerca un grave motivo di utilità, o necessità proporzionata al peccato, che altri è già disposto a commettere; imperciocchè pel precetto della carità siamo obbligati a tener lontano dal prossimo un grave danno, quale è certamente il peccato mortale, quante volte senza grave incommodo possiamo ciò fare. Tizio sacerdote di cattiva vita é pronto ad amministrare i sacramenti a chiunque li domanda; potreste voi dimandarglieli per la sola ragione, che è egli disposto ad amministrarveli anche sacrilegamente? no certamente, ma è necessario, che ne abbiate un giusto, e ragionevole motivo (1).

2. Non é giusto motivo per esser scusato dal peccato il dire: se non coopero io, vi saranno degli altri, che in mia vece coopereranno. Se io non somministro vino a chi vuole ubbriacarsi, glielo somministrerà altri; se io non accompagno il padrone, che va a trovare la concubina, lo accompagnerà altro servo. Questa sola ragione, che non cooperando voi vi saranno degli altri che coopereranno, punto non vale a scusarvi dal peccato: se altri senza motivo cooperano, fanno essi peccato.

3. Bisogna non confondere il *cooperare* con l'*operare*: il cooperare stante una giusta causa può essere lecito, ma non mai l'*operare*. Sempronio vuole stampare degli scritti empî ed immorali, voi prestandogli la tipografia, cooperate alla divulgazione di scritti empî ed immorali, e sarete reo od innocente secondo che avete o pur no giusto e ragionevole motivo di cooperare; ma se voi vi prendete la cura di stampare questi scritti, ordinando i caratteri, imprimendo i fogli voi non *cooperate*, ma *operate*, e questo non é mai permesso.

(1) S. Alf. lib. 2. 47.

CAPO VIII.

DELLA OCCASIONE, DEL PERICOLO, E DELLA CONSUETUDINE
DI PECCARE.

§. 1. *Della occasione di peccare.*

168. D. Che cosa è l'occasione di peccare?

R. L'occasione di peccare è *un oggetto qualunque esterno, che facendo impressione sui nostri sensi ci alletta e ci spinge al peccato.*

169. D. Come si divide l'occasione?

R. L'occasione si divide in *prossima e remota*; l'occasione *prossima* è quella, che include un probabile pericolo di peccare; la *remota* è quella, che non porta il probabile pericolo di peccare. Sempronio sempre che siede a lauta mensa si ubbriaca; la mensa è per lui occasione prossima di peccare: ma se per contrario egli sedendovi mai o quasi mai si ubbriacasse, detto convito sarebbe occasione remota.

170. D. Di quante maniere è l'occasione prossima?

R. L'occasione prossima è *assoluta o per se*, *relativa o per accidens*. L'occasione *assoluta* è quella che di sua natura spinge prossimamente al peccato ogni uomo, Es: la lettura di libri osceni; la *relativa* è quella, che sebbene di sua natura non sia atta a trarre l'uomo al peccato, tuttavia induce al peccato questa o quella persona, tenendo conto della sua fragilità, p: es: l'osteria, che non è occasione di peccare per una persona sobria, l'è per chi è avvezzo ad ubbricarsi.

L'occasione prossima può essere o *presente* detta *in esse*, o *assente* ossia *in non esse*: la prima è quella, che l'uomo ha sempre o quasi sempre con sé, p: es: uno che tiene in casa la concubina; la seconda è quella, che l'uomo non ha con sé, ma deve andare cercandola, p: es: un uomo va all'osteria per ubbricarsi.

L'occasione prossima sia assoluta, sia relativa, sia presente, sia assente, è *volontaria* o *necessaria*: *volon-*

taria è quella, che si può lasciare senza difficoltà; la *necessaria* poi è quella, che o *fisicamente*, o *moralmente* non si può abbandonare: *fisicamente necessaria*, se non dipende affatto dalla volontà dell'uomo di essere abbandonata, p: es: se uno si trovasse chiuso in carcere con una donna malvagia; *moralmente necessaria*, se assolutamente parlando dipende dalla volontà dell'uomo, ma non può abbandonarsi senza peccato o grave danno, p: es: la milizia espone a continui pericoli di peccare, ma non si può lasciare senza andare soggetto a gravi danni.

171. D. Si deve fuggire l'occasione di peccare?

R. Se l'occasione è remota non siamo tenuti a fuggirla, altrimenti dovremmo uscire da questo mondo, il quale potrebbe esserci occasione di peccare; se poi l'occasione è prossima, allora o essa è volontaria o necessaria: se volontaria, siamo obbligati a fuggirla, per la ragione, che noi dobbiamo evitare ed il peccato ed il pericolo di peccare; se è necessaria niuno è tenuto a subitamente allontanarla; perché l'occasione di peccare non è in sè peccato, se non è volontaria; si dovrà però procurare, che colui, che trovasi in occasione prossima necessaria, mediante l'uso di alcuni mezzi la renda remota. Questi mezzi generali prescritti dai Teologi, sono la fuga dell'ozio, il frequente ricorso a Dio, ed all'intercessione di Maria, il digiuno ecc.

§. 2. *Del pericolo, e della consuetudine di peccare.*

172 D. Si distinguono tra loro l'occasione, ed il pericolo di peccare?

R. Strettamente parlando l'occasione si distingue dal pericolo di peccare; perchè l'occasione sorge da un oggetto esterno, il quale facendo impressione sui nostri sensi induce ed alletta a peccare; al contrario il pericolo sorge dal potersi violare la legge per essersi l'agente nello stato di dubbio appigliato ad un partito, anzi

che ad un altro. Tizio dubita, se il contratto, che vuole celebrare, sia lecito od usurajo; se il celebra nello stato di dubbio si espone al pericolo di peccare.

173. D. Di quante maniere può essere il pericolo di peccare?

R. Il pericolo di peccare può essere di due maniere, *materiale o formale*. Si ha il pericolo di peccare *materiale* quando l'agente poggiato sopra grave ragione pone un fatto, dal quale può nascere la violazione della legge. Caio fondandosi su di grave ragione crede non essere obbligato al digiuno, mentre in realtà vi è per lui un tal obbligo; se non digiunasse si esporrebbe al pericolo di violare materialmente la legge. Si ha poi il pericolo di peccare *formale*, quando l'agente per vane e frivole ragioni pone un fatto, dal quale sorge la trasgressione della legge. Tizio per vani motivi celebra un contratto usurajo di sua natura, in tale circostanza si è esposto al pericolo di peccare formalmente.

174. D. Siamo tenuti ad evitare il pericolo di peccare?

R. Se il pericolo è materiale niuno è tenuto ad evitarlo; perchè è difficilissimo agire con certezza nelle cose morali, e ciò apparisce dalla condanna fatta dalla Chiesa della prop: *Non licet sequi opinionem inter probabiles probabilissimam*. Se il pericolo di peccato è formale, vi è allora l'obbligo di evitarlo; perchè sta scritto che « chi ama il pericolo troverà in esso la perdizione. »

175. D. Come pecca colui, che si espone al pericolo di peccare?

R. Chi si espone al pericolo di peccare materialmente non commette peccato, poichè il formale, non il materiale del peccato ci rende rei innanzi a Dio. Chi poi espone al pericolo di peccato formale, è reo di peccato veniale, se la materia è leggiera; è reo di peccato mortale, se la materia è grave.

176. D. Che cosa è la consuetudine di peccare?

R. La consuetudine di peccare è quella propensione o

facilità di peccare contrattasi mediante la ripetizione degli atti della medesima specie. Per aversi la consuetudine di peccare secondo il sentimento dei Teologi si esige 1. la frequenza degli atti. 2. che questi atti siano della stessa specie. 3. che siano moralmente congiunti.

Per ben fissare poi se uno abbia contratta o pur no la consuetudine di questo, o di quel peccato fa d'uopo considerare sì la frequenza degli atti, come ancora la natura di questi atti in relazione della persona, che li commette per quindi valutare la propensione e la facilità, che hanno potuto lasciare ed imprimere nell'agente.

CAPO IX.

DEI PECCATI CAPITALI.

177. D. Quanti e quali sono i peccati capitali?

R. I peccati capitali sono sette cioè superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia, ed accidia: essi sono detti capitali, perché sono come la radice e la causa di ben molti altri peccati.

§. 1. *Della superbia.*

178. D. Che cosa è la superbia?

R. *La superbia, secondo S. Tommaso, è un disordinato appetito della propria eccellenza; appetito vuol dire desiderio, amore, compiacenza; disordinato significa che questo appetito ossia amore, desiderio, compiacenza è contro il retto ordine della ragione, perchè il superbo cerca sottrarsi a Dio, cui deve essere soggetto, come vuole il retto ordine della ragione; della propria eccellenza, sotto il qual nome di eccellenza s'intende qualunque perfezione, che il superbo ha o si lusinga di avere dippiù, che ne ha in realtà.*

179. D. Come si può considerare la superbia?

R. La superbia si può considerare o come *perfetta*, o come *imperfetta*.

La *superbia perfetta* ha luogo nei seguenti casi 1. quando uno si persuade che i beni o le virtù, che possiede sia di animo sia di corpo, sia naturali, sia soprannaturali gli abbia da sè, ovvero opera o si diporta in modo come gli avesse da sè, oppure se crede, che tali doni gli abbia ricevuti da Dio, crede però che gli erano dovuti per ragione dei suoi meriti. 2. quando l'uomo pone l'ultimo suo fine nel cercare e nel conservare la propria eccellenza in guisa che tutto quello, che brama, lo brama non per la gloria di Dio, ma unicamente per soddisfare il suo disordinato appetito. 3. quando uno non vuole assoggettarsi ai precetti divini, ai giusti comandi dei superiori, perchè reputa una tale soggezione come indegna della sua eccellenza. La *superbia imperfetta* ha luogo quando uno non ripone l'ultimo suo fine nella propria eccellenza, nè ricusa di assoggettarsi a Dio, ed ai suoi legittimi superiori, ma soltanto si gloria in certa guisa in sè stesso e nelle sue perfezioni sieno vere, sieno false, e per questo cerca di essere onorato, e stimato.

180. D. Che peccato è la superbia?

R. La superbia di sua natura *ex genere suo* come si esprimono i Teologi, è peccato mortale, poichè gravemente si oppone all'onore di Dio, poichè il superbo sia direttamente, sia indirettamente, intende attribuire a sè ciò, che unicamente si deve riconoscere da Dio, come ancora gravemente si oppone alla carità dovuta al prossimo, perchè il superbo cerca innalzarsi coll'abbassamento degli altri, perciò la superbia perfetta è sempre grave peccato come quella, che gravemente si oppone all'onore di Dio, ed alla carità del prossimo; la superbia imperfetta non è sempre grave peccato, se non quando è congiunta con grave danno, o disprezzo del prossimo.

181. D. Quali peccati nascono dalla superbia?

R. Nascono dalla superbia tra gli altri peccati la *presunzione*, l'*ambizione* e la *vanagloria*.

§. 2. Dell' avarizia.

182. D. Che cosa è l'avarizia?

R. L'avarizia è *un disordinato amore delle ricchezze*: sotto nome di *ricchezza* s'intende non solo il danaro, ma qualsivoglia oggetto degno di prezzo: questo amore disordinato può avere luogo tanto verso le cose, che si posseggono attaccandovi perdutamente il cuore, quanto verso le cose, che non si posseggono desiderandole troppo ardentemente; quindi anche i poveri possono essere colpevoli di avarizia.

183. D. Che peccato è l'avarizia?

R. L'avarizia è peccato *mortale*, o veniale secondo la natura, o la forza del disordinato amore per le ricchezze. È peccato mortale 1. quando uno per acquistare, od accrescere le ricchezze non ha difficoltà di adoperare mezzi illeciti. 2. quando nelle ricchezze costituisce l'ultimo suo fine. 3. quando è così disposto di animo di peccare piuttosto mortalmente, che soffrire danno, o perdite delle ricchezze. È peccato poi *veniale*, quando uno ama sibbene soverchiamente le ricchezze, ma non fa, né è disposto a fare cosa né contro la legge di Dio, né contro del prossimo, per acquistare o possedere le ricchezze.

184. D. Quali peccati nascono dall'avarizia ?

R. Dall'avarizia chiamata da S. Paolo radice di tutti i mali (1. ad Tim. VI. 9) nascono principalmente l'induramento del cuore, la inquietudine, e la violenza.

§. 3. Dell'ira.

185. D. Che cosa è l'ira?

R. L'ira è *un disordinato appetito della vendetta, o quasi-vendetta*; quando l'ira è esercitata contro una persona maltrattandola dicesi disordinato appetito della vendetta; quando viene esercitata contro qualche cosa materiale p: es: dall'artefice contro l'istrumento, dicesi di-

sordinato appetito di quasi-vendetta. Questo appetito dell'ira può essere disordinato per doppia ragione.

1. Quando uno appetisce la vendetta contro colui, che non la merita, o più di quello che si merita, o non osservando il debito ordine stabilito dal dritto, o quando non si resta commosso dall'amore della giustizia, ma unicamente da livore, da malevolenza, da odio. L'ira considerata così è peccato mortale, poichè dall' Apostolo è annoverata tra le opere della carne, che escludono dal regno dei cieli.

2. L'appetito dell'ira può essere disordinato ancora in quanto al modo: p: es: quando uno troppo ardentemente si adira nel suo interno od ancora manifesta colerico movimento: questo non eccede, secondo la dottrina di S. Tommaso, il peccato veniale, meno che non fosse tanta la veemenza della collera, da prorompere in risse, bestemmie ecc.

Vuolsi qui notare, che l'ira contro le cose inanimate col gettarle via, col romperle, o guastarle non eccede la malizia del peccato veniale; però può essere peccato grave sia per ragione del danno, come se uno adirato spezzasse un vaso di grande valore, sia per ragione del disprezzo della persona, cui la cosa appartiene, p: es: *se uno sdegnato gettasse via un dono, un regalo fattogli dal padre, dal superiore.*

186. D. Quali peccati nascono dall'ira?

R. Nascono dall'ira i seguenti peccati. 1. *il tumor della mente.* 2. *la indignazione.* 3. *il clamore.* 4. *la contumelia.*

§. 4. Della gola.

187. D. Che cosa è la gola?

R. La gola è un disordinato appetito di mangiare, e di bere; adunque non è peccato ogni appetito di mangiare e di bere, ma solo quando questo appetito è disordinato, quando cioè si allontana dall'ordine della ragione.

Or la ragione prescrive, che si ha da mangiare , e da bere in quella quantità, qualità, che è necessaria , utile alla conservazione della vita; l'allontanarsi perciò da questa regola è cosa viziosa, ed è quello, che costituisce il peccato della gola.

188. D. Di qual gravità è il peccato della gola ?

R. La gola, che si oppone alla virtù della sobrietà è grave peccato 1. per ragione dell' ultimo fine , quando cioè uno pone il suo ultimo fine nella dilettazione del mangiare, e del bere, formando un Dio del suo ventre. (*Quorum Deus venter est: ad Philip.*) 2. per cagione di un grave danno di corpo, come quando uno prevede che dal soverchio mangiare o bere é facile a cadere in peccati vergognosi, o contrarre grave malattia. 3. per ragione di grave scandalo; vedere un chierico in una bettola o trattoria bere e mangiare smoderatamente non può non scandalizzarsene la buona gente. 4. per ragione d'impotenza, a cui uno si riduce per l'adempimento delle assunte obbligazioni; così non è scusato da grave peccato chi pel vizio della gola si rende impotente a soddisfare i debiti contratti , ad alimentare convenientemente la famiglia. Fuori di questi casi la gola non è che peccato veniale, perchè non vi si ravvisa un grave disordine.

189. D. Quali sono le figlie della gola?

R. S. Gregorio numera cinque figlie, che nascono dalla gola cioè 1. *la pazza allegrezza.* 2. *la scurrilità.* 3. *l'immondezza.* 4. *il moltiloquio.* 5. *la stupidità della mente.*

§. 5. Della Invidia.

190. D. Che cosa è l'invidia?

R. L'invidia è «*un dispiacere del bene altrui, in quanto questo diminuisce la nostra eccellenza, la quale noi non vorremmo eguagliata e superata da altri*»; l'invidia è ancora un compiacimento del male altrui , in quanto che

mediante un tal male si diminuisce e si oscura l'altrui eccellenza, perchè la nostra rifulga e cresca. Questa è la vera natura dell'invidia, bisogna perciò non confonderla:

1. Con la *emulazione*: è l'emulazione un dispiacere nato dal bene altrui, di cui noi siamo privi, e del quale noi cerchiamo vantaggiarci senza però che esso manchi ad altri.

2. Con la *indignazione*: è l'indignazione un dispiacere dell'animo concepito nel vedere cumularsi su persone indegne onori e dignità.

3. Col *timore*: è qui il timore una tristezza di animo per ragione dell'altrui bene, in quanto da esso temiamo del male sia a noi sia a persone, che ci appartengono.

191. D. Che peccato è l'invidia?

R. L'invidia di sua natura è peccato mortale; l'Apostolo la enumera tra i peccati, che escludono dal regno dei Cieli: può però essere veniale sia per imperfetta avvertenza, sia perchè il bene del prossimo, circa il quale si versa l'invidia, è cosa di poco conto.

192. D. Quali peccati nascono dall'invidia?

R. Dall'invidia nascono varii peccati cioè:

1. La *susurrante*, che cerca seminare discordie tra persone amiche a motivo di rompere, od almeno rallentare il vincolo dell'amicizia.

Questo bruttissimo peccato disgraziatamente è troppo comune in mezzo dei fedeli; esso suole essere l'origine prima di raffreddarsi l'amicizia tra persone già amiche, e poscia di gravissime inimicizie, che sogliono essere poi più ostinate, e più fatali: ragionevolmente perciò i Teologi asseriscono, che la susurrante è un peccato più grave della detrazione.

2. L'*esultanza* nelle avversità della persona invidiata, e l'afflizione nella sua prosperità.

§. 6. *Dell'accidia.*

193. D. Che cosa è l'accidia?

R. L'accidia è un *rincrescimento del bene spirituale in quanto è bene divino*, ossia di quel bene divino, che è comandato, ed è necessario alla salute; perciò egregiamente insegna S. Tommaso, che l'accidia non è un rincrescimento di qualsivoglia bene spirituale, ma soltanto di quel bene divino, che è comandato, e che è necessario alla salute. Un fedele, cui rincresce udire la messa nei giorni feriali, di recitare il Rosario non è reo di peccato di accidia; ma è colpevole poi di accidia, se gli rincresce udire la messa nei giorni festivi, adempire il precetto pasquale, perché queste cose sono comandate.

194. D. Che peccato è l'accidia?

R. L'accidia di sua natura è peccato mortale, perché ripugna al precetto della carità, pel quale precetto tenuti siamo di dilettarci in Dio, e nel bene divino; però l'accidia, come qualsivoglia altro peccato, che si dice mortale di sua natura, può per varie circostanze addivenire veniale p: es: se uno sentisse rincrescimento del bene spirituale, non in quanto è bene spirituale, ma in quanto è faticoso, e molesto all'umana natura.

195. D. Quali peccati nascono dall'accidia?

R. Dall'accidia nascono molti peccati; i principali sono i seguenti

1. La *malizia* ossia quell'orrore, quell'avversione, quel dispregio, che si ha per le cose spirituali, e per quelle persone, le quali coi loro esempi, con le loro esortazioni procurano di richiamare la gente alle opere buone.

2. Il *rancore*, ossia lo sdegno contro quelle persone, le quali con le loro esortazioni cercano richiamare gli accidiosi a vita migliore.

3. La *pusillanimità*, ossia la viziosa diffidenza delle proprie forze, per cui taluno per picciolezza di animo sfugge gli ufficii, e le opere difficili, che non eccedono la propria capacità assistita dalla grazia di Dio.

Siccome pecca di presunzione chi intraprende cose, che eccedono la sua abilità, e le sue forze, così pecca di pusillanimità chi ricusa di fare ciò, che è proporzionato alle sue forze, ed alla sua capacità. Soventi volte non è effetto di umiltà, ma di colpevole accidia l'ostinarsi a rifiutare un peso imposto dai superiori.

4. La *disperazione*, per la quale diffidando l'uomo di conseguire l'eterna salvezza getta da sé ogni cura della salute.

5. Il *torpore*, ossia quel languore di animo, per cui cagione o si tralascia l'osservanza delle proprie obbligazioni, o si adempiono con negligenza.

6. Lo *svagamento*, ossia quel movimento di animo irrequieto, onde per la tristezza, o tedio passa dalle cose spirituali, e divine alle cose esteriori per trarne sollievo, gusto, dilettaazione.

TRATTATO V.

DELLE CENSURE

CAPO 1.

NOZIONE DELLA CENSURA E SUA DIVISIONE.

196. D. Che s'intende per censura?

R. Per censura s'intende *una pena ecclesiastica e medicinale, per la quale un cristiano peccatore, e contumace è privato dell'uso di taluni beni spirituali, acciocchè desista dalla contumacia.*

197. D. Come si divide la censura?

R. La censura si divide in *censura a jure ed ab homine*, in *censura latae sententiae, e ferendae sententiae.*

198. D. Quale è la censura *a jure* e quale la censura *ab homine*?

R. La censura *a jure* è quella, che viene emanata dal Superiore con la intenzione di sancire una legge, uno statuto generale, e non cessa con la morte del Superiore: la censura *ab homine* dicesi quella, che è inflitta dal Superiore con la intenzione di promulgare un precetto temporaneo; questa può essere generale se è indeterminatamente emanata, o particolare, se è inflitta contro qualche persona particolare; cessa siffatta censura col cessare la potestà del Superiore, purchè non sia contratta.

199. D. Quale è la censura *latae sententiae*, e quale la censura *ferendae sententiae*?

R. La censura *latae sententiae* è quella, che s'incorre *ipso facto*, ossia col solo violare la legge senza che vi sia bisogno della sentenza del giudice: per contrario è detta *ferendae sententiae*, se è necessario, che il giudice pronuncii la sentenza, con che dichiararsi incorsa la censura.

200. D. In quante classi si dividono i censurati?

R. I censurati si dividono in *vitandi* e *tollerati*: *vitandi* diconsi quelli, coi quali i fedeli non possono comunicare; sono poi *tollerati* se non è proibita ai fedeli la comunicazione con essi. Si ha da notare che nella presente disciplina della Chiesa sono *vitandi* solamente quei che sono stati nominatamente denunciati, ed i pubblici percussori dei chierici, purchè però il delitto non ammette scusa; tutti gli altri censurati sono *tollerati*.

CAPO II.

CHI PUÒ EMANARE LA CENSURA, E QUALI
PERSONE NE POSSONO ESSERE COLPITE.

201. D. Chi può emanare la censura?

R. Possono emanare la censura quelli, che hanno la giurisdizione spirituale sia ordinaria, sia delegata. Per giu-

risdizione ordinaria può infliggere la censura 1. Il Papa per tutta la Chiesa: 2. il Vescovo per la sua Diocesi; 3. il Superiore Regolare pei suoi sudditi: per giurisdizione delegata lo possono tutti coloro, a cui vien commesso da chi ha la potestà ordinaria. Il Parroco però sebbene abbia la potestà ordinaria, pure non può infliggere censure; perchè la sua giurisdizione concerne il solo buono andamento della parrocchia

202. D. Chi può essere colpito dalla censura?

R. Perchè uno possa essere colpito dalla censura è necessario.

1. Che abbia ricevuto il battesimo: perchè per mezzo del battesimo si entra nella Chiesa.

2. Che sia suddito di quel Superiore, che infligge la censura; perchè il solo suddito può essere punito dal Superiore.

3. Che sia reo di grave peccato congiunto con la contumacia: perchè la pena dev' essere proporzionata alla colpa; ora la censura è una pena grave; quindi grave deve essere la colpa per cui si infligge: deve essere poi questo peccato congiunto con la contumacia: la contumacia consiste nel sapere, che la tale azione è proibita, o comandata dalla Chiesa, e ciò non ostante volontariamente si fa, od omette.

4. Che sia capace di ragione e di dolo; perchè la censura s'incorre per ragione della colpa e contumacia; ora in chi non è capace di ragione e di dolo non si dà nè peccato, nè contumacia; dunque ecc. Per tal fine gli impuberi non sono ligati da censure, se di essi non si faccia espressa menzione, come per l'ingresso nei monasteri, e per la percussione del chierico.

203. D. Se il Vescovo ha proibito qualche peccato sotto pena di censura, il suddito, che si trova fuori Diocesi, incorre nella censura commettendo un tal peccato?

R. Si ha da distinguere: o la censura è stata emana-

ta per modo di legge, ed allora non s'incorre, perchè la legge non obbliga fuori del territorio: o è stata emanata per modo di precetto, ed allora questo suddito esistente fuori Diocesi l'incorre, perchè il precetto è attaccato alla persona. Il Vescovo ha proibito a Tizio sacerdote il giuoco delle carte sotto pena di sospensione; Tizio resta sospeso, ancorchè giuochi fuori Diocesi.

204. D. Il vago, il forestiere, il peregrino sono soggetti alle censure del luogo ove si trovano?

R. Il vago, il forestiere, il peregrino, sebbene non sieno sudditi del legislatore del luogo, ove dimorano: pure tutta volta sono colpiti dalla censura d'un tale superiore, affinchè non resti impunito il loro delitto.

205. D. Può uno essere ligato da più censure?

R. Certamente che sì: per la ragione che moltiplicate le cause, si moltiplicano anche gli effetti; se dunque si moltiplica il delitto che è la causa, si moltiplica pure lo effetto che è la censura. Se l'alienazione dei beni ecclesiastici è punita con censura dall'autorità pontificia e diocesana, colui, che aliena beni ecclesiastici, sarà colpito da doppia censura pontificia cioè ed episcopale.

CAPO III.

DELLA CAUSA MATERIALE DELLA CENSURA, E DI QUELLE CHE NE SCUSANO.

206. D. Quale è la causa materiale della censura?

R. La causa materiale della censura è il peccato; la censura è una pena; or non si dà pena senza peccato.

207. D. Di qual fatta dev'essere il peccato per incorrersi la censura?

R. Per incorrersi la censura è necessario che il peccato sia 1. mortale, 2. esterno, 3. completo nel genere suo 4. congiunto colla contumacia.

1. Mortale ; perchè dovendo la pena corrispondere alla colpa, la censura, che é una pena gravissima, esige una colpa grave: 2. esterno; perchè l'indiligere la censura é atto del foro esterno; ora la Chiesa non può con giudizio penale giudicare di atti meramente interni; dunque ec: 3. completo nel genere suo, perchè la legge non obbliga al di là dell'intenzione del legislatore espressa con parole. Se il legislatore emana la censura contro gli omicidii, essa s'incorre quando l'omicidio si è realmente commesso, e non già quando sia stato semplicemente attentato; 4. congiunto con la contumacia; perchè se s'infliggesse la censura contro di colui, che dopo aver commesso il peccato si è corretto, sarebbe in tal caso una pena vendicativa, non già medicinale.

208. D. Quali cause scusano dalla censura?

R. Scusano dalla censura 1. l'ignoranza, 2. il timore, 3. l'impotenza, 4. il consenso di colui, in cui favore è stata emanata, e 5. l'appello legittimamente interposto.

209. D. Quale ignoranza scusa dalla censura?

R. L'ignoranza invincibile sia di dritto, sia di fatto, sia di pena scusa dalla censura; perchè ad incorrere la censura é necessario il peccato mortale con la contumacia; ma l'ignoranza invincibile scusa e dalla colpa e dalla contumacia; dunque siffatta ignoranza scusa. Tizio, il quale ignora o l'esistenza della legge che vieta la percussione del chierico, o che quel tale cui percuote sia chierico, ovvero non sa che la percussione del chierico sia proibita sotto pena di scomunica, non incorre in tale pena.

Ma se l'ignoranza è vincibile, non scusa dall'incorrere la censura; perchè chi é affetto da tale ignoranza disprezza almeno implicitamente la legge ecclesiastica.

Scuserebbe però l'ignoranza vincibile dalla censura, se il Superiore nella comminazione di essa adoperasse le frasi *scienter, audacter, temere etc.*

210. D. Il timore scusa dalla censura?

R. Se la cosa, che si fa od omette, é proibita dal diritto ecclesiastico, allora il timore grave scusa dalla censura; per la ragione che siccome il timore grave scusa dal peccato, così scusa pure dalla censura, la quale non s'incorre che pel peccato. Ha un Superiore ordinato un digiuno in dato giorno sotto pena di scomunica; se tu per timore di grave malattia non digiuni, non sei incorso nella scomunica. Se poi la cosa, che si fa od omette, fosse intrinsecamente mala, ossia proibita dalla legge di natura, allora siccome chi fa od omette tal cosa per timore grave non é esente da peccato, così neppure è scusato dalla censura. Se Pietro per timore grave ha aderito o creduto agli eretici, ovvero ha celebrato in luogo interdetto per dispregio dell'autorità ecclesiastica, non è scusato dalla censura. Sonovi però non pochi Teologi, i quali sostengono il contrario sentimento.

211. D. Come l'impotenza scusa dalla censura?

R. L'impotenza, vuoi fisica, vuoi morale, scusa dalla censura; perchè niuno può essere obbligato a cose, che eccedono le sue forze. Sotto pena di censura ti è stato imposto di fare la restituzione? ma su tu non puoi farla o perchè non hai come restituire, ovvero avendo come restituire, non puoi eseguirla senza pericolo della vita, non incorri la censura.

212. D. Quali sono gli altri modi, pe' quali non s'incorre la censura?

R. Sono: il consenso di colui, in favore del quale è stata comminata la censura, e l'appello legittimamente interposto. Cessa nel primo modo la censura; perchè ognuno può fare rinunzia alle leggi emanate in suo favore, purchè non sieno fatte a beneficio di tutta una comunità. Se fosse inflitta la censura contro del debitore, il quale non soddisfa al creditore nel tempo stabilito, ed il creditore gli prorogasse il tempo; il debitore in tal ca-

so non incorrerebbe nella censura. Cessa la censura nel secondo modo ossia per l'appello interposto; giacchè l'appello sospende la giurisdizione del giudice inferiore: purchè però l'appello si faccia dal giudice inferiore al superiore, e prima che sia stata emanata la censura.

CAPO IV.

DELLE DIVERSE SPECIE DI CENSURE.

213. D. Quali e quante sono le censure in particolare?

R. Le censure in particolare sono tre la *scomunica*, la *sospensione*, e l'*interdetto*.

214. D. Che cosa è la scomunica?

R. La scomunica è *una censura, per la quale il fedele è privato di ogni comunione ecclesiastica*.

215. D. Di qual comunione è privato lo scomunicato?

R. Per rispondere a questa dimanda fa d'uopo distinguere una triplice comunione, *interna, esterna, e mista*: l'interna consiste nella fede e nella carità, mediante le quali i fedeli sono congiunti tra loro e con Cristo Signore; l'esterna consiste negli atti meramente civili, quali sono, il trattarsi scambievolmente, l'unirsi in società ec; la mista è riposta anche essa in atti esteriori, ma che per propria istituzione hanno un frutto interno e spirituale, come a dire i suffragii della Chiesa, che si fanno nella messa ed altre funzioni pubbliche.

Premesso ciò si risponde, che il fedele per mezzo della scomunica è privato della comunione mista ed esterna, non già dell'interna, poichè niuno può essere di questa spogliato mal suo grado.

216. D. Quali sono gli effetti della scomunica?

R. Sono la privazione 1. attiva e passiva de'sacramenti; 2. de'comuni suffragii della Chiesa; 3. della celebrazione ed assistenza ai divini uffici; 4. dell'esercizio della

giurisdizione spirituale; 5. della sepoltura ecclesiastica; 6. di ogni civile comunicazione coi fedeli; 7. la inabilità ad ogni beneficio ecclesiastico con la nullità delle grazie ottenute dalla S. Sede.

§. 1. Della privazione attiva e passiva de'sacramenti.

217. D. Può lo scomunicato validamente e lecitamente conferire i sacramenti?

R. Lo scomunicato sia vitando sia tollerato validamente conferisce i sacramenti; perchè la Chiesa non può rendere nullo un sacramento, a formare il quale concorrono i necessari requisiti. Lo scomunicato vitando però non può conferire il sacramento della penitenza, pel quale si esige la giurisdizione, della quale è privato il vitando; purchè non si trattasse del caso di estrema necessità, o vi concorresse l'errore comune, val dire, che uno il quale è vitando, non fosse stimato come tale.

Lo scomunicato tollerato può in pari modo lecitamente amministrare i sacramenti sempre che n'è chiesto dai fedeli; il vitando poi non può, salvo il caso di estrema necessità.

218. D. Lo scomunicato riceve validamente e lecitamente i sacramenti?

R. Sì lo scomunicato vitando, che il tollerato ricevono validamente i sacramenti, eccetto la penitenza; perchè operando contro la proibizione della Chiesa sono indisposti, e quindi nullamente ricevono un tal sacramento. Non possono però lecitamente ricevere i sacramenti, val dire commettono peccato e contro il precetto della Chiesa e contro la religione.

219. D. Fa peccato il fedele che riceve i sacramenti da uno scomunicato?

R. O lo scomunicato è vitando, ovvero è tollerato. Se è vitando il ministro, da cui si ricevono i sacramenti, si

ommette peccato grave, perchè si viola un grave precepto della Chiesa; anzi se scientemente un fedele riceve gli ordini da un Vescovo vitando, incorrerà la sospensione. In caso però di necessità il fedele può chiedere i sacramenti al vitando, come ad es: se uno è prossimo a morire e non si trova altro sacerdote, che il vitando.

Se poi il fedele chiedesse sacramenti ad un tollerato, non farebbe peccato, purchè v'intervenga qualche ragione di necessità.

220. D. Si possono lecitamente amministrare i sacramenti agli scomunicati?

R. Se i sacramenti si amministrano ad un vitando, si fa peccato grave; che anzi se un chierico scientemente e spontaneamente amministra i sacramenti al vitando nominativamente dal Papa cade nella scomunica riservata al Papa: se poi si amministrano ad un tollerato, bisogna distinguere: se costui li chiede privatamente o pubblicamente; se si amministrano i sacramenti al tollerato, che privatamente li chiede si pecca, perchè si amministrano ad un indegno: se li domanda pubblicamente, non si fa peccato amministrandoglieli; altrimenti resterebbe difamato, purchè non costi pubblicamente ch'egli sia scomunicato.

§. 2. *Della privazione dei comuni suffragii della Chiesa, e della privazione della celebrazione ed assistenza ai divini ufficii.*

221. D. Che s'intende per suffragio, e come si divide?

R. Il suffragio è *qualunque opera buona applicata al prossimo*: esso è *comune o privato*; *comune*, se si applica da ministri della Chiesa a nome della Chiesa stessa p: es: la celebrazione della messa; *privato*, se si applica da persone particolari, sieno laici, sieno chierici, p: es: l'applicazione delle indulgenze, del rosario ec.

222. D. I suffragii della Chiesa possono applicarsi agli scomunicati?

R. I suffragii privati possono applicarsi sì ai vitandi che ai tollerati; quindi il sacerdote come persona privata può pregare per costoro nel *memento* della messa. Se i suffragii sono comuni, allora non si possono applicare agli scomunicati vitandi, e ciò apparisce da varie disposizioni del dritto canonico: si quistiona poi tra Teologi se questi comuni suffragii possano applicarsi agli scomunicati tollerati; noi ci appigliamo alla sentenza affermativa, ossia che ai tollerati si possono applicare i suffragii comuni interpretando benignamente l'intenzione della Chiesa.

223. D. Quali sono gli ufficii divini, ai quali non possono assistere gli scomunicati?

R. Sono la messa, l'ufficio, che si recita nel coro, le processioni, le benedizioni proprie dello stato clericale, la consecrazione degli Olii santi, ecc. Ora a tutti questi divini ufficii non possono assistere gli scomunicati, e se vi assistono commettono peccato grave, perchè violano un precetto della Chiesa in materia grave. Non é proibito però allo scomunicato anche vitando entrare in Chiesa, ed ivi pregare ed ascoltare la divina parola, perchè tali atti non sono ufficii divini.

224. D. Gli ecclesiastici possono eseguire gli ufficii divini in presenza degli scomunicati?

R. Se gli scomunicati, alla cui presenza si eseguono i divini ufficii, sono tollerati, in tal caso gli ecclesiastici possono eseguirli alla presenza di costoro: perchè la Chiesa non ha proibito di comunicare *in divinis* coi tollerati: se sono vitandi, si risponde che no per la contraria ragione: quindi se un vitando si trova presente ai divini ufficii ne dev'essere allontanato anche con la forza che se non vuole uscire debbono interrompersi i divini ufficii, e deve ritirarsi il Sacerdote, che sta celebrando la messa, purché non abbia cominciato il Cano-

ne; poichè se l'avesse incominciato, deve continuare la messa sino alla sunzione terminando il resto in Sagrestia.

225. D. Quali scomunicati sono privati della sepoltura ecclesiastica?

R. Della sepoltura ecclesiastica son privati i soli scomunicati vitandi; di talchè se un vitando fosse stato sepolto in luogo sacro, questo luogo rimane polluto, e se il cadavere può scernersi dev'essere disotterrato, e dargli sepoltura in luogo profano. Quei, che comandano darsi l'ecclesiastica sepoltura ad un vitando, son colpiti di scomunica non riservata: i chierici poi che ammettono tale scomunicato alla sepoltura ecclesiastica incorrono l'interdetto *ab ingressu Ecclesiae*.

§. 3. Della privazione della comunione civile.

226. D. Che importa questa privazione della civile comunione?

R. Questa privazione importa, che lo scomunicato vitando non possa comunicare coi fedeli nelle cose civili, nè i fedeli possono comunicare con lui in tutte le cose racchiuse nel noto verso.

Os, orare, vale, communico, mensa negatur.

227. D. Che cosa significano queste parole?

R. *Os* esprime qualunque commercio di lettere, di parole, ed ogni altro segno di amicizia; *orare* vuole dire non essere lecito pregare neppure in privato col vitando: *vale* dinota essere vietato ogni saluto; *communico* indica, che non sono permessi gli officii sociali, come a dire, passeggiare, coabitare, dormire, fare contratti con esso; *mensa* esclude il sedersi alla stessa tavola con lo scomunicato vitando.

228. D. Vi sono de' casi in cui è lecito comunicare collo scomunicato vitando?

R. I casi, ne' quali è permesso comunicare col vitando, sono i seguenti.

Utile, lex, humile, res ignorata, necesse.

Utile importa il vantaggio o dello scomunicato o di chi deve trattare con lui, p: es: può il vitando consultare per sua istruzione un Teologo, un medico, e questi trattare con lui; *lex* importa la legge del matrimonio, la quale rende lecito al marito trattare con la moglie e viceversa; *humile* indica la soggezione, che gl'inferiori hanno pe'superiori, un figlio pel padre, un servo pel padrone; *res ignorata* esprime potersi comunicare col vitando, quando s' ignora che è colpito di scomunica; *necesse* finalmente significa qualsivoglia necessità sia spirituale sia temporale sia propria sia altrui.

229. D. Che peccato commette colui, che comunica civilmente col vitando ed in quale pena incorre?

R. Ordinariamente parlando commette peccato leggiero colui, che comunica col vitando, purchè ciò non facesse o per disprezzo della proibizione della Chiesa, ovvero troppo frequentemente, perchè in questi casi sarebbe colpa grave.

In quanto poi alla pena, che s'incorre da chi comunica col vitando, questa prima era la scomunica minore: ma or è stata abolita in virtù della Bolla di Pio IX. *Apostolicæ Sedis*: è colpito però in forza della cennata Bolla da scomunica riservata al Papa chi comunica con uno nominatamente scomunicato dal Pontefice *in crimine criminoso* dandogli ajuto, o favore.

§.4. *Della privazione della giurisdizione spirituale, e della inabilità a'beneficii e grazie pontificie.*

230. D. Che importa la privazione della giurisdizione, onde è colpito lo scomunicato?

R. Importa che lo scomunicato sia vitando, sia tolle-

rato è privato di ogni giurisdizione spirituale tanto nel foro interno quanto nel foro esterno: cosicchè non può far leggi, concedere dispense, conferire beneficii, ecc. con questa differenza però che lo scomunicato vitando invalidamente esercita gli atti di giurisdizione; il tollerato poi gli esercita validamente, ma illecitamente.

231. D. Che dite della inabilità, che si contrae dagli scomunicati a ricevere beneficii e grazie apostoliche?

R. Ogni scomunicato sia vitando sia tollerato è incapace di ricevere beneficii: perchè il beneficio si dà a cagione dell'ufficio; ora lo scomunicato non può esercitare alcuno ufficio ecclesiastico; dunque ec: È incapace in pari modo lo scomunicato di ricevere grazie e favori dalla S. Sede, come a dire dispense, il privilegio dell'oratorio privato ec.

APPENDICE

Della scomunica, che s'incorre da chi percuote il chierico.

232. D. Qual pena incorre chi percuote il chierico?

R. Chi percuote il chierico incorre la pena della scomunica secondo la Costituzione *Apostolicæ Sedis* Caso II. delle scomuniche riservate al Papa in modo generale: « *Violentas manus, suadente diabolo injicientes in Clericos utriusque sexus Monachos, exceptis quoad reservationem casibus et personis de quibus jure vel privilegio permittitur, ut Episcopus aut alius absolvat.* » Che se si uccide, si mutila, si percuote, si arresta, si incarcera, s' insegue un Cardinale, un Patriarca, un Arcivescovo, un Vescovo, un Legato o Nunzio Pontificio, ovvero si caccia dalla propria Diocesi o territorio, s' incorre allora nella scomunica riservata al Papa in modo speciale; quale pena in questo secondo caso s'incorre ancora dai mandanti e da quelli, che ratificano tali cose ovvero prestano ajuto, consiglio, favore.

233. D. Che indicano le parole « *Violentas manus injicientes* »?

R. La frase « *violentas manus injicere* » esprime qualunque azione ingiuriosa e violenta al chierico; come ad es: sputargli in faccia, gettargli addosso per disprezzo acqua, loto od immondezza, inseguirlo perché cada da cavallo; insomma ogni violenza usata al chierico sia colle mani, sia coi piedi, sia col bastone ec.

234. D. Quante specie di percussioni si distinguono?

R. Si distingue una triplice percussione, la *enorme*, la *mediocre*, la *leggiera*: la *enorme* è quella, che produce la morte, gravi ferite, grande effusione di sangue: la *mediocre* dicesi quella, che avviene con percosse producenti contusioni, lividure, o ferite con poco spargimento di sangue: finalmente *leggiera* è la percussione, che si fa con pugni, bastonate, percosse, che non lasciano né contusioni, né fanno versare sangue.

235. D. Che cosa indicano le parole « *suadente diabolo* »?

R. Indicano, che la percussione deve essere mortalmente peccaminosa; di talché non si incorre la scomunica se non si ravvisa un grave peccato nella percussione: quindi se per respingere la violenza si battesse un chierico, non s'incorrerebbe la scomunica.

236. D. Che vogliono dire quelle altre parole « *exceptis quoad reservationem casibus etc.* »?

R. Esprimono, che vi sono dei casi in cui la scomunica non è riservata al Papa, ma ai Vescovi, o ad altri prelati: questi casi sono 1. quando la percussione è leggiera, ancorché pubblica, 2. quando trattasi di giovani, i quali vivono nei collegii, purché la percussione non sia enorme, 3. se sono donne, impuberi od altri, i quali sono impediti di recarsi a Roma.

DELLA SOSPENSIONE E DELL'INTERDETTO

237. D. Che cosa è la sospensione?

R. La sospensione è *una censura ecclesiastica, per la quale il chierico è privato dell'uso dell'ufficio o del beneficio, o dell'uno o dell'altro*. Qui è da avvertirsi, che col nome di *ufficio* intendesi qualsivoglia potestà spirituale, sia di ordine, sia di giurisdizione; colla parola *beneficio* poi si esprime il diritto perpetuo di percepire rendite ecclesiastiche a cagione di un titolo spirituale.

238. D. Come si divide la sospensione?

R. La sospensione si divide in *totale, e parziale: totale*, se priva il chierico tanto dell'ufficio, quanto del beneficio: *parziale*, se lo priva o del solo ufficio, o del solo beneficio.

239. D. Quali sono gli effetti della sospensione?

R. Sono varii

1. Il sospeso anche tollerato, se viola la sospensione pecca mortalmente; perchè trasgredisce un grave precetto della Chiesa. 2. Se il sospeso esercita atti provenienti dall'ordine, questi sono validi, perchè l'ordine imprime il carattere: purchè non si trattasse di assoluzione data da un sospeso vitando, la quale sarà nulla. Se poi gli atti esercitati da un sospeso sono di giurisdizione, in tal caso se il sospeso è vitando e pubblico, sono nulli; se il sospeso è tollerato, ovvero è vitando ma occulto, gli atti giurisdizionali sono validi, ma illeciti: purchè non sieno richiesti da altri. 3. Colui, che è sospeso *ab ordine*, se esercita le funzioni solennemente ossia nel modo, che si addice a' chierici, incorre l'irregolarità.

240. D. Che cosa è l'interdetto?

R. È *una censura ecclesiastica per la quale in certi luoghi ed a certe persone è proibito l'esercizio degli officii divini, l'uso dei sacramenti, e la sepoltura ecclesiastica*.

241. D. Come si divide l'interdetto?

R. Si divide l'interdetto in *locale*, *personale*, e *misto*: il *locale* riguarda il luogo e vieta che vi si possono esercitare i divini ufficii; il *personale* concerne le persone, alle quali vien proibito l'esercizio dei divini ufficii; il *misto* infine è quello, che riguarda nel tempo stesso il luogo e le persone. L'interdetto, sia locale, sia personale, può essere *generale* o *particolare*; *generale* se s'interdice l'universalità dei luoghi, p: es: tutto un regno, tutta una provincia, tutta una città; *particolare* se riflette un sol luogo, p: es: una Chiesa, una cappella, una persona determinata.

242. D. Che s'intende per interdetto *ab ingressu Ecclesiae*?

R. L'interdetto *ab ingressu Ecclesiae* è una *censura*, la quale priva della assistenza ai divini ufficii e della sepoltura ecclesiastica; e se un tal censurato è chierico, è privato parimenti dell'esercizio dell'ordine sacro nella Chiesa: per questo fine codesta censura relativamente al chierico equivale alla sospensione, e quindi produce gli stessi effetti; cosicchè se il chierico viola questa censura col l'esercitare un atto di ordine maggiore, incorre l'irregolarità.

TRATTATO VI.

DELLA VIRTÙ DELLA RELIGIONE

CAPO 1.

243. D. Che s'intende per religione, e quali ne sono gli atti?

R. S'intende per religione, una *virtù morale*, che c'induce a rendere a Dio il culto, che gli dobbiamo.

I suoi atti sono di due specie, *interni* ed *esterni*. Fanno parte degli atti interni la *dizione* e l'*orazione*; fanno parte degli atti esterni l'*adorazione* e qualsivoglia *oblazione*, con la quale noi offriamo a Dio i nostri beni.

§. 1. *Della divozione e dell'orazione considerata come meditazione e come preghiera.*

244. D. Che cosa è la divozione ?

R. *La divozione, secondo l'insegnamento di S. Tommaso, è una pronta volontà di dedicare sè stesso a quelle cose, che appartengono al divino servizio.*

245. D. Come vien definita la meditazione ?

R. *La meditazione è un'attenta e diligente considerazione di una qualche verità, affine d'infervorarsi maggiormente nella divozione.*

246. D. Che cosa è la preghiera ?

R. *È una dimanda, che si fa a Dio, di cose giuste ed oneste.*

247 D. Come dev'essere la preghiera perché sia efficace?

R. *La preghiera per essere efficace deve farsi a nome di Gesù Cristo, con confidenza, umiltà e perseveranza.*

§. 2. *Della preghiera pubblica, ossia delle ore canoniche?*

248. D. Che cosa sono le ore canoniche ?

R. *Sono preghiere vocali istituite dalla Chiesa da recitarsi in determinati tempi per lodare e ringraziare il Signore. Relativamente alla recita delle ore canoniche fa d'uopo considerare le seguenti cose 1. il Breviario, che deve usarsi 2. il modo e l'attenzione da serbarsi in tale recita 3. l'estensione di quest'obbligo 4. le cause che ne scusano.*

249. D. Qual Breviario deve usarsi nella recita delle ore canoniche?

R. *Nella recita delle ore canoniche bisogna adoperare il Breviario pubblicato per comando di S. Pio V. e riformato da Urbano VIII. e secondo la prescrizione del Calendario diocesano; poichè il lodato Pontefice ordinò, che tutti coloro, che erano tenuti alla recita delle ore canoniche, dovessero recitarle a norma della sua Costitu-*

zione , altrimenti non avrebbero soddisfatto al proprio obbligo.

250. D. In qual modo si debbono recitare le ore canoniche ?

R. Le ore canoniche son dette preghiere vocali istituite dalla Chiesa per lodare e pregare Iddio; dunque la loro recita non deve essere fatta colla mente, sibbene colla voce; quale pronunzia deve essere chiara e distinta in guisa, che chi le profferisce possa ascoltare sè stesso.

251. D. Chi è tenuto alla recita delle ore canoniche?

R. Alla recita delle ore canoniche sono tenuti tutti i chierici ordinati in *Sacris*, ed i beneficiati sebbene non ancora costituiti in *Sacris*; i religiosi professi addetti al coro e le monache professe.

252. D. In qual tempo deve adempirsi l'obbligo della recita delle ore canoniche ?

R. Per evitare il peccato mortale basta, che le ore canoniche si recitino durante il tempo , che corre da una mezza notte all'altra. Soltanto per consuetudine già universalmente introdotta il mattutino colle lodi si può anticipare nel giorno precedente in quel tempo , in cui il sole è più vicino al tramonto, come va notato nel Calendario diocesano.

253. D. Quali cause scusano dalla recita delle ore canoniche ?

R. Le cause , che scusano dalla recita dell'ufficio, sono 1. l'impotenza sia fisica, sia morale. 2. una giusta ed onesta occupazione, che non possa differirsi. 3. la dispensa del superiore.

CAPO II.

DEL VOTO

§. 1. *Natura, e divisione del voto*

254. D. Che cosa è il voto ?

R. Il voto è una *promessa deliberata e spontanea, fatta a Dio di un maggior bene, che sia possibile.*

255. D. Come si divide il voto ?

R. Il voto si divide in *reale, personale e misto ; in semplice e solenne ; in temporaneo e perpetuo; in assoluto e condizionato; in morale, penale e misto.*

256. D. Che cosa è il voto *personale*?

R. È quello, pel quale il vovente promette a Dio una sua propria azione: p: es: il voto di digiunare, di udire la messa; è dunque proprio del voto personale che deve essere eseguito dall'istesso vovente.

257. D. Qual dicesi voto *reale*?

R. Dicesi voto reale quello, col quale si promette a Dio una cosa esterna degna di prezzo: p: es: il voto di fare l'elemosina, di edificare una Chiesa ecc: siffatto voto può adempiersi per mezzo d'altri.

258. D. Che cosa è il voto *misto*?

R. È quello, pel quale viene promessa a Dio non solo un'azione della persona, ma ancora una cosa stimabile di prezzo p: es: Tizio fa voto di visitare una Chiesa, e recarle dei doni. Questo voto in quanto è *personale*, lega il solo vovente; di tal che se egli non può adempierlo, non è tenuto a sostituire altri in sua vece, in quanto poi è *reale* lega la cosa stessa; in guisa che chi personalmente non può adempierlo, deve adempierlo per mezzo degli altri.

259. D. Quale dicesi voto *solenne* e quale *semplice*?

R. Voto *solenne* dicesi quello, che si fa in faccia della Chiesa, e da essa viene accettato, qual cosa avvie-

ne o nel ricevere gli ordini sacri o nello emettere la professione in qualche religione approvata: *semplice* poi dicesi qualunque altro voto, il quale non presenta tale solennità.

260. D. Quale è il voto *temporaneo*, e quale il *perpetuo*?

R. Il voto *temporaneo* è quello, che si emette per un tempo determinato: p: es: per un mese, per un anno: dicesi poi *perpetuo* quello, che si estende a tutta la vita.

261. D. Quale è il voto *assoluto* e quale il *condizionato*?

R. È *assoluto* il voto, se non dipende da alcuna condizione da parte del vovente p: es: Prometto di digiunare, di recitare il rosario. È poi *condizionato*, se dipende da qualche condizione. Fo voto di digiunare, se mi ristabilirò dalla malattia.

262. D. Qual voto è chiamato *morale*, quale *penale*, e quale *misto penale*?

R. Il voto è *morale*, quando si emette per amore della virtù p: es: se io fo voto di digiunare, affine di mortificare la carne ribelle: è *penale*, quando uno si obbliga a qualche cosa, ed in caso di trasgressione si fa voto di subire una pena. Fo voto di digiunare, se per avventura profferirò bestemmia; è infine *misto penale*, se non solo si fa voto di non fare una qualche cosa, ma ancora in caso d'inadempienza si fa voto di subire una pena. Fo voto di non bestemmiare, se bestemmierò fo voto di digiunare,

263. D. Quali voti si chiamano *riservati*, e quali no?

R. Sono chiamati voti *riservati* quelli, che non possono essere dispensati dai prelati inferiori, ma dal solo Romano Pontefice; *non riservati* poi sono quei voti, la cui dispensa può farsi da prelati inferiori.

264. D. Quali voti sono riservati al Sommo Pontefice?

R. Oltre i voti solenni sono riservati al Sommo Pontefice-

fice i cinque seguenti 1. di perpetua castità. 2. di entrare in una religione approvata. 3. i voti dei tre pellegrinaggi cioè ai luoghi santi di Gerusalemme, ai sepolcri dei SS. Apostoli Pietro e Paolo ed alla tomba di S. Giacomo in Galizia nelle Spagne.

§. 2. *Dell'obbligazione del voto.*

265. D. L'obbligazione nascente dal voto è leggiera o grave?

R. Per conoscere se l'obbligazione nascente dal voto sia grave sia leggiera bisogna considerare.

1. La natura della materia del voto quindi l'obbligazione sarà grave, se la materia del voto è grave: sarà leggiera, se la materia del voto è leggiera; imperocchè il voto imita la legge; ora la legge obbliga secondo la natura della materia di essa; dunque anche il voto obbliga secondo la sua materia.

2. La intenzione del vovente, perchè il voto altro non è se non una legge, che il vovente impone a sè stesso; ora la legge obbliga secondo l'intenzione del legislatore; dunque parimenti il voto obbliga secondo la intenzione del vovente; così ad es. se Tizio ha il voto di recitare ogni giorno l'intero Salterio con l'intenzione di obbligarsi *sub levi* tralasciando di recitarlo pecca leggiermente, ancorchè la materia di sua natura sia grave.

266. D. Ne'voti le materie leggieri possono unirsi, e formare materia grave?

R. Sì certamente; perchè il voto imita la legge; se dunque nella legge le materie leggieri si uniscono, si uniranno parimenti nel voto.

CAPO III.

DE' MODI, PE' QUALI CESSA L'OBBLIGO DEL VOTO.

267. D. Come cessa l'obbligazione del voto ?

R. L'obbligazione del voto cessa in varii modi 1. per la mutazione della materia, 2. per la dispensa, 3. per la commutazione, 4. per la irritazione.

§. 1. *Della mutazione della materia.*

268. D. In quanti modi può mutarsi la materia del voto?

R. La materia del voto può mutarsi 1. *moralmente* 2. *fisicamente*. La materia dicesi *moralmente* mutata, se addiviene turpe, indifferente, o impeditiva di un bene maggiore. Paolo ha fatto voto di andare in pellegrinaggio, ma non può intraprenderlo senza peccato o danno della famiglia. Dicesi poi mutata *fisicamente*, se riesce impossibile, oppure penosa. Ho fatto voto di digiunare, ma poi non posso osservare il digiuno senza grave danno di salute.

Tanto la mutazione morale, che la fisica può essere *perpetua* o *temporanea*, secondo che dura per sempre o per determinato tempo; *totale* o *parziale*, se cangiasi in tutto o in parte.

269. D. Come per la mutazione della materia si estingue l'obbligo del voto?

R. Mutandosi la materia si estingue l'obbligo del voto perchè la materia del voto deve essere onesta, nè impeditiva di un bene maggiore; se dunque col sopravvenire delle circostanze la materia è divenuta cattiva, è chiaro che cessa l'obbligo del voto.

270. D. Quale mutazione di materia fa cessare l'obbligo del voto?

R. La mutazione della materia per far cessare l'obbligo del voto deve essere *notabile*; allora poi la mutazione è detta *notabile*, quando se quella circostanza fosse

esistita prima del voto, questo sarebbe stato nullo. Ho fatto il voto di largire una grossa somma di danaro per elemosina, se addivengo povero, non sono tenuto al voto.

È da avvertirsi, che se la materia del voto è divisibile, e la mutazione della materia si verifica per una sola parte, allora resta ad osservarsi l'altra parte di essa. Pietro ha fatto voto di digiunare; se egli per qualche causa non può astenersi dai cibi vietati, è tenuto all'unica comestione, e viceversa.

§. 2. *Della dispensa e commutazione dei voti.*

271. D. Che cosa è la dispensa dei voti?

R. La dispensa è *la condonazione del voto, stante una giusta causa fatta dal legittimo superiore.*

272. D. Quali persone hanno la potestà di dispensare?

R. Hanno la potestà ordinaria di dispensare tutti quei Prelati, che esercitano giurisdizione nel foro esterno; godono poi della potestà delegata tutti quei, ai quali una tale potestà viene commessa da chi ha la potestà ordinaria; quindi il Papa può dispensare i voti di tutti i fedeli, il Vescovo quelli dei suoi diocesani, purchè non sieno riservati.

273. D. Che cosa è la commutazione del voto?

R. La commutazione del voto è *la sostituzione di un'altra materia in luogo di quella, che era stata promessa col voto.*

Essa è triplice in *meglio* in *eguale*, ed in *meno*.

La commutazione dicesi fatta in *meglio*, quando, considerate tutte le circostanze, la materia sostituita è di maggiore gloria di Dio, e bene delle anime; in *eguale*, se la materia sostituita si stima arrecare eguale gloria a Dio; in *meno* finalmente, se la materia surrogata è minore di quella promessa in voto.

274. D. Chi ha la potestà di commutare i voti?

R. Quelli, che hanno la potestà di dispensare i voti, hanno

pure quella di commutarli: poichè nel più si contiene il meno, ora è più il dispensare, che il commutare; dunque ecc.

Se però trattasi di commutazione in *meglio*, essa può farsi dall'istesso vovente; poichè quello, che è *meglio*, si giudica essere più grato a Dio.

275. D. Come deve intendersi la facoltà, che in certe occasioni suole concedersi di « dispensare commutando » o di « commutare dispensando » ?

R. Per ben comprendere questa facoltà fa d'uopo riflettere alla natura della dispensa, e della commutazione.

La dispensa toglie a dirittura l'obbligazione del voto senza surrogarvi nient'altro. Voi avete il voto di digiunare il Sabato, se ne ottenete dal legittimo Superiore ecclesiastico la dispensa, voi non siete obbligato ad altro. Nella commutazione poi non si toglie l'obbligazione del voto, ma la materia del voto si muta in altra, che le si sostituisce. Voi avete il voto di ascoltare la Messa, se il superiore ecclesiastico, che ne tiene la facoltà, vi permette che invece di ascoltare la Messa facciate mezz'ora di orazione mentale, dicesi di avere commutato il voto.

Quando adunque in sì fatte facoltà relative ai voti si dice di poter « commutare dispensando », o di « dispensare commutando » allora la dispensa, o la commutazione è mista. Vale a dire bisogna considerare quello, che principalmente, e quello, che accessoriamente vien concesso. Quando si dice commutare dispensando, allora la commutazione è il principale, la dispensa l'accessorio; quando poi dicesi dispensare commutando, allora la dispensa è il principale, la commutazione l'accessorio. Ciò poi importa assai per non errare in questa materia. Nella formola commutare dispensando, si pone per principale il commutare e per accessorio il dispensare: dunque vi deve essere più di commutazione, che di dispensa, cioè moderata, e non esorbitante dev' essere l'i-

nequalità della materia surrogata nella commutazione del voto, voi avete il voto di ascoltare la Messa invece vi si sostituisce una mezz'ora di orazione mentale ; ecco una semplice commutazione; ma se all' ascoltare la Messa, o ad una mezz'ora di orazione mentale si sostituisce la terza parte del Rosario, ecco una « commutazione dispensando » giacchè la materia sostituita, cioè la terza parte del Rosario è moderatamente meno dell'ascoltare una Messa, e di una mezz' ora di orazione mentale. Ma se all' ascoltare una Messa , o ad una mezz' ora di orazione mentale si sostituisce un *Pater*, ed un *Ave*, la materia sostituita sarebbe esorbitantemente ineguale, e perciò contraria alla facoltà di *commutare dispensando*.

Al contrario nella formola *dispensare commutando* si pone per principale il *dispensare*, e per accessorio il *commutare*. In questo caso si può procedere più largamente poichè la *dispensa*, che è la principale, toglie ogni vincolo di voto: ma l'aggiunta *commutando* importa che vi deve rimanere qualche cosa del voto. Così per la facoltà di *dispensare commutando* si potrebbe commutare, p.es. il voto di recitare la terza parte del Rosario in sette *Pater, Ave, e Gloria*, od altra preghiera equivalente a questa.

§. 3. Dell'irritazione del voto.

276. D. Che s'intende per irritazione del voto, e come si divide?

R. Per irritazione del voto s'intende *l'annullamento del voto fatto da colui, che ha la potestà o sulla volontà del vovente o sulla materia del voto*.

Questa irritazione è *diretta od indiretta: diretta è quella, che vien fatta da colui, alla cui potestà dominativa è soggetta la volontà del vovente ; indiretta poi se è fatta da chi ha potestà sulla materia del voto*.

277. D. Chi ha la potestà diretta, e chi l'indiretta d'irritare i voti ?

R. Hanno la potestà diretta d'irritare i votí:

1. Il Sommo Pontefice per tutti i religiosi, i superiori regolari e le badesse pei rispettivi sudditi: 2. il padre o chi ne fa le veci in riguardo dei figli impuberi, 3. Il marito rispetto alla moglie.

Godono poi della potestà ordinaria

1. Il Papa per tutti i fedeli, 2. i Vescovi ed i principi laici pei loro sudditi, 3. i superiori regolari relativamente ai novizii, 4. il padre o chi ne sostiene le veci pei figli puberi, 5. finalmente la moglie rispettivamente al marito, in quanto il suo voto è pregiudizievole al bene maritale.

È da notarsi in ultimo, che i voti indirettamente irritati *non reviviscunt* ossia non più tornano nel loro vigore; irritati poi indirettamente *reviviscunt* quando è cessato l'impedimento.

CAPO IV.

DEL GIURAMENTO

§. 1. *Natura, divisione e condizioni richieste pel giuramento.*

278. D. Che cosa è il giuramento?

R. Il giuramento è *l'invocazione del nome di Dio, in testimonianza di qualche verità.*

279. D. Di quante maniere può essere l'invocazione del nome divino?

R. La invocazione del nome divino può essere *espressa o tacita; espressa, se Iddio è in se stesso invocato: Giuro per Dio: mi è testimone Iddio: tacita, se è invocata qualche creatura, in cui risplende in modo speciale un attributo di Dio, p. es. Giuro pel Cielo per la terra.*

Da ciò si fa chiaro, che non si possono considerare come giuramenti 1. quelle formole, le quali si profferiscono enunziativamente, e non già a foggia d'invocazione p. es. *Lo sà Iddio, parlo innanzi a Dio,* 2. quelle altre, che non chiamano Dio in testimone, *Veramente, in coscienza*

nia, ecc., 3, ovvero quelle le quali includono piuttosto una comparazione, che una invocazione; *Questo è tanto vero, quanto è vero che il Sole risplende, quanto è vero il vangelo.*

280. D. Come si divide il giuramento?

R. Il giuramento dividesi in *assertorio* e *promissorio*, *assertorio* è il giuramento, se invocasi il nome di Dio per confermare una cosa passata o presente p. es. *Giuro esser vero quello, che dico, o quello, che ho fatto.* *Promissorio* poi, allorchè si vuol confermare una cosa futura, p, es, *Chiamo Dio in testimonianza, che ti farò questa grazia.*

L'uno e l'altro giuramento chiamasi *esecratorio* se Iddio è invocato non solo come testimone, ma ancora come punitore della bugia: p. es. *Posso io morire, se mentisco.* È chiamato poi *comminatorio*, se sotto l'invocazione del nome divino si minaccia una pena ad un altro, p. es. *Per Dio ti voglio uccidere.*

Il giuramento assertorio può essere *giudiziale*, o *extragiudiziale*; il primo è quello, che si emette in giudizio il secondo fuori giudizio. Infine il giuramento tanto assertorio quanto promissorio è *semplice* e *solenne*, il *semplice* è la nuda invocazione del nome divino; il *solenne* poi se una tale invocazione va accompagnata da qualche solennità, p. es. *toccando il libro degli Evangelii.*

281. D. Sotto quali condizioni è lecito il giuramento?

R. Le condizioni richieste a lecitamente giurare sono tre la *verità* la *giustizia* ed il *giudizio*, «*Jurabis, vivit Dominus in veritate, et judicio, et in justitia,*» (1) Consiste la *verità* in questo, che la cosa, su cui cade il giuramento, sia vera, o che si creda vera: la *giustizia* importa, che quello, che si giura, sia lecito ed onesto; il *giudizio* infine esige, che non si faccia giuramento, se non dopo matura considerazione, e per una grave necessità.

(1) Jeremiae cap. IV.

282. D. Come si pecca, quando al giuramento manca la verità ?

R. Se il giuramento, al quale manca la verità , è assertorio, si pecca gravemente non ostante che la materia giurata sia leggiera , poichè ripugna a Dio , essenziale verità approvare il falso; p. es. Tizio giura , che non ha mangiato nella giornata di jeri; se ciò non é vero, pecca gravemente.

Ma se il giuramento mancante di verità é promissorio, allora se la verità manca nell'intenzione, in quanto che non si ha la volontà di adempire il giuramento si fa pure peccato grave, sia che la cosa promessa fosse grave, sia che fosse leggiera; p. es. *Luigi promette con giuramento di dare un soldo ad un povero , cui non ha intenzione di dargli , fa peccato grave ; se poi la verità manca nell'esecuzione, può tenersi la seguente regola—* Se la materia é grave, e non si adempie in piccola quantità, il peccato é leggiero, p. es. *Ho giurato di dare dieci soldi ad un povero , farò peccato leggiero , se gliene darò otto o nove.* Se la materia promessa é leggiera , si farà peccato grave , se non si esegue: poichè sarebbe Iddio invocato come testimone del falso, p. es. *Paolo promette un soldo ad un mendico: se non manterrà la promessa farà peccato grave.*

283. D. È lecito giurare senza l'intenzione di giurare?

R. Nò; perchè sarebbe un'illudere la divina testimonianza; laonde fu condannata da Innocenzo XI. la proposizione 25. *Cum causa licitum est jurare sine animo jurandi, sive res sit levis, sive sit gravis.*

284. D. Commette peccato grave o leggiero colui, che giura senza l'intenzione di giurare ?

R. Chi senza l'intenzione di giurare giura il falso , commette grave peccato; poichè é una grave irriverenza invocare il nome di Dio per confermare il falso: ma se Colui, che non ha l'intenzione di giurare, giura il vero,

la sentenza più probabile è che faccia peccato leggiero; perchè siffatta simulazione a niuno reca grave ingiuria.

285. D. Che peccato si commette, se si fa un giuramento mancante di giustizia?

R. Il difetto della giustizia nel giuramento promissorio è peccato grave, sia che la materia sia gravemente illecita, sia che lo sia leggiermente; perchè si rende grave ingiuria a Dio invocandolo in conferma di cosa illecita. p: es: *Io giuro di uccidere un uomo, di dire una bugia officiosa*; commetto peccato grave.

Nel giuramento assertorio però il difetto di giustizia è peccato leggiero, poichè un tal giuramento non si assume a confermare la propria compiacenza, ma a rendere gli atti certi del fatto: p: es: *Giuro di aver commesso un furto*, commetto peccato leggiero.

286. D. Colui, che fa un giuramento, a cui manca il giudizio, fa peccato grave o leggiero?

R. Colui, che fa un giuramento mancante di giudizio, secondo il comune sentimento de' Teologi, fa peccato leggiero; poichè un tal difetto non reca a Dio, che una leggiera ingiuria.

287. D. Che deve dirsi di chi con giuramento promette qualche cosa senza intenzione di giurare, di obbligarsi o di adempiere ciò che ha promesso?

R. Il giuramento promissorio fatto senza intenzione o di giurare o di obbligarsi, non induce l'obbligo di eseguirsi; perchè l'intenzione di giurare o di obbligarsi sono di essenza del giuramento; quando adunque non si ebbe tale intenzione, il giuramento non obbliga alla esecuzione. Se però il giuramento vien fatto senza l'intenzione di eseguire la cosa promessa, deve allora adempirsi; poichè l'esecuzione segue la natura del giuramento; se quindi il giuramento è valido, produce l'obbligo di eseguirsi.

DELLA SANTIFICAZIONE DE'GIORNI FESTIVI.

288. D. Che importa il precetto della santificazione dei giorni festivi?

R. Il precetto della santificazione dei giorni festivi importa l'obbligo di ascoltare la messa, e di astenersi dalle opere servili.

289. D. Come obbliga questo precetto?

R. Questo precetto obbliga *sub gravi*; perchè un precetto allora obbliga *sub gravi*, quando grave è la sua materia; ora non si può dubitare, che grave sia la materia dell'osservanza del giorno festivo; dunque ecc.

§ 1. *Dell'ascolto della messa.*

290. D. Quali persone sono obbligate ad udire la messa nei giorni festivi?

R. Sono obbligati ad udire la messa nei giorni festivi tutti i fedeli forniti dell'uso di ragione, e che possono moralmente attendere all'azione, alla quale assistono. Secondo questa regola comunemente ammessa dai Teologi sono esenti dall'obbligo di udire la messa 1. i fanciulli aventi un'età inferiore a sette anni, 2. i sordo-ciechi, perchè non possono che materialmente assistere a sì grande azione. Ma se sono o solamente ciechi, o solamente sordi sono tenuti ad udirla, poichè possono moralmente assistere al sacrificio.

291. D. Quale presenza è necessaria per udire la messa?

R. Ad udire la messa è necessaria tale presenza, che nel tempo istesso sia fisica ed umana conveniente alla sacra azione.

1. *Presenza fisica* con essere nella Chiesa, o luogo, nel quale si celebra il sacrificio. Quindi insegnasi comunemente dai Teologi, che soddisfa al precetto colui, ch'a-

scolta la messa stando nel coro dietro l'altare , o dietro qualche colonna o pilastro della Chiesa , od in qualche cappella di una vastissima Basilica, ovvero anche fuori la Chiesa stando però unito alla moltitudine, che si stende fino all'altare.

2. *Presenza umana conveniente all'azione sacra*; questo vuol dinotare, che oltre l'intenzione da parte della volontà, si esige pure l'attenzione da parte dell'intelletto.

Da ciò segue che non soddisfano al precetto della messa tutti quelli, i quali durante la celebrazione del sacrificio non attendono deliberatamente all'azione , cui assistono; tali sono quelli, che dormono, o chiacchierano, o vanno curiosando i monumenti della Chiesa ecc:

292. D. Che deve dirsi di certe azioni per altro religiose, le quali si fanno durante la celebrazione della messa ?

R. Vi sono certe azioni di pietá, le quali eseguite nel tempo della messa non tolgono l'attenzione dovuta a sì santo sacrificio, tali sono il recitare l'ufficio od il rosario, il meditare, l'andare raccogliendo la limosina, suonare l'organo, cantare ecc. Ve n'ha poi altre , le quali tolgono l'attenzione dovuta alla messa, come ad es. il *confessarsi*, ecc.

293. D. Come deve udirsi la messa?

R, La messa deve udirsi *intera*, laonde ometterne una parte sarà peccato grave o leggiero , secondo che o grave o leggiera sarà la parte tralasciata.

Si giudica parte notabile dall'Offertorio sino alla Comunione del Sacerdote; soprattutto se trattasi della consecrazione o della Comunione. Si ritiene poi come parte leggiera dal principio della messa sino all'Epistola « *inclusive* » ovvero l'omettere tutto ciò, che segue la comunione del sacerdote sino alla fine.

§. 2. *Delle cause, che scusano dall'obbligo di udire la Messa.*

294. D. Quali cause scusano dall'obbligo di udire la messa?

R. Scusano dall'obbligo di udire la messa 1. l'impotenza, 2. la carità, 3. il dovere, 4. la consuetudine.

295. D. Quale impotenza scusa dall'udire la messa?

R. Scusa dall'udire la messa l'impotenza sia *fisica*, sia *morale*, sia *spirituale*; perchè essendo la Chiesa una madre pietosa si suppone, che non voglia obbligare i sudditi con grave loro danno.

Si ha l'impotenza *fisica*, quando mancano le forze o la facoltà di fare una qualche cosa: quindi è scusato dall'ascoltare la messa colui, che trovasi rinchiuso in prigione, ovvero per malattia trovasi a letto:

Si ha l'impotenza *morale*, quando non si può eseguire la legge senza esporsi a certo, od almeno a probabile danno, per questa impotenza sono scusati 1. quelli, che vivendo nelle campagne non possono lasciare le loro case senza fondato timore di trovarle svaligate dai ladri; 2. quelli, che uscendo di casa prudentemente temono di contrarre qualche malanno ecc.

Si ha l'impotenza *spirituale*, quando non si può eseguire una legge senza esporsi a probabile pericolo di peccare; per questo capo vengono scusati dall'ascolto della messa g'interdetti, gli scomunicati.

296. D. In che modo la carità scusa dall'obbligo di udire la messa?

R. Se per ascoltare la messa si dovesse tralasciare qualche ufficio di carità, di cui il prossimo ha bisogno, cessa allora l'obbligo di udirla; perchè nel concorso di due precetti deve darsi luogo al più nobile; quindi per assistere ad un infermo è lecito omettere la messa, ecc.

297. D. Come il dovere scusa dall'obbligazione di ascoltare la messa?

R. Sonovi nella società certi doveri od obblighi, ad adempire i quali sovente accade, che si ometta la messa; per questa ragione è scusato dall'obbligo della messa 1. il soldato che sta di guardia ovvero fa gli esercizi militari in tutta la mattina del dì festivo, 2. gli operaj nelle fonderie, allorchè il lavoro cominciato ne' giorni precedenti non può interrompersi, 3. le madri, le balie assistenti ai bambini ecc.

298. D. Come la consuetudine scusa dall' ascoltare la messa?

R. Poichè la consuetudine è uno de' modi, pe' quali una legge umana può venire modificata, così il precetto di udire la messa, che è umano, può essere modificato dalla consuetudine, quindi sono per questo capo scusate le vedove durante il lutto, ma non al di là di un mese; le puerpere, ma non oltre cinque o sei settimane; le donne, che non hanno vesti convenienti al loro stato,

CAPO VI.

DI CIÒ CHE È PROIBITO NEI GIORNI FESTIVI.

299. D. Che viene proibito ne' giorni festivi?

R. Ne' giorni festivi sono proibite le opere servili.

§. 1. *Natura delle opere vietate o permesse nei dì festivi.*

300. D. Come si dividono da' Teologi le opere relativamente alla osservanza della festa?

R. Si dividono in *servili*, *liberali*, *comuni*, e *forensi*. Le *servili* sono quelle, per le quali l'uomo serve all' uomo nelle cose, che si riferiscono al vantaggio del corpo come *arare*, *fabbricare*, *zappare*. Le opere *liberali* sono dirette alla cultura della mente, come *leggere*, *scrivere*, *cantare*, ecc. Le *comuni* diconsi quelle, che sogliono far-

si da'servi egualmente che dalle persone libere ; come *giocare, viaggiare, ecc.* Le opere *forensi* finalmente son quelle, che appartengono al foro giudiziale ; come *fare citazioni, profferire sentenze ecc.* Sotto il nome di opere forensi vanno compresi ancora i *mercati, e le fiere.*

301. D. Quali delle cennate opere sono proibite nei giorni festivi?

R. Ne'giorni festivi sono proibite le opere servili, e forensi; quale proibizione dura l'intera giornata, cioè dalla mezzanotte precedente alla mezzanotte seguente: ed obbliga *sub gravi*, perchè grave è la sua obbligazione, come quella, che tende a ritrarre l'uomo dalle fatiche corporali, affine di rendere a Dio il debito culto.

§. 2. Cause per le quali sono permesse nei giorni festivi le opere servili.

302. D. Quali possono essere le cause , per le quali nei giorni festivi sono permesse le opere servili?

R. Sono le seguenti 1. la *dispensa* , 2. la *pietà*, 3. la *carità*. 4. la *necessità*.

303. D. Come per la *dispensa* sono permesse le opere servili?

R. La proibizione delle opere servili in giorno di festa é una legge umana; dunque può essere dispensata dai legittimi superiori; laonde il Papa può dispensare per tutta la Chiesa, il Vescovo per la propria Diocesi , i prelati regolari pei loro sudditi ; il Parroco parimenti ha la facoltà di dichiarare, che in questa od in quella circostanza sono permesse le opere servili.

304. D. La *pietà* o *religione* scusa dalle opere servili nei giorni festivi?

R. Colui, che nei giorni festivi si occupa corporalmente in cose riguardanti il culto divino, non viola la festa; perchè leggesi nel Vangelo, (1) che i *Sacerdoti nel Tem-*

(1) Matth. cap. V.

pio violano il Sabato senza peccato; quindi è lecito sonare la campana, ornare gli altari, spazzare il pavimento della Chiesa, ecc.

305. D. Per motivo di carità sono nei dì di festa permesse le opere servili?

R. Se il prossimo trovasi in grave necessità, e noi non possiamo altrimenti soccorrerlo, che con opere servili fatte nei giorni festivi, allora è permesso faticare; per questa ragione si può scavare la sepoltura, far cosa ad alleviare un infermo ecc.

306. D. Come per la necessità si possono eseguire le opere servili nei giorni di festa?

R. Siccome le leggi umane non obbligano con grave incommodo; così in vista di grave necessità possono lavorare nei giorni festivi.

1. i poveri; 2. quelli, le opere dei quali una volta incominciate non possono interrompersi senza grave danno; 3. i servi, i quali vengono costretti dai padroni a faticare sotto minaccia di essere licenziati dal servizio; 4. i campagnuoli, che raccolgono fieno, frumento, frutta, le quali potrebbero essere devastate dalla gragnuola, tempesta ecc; 5. da ultimo quando si presenta qualche improvvisa necessità, che esige attuale ed urgente lavoro come la riparazione de' ponti, delle strade, de' canali. ecc.

CAPO VII.

DEL DIGIUNO ECCLESIASTICO.

307. D. Che s'intende per digiuno ecclesiastico?

R. S'intende per digiuno ecclesiastico *l'astinenza da certi cibi con l'obbligo dell'unica refezione da prendersi nell'ora competente.*

308. D. Quali persone sono obbligate al digiuno?

R. In quanto all'astinenza dai cibi vietati sono obbligati tutti quei, che hanno l'uso di ragione; relativamen-

te poi all'unica refezione l'obbligo non comincia che al compimento dell' anno ventesimo primo.

309. D. Come obbliga il precetto del digiuno?

R. Il precetto del digiuno obbliga *sub gravi*, poichè è un'opera di virtù grave nel genere suo.

310. D. Di quante parti costa il digiuno?

R. Il digiuno costa di tre parti, 1. dell' unica refezione nel corso del giorno con la giunta della refezione nella notte. 2. dell' astinenza da certi cibi. 3. del tempo determinato per la refezione.

§. 1. *Dell'unica refezione.*

311. D. Che si esige, perchè la refezione si dica e sia veramente unica?

R. Perchè la refezione si dica e sia veramente unica si esige, che non sia interrotta, e che non si protragga per lungo tempo: imperocchè quando la refezione è già terminata, e se ne incomincia un'altra, si avrà una seconda refezione; inoltre se la refezione non fosse ristretta ad un tempo determinato, ma potesse protrarsi a piacere, ne seguirebbe, che Tizio, il quale sedesse a tavola per una intera giornata, potrebbe dire di fare una sola refezione; cosa ridicola al solo pensarla.

312. D. Quanto tempo deve durare la refezione; e quando si stima interrotta?

R. L' unica refezione, secondo il comune consentimento dei Teologi, deve durare non oltre le due ore; a meno che non si trattasse di qualche caso eccezionale:

Si giudica poi interrotta la refezione, allora quando si cessa di mangiare con l'intenzione di finire il pranzo; quindi si crede comunemente che resta interrotta la refezione, se è scorsa una mezza ora da che si è alzato di tavola.

Ma se per avventura èvvi qualche giusto motivo di interrompere la refezione, in tal caso non rimane viola-

to il digiuno ; perchè la seconda refezione è compimento della prima.

313. D. Interrompe la refezione colui, che più volte nel corso del giorno prende piccola quantità di cibo?

R. Se queste piccole quantità di cibo giungono a materia notevole, allora chi le prende spesse volte nel corso della giornata interrompe la refezione e quindi viola il digiuno, come è evidente dalla proposizione condannata da Alessandro VII. *In die jejunii qui saepius modicum quid comedit (etsi notabilem quantitatem in fine comederit,) non frangit jejunium.*

314. D. Colui , che fuori dell'unica refezione prende cibi in notevole quantità quanti peccati commette?

R. O trattasi di cibi vietati, come *carne, latticini*, ovvero di *cibi esuriali*. Se trattasi dei primi, allora si fanno tanti peccati per quante volte si mangiano; poichè il precetto di astenersi da tali cibi è *negativo* , ed il precetto negativo obbliga *semper et pro semper*: se poi trattasi dei cibi esuriali, si commette un solo peccato , ancorchè si mangino più volte; poichè la natura del digiuno consiste nel mangiare una sola volta nel corso della giornata; laonde una volta che si è distrutta l'unica refezione, cessa ogni obbligo.

315. D. I liquidi presi nel corso della giornata si oppongono al precetto dell'unica comestione?

R. Per ben rispondere fa d'uopo distinguere tre specie di liquidi:

R. 1. *Liquidi atti a nutrire come il latte*; questi certamente rompono il digiuno.

2. *Liquidi, i quali contengono il solo colore o sapore della materia, da cui sono estratti*; come a dire il *caffè* , il *thè*, ecc; questi liquidi, essendo vere pozioni atte a riscaldare lo stomaco e ad estinguere la sete, non rompono il digiuno.

3. *Liquidi, che traggono maggiore o minore sostanza*

dalle materie, con cui si uniscono, come il brodo di carne; tali liquidi si debbono considerare in relazione alla materia, onde sono estratti; quindi se la materia è proibita, lo saranno pur essi.

§. 2. Della refezioncella serotina.

316. D. Quali cose si debbono tener presenti intorno alla refezioncella serotina?

R. Intorno alla refezioncella serotina si debbono tenere presenti due cose 1. la qualità 2. la quantità de' cibi.

1. In quanto alla qualità sono permessi i soli cibi esuriali: come erbaggi, frutti secchi, e freschi, pesci, ecc. sono poi vietate le carni, le uova, ed i latticini.

2. In quanto alla quantità dei cibi oggigiorno la consuetudine permette otto onces di cibo, e qualche cosa dippiù ancora per quelle persone, alle quali tale quantità non basterebbe: quindi secondo il sentimento di gravi Teologi lo eccesso di due onces non costituisce quantità notabile.

§. 3. Astinenza dai cibi vietati.

317. D. Per l'osservanza del digiuno da quali cibi bisogna astenersi?

R. Per l'osservanza del digiuno bisogna astenersi 1. dalle carni di quegli animali, che si differenziano da' pesci. 2. da tutto ciò, che si riduce alla carne sia che ne formi parte come la milza, il fegato ecc. sia che contenga carne, come il brodo ecc. 3. dalle uova, dai latticini, come il burro, il cacio, il latte.

318. D. Il precetto di astinenza da questi cibi vietati obbliga sub gravi o sub levi?

R. Relativamente all'astinenza dalle carni, e da ciò, che partecipa della carne, questo precetto obbliga sub gravi: in quanto poi all'astinenza dalle uova e latticini obbliga anche gravemente ne' digiuni di Quaresima; come appare dalla proposizione 32. condannata da Aless. VII. « Non

est evidens quod consuetudo non comedendi ova, et lacticia in Quadragesima obliget ma nei giorni di digiuno fuori la Quaresima per *dritto comune* non é proibito l'uso delle uova e dei latticini: potrebbe solamente essere vietato per dritto peculiare di qualche Diocesi, come lo é presso di noi.

319. D. Si dá parvitá di materia nella violazione dell'astinenza dai cibi vietati?

R. Certo che sí: con questa differenza però che nei cibi esuriali due once non sono materia notevole: nei cibi vietati poi é materia leggiera l'ottava parte dell'oncia: lo stesso si dica delle uova e dei latticini.

§. 4. Cause scusanti dal digiuno.

120. D. Quali cause scusano dal digiuno?

R. Scusano dal digiuno 1. la *dispensa del Superiore*, 2. la *impotenza sia fisica sia morale*, 3. la *fatica*, 4. la *pietà*.

321. D. Chi può dispensare dall'obbligo del digiuno?

R. Può dispensare il Papa pei fedeli di tutta la Chiesa; il Vescovo per quelli della sua Diocesi nei soli casi particolari; il Parroco per qualche fedele della sua parrocchia; il Confessore ed il Medico non possono dispensare, ma il loro ufficio si é di dichiarare quali sieno le cause sufficienti ad esentare dal digiuno.

322. D. Quali persone vengono scusate dal digiuno per ragione d'*impotenza*?

R. Per ragione d'*impotenza fisica* sono scusati gli ammalati, le donne gravide, o che allattano, i poveri: vengono poi scusati per *impotenza morale* quelli, a cui il digiuno reca grave incommodo, i soldati, le mogli, che digiunando incorrerebbero lo sdegno dei loro mariti, i giovani fino a ventuno anno compiuti, i vecchi che già hanno terminato il sessantesimo anno secondo una ben probabile opinione.

323. D. Quale é la *fatica*, che scusa dall'osservanza del digiuno?

R. La fatica allora scusa dal digiuno, quando è tale da cagionare notevole stanchezza di corpo: locchè avviene negli agricoltori, muratori, zappatori, fabbri—ferraj, falegnami, panettieri; ecc.

324. D. Chi è scusato per causa di pietà dalla legge del digiuno?

R. Sono scusati dalla legge del digiuno per causa di pietà que'che eseguono tali opere di pietà, che sieno più grate a Dio, dello stesso digiuno; di tal fatta sono le opere di misericordia sì spirituale, che corporole ed anche le opere di religione.

CAPO VIII.

DEI BENEFICII ECCLESIASTICI.

§. 1. *Natura, e divisione dei beneficii.*

325. D. Che s'intende per *beneficio*?

R. Il beneficio è un *dritto perpetuo stabilito per autorità della Chiesa e concesso ai chierici di percepire i frutti di beni ecclesiastici a cagione di qualche spirituale ministero od ufficio, che debbono prestare.*

326. D. Come si dividono i beneficii?

R. I beneficii variamente si dividono; poichè

1. Altri sono regolari, altri secolari, i beneficii regolari sono quelli, che o per fondazione, o per consuetudine legittimamente prescritta competono ai soli regolari come le abbadi, ecc: beneficii secolari sono quelli, che o per fondazione, o per consuetudine legittimamente prescritta competono ai soli chierici secolari, come il *canonicato*.

2. Altri diconsi semplici, altri doppii: semplici sono quei beneficii, che sono istituiti ed ordinati alla recita delle ore canoniche, all'assistenza del coro, al ministero dell'altare: doppii sono quei beneficii, che hanno annessa la cura delle anime, o la giurisdizione del clero, o popolo.

3. Altri diconsi elettivi, altri collativi, altri misti: e-

lettivo è quello, che viene conferito per elezione da conferirsi dal Superiore: collativo è quello, che viene conferito dalla libera ed assoluta volontà del Superiore, misto finalmente è quello, che viene conferito per nomina del patrono ed istituzione del Superiore.

§. 2. *Modi di conseguire un beneficio.*

327. D. Quanti modi si assegnano per conseguire un beneficio?

R. I modi, che si assegnano per conseguire un beneficio, si riducono alla *elezione*, alla *collazione*, ed alla *presentazione*.

328. D. Che cosa è la *elezione*?

R. La elezione è la destinazione di una persona ad un dato beneficio fatta a norma dei canoni per voti di quelli, che hanno il dritto di eleggere. In forza della elezione l'electo acquista il dritto al beneficio e non già nel beneficio; il qual dritto nel beneficio si acquista con la conferma del Superiore.

329. D. Che cosa è la *collazione*?

R. La collazione è la concessione canonica del beneficio fatta per semplice volontà da chi ne tiene il potere. Il Papa è il Supremo collatore di tutti i benefici in tutta la Chiesa; il Vescovo dei benefici della sua Diocesi: questa facoltà però è limitata in quanto ai benefici parrocchiali, che si debbono provvedere per concorso: dicasi lo stesso in quanto alla Teologale, e Penitenzieria.

330. D. Che cosa è la *presentazione*?

R. La presentazione è un atto mediante il quale il patrono presenta al Superiore ecclesiastico persona idonea al beneficio, di cui gode il dritto di patronato: con la semplice presentazione il presentato acquista dritto al beneficio, ma data poi dal Superiore la istituzione acquista dritto nel beneficio.

§. 3. *De' requisiti dei beneficiati.*

331. D. Quali requisiti si richieggono in chi deve essere provvisto di un beneficio?

R. Chi deve essere provvisto di un beneficio deve avere i seguenti requisiti:

1. *La bontà di vita*, ossia che sia esente da quei delitti, dei quali secondo i sacri canoni chi n'è colpevole, non può esserne investito. 2. *La dottrina*, la quale si richiede in maggiore, o minore dose secondo la diversa qualità dei beneficii: anzi per certi beneficii si richiede la laurea, od almeno la licenza. 3. *Il celibato*: e quindi è nulla la collazione del beneficio fatta ad un ammogliato: ed il chierico, che *in minoribus* possiede un beneficio, lo perde, se passa a matrimonio. 4. *I legittimi natali*, ossia che sia nato da legittimo matrimonio. 5. *L'età legittima*, la quale età è diversa secondo la diversa natura dei beneficii. 6. *La tonsura almeno*; il beneficio si deve conferire ad un chierico, or non è chierico, chi non ha almeno la prima tonsura.

DE' PECCATI OPPOSTI ALLA VIRTÙ DELLA RELIGIONE

332. D. Quali e quanti sono i peccati, che si oppongono alla virtù della religione?

R. I peccati, che si oppongono alla religione sono 1. *la superstizione*. 2. *la empietà*, ossia *irreligiosità*.

CAPO I.

DELLA SUPERSTIZIONE E SUE SPECIE.

333. D. Che cosa è la *superstizione*?

R. La *superstizione* è un vizio, che consiste nel rendere alla creatura il culto dovuto al Creatore o nel rendere al Creatore il culto, che gli è dovuto, ma in modo indebito che punto non conviene. Se si rende alla Creatura il cul-

to dovuto al solo Creatore, la superstizione si dice *Idolatria*; se poi si rende a Dio, ma in modo inconveniente, la superstizione vien detta col nome generale di *culto indebito*.

334. D. La superstizione è peccato?

R. La superstizione *ex parte rei cultae*, come parlano i Teologi quando cioè si rende alla creatura il culto dovuto al Creatore, è il massimo dei peccati; la superstizione *ex parte modi colendi*, ossia quando si dà a Dio un culto inconveniente, il peccato può essere grave o leggero secondo questo modo.

Se il culto inconveniente è *falso*, p: es: esponendo false reliquie alla venerazione dei fedeli, spacciando falsi miracoli, si pecca gravemente; poiché con questo si fa grave ingiuria a Dio, che vuole essere onorato nella verità; se il culto inconveniente è *superfluo* quando cioè nell'esercizio della religione s'impiegano pratiche vane, ed inutili p: es: *non voler ascoltare la messa se non in tale altare, con tal numero di candele, da un prete, che abbia tal nome*, ecc. il peccato è veniale, perché la irriverenza non si stima grave; questo però s'intende se non vi è alcuna legge ecclesiastica, che proibisse un tal culto superfluo.

335. D. Quali sono le specie di superstizione?

R. Le specie di superstizione sono 1. la *divinazione* 2. la *vana osservanza*, 3. il *magnetismo animale, tavole rotanti, spiritismo*.

§.1. Della divinazione.

336. D. Che cosa è la *divinazione*?

R. La *divinazione* è *l'investigare le cose occulte con l'aiuto del Demonio espressamente, o tacitamente invocato*.

337. D. Quando il demonio dicesi espressamente invocato?

R. Il demonio si dice espressamente invocato, allorché si fanno certi segni, si pronunziano certe parole, alle qua-

li il demonio promette di accorrere per dichiarare ciò, che si chiede.

338. D. Quando il demonio dicesi invocato *tacitamente*?

R. Il demonio dicesi invocato tacitamente, allorché si adoprano quelle ceremonie, e si fanno quei segni, a' quali deve accorrere il demonio, per far conoscere ciò, che si cerca, sebbene si dica di non volere avere niente di comune col demonio. Questa invocazione a ragione si chiama *tacita*, ed *implicita*: in vero una tale cognizione non potendosi avere da Dio, che non ha istituiti mezzi inutili, nè dagli angeli, i quali non si valgono di quest'inutili mezzi, ne segue, che la notizia delle cose occulte deve aspettarsi dal demonio, il quale si mischia in queste faccende per ingannare gli uomini.

339. D. Che cosa é la *magia* in quanto é superstiziosa?

R. La magia superstiziosa consiste nell' *arte di fare cose, che avanzano le forze della natura, e dell'uomo in virtù di un patto espresso, o tacito del demonio*. La magia se conduce a fare male al prossimo prende nome di *maleficio*.

340. D. Come si distingue il *maleficio*?

R. Il maleficio si distingue in *veneficio*, per cui si nuoce al prossimo sia nella persona, sia nella roba; od in *maleficio amatorio*, per cui in altri si eccita amore carnale, od odio. Il maleficio, qualunque ne sia l'obbietto, ed in qualunque modo si pratici, è un peccato gravissimo e contro la giustizia, e contro la religione.

341. D. Che cosa deve praticarsi per fare cessare un maleficio?

R. Per far cessare un maleficio, conviene ricorrere alle preghiere della Chiesa; od anche a' remedi naturali; donec a calmare gli umori e la imaginazione della persona, che è, o si crede di essere affetta da maleficio. Ma non é mai permesso far cessare un maleficio con un altro maleficio; ciò sarebbe volere guarire un male con un altro male.

§. 2. Della vana osservanza.

342. D. Quando si ha la vana osservanza?

R. Si ha la vana osservanza, quando si *adoprono mezzi inutili e sproporzionati al conseguimento di un effetto, al cui producimento questi mezzi nè dalla natura hanno alcuna forza, nè dalla Chiesa sono stati ordinati.*

343. D. È lecita la vana osservanza?

R. La vana osservanza è gravemente illecita, perché essa contiene un patto , una invocazione almeno tacita del demonio, la qual cosa è gravemente vietata.

344. D. È reo di peccato chi nell'esercitare la vana osservanza adopera delle parole sante, de' segni religiosi?

R. Costui commette gravissimo peccato per l' abuso, che fa delle cose sante facendone istrumento del demonio. Le parole meramente umane non hanno alcuna virtù operativa; soltanto le parole sacramentali da Gesù Cristo istituite, ed usate in suo nome hanno la virtù di operare ciò, che dicono , p. es. quando il sacerdote dice al penitente *io ti assolvo* esse veramente rimettono ai ben disposti il peccato.

Se dunque le parole, ancorchè sante, non hanno alcuna virtù operativa, debbono operare come segni; non segni da parte di Dio, perché fuori dei sacramenti egli non ha lasciata operazione alcuna alle parole; dunque sono segni scelti dal demonio, il quale per coprire le frodi obbliga a profferir parole anche le più sante, profferite le quali corre subito a fare quell'effetto.

345. D. Si potrebbe avere qualche regola generale per non cadere in questo peccato di vana osservanza?

R. All'oggetto si potrebbero tenere presenti le seguenti regole generali.

1. Sempre che i mezzi, i quali si *adoprono* per ottenere un effetto, sono apertamente inetti e sproporzionati a produrlo, èvvi peccato di vana osservanza; siete

travagliato da cocentissima febbre, é chiamata una vecchia aggrinzita, che promette guarirvi all'istante biasciando certe determinate parole, usando certi tali segni, in questo évvi vana osservanza, poichè queste parole e questi segni non hanno, nè possono avere alcuna relazione, o proporzione con la febbre, che si vuole fare cessare.

2. Évvi ancora vana osservanza, quando ai mezzi adoprati, i quali sono e possono essere proporzionati ad ottenere l'effetto, si aggiungono però delle circostanze inutili ed inette. Vi sentite travagliato da un malessere generale della persona; vi si consiglia di masticare questa o quell'erba: fin qui la cosa va da sé potendo quella tale erba produrre del bene; ma l'aggiungere, che questa tale erba voi la dovete cogliere con le vostre proprie mani in ginocchio, dopo tre, o quattro segni di croce, ecc. évvi vana osservanza, poichè tutte queste circostanze non hanno, nè possono avere alcuna relazione col vostro mal essere.

3. Ma se le circostanze aggiunte naturalmente possono influire nell'effetto, non évvi vana osservanza p: es: *che l'erba sia colta di giorno, piuttosto che di notte, di primavera piuttosto che di autunno*, sono circostanze, che naturalmente possono influire nell'effetto.

4. Nel caso, che si dubita, se i mezzi da adoperarsi sieno atti, od inetti a produrre l'effetto desiderato; e dall'altra parte évvi necessità di avvalersi di tali mezzi, essi si possono adoperare coll'esplicita protesta di non intendere affatto di avere commercio col demonio. Questa protesta però a niente servirebbe, se i mezzi da adoperarsi fossero evidentemente inetti a produrre l'effetto desiderato; poichè in tal caso il fatto smentisce la protesta.

§. 3. *Magnetismo animale, tavole rotanti e spiritismo.*

346. D. Che cosa è il *magnetismo animale*?

R. Il magnetismo animale, detto ancora *mesmerismo* da Antonio Mesmer medico tedesco, può chiamarsi « un principio speciale ipoteticamente ammesso, onde spiegare certi fenomeni, che si suppongono avere particolarmente sede nel sistema nervoso, o per semplice tatto, od anche per solo effetto della volontà trasmettersi da un corpo vivente all'altro. (1)

347. D. Sotto quanti gradi può considerarsi il magnetismo?

R. Il magnetismo può considerarsi sotto di tre gradi.

Il *primo grado* non consiste in altro, che nel procurare il sonno ad una persona per ristoramento, si dice delle forze inferme: e questo si fa, o certo si può fare con maniere oneste, o convenienti, e si suppone, che non sia altro, che la trasmissione fisica d'un fluido, che da un corpo si deriva in un altro.

Il *secondo grado* è quando la persona magnetizzata dallo stato di puro sonno passa allo stato, che dicono di *sonnambulismo* o di *lucidità magnetica*, oppure di *chiaroveggenza*, che con tutti questi nomi suole chiamarsi. A questo grado si possono richiamare tutti i fenomeni di veder le cose lontane, di scoprire le interne infermità di corpo, di leggere ad occhi chiusi, d'intendere lingue ignote, di parlare di scienze prima non mai apprese, di dare consulti, e tant'altre meraviglie, di cui parlano i trattatori di quest'arte.

Il *terzo grado* è quando la *lucidità magnetica* arriva tant'oltre, che la persona magnetizzata non solo vede tutte le cose sopradette, ma entra in comunicazione di altre specie di *esseri*, cioè con gli spiriti dell'altro mondo dai quali riceve comunicazioni, e coi quali fa colloqui e ragionamenti.

348. D. Che deve pensarsi della *lecitità*, od *illicitità* del magnetismo?

(1) Civiltà Cattolica serie V. tom. XI. pag 177.

R. È questa una questione quanto grave , altrettanto difficile: nè finora la S. Sede ha pronunciato il suo definitivo giudizio; ma soltanto in varie circostanze ha dato delle risposte applicabili a' casi proposti. Quindi non è meraviglia, se sulla presente questione sieno assai discordi ed i medici, ed i teologi.

1. Vi sono di coloro , i quali sostengono doversi in ogni caso rigettare il magnetismo, come uu'opera all'infinito diabolica ; poichè i fatti , che si narrano, non possono affatto venire nè dalla natura, nè da Dio.

349 D. Che deve pensarsi di questo sentimento?

R. Questo sentimento preso in tutta la sua estensione pare inesatto; in vero la S. Congregazione in data de' 28 luglio 1847. dava la seguente risposta: *Rimosso ogni errore, sortilegio, ed invocazione implicita ed esplicita del demonio, l'uso del magnetismo, cioè il vero atto di adoperare mezzi fisici d'altronde leciti, non è moralmente vietato, purchè non tenda ad un fine illecito, o comunque malvagio.* Dunque la Sacra Congregazione ammette potersi dare il caso, che lecitamente si possa applicare l'uso del magnetismo; perciò non pare esatto il sentimento , che assolutamente, ed in ogni caso condanna l' uso del magnetismo.

2. Altri al contrario riconoscono tutti gli effetti del magnetismo come procedenti dalle forze della natura, nè noi conosciamo tutte le forze della natura da potersi francamente decidere , che taluni effetti sorpassino le sue forze.

350. D. Che deve pensarsi di questo sentimento?

R. Questo sentimento così generalmente enunciato non può affatto ammettersi; è vero, che noi non conosciamo fin dove si estendano le forze della natura ma però conosciamo dall'esperienza fin dove non si estendono : io per verità non conosco p. es. qual sia, e possa essere la forza di questa o di quella medicina ; ma so di certo,

che essa non si estende a richiamare a vita un morto. Or parecchi effetti del magnetismo sappiamo di certo, che superano le forze della natura; e la Sacra Congregazione in diversi casi rispondendo — *Non licere* — ammette, che nell'uso del magnetismo si verificchino effetti *preternaturali*, i quali non si possono ottenere, se non mediante implicita, od esplicita invocazione, o patto col diavolo.

351 D. Ma che deve tenersi nella pratica in quanto al magnetismo?

R. Sopra si sono considerati tre gradi del magnetismo: ossia come dicono coloro, i quali esercitano una tale arte, il magnetismo finora si è svolto sotto tre forme.

Il magnetismo esercitato ne' modi che formano il secondo, e molto più il terzo grado, è certamente illecito; poichè gli effetti, che in tali gradi avvengono, non sono mica naturali, ma sovrumani. È cosa senza dubbio sovrumana, che una persona posta dal magnetizzatore nel lucido stato di sonnambulismo conosca le cose occulte, e lontane; che un idiota legga qualsivoglia scrittura, e parli di ogni scienza; che conosca le interne malattie di persona lontana, che non si vede, e non si conosce, che sappia prescrivere opportuni rimedii per guarire ogni male ecc.

Or questi effetti sovranaturali non vengono certamente da Dio; poichè il Signore non abbassa la sua onnipotenza per contentare la curiosità di gente empia, od almeno oziosa; dunque debbono venire dal demonio; or ognuno ben conosce, che è gravemente illecita qualsivoglia comunicazione col demonio; dunque il magnetismo esercitato nel secondo e terzo grado, come sopra si è spiegato, è gravemente peccaminoso.

In quanto poi al primo grado, che si fa consistere nel *procurare altrui il sonno con la trasmissione di un fluido*, non pare che sia illecito; poichè l'effetto, che si ottiene in questo grado, non eccede le forze della natu-

ra, e si può volere per fini onesti, e conseguire con mezzi all'in tutto onesti. In appoggio di questo sentimento possiamo recare la sopra addotta risposta della Sacra Congregazione *Rimosso ogni errore, sortilegio, invocazione implicita ed esplicita del demonio, l'uso del magnetismo, cioè il vero atto di applicare mezzi fisici d'altronde leciti, non è moralmente vietato, purchè non tenda ad un fine illecito o comunque malvagio.* 28. luglio 1847.

Or sebbene il magnetismo in questo primo grado non possa considerarsi come moralmente vietato, pure un confessore deve guardarsi dall'approvarlo, o molto meno dal consigliarlo, poichè è un'azione pericolosa per la onestà de' costumi. Certamente questa professione non può esercitarsi, od almeno non si esercita senza scandalo, e lesione della modestia, nè sarebbero esenti da colpa grave quegli ecclesiastici, che anche a titolo di curiosità assistessero a tali esperimenti.

Anzi la Civiltà Cattolica dopo di aver riportato una lettera Enciclica della Sacra Congregazione sotto la data del 4. Agosto 1856. scrive: *In questo documento ritiensi speculativamente la possibilità di un magnetismo naturale ed innocente; ma praticamente si asserisce l'esistenza, e l'uso di magnetismo superstizioso ossia diabolico.*

352 D. Che cosa deve pensarsi delle tavole giranti.

R. Tutti gli effetti, che si spacciano delle tavole rotanti, sono opere diaboliche: la ragione è evidente, perchè non può darsi alcuna naturale proporzione tra gli effetti, e la causa; poichè un legno non può comprendere la domanda, che gli si dirige, nè può rispondere a tale domanda; è dunque il demonio che si mischia in queste tavole giranti; è perciò un gravissimo peccato il volere interrogare queste tavole rotanti, ancorchè si facesse per ischerzo, o per divertimento, poichè non è mai lecito ischerzare, o divertirsi in una cosa di sua natura cattiva quale è certamente l'aver comunicazione col demonio.

353. D. Che cosa è lo spiritismo?

R. Lo spiritismo può definirsi *una frode inventata dal demonio per ingannare gli uomini ed a sovvertimento della vera religione, il quale demonio simulando i nomi dei buoni angeli, e delle anime dei morti adopera tavole, mense ed altri materiali oggetti per dare le sue fallaci risposte a coloro, che fanno dimanda.*

354 D. Che deve pensarsi dello spiritismo?

R. Lo spiritismo è un gravissimo peccato opposto alla religione; è sempre dunque cosa gravemente illecita il consultare il diavolo per conoscere le cose future.

CAPO II.

DELLA IRRELIGIOSITA'.

355. D. Quali sono i peccati che si oppongono alla virtù della religione per difetto, ossia *per irreligiosità.*

R. I peccati, che si oppongono alla virtù della religione per difetto ossia per irreligiosità sono 1. la *tentazione di Dio*, 2. lo *spergiuro*, 3. il *sacrilegio*, 4. la *simonia*.

§. 1. Della tentazione di Dio.

356. D. Che cosa è la *tentazione di Dio*?

R. Tentare Dio è *il fare una qualche cosa per far prova di una qualche divina perfezione mediante un qualche effetto straordinario, che senza necessità da esso si attende*: questa tentazione può essere doppia: *implicita od esplicita.*

357. D. Quando *esplicitamente* si tenta Dio?

R. Si tenta Dio *esplicitamente*, quando si fanno espressamente certe tali azioni per conoscere qualche divino attributo p: es: la sua divina onnipotenza p. es. se uno si gettasse a mare per vedere, se Iddio lo faccia camminare sulle onde, come avvenne a S. Pietro; ovvero si

precipitasse in una fornace di fuoco per vedere se ne venga tratto illeso, come i tre fanciulli dalla fornace di Babilonia.

358 Quando *implicitamente* si tenta Dio?

R. Iddio si tenta *implicitamente* quando si trascurano i mezzi ordinarii, e dalla provvidenza stabiliti per ottenere il fine: così *implicitamente* tenta Dio chi gravemente ammalato ricusa di prendere le necessarie medicine; chi crede addivenire dotto come il suo stato richiede ed intanto non vuole studiare; chi senza necessità si espone a manifesto pericolo di peccato, e sciocamente si lusinga, che Iddio lo assisterà con la sua grazia per non farlo cadere in peccato.

359. D. È peccato la tentazione di Dio?

R. La tentazione di Dio sia *implicita* sia *esplicita*, è peccato grave di sua natura; potrebbe essere veniale per mancanza di riflessione o per ignoranza; e secondo il sentimento stimato più probabile può essere ancora veniale per la lieve importanza della materia p: es: se uno affetto da leggiera malattia attendesse la guarigione da Dio senza ricorrere alla medicina.

§. 2. Della bestemmia.

360 D. Che cosa è la bestemmia?

R. La bestemmia è un parlare *contumelioso* contro Dio o considerato in sè medesimo, o nei Santi, o nelle creature in ordine alla divinità, in quanto che in esse risplende qualche divina perfezione, come la bontà, la santità ecc.

361 D. In quanti modi si commette la bestemmia?

R. La bestemmia si commette ordinariamente in quattro modi 1. negando a Dio ciò che gli appartiene p. es. *che Iddio è santo, è giusto* ecc. 2. attribuendogli ciò, che non gli conviene p: es: *che Iddio è autore del male*. 3. attribuendogli ciò, che gli conviene, ma per disprezzo. p:

es. per disprezzo chiamare Gesù Galileo. 4. attribuendo alle creature ciò, che è proprio di Dio : p. es. dare la santità al demonio.

362 D. Come si divide la bestemmia?

R. La bestemmia nel suo vero senso , che è appunto quella, che si commette a parole, può essere eretica, ereticale, imprecativa, ed irreverente, o deonestativa.

La bestemmia eretica é quella, che contiene una formale eresia p: es: *Dio non è giusto* ; questa bestemmia se viene esternata con pieno interno assenso all'errore, va soggetta alle pene dell'eresia p: es: scomunica, riserva, ecc.

Qui il Gousset fa la seguente riflessione: « È ben raro, che un fedele, un cattolico profferisca con questo spirito ingiuria contro Dio; ciò le più volte non proviene, che da un disordinato amore, che si ha pe' beni della terra vedendosene privato l'uomo si lascia trasportare a parlare male di Dio senza pensare, o credere, che Iddio sia ciò, che esso dice, in guisa che chi bestemmia dicendo, che *Iddio non è giusto*, ove sia interrogato risponderà, che crede e professa, che Dio è sommamente giusto. » (1)

La bestemmia ereticale è quella , che contiene eresia soltanto materiale, ossia è quella, che sebbene in se considerata è eretica, pure non è di cuore creduto ciò, che si pronunzia con la bocca; p: es: se in un eccesso di dolore dicesse: *Dio non è giusto, Dio non è provvido*, senza riflettere a causa del dolore a quello, che diceva.

La bestemmia imprecativa è quella, per cui si desidera a Dio del male; p: es: *perisca Dio*. Questa specie di bestemmia secondo la dottrina di S. Tommaso é la più grave.

La bestemmia irriverente o deonestativa è quella , che attribuisce a Dio delle cose vere, ma gliele attribui-

(1) *Theol.Moral. tom.1. n. 456.*

sce per rabbia, per disprezzo: tale si fu la bestemmia di Giuliano Apostata, il quale ferito a morte gridava a Gesù Cristo; *Vicisti, Galileae, vicisti.*

363. D. Che peccato è la bestemmia?

R. La bestemmia è peccato mortale *ex toto genere suo* come parlano i Teologi, ossia non ammette parvità di materia: può essere peccato leggiero soltanto per mancanza dell'avvertenza, o del consenso necessario a peccare gravemente. Si noti però che per rendersi gravemente colpevole di bestemmia, non è necessario l'aver la intenzione formale.

364. D. Che deve pensarsi delle seguenti espressioni, che pur troppo si odono dalle bocche de' fedeli: *Nego Dio, se non fo la tal cosa: ciò è vero come è vero Dio; corpo di Dio, sangue di Cristo, me la pagherai; Cristo santo; sangue di Cristo; Sacramento.* ecc.

R. Sebbene le dette espressioni volgarmente si tengano per bestemmie; pure se non sono dette con disprezzo, con ira, con odio contro Dio, o da altra malvagia circostanza che ne muti la malizia, rigorosamente parlando non si possono chiamare vere bestemmie; esse sono piuttosto vane usurpazioni del SS. nome di Dio proibite dal secondo precetto; *Non nominare il nome del Signor e Dio tuo invano:* usurpazioni scandalose, e chi le profferisce pecca sempre di male esempio.

365 D. Che cosa è lo spergiuro?

R. Lo spergiuro altro non è che un *mendacio confermato da giuramento.* Chi con giuramento afferma come vero ciò, che egli crede falso, o sincera una promessa, che non ha intenzione di adempire, certamente è colpevole di spergiuro.

366 D. Che peccato è lo spergiuro?

R. Lo spergiuro è peccato grave *ex toto genere suo* come si esprimono i Teologi, ossia non ammette parvità di materia:

Si noti però, che sebbene lo spergiuro sia di sua natura peccato gravissimo, può però addivenire veniale o per la inavvertenza, o per difetto di deliberazione, od anche a motivo della rozzezza di certe persone, le quali per non essere abbastanza istruite non sentono tutta la gravezza di un falso giuramento. In fatti si trovano assai spesso specialmente nelle parrocchie rurali de' penitenti, che hanno l'abito di mentire giurando, e che nelle loro confessioni non distinguono lo spergiuro dagli altri giuramenti. Il confessore deve fare tutto quello, che gli detterà la prudenza per correggerli da questo reo abito, evitando d'istruirli dell'enormità dello spergiuro, se ha motivo di temere, che i suoi avvisi non servono che a renderli più colpevoli per l'avvenire. « *Non semper ex-pedit, dice S Alfonso, monere hujusmodi rudes poenitentes de gravitate perjurii, si monitio praevideatur non de fa-cili profutura.* » (1)

§. 3. Del sacrilegio.

367 D. Che cosa è il sacrilegio, e come si divide?

R. Il sacrilegio è la profanazione di una cosa sacra. Esso è personale, reale, o locale secondo che ha per oggetto una persona, una cosa, un luogo consecrato al Signore.

368 D. Che peccato è il sacrilegio?

R. Il sacrilegio di sua natura è peccato grave; potrebbe essere in qualche caso leggiero per parvità; p. es: se uno rubasse in una Chiesa, o luogo appartenente alla Chiesa, qualche oggetto di pochissimo valore.

369 D. In quanti modi può verificarsi il sacrilegio personale?

R. Il sacrilegio personale si verifica 1. col percuotere

(1) Cousset Theol. Moral. tom. 1. n.472.

violentemente ed ingiurosamente un chierico; 2. col trarlo ai tribunali laici contro le disposizioni dei sacri canoni; 3. lussoriosamente violando il corpo di una persona a Dio consecrata col voto di castità.

370 D. In quanti modi può verificarsi il sacrilegio reale?

R. Il sacrilegio reale si verifica 1. coll'amministrare , o ricevere i sacramenti in istato di peccato mortale ; 2. per abuso di vasi consecrati, p: es: del calice , o patena etc. e generalmente di tutti gli oggetti, che per una speciale benedizione sono destinati al divino culto; dicasi lo stesso degli olii santi; non se ne può fare altro uso di quello in fuori , per cui la Chiesa li ha consecrati; 3. per abuso della santa scrittura sia applicandone le parole sacre in cose vergognose, sia valendosene a persuadere l'errore. È ancora una specie di sacrilegio il lasciare, che si corrompano le specie eucaristiche col non rinnovarle a tempo; il non mantenere in uno stato decente i vasi degli olei santi, il fonte battesimale, i sacri vasi, i lini, e gli ornamenti, che servono alla celebrazione della Messa.

371.D. In quanti modi può verificarsi il sacrilegio locale?

R. Il sacrilegio locale può verificarsi 1. per la profanazione di un luogo santo cioè di un luogo consecrato al divin culto od alla sepoltura de' fedeli, lo che avviene per la polluzione della Chiesa; 2. per gli esercizi di atti profani, p: es: di giuochi, di giudizi; 3. per la violazione dell'immunità ecclesiastica.

§. 4. Della simonia.

372. D. Che cosa è la simonia?

R. Secondo S. Tommaso la simonia « è una volontà de-
• liberata di comprare, o vendere a prezzo temporale una
• cosa spirituale, o annessa allo spirituale. »

Per la retta intelligenza di questa definizione si fa

notare 1. che sotto nome di *vendita* o di *compra* si intende qualunque contratto non gratuito; 2. che per *cosa spirituale* s'intende tutto ciò, che appartiene all'ordine soprannaturale, come la grazia, i sacramenti, la giurisdizione spirituale; 3. che per *cose annesse allo spirituale* si intendono le cose talmente unite alle cose spirituali che non possono essere separate le une dalle altre; tale p: es: è il dritto di percepire le rendite di un beneficio; 4. che per *prezzo temporale* s'intende qualsivoglia cosa temporale degna di prezzo, che da S. Tommaso è ridotta al *munus a manu*, *munus a lingua*, *munus ab obsequio*. *Munus a manu* significa il danaro, o altra cosa equivalente; *munus a lingua* comprende la raccomandazione, il favore di qualche persona potente; *munus ab obsequio* importa qualunque servizio temporale, che si rende ad alcuno per ottenere una cosa spirituale.

373. D. È peccato la simonia ?

R. La simonia è un peccato gravissimo proibita dal dritto naturale divino, dal dritto positivo divino, e dal dritto ecclesiastico: la simonia di dritto divino non ammette parvità di materia, anzi quando la materia è più piccola tanto più grave si stima il peccato; vendere l'amministrazione de' sacramenti per mille lire è peccato grave, ma pare più grave venderli per pochi centesimi, perchè è più grave il disprezzo. La simonia di dritto ecclesiastico ammette parvità di materia.

374 D: Come si divide la simonia ?

R. La simonia altra è di dritto divino, altra è di dritto ecclesiastico. La simonia di dritto divino consiste nel dare una cosa temporale per una cosa spirituale, o una cosa temporale annessa allo spirituale; la simonia di dritto ecclesiastico è un atto, che la Chiesa proibisce non perchè simoniaco, ma perchè contiene alcuna cosa, che si avvicina alla simonia, o che è più conforme col rispetto dovuto alle cose sacre.

La simonia si divide ancora in *mentale, reale, convenzionale e confidenziale*. La simonia *mentale* ha luogo, quando si dá una cosa temporale con intenzione di obbligare chi la riceve di rendere in cambio una cosa spirituale, e viceversa, senza che vi abbia alcun patto, o convenzione. La simonia *reale* è quella, che risulta dall'eseguimento intero o parziale di una convenzione simoniaca per parte de'due contraenti. La simonia *convenzionale* consiste nella convenzione di dare una cosa temporale per una cosa spirituale senza che ne siegue l'effetto. Finalmente la simonia *confidenziale* « è il patto, per cui un ecclesiastico riceve un beneficio a condizione « di rimetterlo un giorno, o di darne i frutti in tutto o « in parte a chi lo conferisce, od ad un'altra persona. »

375. D. La simonia é colpita da qualche pena ecclesiastica ?

R. Innanzi tutto si deve osservare, che le pene contro i simoniaci non s'incorrono né per la simonia *mentale*, né per la simonia *convenzionale*; quando anche una delle parti avesse eseguita la convenzione; eccetto la simonia *confidenziale*, la cui esecuzione da una delle parti fa incorrere le pene. Le pene poi con le quali è punita la simonia sono 1. la nullità degli atti affetti da simonia. 2. la censura.

1. Ogni atto infetto da simonia è nullo, ossia non produce alcuno effetto innanzi la legge; chi ha simoniacamente ricevuto un beneficio, la collazione è nulla, né il beneficiato fa o può fare suoi i frutti; menoché non si trattasse di *carattere*, chi per via simoniaca ha ricevuti gli ordini, li ha ricevuti illecitamente, ma validamente.

2. Dopo la pubblicazione della *Costituzione Apostolicae Sedis* sono colpiti di scomunica riservata al Papa in modo generale quelli, che si rendono rei 1. di simonia *reale* in qualsivoglia beneficio ed anche i loro complici.

2. di simonia *confidenziale*. 3. di simonia *reale per l'ingresso in religione*.

TRATTATO VII.

DELLE VIRTÙ TEOLOGALI.

376. D. Quali, e quante sono le virtù teologali?

R. Le virtù teologali sono tre cioè la *fede*, la *speranza* e la *carità*: esse son dette teologali, perchè riguardano Dio immediatamente.

CAPO 1.

DELLA FEDE.

§. 1. *Nozione, divisione, ed obbietto della fede.*

377. D. Che cosa è la fede.

R. La fede è *una virtù teologica, per la quale atteso la divina veracità noi prestiamo fermo assenso a tutto quello che Iddio ci ha rivelato, e che dalla Chiesa ci vien proposto da credersi.*

378. D. Come si divide la fede?

R. La fede si divide in *abituale*, ed *attuale*; la fede *abituale* è la stessa virtù soprannaturale divinamente infusa, la quale mediante la grazia attuale ci rende disposti a prestare fermo assenso a tutto ciò che da Dio è stato rivelato, e dalla Chiesa vien proposto a credersi; la fede poi *attuale* è l'esercizio della fede, ossia l'assenso fermo e certo dato alle verità da Dio rivelate, e dalla Chiesa proposte.

379. D. Come può essere la fede attuale?

R. La fede attuale può essere 1. *interna* od *esterna*; *implicita* od *esplicita*; *viva* o *morta*.

La fede dicesi *interna* quando questa è concepita semplicemente nella mente prestando pieno assenso alle

verità rivelate da Dio, e dalla Chiesa proposte; la fede dicesi *esterna*, quando con parole o altri segni mostriamo nell'esterno ciò, che nell'interno crediamo; se io meditando l'amore di Gesù Cristo nel Sacramento, dico meco stesso: « vi adoro qui presente vivo » la mia fede è interna; ma se questo stesso dico innanzi agli altri, ovvero mi prostro d'innanzi al Sacramento, la mia fede è esterna.

La fede dicesi *esplicita*, quando una verità di fede si crede nei suoi distinti termini p. es. *credo, che esiste un solo Dio in tre persone realmente distinte*; si dice poi *implicita*, quando in generale prestiamo assenso a tutte le verità da Dio rivelate e dalla Chiesa proposte: p. es. *credo tutto ciò, che si contiene nel simbolo*.

La fede *viva* è quella, che è unita alla grazia santificante che opera mediante la carità; questa fede si trova ne' giusti; la fede *morta* è quella che è scompagnata dalla carità, e questa si trova nei peccatori.

380. D. Quale è l'obbietto della fede?

R. L'obbietto formale della fede ossia la ragione fondamentale della nostra fede, o ciò che vale lo stesso, il motivo che determina il nostro assenso a credere ciò che ci è stato rivelato, è l'autorità di Dio che ha fatto la rivelazione, poiché siamo certi, che esso non può ingannarsi, nè ingannare: tale è l'insegnamento del Concilio Vaticano. L'autorità poi della Chiesa non è nè può essere il motivo formale della nostra fede; essa Chiesa altro non fa, che darci a conoscere con tutta certezza, quali verità sieno state da Dio rivelate.

L'obbietto poi materiale della nostra fede, ossia ciò che noi siamo obbligati a credere, è Dio stesso, con tutto quello, che da esso è stato rivelato; così che della nostra fede Iddio è oggetto primario, le altre cose sono oggetto secondario.

§. 2. *Necessità della fede*

381. D. Come può considerarsi la necessità di una cosa in ordine al conseguimento della eterna salvezza?

R. La necessità in ordine al conseguimento della eterna salvezza può essere considerata o come *necessità di mezzo*, o come *necessità di precetto*. Quando una cosa è stata precettata in guisa, che non possa ottenersi il fine se viene omessa anche incolpevolmente, una tal cosa dicesi precettata per necessità di mezzo; così chi non riceve il battesimo anche senza propria colpa, non può entrare nel regno de'cieli; dunque il battesimo è necessario per necessità di mezzo. Quando poi il fine si può ottenere anche per l'avvenuta omissione della cosa precettata, allora una tal cosa dicesi precettata per necessità di precetto: che se per tale omissione non si ottiene il fine, ciò non nasce dalla omissione della cosa precettata; ma sibbene pel peccato commesso per aver tralasciata la cosa precettata; così l'eucaristia è precettata per conseguire la vita eterna: e perciò chi potendo non la riceve, non consegue la vita eterna, non perchè non abbia ricevuta l'eucaristia, ma pel peccato commesso di non averla ricevuta, quando ciò si poteva; e ciò è tanto vero, che può uno salvarsi non ricevendo l'eucaristia, quando ciò avviene senza sua colpa; dunque l'eucaristia è necessaria per necessità di precetto.

L'autorità poi della Chiesa ci fa conoscere quali cose precettate si debbono considerare come precettate per necessità di *mezzo*, e quali per necessità di *precetto*.

382. D. Come la fede deve stimarsi necessaria in quanto alle cose che si debbono credere?

R. Le seguenti verità si debbono credere per necessità di mezzo, 1. che esiste Dio, il quale premia i buoni e castiga i cattivi specialmente nell'altra vita. 2. il mistero della SS. Trinità cioè di un Dio in tre persone

realmente distinte, che si chiamano Padre, Figliuolo, e Spirito Santo. 3. il mistero dell'Incarnazione, cioè che il Figliuolo di Dio si è fatto uomo, è morto, ed è risuscitato.

Si noti quì, che taluni Teologi dicono non essere di necessità di mezzo la conoscenza de' misteri della SS. Trinità, e della Incarnazione; ma questo sentimento non è mica da seguirsi. In vero questi due misteri sono il fondamento della nostra salvezza; imperocchè il battesimo, senza del quale niuno può salvarsi, si conferisce in nome della SS. Trinità; il quale battesimo è stato istituito da Cristo Signore, pel quale otteniamo l'eterna salvezza.

Non è però necessario, che uno abbia una piena e distinta cognizione di tutte le verità, che riguardano tali misteri, ma basta, che creda esistere un solo Dio in tre persone distinte, che si chiamano Padre, Figliuolo e Spirito santo; e che il Figliuolo di Dio si è fatto uomo è morto, ed è risuscitato. Che se taluno fosse d'ingegno così grosso, ed ottuso da non ritenere queste verità, costui deve considerarsi come un fanciullo, cui basta la sola fede abituale ricevuta nel battesimo.

Per necessità di precetto si debbono credere, e sapere: 1. gli *articoli* contenuti nel *simbolo apostolico* per essere questo simbolo il ristretto della cristiana professione. 2. *l'orazione domenicale*, insegnandoci la stessa ciò, che dobbiamo dimandare a Dio. 3. il *decalogo* dal quale apprendiamo quali sono le nostre obbligazioni verso Dio, verso noi stessi, verso gli altri. 4. I *sacramenti* specialmente la penitenza, e l'eucaristia; gli altri poi quando si hanno da ricevere. 5. I *precetti della Chiesa*, ed anche *l'Ave Maria* secondo il sentimento di parecchi Teologi.

Tutte queste verità si debbono sapere per necessità di precetto, ossia non si possono ignorare almeno in quanto alla sostanza senza rendersi reo di grave pecca-

to; però ilconoscimento di queste verità ha i suoi gradi, può essere più o meno esteso secondo la capacità del soggetto, ma nessuno può ignorarli, meno che non fosse per mera incapacità.

CAPO II.

DE' PECCATI CHE SI OPPONGONO ALLA FEDE.

I peccati, che si oppongono alla fede sono 1. la infedeltà, 2. l'eresia. 3. l'apostasia.

§. 1. Dell' infedeltà e dell' apostasia.

383 D. Che cosa è l'infedeltà e come si divide?

R. La infedeltà è la *privazione della fede*; essa si divide in infedeltà *puramente negativa* infedeltà *privativa* ed infedeltà *positiva*, o *contraria*. La infedeltà *puramente negativa* ha luogo in quelle persone alle quali la *fede non è stata sufficientemente proposta*; questa specie d'infedeltà è pena del peccato, ma in sè non è peccato. La infedeltà *privativa* ha luogo in quelle persone, le quali *avendo almeno in confuso una qualche notizia della fede cristiana, pure non cercano, nè curano di farsele istruire*; e questa specie d'infedeltà è peccato mortale. La infedeltà *positiva o contraria* ha luogo in quelle persone le quali *contradicono alle verità della fede loro sufficientemente proposte*; e questa specie d'infedeltà è peccato mortale.

384 D. È permesso il comunicare con gl'infedeli?

R. Si distingue una doppia specie di comunione; la *civile*, e la *religiosa*; la *civile* consiste nelle cose, che riguardano la *società politica*; la seconda consiste nelle cose, che riguardano la *religione*; la civile è permessa, la religiosa è vietata.

385 D. Che cosa è l'apostasia dalla fede?

R. L'Apostasia dalla fede è un *allontanamento che fa il Cristiano da tutta la fede*. Non è poi necessario per essere apostata il passare ad una falsa religione p: es: alla maomettana, alla giudaica, etc. In vero secondo il comune sentimento de' Teologi l'essenza dell'apostasia consiste nell'allontanamento del termine *a quo* senza tener conto del termine *ad quem*: basta quindi per essere apostata, che uno siasi allontanato da tutta la cristiana religione anche quando non ne avesse abbracciata una falsa.

Questa osservazione è pur troppo necessaria per vedere qual giudizio debba farsi de'così detti *liberi pensatori*: costoro a buon dritto debbono considerarsi quali veri apostati come quelli, che volontariamente si sono allontanati dal Cristianesimo; nel qual numero ancora debbono mettersi tutti gl'increduli con qualunque nome si chiamino *materialisti, panteisti, etc.*

§. 2. Dell'eresia.

386 D. Che cosa è l'eresia?

R. L'eresia è un *volontario e pertinace errore dell'intelletto contro una qualche verità di fede proposta dalla Chiesa in persona di chi ha già professata la fede*. Per aversi una vera e propria eresia si richiede:

1. L'*errore dell'intelletto*; poichè siccome la fede è un *atto dell'intelletto, che aderisce alla verità rivelata*, così similmente l'eresia è un *errore dell'intelletto, che ripudia una verità rivelata*. 2. L'*errore volontario*, poichè, siccome lo assenso alla fede dipende dal pio affetto della volontà, così dalla perversa volontà contraria alla fede trae la sua origine l'eresia. 3. L'*errore pertinace*, ossia la costante ed ostinata adesione all'errore; questa pertinacia non consiste nel difendere anche a tutt'uomo l'errore, ma sibbene nel seguitare a ritenere l'errore anche quando si conosce essere contrario all' insegnamento della Chiesa. 4.

L'errore contro una qualche verità di fede; in vero un errore per grave che sia non è eresia, se non quando si oppone a verità di fede come tali proposte dalla Chiesa; poichè se ogni eresia è errore, non ogni errore è però eresia.

387 D. Come si divide l'eresia?

R. La eresia si divide in *materiale*, e *formale*; si ha la eresia *materiale* quando per pura ignoranza, od errore si crede una qualche cosa contraria alla fede: la eresia *formale* è il *volontario e pertinace errore dell'intelletto contro qualche verità di fede dalla Chiesa proposta.*

L'eresia formale può essere *interna*, ed *esterna*; la eresia è *interna*, quando si forma nella mente senza manifestarsi all'esterno, nè con segni nè con parole; l'eresia è poi *esterna*, quando viene manifestata al di fuori sia con parole sia con segni.

La eresia esterna può essere od *occulta* o *manifesta*: l'eresia è *occulta*, se l'esterna manifestazione non è a conoscenza di alcuno, od al più di qualcheduno; è *manifesta*, se l'esternazione sia in presenza di più persone.

388 D. Quali pene sono emanate dal dritto contro gli eretici?

R. Le pene emanate contro gli eretici formali e notorii sono le seguenti:

1. La scomunica riservata al Papa in modo speciale
2. la inabilità agli officii, dignità, e beneficii ecclesiastici;
3. la privazione della giurisdizione ecclesiastica, quando l'eretico è stato nominatamente denunciato.
4. la privazione de'beneficii, che già si posseggono.
5. la privazione della sepoltura ecclesiastica.

Vuolsi qui notare 1. che per l'eresia materiale non si incorre alcuna pena, giacchè dove non vi è colpa, neppure évvi pena. 2. che per l'eresia formale interna neppure s'incorre alcuna pena: giacchè la Chiesa non giudica gli atti interni con giudizio penale. 3. che per la

l'eresia formale esterna occulta é certo, che s'incorre la scomunica per la Costituzione *Apostolicae Sedis*, ma non pare, che s'incorrono le altre pene, le quali come pensano taluni Teologi, colpiscono soltanto gli eretici formali manifesti.

§. 3. *Dell'obbligo di denunciare gli eretici.*

389. D. Sono obbligati i fedeli a denunciare gli eretici?

R. I fedeli sono certamente tenuti a denunciare gli eretici, poichè quando un delitto è assai pericoloso alla religione, evvi obbligo nei fedeli di farlo conoscere ai rispettivi Superiori per apporvi il conveniente rimedio. Si aggiunga che quest'obbligo è imposto ai fedeli anche dai sacri canoni, come è chiaro dalla Costituzione di Niccolò III. *Noveritis*.

La denuncia deve adempirsi 1. tra i trenta giorni dalla cognizione, che si è avuta dell'eresia. 2. anche prima della correzione fraterna ed anche quando non si possa provare il delitto. 3. anche quando il delitto si conoscesse sotto segreto naturale, o giuramento. 4. anche quando l'eretico fosse morto, emendato, o denunciato ancora dagli altri. 5. anche quando fosse soltanto sospetto di eresia.

300 D. Che devo pensarsi di chi omette di denunciare gli eretici?

R. Nella Costituzione *Apostolicae Sedis* la scomunica contro i non denuncianti è ristretta 1. contro coloro, che non denunciano gli occulti corifei e caporioni di qualsivoglia setta, che sia palesamente sia occultamente cospira contro la Chiesa, e le legittime Potestà. 2. contro quelli, che non denunciano i confessori, che avessero sollecitato i penitenti «*ad turpia*» nei casi contemplati nelle Costituzioni pontificie «*Universi Dominici Gregis*» e

«*Sacramentum Poenitentiae*». Pare quindi, che non è soggetto alla scomunica quel fedele che si ricusasse di denunciare un eretico anche formale; non sarebbe però scusato dal peccato se per qualche ragione fosse tenuto a tale denuncia, ed egli senza motivo vi si rifiutasse.

391 D. Nella pratica quali considerazioni od avvertenze si debbono tenere presenti in quanto alla denuncia degli eretici atteso le presenti circostanze?

R. Nelle presenti circostanze in quanto alla denuncia degli eretici si possono tenere presenti le seguenti considerazioni ed avvertenze.

1: L'obbligo di denunciare gli eretici anche nelle presenti circostanze non è mica cessato. In vero quando per qualche urgente necessità si è dimandato alla S. Sede la facoltà d'assolvere i penitenti senza loro imporre l'obbligo di denunciare gli eretici, la predetta S. Sede in vista di peculiari locali circostanze ha concessa la chiesta facoltà sotto varie limitazioni, lo che non avrebbe fatto, se un tale obbligo fosse onninamente cessato.

2. Si possono però dare delle gravi circostanze, nelle quali un tale obbligo se non cessa, resta almeno sospeso: la legge impone ai fedeli di denunciare gli eretici, acciocchè i Vescovi conoscendoli li possano castigare, ed acciocchè il male non si diffonde. (1) [Or in certi luoghi, ed in certe circostanze è impossibile a' Vescovi chiamare al loro Tribunale, e punire ancora coloro, che eruttano proposizioni ereticali: sarebbe adunque un peso inutile pei fedeli una tale denuncia: or si sa secondo l'unanime insegnamento dei Teologi, che nessuno è tenuto ad un opera inutile.

Quindi il celebre Navarro interrogato, se un oltra-

(1) Per denunciationem impeditur, ne haeresis serpat, et alios inficiat; facta denunciatione Judex potest procedere ad inquirendum, et haereticus sciens se esse denunciatum, vel denunciandum continebitur a crimine timens correptionem et supplicium. Del Bene de Officiis Inquis: p. 1. dub: 15. n. 7.

montano fosse tenuto a denunciare gli eretici, come lo erano i fedeli della Spagna, rispose di no; poichè in Francia era inutile una tale denuncia, non potendo ivi i Vescovi apporvi il necessario rimedio atteso la legge, che permetteva agli eretici potere pubblicamente professare i loro errori.

Or questa ragione del Navarro è universale applicabile non alla sola Francia, ma a qualsivoglia Stato ancora il quale oggi si trovi nelle identiche circostanze, nelle quali si trovava la Francia, quando scriveva il Navarro.

Che poi si trovino oggi degli Stati, ne'quali i Vescovi sono impossibilitati a potere con la loro autorità tenere a freno gli eretici, perchè non diffondano i loro pestilenziali errori, è un fatto troppo evidente. Imperocchè quando un Governo non ostante che la Cattolica Religione sia la Religione dello Stato permette, od almeno tollera, che sotto lo specioso pretesto della libera discussione in materia di religione sia combattuta la Divinità dello stesso Gesù Cristo, ovvero concede favori, e favori amplissimi a qualsivoglia setta ereticale invocando la libertà della coscienza, che cosa mai potrebbe far un Vescovo per reprimere tali eccessi? e se il Vescovo non può reprimerli, perchè mai vuolsi imporre ai fedeli un obbligo, il cui risultato si conosce essere frustraneo?

Tutto questo però si deve intendere con prudente moderazione. La ragione, per la quale si dice essere nelle presenti circostanze sospeso l'obbligo di denunciare gli eretici è, perchè si crede inutile una tale denuncia; dunque se prudentemente si giudica potersene avere del vantaggio, un tal obbligo non si può dire sospeso: un Parroco, un Confessore è eretico; perchè non denunciarlo al Vescovo, che potrebbe rimediare al male coll' amuoverli da tale ufficio? un maestro, una maestra venuti all'istruzione in un qualche villaggio son tinti di pece ereticale; come credersi

cessato a riguardo di costoro un tal obbligo della denuncia, potendo il Vescovo o cooperarsi per farli licenziare da tale ufficio, ovvero avvertire i fedeli, che non frequentassero tali scuole? similmente perché credere sospeso l'obbligo di denunciare un eretico dommatizzante, che cerca cioè fare dei proseliti insinuando i suoi errori? potrebbe il Vescovo trovarsi impotente a tenerlo a freno, ma potrebbe ancora avvertire i fedeli, acciocché non si facessero sedurre.

In somma nella pratica applicazione di un tal dovere sogliono incontrarsi delle gravissime ed intralciate difficoltà; imperciocché se da una parte non bisogna troppo tormentare la coscienza dei fedeli; dall'altra parte bisogna riflettere, che si tratta del massimo bene della religione. Occorrendo perciò questa o quella circostanza sotto questa o quella modificazione i Confessori anzicchè fidarsi troppo del proprio giudizio giudicando sospeso o no l'obbligo di denunciare gli eretici, sarebbe più prudente consultarne il proprio Vescovo posto da Dio al governo della Diocesi, il quale in vista delle diverse circostanze, ed in virtù delle facultà, che suole ottenere dalla S. Sede potrebbe dare delle norme applicabili alle varie circostanze e di luoghi e di persone.

§. 4. *Della lettura dei libri proibiti.*

392 D. Come può considerarsi la proibizione di leggere certi libri?

R. La proibizione di leggere taluni libri può considerarsi sotto un doppio aspetto: poiché taluni libri sono proibiti sotto *pena di scomunica*: altri poi sono *semplicemente* proibiti, cioè chi li legge non incorre alcuna pena ecclesiastica.

Oggi in forza della Costituzione *Apostolicae Sedis* sono colpiti di scomunica riservata in modo speciale al Papa

quelli, che scientemente leggono **1. libri di apostati, ed eretici**, nei quali libri vien propugnata l'eresia, **2. libri nominatamente proibiti mediante lettere Apostoliche**, siane chiunque l'autore; peccano poi, ma non incorrono alcuna pena quei, che leggono altri libri proibiti dalla Chiesa, ma che non sieno i sopra notati. Vuolsi quì però avvertire, che la pena ed il peccato non riguardano soltanto chi legge tali libri proibiti, ma ancora chi li ritiene, chi li stampa, e chi in qualunque modo li difende.

393 D. Perchè mai la Chiesa proibisce la lettura di certi libri ?

R. La Chiesa saggiamente proibisce la lettura di certi libri atteso il prossimo pericolo di sovversione, o di peccato, cui si espone chi li legge. Niuno perciò può leggere tali libri proibiti senza il permesso della S. Sede, il quale permesso non si concede senza l'attestato dell' Ordinario sulla bontà e sulla dottrina di chi chiede un tal permesso. Se però dalla lettura di tali libri tu prudentemente giudichi, che ti esponi a prossimo pericolo di sovversione, o di peccato devi astenerti da una tale lettura non ostante il permesso ottenuto; imperocchè la Chiesa se può togliere una proibizione nascente dalla sua autorità, non può derogare alla legge naturale e divina, che ti vieta di esporti al prossimo pericolo di peccare.

CAPO III.

DELLA SPERANZA.

§. 1. *Nozione, divisione, ed obbietto della speranza.*

394 D. Che cosa è la speranza, e come si divide ?

R. La speranza è una virtù teologale, per la quale con certa fiducia aspettiamo l'eterna beatitudine, ed i mezzi di conseguirla mediante l'ajuto di Dio.

La speranza può essere **1. abituale** od **attuale**; **2. in-**

forme o formata. La speranza abituale è l'istesso abito della speranza divinamente infuso, ossia è l'istessa virtù della speranza per la quale con certa fiducia aspettiamo l'eterna beatitudine, ed i mezzi di conseguirla mediante l'ajuto di Dio; l'attuale è quella, che produce gli atti, pei quali aspettiamo l'eterna beatitudine. La speranza formata detta ancora viva è quella, che è congiunta con la grazia santificante, e perciò si trova nei soli giusti; la informe detta ancora morta è quella, che trovasi nel Cristiano senza la grazia santificante, e perciò trovasi ancora nei peccatori.

395 D. Quale è l'oggetto della speranza?

R. L'oggetto della speranza è doppio *materiale e formale*: l'oggetto materiale primario della speranza è Iddio da possedersi; l'oggetto materiale secondario sono i mezzi necessari per conseguire l'eterna beatitudine; l'oggetto formale è la *bontà e la fedeltà di Dio* fondata nella sua onnipotenza.

§. 2. Dei peccati contrarii alla speranza.

396 D. Quali peccati si oppongono alla speranza?

R. Si oppongono alla speranza la *disperazione* e la *presunzione*; la disperazione è una *efficace volontà*, per la quale uno *depone ogni speranza di conseguire l'eterna salvezza per la divina misericordia*; la presunzione è una *disordinata confidenza di conseguire l'eterna salvezza o senza l'ajuto della divina grazia, o senza i meriti, e le opere buone.*

La disperazione e la presunzione nel modo esposto sono sempre grave peccato; se però si trattasse di cose non assolutamente necessarie per l'eterna salvezza, possono essere peccato veniale.

Specie della presunzione può considerarsi la *tentazione di Dio*: s'intende per tentazione di Dio *un detto, un fatto mediante il quale uno vuole far esperimento se Dio*

sia buono, onniscio, onnipotente, ecc. così tenta Dio chi volontariamente si espone a pericolo di peccare, chi senza mezzi ordinati da Dio vuole ottenere il fine p. es. *vivere senza cibo, guarire senza rimedio*. La tentazione di Dio è peccato più o meno grave secondo la natura, e la materia della tentazione.

CAPO IV.

DELLA CARITÀ

§. 1. *Natura, divisione, oggetto, necessità della carità.*

397 D. Che cosa è la carità, e come si divide ?

R. La carità è « *una virtù teologale, per la quale noi amiamo Dio per sè stesso sopra ogni cosa, ed il prossimo nostro come noi stessi per amor di Dio.* »

La carità si divide in *abituale* ed *attuale*. La carità abituale è la stessa virtù divinamente infusa, ossia lo stesso amor di Dio permanentemente inerente all'anima, fino a che non è cacciato per ragione del peccato: l'attuale è l'esercizio della stessa virtù, ossia l'atto mediante il quale l'anima è spinta verso Dio.

398 D. Quale è l'oggetto della carità ?

R. L'oggetto della carità è doppio, formale e materiale; l'oggetto formale della carità è la bontà divina, l'oggetto materiale primario è Dio, l'oggetto secondario siamo noi ed il prossimo.

399 D. È necessaria la carità ?

R. La necessità della carità si comprende da quel precetto: *Amerai Dio con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze; (1)* e quindi chi trascura questo comandamento non sfugge l'eterna morte, poichè sta scritto: *Chi non ama, si trova in istato di morte. (2).*

(1) Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, ex tota mente tua et ex totis viribus tuis. Matth. cap. XXII. v. 37.

(2) Qui non diligit, manet in morte. Joan. I.^o III. v. 14.

400 D. Come deve essere quest'amore verso Dio.?

R. I Teologi distinguono un doppio amore; *intensivo*, ed *apprezziativo*; l'amore intensivo è un amore tenero e sensibile verso la persona amata; l'amore *apprezziativo* consiste in una somma stima, ed apprezzamento della persona amata, anche quando non si sperimenta alcuna sensibile tenerezza verso di essa. Or quando noi stimiamo Dio sopra tutte le creature, e siamo sinceramente disposti a perdere anche la nostra vita anziché offenderlo, allora noi amiamo Dio con amore apprezzativo, e questo basta per la carità non ostante, che sentissimo nel nostro cuore qualche amore di tenerezza verso delle cose create.

401 D. In forza del precetto della carità oltre Dio chi altro siamo obbligati di amare?

R. In forza del precetto della carità oltre Dio siamo obbligati amare noi stessi, ed il prossimo; sotto poi nome di prossimo s'intendono tutti coloro, che sono come noi capaci della eterna beatitudine, chiunque essi sieno.

402 D. Dunque siamo obbligati amare anche i nemici?

R. Certamente che sì: *amate*, ci dice il Vangelo, *amate i vostri nemici*; s'intendono poi per nemici coloro, che ci odiano, e che cercano od hanno cercato il male nostro o delle persone che ci appartengono.

403 D. Quali segni di amore siamo tenuti mostrare a' nostri nemici?

R. Per ben rispondere a questa dimanda fa d'uopo distinguere i segni *comuni* da' segni *speciali* di amore. Si chiamano segni *comuni* quelli, che indistintamente si rendono a tutti, quali appunto son quelli, che vicendevolmente si rendono dai cittadini ai cittadini, dai sudditi ai superiori, e viceversa p. es. *le comuni preghiere, le comuni limosine*; si chiamano poi *speciali* quei segni, che si rendono agli altri per qualche titolo peculiare p. es. *di amicizia, di parentela*: ciò posto:

1. Non si possono negare al nemico, o, ciò che vale

lo stesso, noi in forza del divino precetto siamo tenuti di rendere al nemico i segni comuni: il negarglieli sarebbe lo stesso, che voler vendicare la ingiuria; quindi non è lecito escludere il nemico dalle *comuni preghiere*, dalle *comuni limosine*, dal *comprar le cose esposte pubblicamente alla vendita ecc.* 2. Non siamo poi tenuti rendere al nemico i *segni speciali di amore*: poichè dal negarsi questi segni non si può arguire, che si ha odio verso la persona: quindi *non siete tenuto invitare il nemico alla vostra mensa, alla vostra conversazione ecc.*

§. 2.^o *Degli officii della carità, e segnatamente della limosina verso il prossimo.*

404 D. Che s'intende per *limosina*?

R. S'intende per limosina *un soccorso, che per compassione si dà al povero per amor di Dio.*

405 D. Il Cristiano è obbligato alla limosina?

R. Certamente che sì, poichè nel Vangelo è *condannato all'inferno chi ha trascurato di esercitarla.*

406 D. Che richiedesi perchè uno sia tenuto alla limosina?

R. Perchè uno sia tenuto alla limosina si richiede **1.** *la necessità da parte di chi deve riceverla.* **2.** *la superfluità dei beni da parte di chi deve farla.*

407 D. Come può considerarsi questa necessità?

R. Questa necessità può considerarsi sotto un triplice rapporto cioè *estrema, grave, e comune.* La necessità è considerata come *estrema*, quando il prossimo corre pericolo di morire, se non è soccorso; è considerata come *grave*, quando il prossimo se non è soccorso tira innanzi la vita con grande difficoltà: è considerata come *comune*, quando il prossimo tira innanzi la vita mendicando e vivendo dell'altrui carità.

408 D. Come può considerarsi *la superfluità dei beni*?

R. La superfluità dei beni può considerarsi sotto un

doppio rispetto: *alcuni beni sono necessari alla vita*, e sono quei beni, che sono necessari a sostenere la vita nostra, e quelli, che ci appartengono; quei beni perciò che non sono necessari per sostenere la vita nostra, e di quelli, che ci appartengono, si chiamano *beni superflui alla vita*; *altri poi sono necessari allo stato*, e sono quei, senza dei quali non può uno convenientemente vivere secondo la condizione del suo stato; perciò quei beni, che non sono necessari per vivere secondo la propria condizione, si chiamano *beni superflui allo stato*.

Qui però deve notarsi, che sotto un doppio aspetto possono considerarsi i *beni necessari allo stato*, o ciò che vale lo stesso, *superflui allo stato*, cioè o assolutamente, o relativamente: i beni si dicono *necessarii « sic et simpliciter » allo stato* quando senza degli stessi uno verrebbe a cadere dal suo stato riducendosi ad una inferiore condizione, e quindi allora si hanno *beni superflui allo stato « simpliciter »* considerato, quando se ne possa distribuire senza decadere dal proprio stato. I beni si dicono *necessarii « relative » allo stato*, quando sono necessari alla completa decenza dello stato, e quindi allora si hanno de' *beni superflui allo stato « relative »* considerato, quando se ne possa distribuire senza che per questo si cade dalla decenza del proprio stato.

409 D. Di quali beni siamo tenuti a fare limosina?

R. Su questa giornaliera pratica materia si possono aver presenti le seguenti avvertenze.

1. Niuno è tenuto a fare limosina dei *beni necessari alla vita* anche quando il prossimo si trovasse in *estrema necessità*; poichè niuno è tenuto a sovvenire il prossimo col preferire la sua vita alla vita altrui.

2. A' poveri, che si trovano in *estrema necessità* siamo tenuti di soccorrere coi *beni superflui alla vita* non ostante, che questi beni sieno *necessarii « simpliciter » allo stato*, poichè la carità vuole, che facciamo più conto

della vita del prossimo, che della decenza del nostro stato.

3. A' poveri, che si trovano in *grave necessità* siamo tenuti a soccorrere anche co'beni, che « *relative* » sono *necessarii allo stato* cioè anche quando si dovesse un poco scapitare dal proprio stato poichè la *grave necessità* del prossimo deve prevalere al nostro bene.

4. A'poveri, che versano nella *comune necessità* siamo tenuti soccorrere coi beni superflui allo stato anche quando ci dovessimo privare di qualche comodo, o piacere, o divertimento; perchè tolto nei ricchi l'obbligo di fare la limosina, i poveri non avrebbero come vivere.

5. L'obbligo della limosina tanto frequentemente inculcato dalla santa scrittura riguarda i poveri, che si trovano nella *comune necessità*; imperciocchè è ben rara la *necessità grave*, rarissima la *estrema*; così che se l'obbligo della limosina fosse ristretto alla sola *necessità estrema*, o *grave*, ben ristretto sarebbe un tale obbligo.

4:0 D. Nella pratica quale quantità di beni si deve distribuire ai poveri?

R. 1. Nella *grave*, ed *estrema necessità* basta dare quanto pel momento é necessario a sollevare una tale *necessità*; però niuno é tenuto a spendere una vistosa somma di danaro per liberare il povero da tutte le *necessità*. 2. Nella *comune necessità* non può assegnarsi una determinata quantità; non mancano Teologi, che asseriscono soddisfarsi dai ricchi al precetto della carità distribuendo la quinquagesima parte dell'annua rendita, o guadagni, sebbene altri richieggono la ventesima parte, od anche la decima parte.

Su questo punto non dispiace riferire il sentimento del Gousset: Noi, così scrive egli, *riteniamo come indegni dell'assoluzione coloro, che avendo più del bisogno per conservare il loro grado, non dànno niente ai poveri, respingono inumanamente tutt'i mendici, non fanno*

(1) Tom. II. n. 375.

limosina a quelli, che non possono vivere, che col concorso della carità. Ma per poco che diano, non si deve a nostro avviso ricusar loro l'assoluzione, atteso la difficoltà che vi ha di dare sopra questo punto una regola generale, stabile, e fissa. (1)

§. 3. *De' peccati contro la castità, e precisamente dello scandalo.*

411. D. Che cosa è lo scandalo?

R. Lo scandalo è un detto, una parola, un'azione, od omissione cattiva in sè, od in apparenza, che dà ad un altro occasione di cadere nel peccato.

412 D. Come si divide lo scandalo?

R. Lo scandalo si divide:

In attivo, e passivo. Lo scandalo attivo è appunto lo scandalo ora definito cioè un detto, una parola, un'azione, od omissione cattiva in sè od in apparenza, che dà ad un altro l'occasione di cadere in peccato; questo scandalo è o diretto o indiretto; è diretto, quando chi lo commette ha intenzione di indurre qualcheduno in peccato: è indiretto quando senza aver intenzione di far cadere alcuno in peccato si dice una parola, si fa una azione, che può essere occasione di peccato. Lo scandalo passivo è la caduta del prossimo nel peccato in conseguenza dello scandalo attivo: questo scandalo passivo è doppio cioè dei pusilli, e farisaico: lo scandalo dei pusilli, si ha quando uno resta scandalizzato dall'altrui azione per la sua ignoranza, o fragilità; scandalo farisaico, quando uno resta scandalizzato per la pura sua malizia.

413 D. Lo scandalo è peccato?

R. Lo scandalo di sua natura è peccato grave; può essere però peccato veniale, se sia occasione soltanto di veniale peccato. Notano i Teologi poi che può darsi il caso, che uno commetta un'azione cattiva innanzi agli

(1) Tom. II. n. 375.

altri senza esser reo di scandalo, lo che avviene quando si pecca alla presenza di persone assai virtuose, le quali anziché scandalizzarsi, ne prendono piuttosto motivo di umiliarsi innanzi a Dio, sembra però ragionevole eccettuarne lo scandalo in materie assai lubriche, che possono indurre al peccato anche le persone più virtuose atteso la umana fragilità.

414 D. Che deve fare chi si è reso reo di scandalo?

R. Essendo lo scandalo uno speciale peccato, non basta il confessarsi di avere scandalizzato il prossimo, ma deve significarsi la specie del peccato, di cui è stato occasione p: es: se lo scandalo è stato di bestemmia, di lussuria, ecc. il penitente deve manifestare il numero delle persone, che ha scandalizzate, perchè il peccato dello scandalo si moltiplica a proporzione delle persone scandalizzate.

415 D. Siamo tenuti ad omettere qualche azione, dalla quale il prossimo potrebbe prendere motivo di scandalizzarsi?

R. Questo dipende dalla indole, e dalla natura di questa azione nostra;

1. Per evitare lo scandalo dei *pusilli* o *farisaico* si debbono omettere le opere *indifferenti* quante volte si possono omettere senza grave disagio; così una donna, che sa di essere stata occasione ad altri di peccare è obbligata, quante volte s'intende può farlo senza suo grave fastidio, di astenersi dal transitare per quella tale strada, di affacciarsi al balcone, ecc: ma questo s'intende a breve tempo, finchè altri può accorgersi di essere da quella fuggito.

2. Per evitare lo scandalo *farisaico* non siamo tenuti di omettere le opere in se buone, e che non hanno alcuna apparenza di male altrimenti si darebbe l'agio a' cattivi d'impedire le opere di cristiana perfezione.

416 D. In particolare quali persone debbono comunc-

mente considerarsi colpevoli di scandalo ?

R. Comunemente debbono considerarsi come colpevoli di scandalo. 1. Quelli, che hanno l'abito di pubblicamente bestemmiare. 2. quelli, che pubblicano opere contrarie alla religione, o a'buoni costumi. 3. quei, che vendono o fanno leggere questa sorta di opere ad ogni maniera di persone. 4. quelli, che compongono, cantano, spargono canzoni scostumate. 5. quelli, che scrivono, recitano, od approvano composizioni teatrali, in cui non si rispettano nè le pratiche della religione, nè la santità del matrimonio, nè la virtù. 6. gli artisti, i pittori, gli scultori, le cui opere offendono le leggi della decenza, e della modestia. 7. le modiste, le crestaje, che espongono alla vista certi modelli, nei quali non si può fermare lo sguardo. 8. le donne, che vestono un vestito assai immodesto con indecente nudità, ecc. (1)

§. 4. *Dell'esercizio degli atti delle virtù teologali.*

§. 1. *della fede.*

417 D. Èvvi obbligo di fare gli atti di fede, e quale è la natura di quest'obbligo?

R. In virtù di un peculiare precetto siamo obbligati di fare di tempo in tempo gli atti di fede: quest'obbligo è diretto, o per se; indiretto o per accidens come si esprimono i Teologi.

Il precetto chiamasi *diretto* o *per se*, quando appunto la virtù della fede ci obbliga a farne degli atti in guisa che mancandovi si commette peccato contro la fede; e; chi nel pericolo di morte non fa l'atto di fede dicesi peccare contro la fede: il precetto chiamasi *indiretto* o *per accidens* quando non la virtù della fede, ma altra virtù per essere ben praticata ci obbliga a fare l'atto di fede, in modo che se questo si omette, si pecca non contro la fede ma contro la virtù, che comandava l'atto di fede; e; chi senza fare l'atto di fede si

(1) Gousset. tom. I. n. 362.

accosta a ricevere i sacramenti della penitenza pecca non contro la fede, ma contro la virtù della penitenza, che comandava tale atto.

418 D. Quando siamo obbligati a fare l'atto di fede direttamente, o *per se*; e quando indirettamente o *per accidens*?

R. Siamo tenuti a fare direttamente o *per se* gli atti di fede 1. al principiare dell'uso della ragione, quando ci sono proposte le cose da credersi come da Dio rivelate. 2. qualsivoglia probabile pericolo di morte, e molto più allo avvicinarsi della stessa morte. 3. quando siamo assaliti da qualche grave tentazione contro la fede, la quale non può superarsi, che per un atto di fede contraria alla tentazione. 4. quando uno fosse caduto nell'eresia, in volontario dubbio contro la fede. 5. quando si presenta la necessità di professare esternamente la fede. 6. spesso nel corso della vita; questo *spesso nel corso della vita* si deve intendere che il cristiano sia tenuto a fare gli atti di fede nelle maggiori solennità almeno dell'anno, nelle quali si rinnova la memoria dei principali misteri della fede.

419 D. Quando il precetto della fede obbliga *indirettamente* o *per accidens* a fare gli atti di fede?

R. Il precetto di fare gli atti di fede obbliga *indirettamente* o *per accidens* 1. quando siamo assaliti dalla tentazione contro qualche virtù, la quale tentazione non può superarsi, se non mediante la fede. 2. ogni qualvolta siamo obbligati a fare atti di qualche virtù, la quale suppone la fede. 3. quando ci disponiamo alla giustificazione, perchè come insegna il Tridentino senza la fede attuale non possiamo disporci alla giustificazione.

§.2. Della speranza.

420 D. Siamo tenuti a fare atti di speranza in forza di precetto divino?

R. Certamente che sì; in vero i precetti affermativi so-

no dati per fare gli atti di quella virtù, che è comandata; se dunque ci si comanda la speranza, ci si comanda ancora di farne gli atti.

421 D. In qual tempo siamo tenuti di fare l'atto di speranza?

R. Direttamente, o *per se*, come dicono i Teologi, ognuno è tenuto a fare l'atto di speranza 1. quando è giunto all'uso della ragione. 2. in qualsivoglia probabile pericolo, e molto più nell'articolo di morte. 3. quando trovasi assalito da grave tentazione contro la speranza. 4. spesso nel corso della vita, cioè almeno nelle maggiori solennità dell'anno, nelle quali si rinnova la memoria dei principali misteri della religione.

Indirettamente poi o *per accidens* ognuno è tenuto a fare l'atto di speranza. 1. quando diversamente non può superare qualche tentazione, che per un atto di speranza. 2. quando cerca ricuperare la perduta giustizia o grazia, giacchè la speranza si richiede come mezzo per la giustificazione.

§. 3. Della carità.

422 D. Siamo tenuti a fare atti di carità verso Dio in forza di precetto divino?

R. In forza di uno speciale precetto di carità siamo tenuti ad amare Dio con amore *sopranaturale* come sommo bene ed ultimo fine dell'uomo.

423 D. In qual tempo siamo tenuti a fare l'atto di carità?

R. *Direttamente e per se* ossia in forza del precetto di carità siamo tenuti a farne l'atto. 1. quando si è sufficientemente sviluppato l'uso della ragione. 2. In qualsivoglia probabile pericolo, e molto più nell'articolo di morte. 3. quando siamo assaliti da qualche tentazione di odio contro Dio, che non può vincersi, che con un atto di carità. 4. spesso nel corso della vita, cioè al-

meno nelle maggiori solennità dell'anno, nelle quali si rinnova la memoria dei principali misteri della religione.

Indirettamente poi o *per accidens* siamo tenuti a fare l'atto di carità. 1. quando siamo assaliti da qualche grave tentazione contro una qualche altra virtù, tentazione che possiamo vincere coll'atto di carità. 2. quando vogliamo ricuperare la perduta giustizia o grazia, poichè la carità si richiede qual mezzo per la giustificazione.

§. 4. Riflessioni comuni agli atti di tutte e tre le virtù teologali.

A prevenire le inquietitudini delle anime timorate giova riflettere.

1. È vero, che l'uomo giunto all'uso della ragione è tenuto a fare gli atti delle virtù teologali, pure non bisogna tormentare soverchiamente il penitente per conoscere se abbia o pur no fatti tali atti al giungere l'uso della ragione 1. perchè è pressochè impossibile il ricordarsi di un tal fatto, 2. perchè trattandosi di persone nate in mezzo del Cristianesimo da genitori cristiani si può prudentemente supporre, che li abbiano fatti.

2. Per lo adempimento dell'obbligo di fare gli atti delle virtù teologali non è mica necessario il recitar le formole che contengono gli atti di fede, di speranza, e di carità. Così la recita del *Credo* è un atto, una professione più o meno esplicita di tutte le verità della religione che particolarmente si è obbligato di credere; chi ricorre a Dio sia mediante la preghiera, sia mediante i sacramenti, fa un atto di speranza; certo se non sperasse in Dio non farebbe a lui ricorso; similmente chi nell'orazione domenicale dice; *sia santificato il nome tuo, sia fatta la volontà tua come in cielo, così in terra*, fa un bello atto di amore.

Ciò non pertanto i Parrochi, i predicatori, i confessori, e gl'istruttori debbono darsi tutta la premura, che i fedeli imparino a memoria tali formole per recitarle il più frequentemente che possono: un fedele specialmente rozzo, ed ignorante lasciato a se difficilmente saprebbe concepire, o fare tali atti; ma quando col lungo andare ne ha imparata la formola, questo dovere gli si rende più facile. È perciò da lodarsi e da imitarsi, ancora la pratica di quei Parrochi, o Rettori di Chiesa, i quali nei giorni festivi nel corso della messa hanno il costume di recitare, e far recitare dai fedeli gli atti delle virtù teologali con determinata formola come giace nel catechismo della propria Diocesi.

3. Essendo tanto necessario il fare gli atti delle virtù teologali il Confessore avrà cura di avvezzare i penitenti a farli più spesso che possono: anzi relativamente a certe persone pare da seguirsi la pratica di quei zelanti Confessori, i quali prima di impartire l'assoluzione, fanno ripetere ai penitenti gli atti delle virtù teologali una coll'atto di contrizione.

TRATTATO VIII.

DEI CONTRATTI.

CAPO 1.

NATURA E DIVISIONE DEI CONTRATTI.

424 D. Che cosa è il contratto?

R. Il contratto è *la convenzione di due o più persone su la medesima cosa producendo una obbligazione.*

425 D. Che si intende per obbligazione, e come si divide?

R. L'obbligazione è *un legame di dritto, pel quale una persona è nella necessità di pagare qualche cosa, cioè di*

fare, o non fare, o di dare qualche cosa. La obbligazione può essere *naturale, civile e mista*. Il vero fondamento di ogni obbligazione è la legge; se dunque l'obbligazione nasce dal dritto naturale, sarà naturale: se dal civile sarà civile: se dal naturale e civile nel tempo stesso sarà mista.

426 D. Di quante maniere è il contratto?

R. Il contratto è:

1. *Unilaterale, e bilaterale.* Il contratto unilaterale produce l'obbligazione da una sola parte soltanto, come la *donazione, la promessa*; il contratto bilaterale produce l'obbligazione da ambedue le parti come la *compra vendita, la locuzione conduzione*.

2. *Contratto di beneficenza ed a titolo oneroso*; contratto di beneficenza dicesi quello, in cui una delle parti procura all'altra un vantaggio meramente gratuito: il contratto oneroso è quello, che *soggetta ciascuna delle parti a dare od a fare qualche cosa,*

3. *Commutativo, od aleatorio.* Il contratto commutativo si ha quando ciascuna delle parti si obbliga di dare o fare una cosa, che ci riguarda come l'equivalente di ciò, che si fa per essa: di questo contratto commutativo sono quattro le specie: *do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias.*; il contratto aleatorio poi si ha quando l'equivalente consiste nell'avventurare tanto da una parte, quanto dall'altra il guadagno, o la perdita ad un avvenimento incerto.

Inoltre ciascun contratto può essere:

Espresso, o tacito. Il contratto si dice espresso, alloraquando due o più persone espressamente convengono su qualche cosa con obbligazione mutua, od almeno di una verso dell'altra; il contratto si dice tacito quando l'obbligazione nasce da un fatto lecito; così chi ha accettato l'ufficio è tenuto disimpegnarne i doveri; questi contratti impliciti si chiamano *quasi-contratti*, poiché l'obbligazio-

ne nasce quasi dai contratti, come se si fosse dato un espresso consenso.

CAPO II.

DELLE CONDIZIONI DEI CONTRATTI.

427 D. Quali condizioni si richieggono, perchè sia valido un contratto?

R. Perchè sia *valido* un contratto si richiede 1. il *consenso di colui, che si obbliga*. 2. la *capacità di contrarre*. 3. la *certezza della cosa, che forma la materia della convenzione*. 4. *una causa lecita per obbligarsi*.

§. 1. *Del consenso.*

428 D. Come deve essere il consenso richiesto pel valore del contratto?

R. Il consenso richiesto pel valore di un contratto deve essere *interno, vero, all'intuito libero, pienamente deliberato, mutuo ed espresso con qualche segno esterno*.

429 D. Come può essere impedito il consenso ?

R. Il consenso nei contratti può essere impedito 1. dall'*errore* o dal *dolo*. 2. dalla *violenza* o dal *timore*.

430 D. Che cosa è l'errore?

R. L'errore « è un *giudizio falso, il prendere cioè una cosa per un'altra:* » chi prende lo stagno per argento è in errore; (se proviene dalla propria opinione , si dice errore, se dall'altro contraente, o da una terza persona si dice dolo.)

431 D. Come può essere l'errore?

R. L'errore può essere *sostanziale ed accidentale*; si ha il primo « *se cade su la sostanza della cosa , che forma l'oggetto del contratto* » il secondo « *se cade su la qualità della cosa.* »

432 D. Che cosa è il dolo?

R. Il dolo altro non è, che « *l'errore proveniente sia dall'una sia dall' altra parte contraente, sia da una terza persona;* » il dolo può essere *malo o buono*: il dolo ma-

lo si definisce «ogni astuzia, inganno, macchinazione impiegata per sedurre, ingannare, insidiare una persona;» il dolo buono «è quella destrezza, in cui uno si avvale di una certa dissimulazione non per ledere un altro, ma per proprio vantaggio.»

433 D. Un contratto celebrato per errore, o per dolo è valido?

R. Se l'errore, o il dolo cade su la sostanza della cosa il contratto è nullo; p: es: se uno comprasse stagno per argento; se poi l'errore, od il dolo cade su la qualità della cosa, il contratto è valido; è valido quindi il contratto se io compro per oro di Francia quello, che è oro di Napoli. Questo s'intende purchè nel contratto la qualità non sia stata apposta come condizione *sine qua non*.

434 D. La persona nei contratti è oggetto sostanziale, od accidentale?

R. Nei contratti gratuiti la persona è oggetto sostanziale; è nulla quindi la promessa, la donazione, che tu fai a Tizio, se credi tuo nipote, se questi tale non è; nei contratti onerosi la persona è oggetto accidentale; eccetto il matrimonio, nel quale quantunque oneroso la persona è oggetto sostanziale.

435 D. Che deve pensarsi dei contratti celebrati per violenza o timore?

R. Il contratto celebrato per violenza è nullo, poichè la violenza toglie il consenso, e senza consenso non vi è contratto; celebrato per timore leggiero è valido essendo tale timore considerato come vano, e nullo; celebrato per timor grave se non è nullo per sua natura, come piace a parecchi Teologi, è però rescindibile.

§. 2. Capacità di contrattare.

436 D. Quali persone sono capaci di contrattare?

R. Sono capaci di contrattare 1. tutti coloro, che hanno

l'uso della ragione, e perciò non possono contrattare gli amenti, i furiosi, purchè non abbiano dei lucidi intervalli. 2. la libera ed assoluta amministrazione dei beni e quindi sono incapaci di contrattare i minori, le donne maritate, gl'interdetti. 3. e che non sieno impediti dal dritto, e quindi il tutore sebbene abbia la libera amministrazione dei beni del minore, non può però contrattare con lo stesso.

437 D. Quale è la materia del contratto?

R. Materia ed oggetto del contratto « è qualunque azione o cosa la quale sia in commercio, ed anche l'uso ed il possesso della cosa stessa, esistente in sè, o nella speranza determinata almeno nella sua specie, sebbene la quantità della stessa cosa possa essere incerta, purchè possa determinarsi. »

438 D. Sviluppate questa definizione.

1. Qualunque azione, ossia qualunque opera utile, o necessaria, che uno può rendere ad un altro p: es: la fatica dei servi. 2. o cosa, sia mobile come il vino il frumento, sia immobile come una casa, una villa. 3. la quale però sia in commercio, poichè sarebbe nullo il contratto, che cadesse sopra oggetto fuori commercio, come le cose sacre, o fosse contraria alle leggi, od ai buoni costumi, come la vendita della giustizia, della onestà. 4. anche l'uso ed il possesso della cosa stessa, come può vedersi nei contratti di locazione, di comodato, ecc. 5. esistente in se, come se uno vende i frutti già raccolti, o nella speranza, come quando uno vende la speranza, che ha di raccogliere i frutti dall'albero. 6. almeno determinata nella sua specie; nei giureconsulti la specie è lo stesso che il genere, non già nel senso che comprende sotto di sè molte specie, così il genere animale comprende il bue, il cavallo, la pecora; ma nel senso, che non possa dubitarsi del genere delle cose, cui debba riferirsi la cosa, su la quale si contratta: così se

io ti prometto un animale, è nullo il contratto, potendoti io offrire una mosca, una pulce ; ecc. ma è valido se io ti prometto un cavallo, un bue, imperocchè se tu non puoi pretendere questo cavallo, questo bue, io però ti debbo consegnare un cavallo, un bue. 7. sebbene la quantità della stessa cosa possa essere incerta quante volte possa essere determinata, così è nullo il contratto, se io ti promettessi del frumento, poichè potrei darti un due o tre granelli di frumento: sarebbe poi valido il contratto se io ti promettessi del frumento, quanto ti è di bisogno, poichè in questo caso la quantità del frumento sarebbe determinata dalla tua indigenza.

439 D. Che cosa s'intende per causa del contratto?

R. Sotto nome di causa del contratto s'intende la ragione per la quale si contrae una qualche obbligazione: « così ti dono cento lire per avermi fatto il tal favore. »

440 D. Vale il contratto senza causa, o per una causa illecita?

R. Il contratto senza causa o per una causa illecita è nullo; 1. perchè si presume, che nessuno voglia contrarre una obbligazione senza una causa. 2. perchè per le cose illecite non può contrarsi obbligazione; è illecita poi quella causa, che è proibita dalle leggi, ovvero è contraria ai buoni costumi.

Vuolsi però notare, che altro è celebrarsi un contratto senza causa, che è sempre nullo, come si è detto; altro è che la causa non sta espressa, nel qual caso il contratto è valido: così nei contratti gratuiti: p. es: nella donazione la causa consiste in ciò, che uno dei contraenti vuol fare del beneficio ad un altro.

DE' CONTRATTI IN PARTICOLARE.

§. 1. *Della compra-vendita.*

441. D. Che cosa è la compra vendita?

R. La compra-vendita è un contratto fatto di mutuo consenso di dare una determinata merce per un prezzo determinato, ed un prezzo determinato per una merce determinata.

442 D. Che s'intende sotto nome di *merce*, o *prezzo*?

R. Sotto nome di merce s'intendono tutti i beni mobili, immobili, dritti, azioni, che possono vendersi: sotto nome di prezzo s'intende la moneta, il danaro, che si ha per la merce.

443 D. Quali cose si possono vendere?

R. Si possono vendere tutte le cose, che sono in commercio, come beni mobili, immobili, dritti, azioni, purchè la legge non ne vietasse la vendita per qualche speciale ragione: non possono vendersi le cose, che sono fuori commercio, come le cose sacre, spirituali ecc.

444 D. Quali condizioni si esigono pel contratto di compra vendita?

R. Oltre del mutuo consenso necessario in tutti i contratti onerosi, si esige la merce determinata, ed il prezzo determinato.

445 D. A danno di chi perisce la cosa venduta?

R. La cosa venduta ordinariamente perisce a danno del compratore, perchè mediante la contrattazione esso n'è addivenuto il padrone, e si sa che la cosa che perisce, perisce pel padrone.

§. 2. *Del prezzo.*

446 D. Che s'intende per *prezzo*?

R. S'intende per prezzo il danaro proporzionato al valore della cosa, che si vende, ovvero si compra.

447 D. Di quante maniere è il prezzo?

R. Il prezzo è o *legale*, o *volgare*; il prezzo legale è quello, che viene tassato dalla legittima potestà; il volgare è quello, che dipende dalla comune estimazione, o giudizio degli uomini.

Il prezzo legale è in guisa definito da non ammettere latitudine; il prezzo poi volgare ammettendo latitudine si divide in *supremo*, *infimo* e *medio*. Supremo è quel prezzo, che il venditore non può eccedere: infimo è quello al di sotto del quale il compratore non può comprare: è medio quello, che il venditore può accrescere fino al supremo; ed il compratore diminuire fino all'infimo.

448 D. Nella pratica applicazione come deve determinarsi la latitudine del prezzo volgare?

R. Nella pratica applicazione la determinazione della latitudine del prezzo volgare è assai difficile; dessa è meglio lasciata al giudizio delle persone esperte nelle tali cose, di cui si chiede il prezzo. Si possono intanto avere presenti le seguenti osservazioni:

1. Il prezzo ordinario, che corre in piazza, è il medio, il quale perciò può crescere fino al supremo, o diminuire sino all'infimo. Che prezzo fa oggi il grano di tale qualità? trenta lire il quintale, vi si risponde: questo è generalmente creduto come il prezzo medio del giorno, quindi come può aumentarsi sino a lire trentadue, così può essere diminuito sino a ventotto.

Giova però avvertire, che il prezzo medio dipendendo dalla stima, che ne fanno le persone pratiche del mestiere può nell'istesso giorno variare secondo la diversità delle circostanze: così il prezzo del grano, che la mattina si fissava a lire trenta il quintale, potrebbe per qualche speciale circostanza salire al mezzo giorno a lire trentadue, e scendere per la sera a lire ventotto: ora sopra di questo aumento, e decremento, che si stima qual prezzo volgare, ha sempre luogo la la-

titudine per salire al prezzo supremo, e scendere al prezzo infimo.

2. In certe materie come nelle carni, nei panni, nelle telerie, nei cotonei, ecc. la determinazione del prezzo medio è meno soggetta a variazioni atteso che tali merci non sogliono offrire notabili diversità nelle rispettive qualità; in certe altre materie come nel vino potendone le qualità variare notabilmente, è soggetta a molte variazioni la determinazione del prezzo medio. « Che prezzo fanno oggi i vini di Somma Vesuviana? » duecento lire la botte; ma anche negli stessi terreni il vino secondo che l'uva è stata colta più o meno matura, secondo che è stata manipolata con più o meno di arte, secondo che è tenuto con maggiore, o minore cura, acquisto virtù, o difetti notabili, e perciò il prezzo medio deve regolarsi sopra queste diverse circostanze.

3. Sebbene la latitudine del giusto prezzo, cioè del prezzo medio, debba determinarsi dal prudente giudizio delle persone esperte in tali materie, pure i Teologi danno all'oggetto la seguente regola; cioè che la latitudine vada sempre diminuendo a proporzione che cresce il valore della cosa: p: es: « se l'oggetto A vale dieci prezzo medio può essere la latitudine di uno p; es: nove prezzo infimo, ed undici prezzo supremo: ma se l'oggetto vale cinquanta prezzo medio la latitudine sarà di uno per ogni quindici, e se l'oggetto costa cento la latitudine sarà di uno per ogni venti » Queste cose si scrivono dai Teologi per dare una tal quale norma prudenziale su tale materia.

449 D. Per quali capi può crescere il prezzo volgare?

R. Il prezzo volgare può crescere 1. dall'abbondanza dei compratori, e dalla scarsezza de'venditori. 2. dal modo di vendita, come quando le merci si vendono alla minuta. 3. per ragionevole affezione, che il padrone conserva verso una cosa, che altri vuol comprare.

450 D. Per quali capi può diminuire il prezzo volgare?

R. Il prezzo volgare può diminuire 1. per l'abbondanza della merce, e per la scarsezza dei compratori. 2. pel modo, come si compra p: es: se si comprano delle molte merci in una sola volta all'ingrosso. 3. dalla spontanea offerta, giacchè le merci ultronee diminuiscono della terza parte almeno del loro valore.

451 D. Che deve pensarsi delle cose, che si vendono all'incanto?

R. Le merci, che si espongono all'incanto, quando non vi sia inganno o frode nè da parte di chi l'espone allo incanto, nè da parte di chi si presenta a licitare, si possono lecitamente come vendere, così comprare coll'ultimo prezzo offerto, sia grande sia piccolo: ossia l'ultimo prezzo offerto qualunque esso sia è stimato giusto.

452 D. È lecito pretendere un prezzo maggiore, quando si vende a credito, o dare un prezzo minore quando si compra a pronti contanti.

R. Nel commercio le merci, che si vendono a credito sogliono avere una maggiore stima, minore poi quelle, che si vendono a contante; or questa stima appunto è quella, che determina la natura, ed i limiti del prezzo volgare; dunque pare, che non vi sia niente d' illecito nel vendere e comprare in tal guisa.

453 D. Che deve pensarsi di certe merci p: es : quadri, tappeti, mobili antichi, i quali non hanno né un prezzo legale, né volgare?

R. Pare, che nella pratica non debbono essere inquietati coloro, che in buona fede e liberamente fossero convenuti del prezzo a loro piacimento.

454 D. Il venditore, che ha merce di ottima qualità può mescolarla con un'altra merce d'infima qualità da risultarne poscia una terza parte, che possa vendere a prezzo corrente?

R. Se la miscela non rende nociva la merce non si

pecca contro la giustizia: così si può mischiare un vino debolissimo con un vino poderoso, e vendere tale merce a prezzo corrente, ossia al prezzo, che risulta da tale miscela; ma se la miscela recasse nocimento al compratore, è all'intutto illecito; così non può mischiarsi un vino generoso con un vino guasto da nuocere alla salute di chi lo compra; anzi se la miscela recasse dei danni al compratore, il venditore è tenuto a tali danni. « il compratore vuole del vino schietto per farne aceto per conservarlo in lunghi anni, se per la tua miscela il vino guastato si è reso inutile al compratore, sei tenuto ai danni, perchè la tua azione è stata causa del danno. »

455 D. Può il venditore vendere le sue merci a prezzo vilissimo, ma segretamente ridurle a prezzo giusto con la diminuzione del peso e della misura?

R. Il venditore che così fa, si rende reo d'ingiustizia verso i compratori, che restano ingannati.

456 D. Quello, a cui è stata consegnata dal padrone la merce da vendersi ad un prezzo determinato, può ritenersi lo eccesso, che ne ha potuto ricavare?

R. Bisogna vedere, chi sia colui, al quale è stata consegnata la merce da vendersi a tal prezzo.

1. Se è un servo, od uno stipendiato dal padrone non può ritenersi un tal eccesso; poichè tali persone a cagione dello stipendio, che ricevono, sono tenute a fare il vantaggio del loro padrone.

2. Se è un sensale, un commessario, cui la legge ha fissato un premio, per tali *operazioni*, neppure può ritenersi lo eccesso; perchè per questo egli ha dritto a riceverne il premio: menochè non si trattasse, che l'eccesso si fosse ricevuto in grazia di qualche straordinaria fatica, o diligenza.

§. 3 *Del vizio della merce.*

457 D. Che s'intende per *vizio della merce*?

R. È vizio della merce *tutto ciò, che la rende dannosa od inutile al compratore.*

458 D. Come può essere il vizio della merce?

R. Il vizio della merce può essere 1. *dannoso*, od *innocuo*. 2. *occulto*, o *manifesto*. 3. *sostanziale*, od *accidentale*.

459 D. Quali vizii della merce si debbono manifestare dal venditore?

R. Sulla obbligazione del venditore di manifestare al compratore i vizii della merce i Teologi insegnano comunemente la seguente dottrina.

1. Il venditore in ogni caso è tenuto a manifestare tutti i vizii *sostanziali della merce*, ossia quei vizii, che la rendono nociva, od inutile allo scopo, pel quale uno la compra. Tizio vi domanda del vino schietto per farne aceto, se voi gliene date del misturato, anche quando un tal vino non è nocivo, è però inutile a farne aceto.

2. Il venditore, che n'è stato interrogato dal compratore, è tenuto a manifestare tutti i vizii della merce anche quando non la rendono nociva, od inutile, altrimenti ingannerebbe il compratore.

3. Se poi non è stato interrogato, ed il vizio occulto non rende inutile la merce, il venditore può tacerlo; è tenuto però a diminuirne il prezzo approssimativo del vizio.

4. Trattandosi di vizii accidentali e manifesti il venditore anche interrogato non è tenuto a manifestarli, è però tenuto a diminuirne il prezzo in proporzione del vizio; meno però che non si trattasse di qualche scemissima persona, rispetto alla quale un vizio anche manifesto potrebbe essere occulto.

460 D. Il venditore è obbligato a riparare i danni provenienti dal vizio della merce venduta?

R. Quando il venditore ha agito con inganno è certamente tenuto non solo alla restituzione del prezzo ricevuto per la viziosa merce, ma ancora a tutt'i danni che al compratore ne hanno potuto venire dall'uso di tale merce viziosa. Se però il venditore ignorava a dirittura il vizio della merce venduta, ad altro non è obbligato, che a rescindere il contratto, od a diminuire il prezzo in ragione del vizio.

461 D. Come il venditore è tenuto a manifestare gli occulti vizii della merce, si domanda, se il compratore anche esso è obbligato a manifestare qualche occulta virtù della merce esposta alla vendita?

R. Se la virtù della merce proviene da suo intrinseco valore, il compratore è tenuto a manifestarlo: un rozzo contadino ha in mano un brillante, che egli crede un pezzo di vetro, voi volendolo comprare siete tenuto avvertirlo del suo valore, ossia fargli conoscere la bontà della merce, che vuol vendere; ma se la merce avesse una bontà tutta estrinseca nascente da una speciale scienza del compratore, questi non è tenuto a manifestarla: in mezzo alla piazza si vendono de' fasci d'erba per uso degli animali; voi che siete un esperto botanico conoscete, che tra quelle erbe ve ne sono delle preziose medicinali, voi potete non pertanto comprarle al prezzo come si vendono.

462 D. Che deve pensarsi di quei venditori, i quali interrogati del prezzo delle merci ne domandano un prezzo eccessivo.

R. Relativamente a' venditori, che interrogati chiedono un prezzo eccessivo della merce, possono aversi presenti le seguenti avvertenze.

1. Il venditore non può dimandare un prezzo della merce, che sia eccessivamente eccedente il prezzo su-

premo, meno però, che i compratori, come in alcuni luoghi avviene, non fossero abituati a diminuire i tre, i quattro quinti ancora del prezzo chiesto: e meno ancora non facesse egli una tale dimanda per dare luogo al compratore di offrire il suo prezzo per così divenire al giusto prezzo.

2. Se il compratore per ignoranza, o per altra causa avesse sborsato qualche cosa al di sopra del prezzo supremo, il venditore è obbligato a restituirla.

§. 4. *Del monopolio.*

463 D. Quando si ha il *monopolio*?

R. Si ha il monopolio, quando uno, o più mercatanti di propria autorità cospirano, e convengono di comprare un certo genere di merci, e non venderle, che ad un prezzo da essi convenuto, e stabilito.

464 D. In quante maniere può avvenire il *monopolio*?

R. Il monopolio può accadere in più maniere. 1. quando uno ottiene dalla suprema autorità il privilegio di potere egli solo vendere certe merci, come sale, tabacco. etc.

465 D. Che deve pensarsi di questo *monopolio*?

R. Questo monopolio è lecito, purché si osservi il prezzo fissato nella concessione, potendo un tal monopolio promuovere il bene pubblico.

2. Quando più venditori stabiliscono di non vendere la merce se non al prezzo da essi stabilito, o più compratori cospirano di non comprare la merce se non al prezzo da essi fissato.

466 D. Che deve pensarsi di questo *monopolio*?

R. Questo monopolio è *illecito*; se i venditori cospirano di non vendere la merce se non al prezzo al di là del supremo, e se i compratori cospirano di non comprare la merce se non a prezzo al di sotto dell'infimo, è chiaro, che peccano contro la giustizia, e son tenuti alla restituzione: se i venditori cospirano di non vendere

la merce se non a prezzo supremo o medio: ed i compratori di non comprare se non a prezzo infimo, o medio anche peccano pel danno, che si reca a' cittadini, e pare più probabile che questo peccato sia contro la giustizia, perchè resta leso il dritto, che i compratori hanno di comprare a prezzo infimo, e dei venditori di vendere a prezzo supremo.

3. Quando uno o più mercatanti comprano tutte le merci per venderle al prezzo che piace.

467 D. Che deve pensarsi di questo *monopolio*?

R. Questo monopolio è anche illecito per la ragione espressa nella precedente dimanda, perchè si viene a ledere il dritto dei cittadini, che hanno di comprare le merci a prezzo infimo.

4. Quando uno o più impediscono, che da fuori non vengano merci, per vendere le proprie con maggiore prezzo e con danno dei cittadini.

468 D. Che deve pensarsi di questo *monopolio*?

R. Questo monopolio è illecito, poichè si lede il dritto dei cittadini, i quali restano lesi nel dovere comprare le merci a più caro prezzo di quello, che le comprerebbero se venissero delle merci da fuori.

Vuolsi però notare, che se la immissione delle merci straniere fosse causa, che i cittadini non potessero vendere le proprie merci a giusto prezzo, non pare, che si pecchi coll'impedire la immissione di merci straniere.

469 D. Che cosa è il contratto di *società*?

R. Il contratto di *società* può definirsi « una convenzione di due o più persone le quali contribuiscono danaro, e fatica in comune lucro, e danno a proporzione di quanto ciascun socio ha contribuito.

470 D. Come può farsi questo contratto?

R. Questo contratto può farsi in diverse maniere. 1. se ambe le parti mettano sorti ed industria; 2. se una parte mette la sorte, e l'altra l'industria. 3. se una parte met-

te sorte ed industria, e l'altra mette la sola sorte, o la sola industria.

471 D. È lecito questo contratto di società?

R. Che il contratto di società sia lecito è una cosa manifesta dalle leggi sia ecclesiastiche, sia civili sotto però varie condizioni: esse sono 1. che sia di cosa lecita. 2. che ciascuno dei socii conferisca qualche cosa in comune per realmente negoziare. 3. che si osservi l'eguaglianza nel lucro e nel danno secondo la proporzione della sorte, e della industria, che ciascuno dei socii ha conferita. 4. che il pericolo della sorte sia di chi mette la sorte, e perciò chi mette la sorte soggiaccia a doppio pericolo di perdere la sorte, ed il lucro sperato; ma chi mette l'industria, soggiaccia al solo pericolo di perdere il lucro della sua industria.

§. 5. Della negoziazione.

472 D. Che cosa è la negoziazione?

R. La negoziazione nel suo stretto e rigoroso significato è « un contratto mediante il quale si comprano merci per venderle tali quali sono e senza cangiamento a motivo di lucrare come fa chi compra vino, olio, e poi vende tali cose come sono a più caro prezzo, e ciò per motivo di lucrare » Èvvi un' altra specie di negoziazione da' Teologi chiamata *impropria*, la quale consiste nel « comprare una qualche cosa con l'animo di cambiarla con l'arte e con l'industria, per poscia venderla a più caro prezzo a motivo di lucrare, come fa chi compra ferro per farne chiodi, argento per farne de'vasi ecc: e questi più propriamente si chiamano « *artefici, industrianti.* »

473 D. È lecita la negoziazione?

R. La negoziazione è lecita: imperciocché una merce può comprarsi lecitamente a prezzo infimo e venderli a prezzo supremo.

474 D. Possono i chierici, od i monaci esercitare la negoziazione?

R. La negoziazione nel suo senso stretto e rigoroso è interdetta severamente ai chierici, ed ai monaci. Per chierico s'intende chi è già iniziato negli ordini sacri, od anche negli ordini minori, se sia beneficiato; per monaco s'intende chi è già professso, ancorchè non abbia alcun ordine.

475 D. È permesso al chierico il negoziare coll'intermedio di una persona laica.

R. Il chierico come non può personalmente negoziare così neppure può negoziare coll'intermedio di una persona laica, come è stato prescritto da Benedetto XIV. con la Costituzione *Apostolicae servitutis* nella quale Costituzione è ordinato, *che un negozio da un laico al chierico devoluto tosto si deve dismettere; che se non può abbandonarsi senza grave danno, se ne permette a tempo la continuazione con permesso della S. Congregazione.*

476. D. Ma sarà ai chierici permessa la negoziazione *impropria*?

R. I Teologi insegnano generalmente, che ai chierici la negoziazione *impropria* non è interdetta, poichè chi compra una cosa, e ridotta in altra forma la vende non è propriamente un negoziante, ma piuttosto un industriale.

Questo sentimento dei Teologi dev'essere ben inteso altrimenti darà luogo a conseguenze erronee; la negoziazione *impropria* non s'intende permessa ai chierici, se non sotto due condizioni: 1. *che si eserciti colle proprie mani, e non già col ministero degli altri; quindi se un chierico può comprare del ferro, del legno per farne orologi, statuette ecc. non può comprare uve, lino, lane per quindi farne vino, tele, panni, ecc.* 2. *che questa negoziazione non sia nè sordida, nè indecente allo stato ecclesiastico; quindi se un chierico lecitamente compra legno,*

ferro, stagno per farne orologi, organi, istrumenti ottici o di devozione: non può comprar materie per farne schioppi, carte da giuoco ecc. 3. che questa negoziazione impropria non gl'impedisca notabilmente l'esercizio del sacro ministero; come p; es; di studiare, di predicare, di amministrare i sacramenti.

477 D. Ma se un chierico non potesse provvedere ai bisogni suoi, o dei più stretti congiunti, se non colla negoziazione ?

R. In questo rarissimo caso e sotto le debite cautele gli si permette un piccolo decente negozio previo il permesso della Sacra Congregazione, o dell'Ordinario, secondo che il chierico é nell'Italia, o fuori dell'Italia.

478 D. Che pensare di quei chierici, i quali sotto diversi pretesti prendono delle così dette azioni p; es; delle strade ferrate, della Banca Nazionale, o di qualsivoglia altra società in accomandito?

R. Questi chierici sono rei di vera e propria negoziazione. In vero gli azionisti fanno delle operazioni di commercio per mezzo dei accomanditi; poichè si riservano una parte eventuale dei vantaggi; lo che importa un vero negoziare: or i sacri canoni proibiscono ai chierici il negoziare anche per l'intermedio di qualche persona laica; sono costoro adunque rei di vera e propria negoziazione.

Vuolsi però notare, che su questo punto taluni moderni Teologi erano di contrario avviso, cioè non essere illecito ai chierici prendere di tali azioni: e quindi forse un qualche ecclesiastico incautamente per ignoranza à potuto prendere tali azioni come per formarsi una rendita. Ma avendo la Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari emesso il suo parere, non essere cioè permesso ai chierici prender parte a tali azioni non potrebbe essere immune dal peccato d'illecita negoziazione quel chierico che tuttavia vi attendesse. (1) Chi perciò

(1) Presso lo Scavini tom: 4. n: 93.

per ignoranza si trovasse possessore di *tali azioni* cerchi di alienarle al più presto possibile.

479 D. Che deve dirsi dei chierici, che comprano *cartelle del debito pubblico consolidato*?

R. La soluzione di questo dubbio dipende dalla intenzione, e dal fatto del chierico, che acquista tali cartelle. Al chierico non può certamente essere proibito di comprare delle cartelle *del debito pubblico*, per semplice rendita: questa è una compra come qualsivoglia altra compra p: es: *di una casa, o vigna per rendita*: ma comprare tali *cartelle* coll'animo di venderle quando ne crescono di valore e ricomprarle quando decrescono di valore non sarà mai permesso, poichè questo altro non è che un vero negoziare ('): ed in vero nel linguaggio comune commerciale queste operazioni si chiamano *negozii*: la rendita si è negoziata alla Borsa all'8% al 12 ecc. I chierici, che sono possessori di tali cartelle, badino a non illudersi: se possono sfuggire la censura degli uomini, i quali non conoscono con quale animo si sieno tali cartelle comprate, non sfuggiranno però quella di Dio, che legge nei cuori degli uomini.

Ciò però non vieta, che il chierico possessore di una cartella non possa rivenderla, se si presenta l'occasione propizia di qualche straordinario aumento, quando egli nel comprarla non aveva avuta altra mira, che di formarsi una rendita; poichè l'indole e la natura di una vera e propria negoziazione consiste nel comprare una merce con la *intenzione* di poscia venderla a motivo di fare lucro: quando dunque manca questa intenzione manca la natura della negoziazione.

§. 6. *Locazione—conduzione,*

480 D. Quante specie di *locazione—conduzione* si distinguono?

(1) Gury tom: 2. n. 105.

R. Si distinguono due specie di locazione—*conduzione*, cioè quella delle cose, e quella delle opere.

481 D. Che cosa è la locazione, e conduzione delle cose?

R. La locazione delle cose è « un contratto mediante il quale uno concede ad altri una cosa non consumibile coll'uso da usarne, e goderne per un tempo determinato per una convenuta mercede, » la conduzione della cosa è « un contratto, mediante il quale uno riceve da altri una cosa da usarne, e goderne per un determinato tempo sotto una convenuta mercede da pagarsi. »

482 D. Quali sono le obbligazioni del locatore?

R. Il locatore è obbligato 1. a manifestare i vizi della cosa locata, altrimenti deve rifare i danni avvenuti al conduttore. 2. fare le convenienti spese per l'uso della cosa locata. 3. mantenere indenne il conduttore sino al giorno determinato nella locazione. 4. rimettere, e diminuire il prezzo della locazione, se il conduttore non ha potuto servirsi della cosa locata, quante volte l'impedimento sia nato da parte del locatore, o della cosa locata.

483 D. Quali sono le obbligazioni del conduttore?

R. Il conduttore è tenuto 1. a servirsi della cosa locata agli usi concessi da buon Padre di famiglia. 2. pagare la pensione nel tempo prefisso. 3. consegnare la cosa locata al termine della locazione, come l'ha ricevuta. 4. compensare il locatore del danno avvenuto per causa d'incendio quando non può dimostrare, che l'incendio è avvenuto senza sua colpa.

484 D. Può locarsi qualsivoglia cosa per qualsivoglia tempo?

R. Ognuno può locare la sua cosa per qualsivoglia tempo, meno che non vi fossero delle eccezioni poste sia dalla legge, sia dalla pubblica morale; così i beni ecclesiastici non si possono locare oltre il triennio senza la venia della S. Sede: così, non può locarsi a don-

na meretrice l'abitazione almeno in quelle parti della città, dove a tali donne non è permesso tenere aperte simiglianti case di prostituzione.

485 D. Che cosa è la locazione conduzione delle opere?

R. La locazione delle opere è « un contratto, col quale una delle parti promette all'altra la sua opera per un tempo determinato mediante la convenuta mercede, » la conduzione delle opere è « un contratto, con il quale sotto la convenuta mercede uno accetta l'altrui opera a tempo »

486 D. A che è tenuto il conduttore delle opere?

R. Il conduttore delle opere è tenuto 1. a convenire della giusta mercede; è giusta poi la mercede quella, che a tali persone in tali circostanze suole comunemente retribuirsì. 2. se la mercede è stata lasciata alla sua coscienza egli deve dare almeno l'infima. 3. che se l'operajo da sè si offre all'opera senza che il conduttore ne abbia bisogno, in questo caso può anche diminuire un tantino, al di sotto dell'infima mercede. 4. pagare la mercede nel tempo convenuto, oppure a secondo delle variazioni delle varie usanze; certe mercedi si pagano giorno per giorno, altre in ogni quindici dì, altre al termine del mese, e se dal differito pagamento della mercede ne avviene danno all'operajo, il conduttore è tenuto alla rifazione di questi danni; p; es; se l'operajo per la differita mercede per procurarsi il vitto è obbligato a pignorare le sue masserizie, e comprare a credito, e perciò a più caro prezzo, allora il conduttore è tenuto alla rifazione dei danni,

487 D. Quali sono le obbligazioni del locatore di un opera?

R. Il locatore di un opera è tenuto 1. contentarsi della pattuita mercede. 2. di prestare fedelmente, e diligentemente l'opera sua, altrimenti è tenuto alla restituzione a proporzione della omessa fatica e diligenza; anzi è tenuto alla rifazione dei danni verso il conduttore se l'opera è malfatta, imperfetta, ed inutile al fine.

488 D. L' operajo, che ha locato la sua opera a Tizio

per due lire. può locarla a Sempronio nell'istesso tempo, e pretendere e ricevere da costui altre due lire ?

R. Quando l'esecuzione della prima opera porta impedimento alla esecuzione della seconda opera, è certo ed evidente, che un tale operajo non può ricevere da un secondo altra mercede: *Pietro ha locato la sua opera per lavorare nel vostro fondo, è chiaro, che nel tempo istesso non può lavorare nel fondo del vostro vicino.* Ma quando all'esecuzione della prima opera non reca impedimento l'esecuzione di ulteriori opere, non si vede la ragione, perchè un tale operajo non possa ricevere una seconda, o terza mercede, perchè, come si suppone, il diritto del primo conduttore non resta punto leso. *Tizio spedisce il corriere da Nola a Napoli per qualche affare, è egli forse illecito, che questo Corriere prenda altre commissioni, e riceva altri emolumenti? certo che no: tanto più che somiglianti operaj non sogliono essere retribuiti convenientemente eseguendo la commissione da parte di una sola persona.*

489 D. Che deve pensarsi della locazione, o conduzione della industria?

R. I Teologi parlando della locazione, e conduzione delle opere intendono parlare e generalmente parlano delle *opere illiberali* p: es: *di servo, di operajo*: ma le regole che si danno per le opere illiberali si possono proporzionatamente applicare alle *opere della industria*: quindi il conduttore è tenuto 1. di retribuire al locatore *delle opere dell'industria* un equo onorario, tenuto conto delle varie circostanze di luogo, e di tempo: ma specialmente di persone: 2. di niente pretendere al di là di quello, che si è convenuto; il locatore poi dell'opera dell'industria 1. deve contentarsi dell'onorario, che si è convenuto; 2. eseguire con diligenza la sua opera; altrimenti è tenuto alla rifazione dei danni verso coloro a vantaggio dei quali ha egli locata la sua industria.

§ 7. *Commodato, e deposito.*

490 D. Che cosa è il commodato?

R. Il commodato è « *una gratuita concessione dell'uso di qualche cosa per un dato tempo.* »

491 D. Quali sono le obbligazioni del commodante, e quali quelle del commodatario?

R. Il commodante è tenuto 1. avvertire il commodatario del vizio della cosa. 2. non ripetere la cosa prima del tempo fissato. 3. dare la cosa gratuitamente. Il commodatario poi deve 1. restituire la cosa pel tempo prefisso. 2. servirsi della cosa al solo uso concesso. 3. fare le spese ordinarie per la conservazione della cosa.

Vuolsi però notare, che il commodatario è tenuto di ogni colpa come parlavano gli antichi giuristi: così ad esso è imputabile qualunque omissione di diligenza non è tenuto però dei casi fortuiti poichè la cosa, che perisce per caso fortuito, perisce a carico del padrone, che è il commodante, e non già il commodatario.

492 D. Che cosa è il deposito?

R. Il deposito è « *un contratto, mediante il quale si dà ad un altro a custodirsi gratuitamente una qualche cosa che poi venga tale quale a restituirsi.* »

493 D. Può il depositario servirsene della cosa depositata?

R. Il depositario non può servirsi della cosa depositata senza l'espreso, o tacito consenso del deponente; il tacito consenso si ha specialmente quando la cosa depositata è consumibile per l'uso: purchè possa poi restituire altrettanto quando il deposito viene richiesto.

494 D. Il depositario è tenuto del caso fortuito?

R. Il depositario non è tenuto del caso fortuito: è tenuto però della colpa *lata*, ossia gli è imputato se per sua grave negligenza si perde il deposito; e, lasciando il deposito in mezzo alla scala, in luogo aperto ecc.

§. 8. *Scommessa e giuoco.*

495 D. Che cosa è la scommessa?

R. La scommessa è un contratto, col quale due persone convengono, che una di esse pagherà all'altra e reciprocamente una somma, od altro convenuto, nel caso che una cosa sia, o non sia.

496 D. E lecita la scommessa?

R. La scommessa essendo un contratto di sorte è lecita, purchè sia accompagnata da talune condizioni, cioè 1. che sia di una cosa dubbia all'una e l'altra parte. 2. che la cosa di cui si tratta s' intenda da ambe le parti nel medesimo senso. 3. che la scommessa cada su di una cosa lecita.

497 D. Quali scommesse sono illecite?

R. Illecite sono tutte le scommesse 1. che non possono avvenire senza danno del prossimo; così è illecita la scommessa, che riguarda la morte, od altro grave danno del prossimo, perchè in questo caso evvi pericolo per vincere la scommessa di desiderare il male del prossimo, e di compiacersene dopo avvenuto: e forse, se la scommessa è grande, di procurare un tal danno. 2. le scommesse, che inducono a peccare; così è illecito lo scommettere a chi più beve vino, perchè questo espone al pericolo dell' ubbriachezza.

498 D. Che cosa è il giuoco?

R. Il giuoco in generale è una convenzione delle parti, che quella, che perderà, pagherà all'altra una certa somma o una certa cosa.

499 D. Quante specie di giuoco si distinguono?

R. Si distinguono varie specie di giuochi: 1. di azzardo, o aleatorii, e sono quelli, che dipendono esclusivamente dal caso senza che vi abbia parte alcuna o la destrezza, od abilità del giuocatore; come sono i giuochi dei dadi. 2. gli industriali, che dipendono principalmente dalla destrezza od abilità del giuocatore, come p: es:

il giuoco degli scacchi, della corsa, ecc. 3. misti, e sono quelli, che parte dipendono dal caso, parte dalla destrezza, come sono parecchi giuochi di carte.

500 D. È lecito il giuoco?

R. Considerata la cosa in sè stessa ogni specie di giuoco è lecita sia perchè serve ad un onesto sollievo, sia perchè ognuno è padrone di disporre della cosa sua come meglio gli piace. Però i giuochi detti di azzardo sono più o meno severamente proibiti dalle leggi umane, e specialmente agli ecclesiastici dal dritto canonico.

501 D. Che si richiede per esser valido, e lecito il giuoco?

R. Il giuoco per esser valido, ossia perchè chi vince, possa ritenersi ciò, che gli è stato pagato, esige le seguenti condizioni: 1. *che sieno lungi le frodi.* 2. *che il giuocatore possa disporre della cosa, che espone al giuoco.* 3. *che sia eguale la condizione dei giuocatori, ossia che sia eguale l'abilità di quei, che giuocano.* Per essere poi lecito si esige: 1. *che non si giuochi principalmente pel guadagno.* 2. *che non si consumi molto tempo nel giuoco.* 3. *che nel giuoco non siavi causa di scandalo, di risse: ecc.*

§. 9. Promessa e donazione.

502 D. Che cosa è la promessa?

R. La promessa è « un contratto, mediante il quale una persona si obbliga gratuitamente a dare, od a fare una cosa in favore di un'altra persona. » Questa promessa però non diventa perfetta ed obbligatoria, che per l'accettazione della persona, a cui favore è stata fatta.

503 D. Come obbliga la promessa?

R. La promessa obbliga *sub gravi*, o *sub levi* secondo la natura della cosa promessa, e secondo la intenzione del promittente. Una materia grave obbliga *sub gravi*, una materia leggiera obbliga *sub levi*; però anche in materia grave può uno intendere di obbligarsi *sub levi*; poichè

la promesse è una legge particolare , che ciascuno fa a sè stesso, e perciò non ha , che quella forza , che le si vuol dare.(1)

504 D. Che deve dirsi di chi promette qualche cosa per un' azione illecita?

R. Costui pecca nel fare la promessa a tale oggetto; e non ha contratto obbligazione alcuna nè davanti a Dio nè davanti agli uomini nè prima nè dopo commesso il delitto.

505 D. Che cosa è la donazione?

R. La donazione è « un contratto, mediante il quale uno dà gratuitamente al donatario una cosa sua trasferendone in esso lui il dominio. »

§. 10. Del mutuo. (a)

506 D. Che cosa è il mutuo?

R. Il mutuo è « un contratto , mediante il quale una delle parti consegna all'altra gratuitamente una data quantità di cose, le quali si consumano per l'uso coll'obbligo di restituire altrettanto nella medesima specie, qualità e quantità dopo un certo tempo convenuto. » Chi dà la cosa a mutuo dicesi *mutuante*, chi la riceve dicesi *mutuatario*.

507 D. Quale è l'oggetto del mutuo?

R. Oggetto del mutuo sono le cose , che si consumano coll'uso , tale sono il *vino* , il *grano* ecc.; è anche oggetto del mutuo il *danaro* , il quale se non si consuma fisicamente , si consuma però moralmente , consistendo tale morale consumo nell'alienazione, che se ne fa.

508 D. Quali sono le obbligazioni del mutuante?

R. Il mutuante è tenuto 1. *avvertire il mutuatario del vizio della cosa mutuata* 2. *non ripetere il mutuo innanzi*

(1) Gousset tom. 1. n: 785

(a) Si è creduto trattar qui del mutuo, e dell'usura un pò più diffusamente di quello, che sembra convenire alla natura di un breve compendio: è questa una materia, che giornalmente si presenta in confessione, ed a risolverne praticamente i varii e disparati casi i novelli Confessori sovente trovansi non poco impacciati.

il tempo prefisso. 3. accettare l'anticipata restituzione. 4. mutuare gratuitamente.

509 D. Quali sono le obbligazioni del mutuatario?

R. Il mutuatario é obbligato a restituire la cosa mutuata nell' istessa specie, qualità, quantità nel tempo convenuto, e, se è in mora colpevole, è tenuto a risarcire i danni, che ne vengono al mutuante. Se però si tratta di danaro il mutuo deve restituirsi secondo il valore, e non secondo la specie, perchè non le specie monetate, ma il valore, che esse rappresentano, forma la materia del mutuo; *se io vi do a mutuo cento pezzi di oro di venti lire ciascuno; alla scadenza voi dovete restituirmi lire due-mila, sia che ne cresca, sia che ne diminuisca il valore di tali pezzi di oro.*

510 D. Ma si potrebbe in coscienza fare la restituzione in carta moneta, quando questa vien ammessa dalla legge civile a corso forzoso?

R. Si potrebbe benissimo in coscienza fare la restituzione in carta moneta anche quando nel contratto di mutuo si fosse espressamente detto, che la restituzione si dovesse fare in moneta sonante; imperciocché la legge civile in vista del bene comune può irritare i patti precedentemente convenuti tra le persone private; or che presso di noi tali patti sieno stati irritati dalla legge apparisce dalla legge stessa con quelle parole « *non ostante qualunque disposizione contraria di legge, o patto convenzionale* » (1). Se perciò io vi ho dato a mutuo mille lire in tanti pezzi di oro, anche col patto, che voi dovete restituirmi moneta sonante in oro, voi ciò non ostante potete estinguere la vostra obbligazione con moneta cartacea.

511 D. Ma se vi fosse qualche differenza di valore tra moneta sonante, e moneta cartacea il debitore sarebbe mai tenuto di aggiungervi la differenza detta comunemente *aggio*?

(1) Legge 1. Maggio 1866.

R. Costui in coscienza é obbligato a soddisfare *l'aggio* se io non ostante il patto di restituirsi la sorte *in moneta sonante* non posso rifiutare il pagamento in moneta cartacea, che altrimenti la legge resterebbe frustranea; neppure voi dovete profittare della legge col restituirmi una moneta d'inferiore valore, ma siete tenuto aggiungermi *l'aggio* per conservare l'uguaglianza tra il dato ed il restituito; nè per questo la disposizione della legge vien lesa, la quale legge contenta che la *carta moneta* non possa rifiutarsi, non s'immischia poi delle oscillazioni del valore, che la carta possa subire.

E questo noi lo vediamo oggi giorno per modo di regola introdotto presso i commercianti. In vero il valore della moneta carta non essendo che rappresentativo dipende dalla comune stima degli uomini; quindi può variare alla giornata, come variano le circostanze sia pubbliche sia private: i negozianti perciò specialmente esteri nel determinare un valore stabile per le merci aggiungono il patto di farsi il pagamento in oro, moneta, che presenta le minime oscillazioni; ma quando poi si viene al pagamento poco importa che si faccia in oro od in carta, purchè si aggiunga *l'aggio* della giornata: e si sa, che nessuno negoziante venditore non ostante il patto da pagarsi in oro rifiuta la carta, purchè si aggiunga *l'aggio*; come nessun negoziante compratore col favore della legge pretende pagare in carta senza *l'aggio*, quando si è convenuto farsi il pagamento in oro.

512 D. Mediante il mutuo il dominio della cosa mutuata resta tutt'ora presso il mutuante, o si trasferisce nel mutuatario?

R. 1. Mediante il mutuo il dominio della cosa mutuata dal mutuante si trasferisce al mutuatario. In vero nelle cose, che formano l'oggetto del mutuo, l'uso non è che la consumazione della stessa cosa; così consumiamo il vino facendone uso col berlo, consumiamo il frumento col

mangiarlo; perciò in dette cose non deve computarsi l'uso della cosa dalla cosa stessa, ma per questo che ad uno se ne concede l'uso si concede anche la cosa stessa. Quando io vi do a mutuo un quintale di grano intendo, nè posso intendere diversamente, che voi ne facciate uso: ma voi non potete usarne se non consumandolo; altrimenti se voi doveste conservare il grano, che uso ne potreste fare? Adunque in queste materie, che formano l'oggetto del mutuo se ne trasferisce il dominio dal mutuante al mutuuario, il quale mutuuario non potrebbe al certo consumarle col farne uso se non ne fosse addivenuto il padrone. 2. Tutte le legislazioni convengono nell' ammettere, o suppongono da tutti ammesso, che il mutuuario possa fare della cosa mutuata quell'uso, che più gli piace senza che il mutuante ha niente da dire, e da osservare su questo fatto del mutuuario. Or nel concetto legale, che cosa è il dominio? Il dominio è un dritto inerente alla cosa, il quale consiste nella facoltà di godere, o di disporre della medesima come di cosa propria sol che non se ne faccia un uso vietato dalla legge. Or se tutte le legislazioni convengono nell'asserire, che il mutuuario può godere, e disporre della cosa mutuata come meglio gli piace, è forza conchiudere, che mediante il mutuo il mutuuario ha acquistato pieno dominio della cosa mutuata.

513 D. Che cosa ne siegue da questo principio?

R. Da questo principio ne segue, che essendo il mutuuario il padrone della cosa mutuata, questa come migliora a suo vantaggio, così deteriora a suo danno, e se perisce anche per caso fortuito, essa perisce ancora per suo conto, giacchè la cosa non perisce che al padrone.

§. 11. Dell'usura.

514 D. Che cosa è l'usura?

R. L'usura è *un lucro che si percepisce dal mutuo pre-*

cisamente in forza del mutuo. Sotto nome di lucro non s'intende soltanto il danaro, ma qualsivoglia peso, che in vista del mutuo dal mutuante s'impone al mutuatario, peso che costui d'altronde non era tenuto a subire: così è vera usura, se il mutuante impone al mutuatario l'obbligo di frequentare la sua officina, di andare a comprare i comestibili da tale venditore ecc.

515 D. È lecita l'usura?

R. Nel mutuo, come sopra abbiamo veduto, si trasferisce il dominio della cosa mutuata dal mutuante al mutuatario: dunque se la cosa mutuata fruttifica, fruttifica a vantaggio del mutuatario, e non già del mutuante e perciò se costui riceve qualche vantaggio dal mutuo in forza del mutuo, ingiustamente lo riceve.

OBJEZIONI.

1. Il danaro di sua natura è fecondo: ma siccome da qualsivoglia cosa feconda si ricava profitto, così anche dal danaro dato a mutuo si può trarre un qualche profitto.

R. È falso, che il danaro di sua natura sia fecondo: *mettete mille lire in uno scrigno; dopo anche cento anni voi non troverete, che la somma sia cresciuta di un centesimo*: dunque non può dirsi che il danaro sia da sé fecondo.

2. Il mutuatario col danaro preso a mutuo si compra una casa, un podere ecc. e ne trae quindi frutto: dunque il danaro è fruttifero. È vero che la casa, il podere non produce oro, od argento, ma perchè produce frutti, dalla cui vendita si acquista il danaro; nell'istessa guisa sebbene il danaro non produce danaro, pure perchè col danaro si comprano cose fruttifere, giustamente il danaro si dice fruttifero.

R. È pur troppo vero, che il mutuatario col danaro pre-

so a mutuo può comprare case, poderi ecc. dai quali ricava un qualche vantaggio: ma ciò avviene, perchè il danaro ricevuto a mutuo è passato nel suo pieno dominio, e perciò egli ne può fare quell'uso, che meglio gli piace; quindi se egli ha acquistata una casa, un podere, di questa casa, di questo podere egli n'è addivenuto il padrone. Or secondo tutte le leggi come perisce al padrone, quando la cosa perisce; così se fruttifica, deve ancora fruttificare al padrone, cioè al mutuatario; e siccome quando la cosa acquistata col danaro preso a mutuo perisce anche per caso fortuito, il mutuante niente vuol sapere di tale perdita, ma giustamente pretende di ricevere per intera la cosa mutuata; nell'istessa guisa se questa fruttifica, in qualunque modo fruttifica, esso mutuante a niente ha dritto, e quindi sarebbe una pretesa veramente ingiusta voler essere a parte dei vantaggi senza voler partecipare a'pericoli.

3. Il lucro, che si pretende dal danaro mutuato, non si pretende dal danaro come danaro, ma si pretende sibbene dall'uso, che se ne fa, il quale è degno di prezzo pei grandi guadagni, che sovente produce.

R. È una vera ingiustizia pretendere del lucro per lo uso, che il mutuatario fa del danaro. Come nel mutuo del vino, del frumento, l'uso non si distingue dal consumo, perchè non se ne può fare uso senza consumarlo; così è ancora del danaro; esso è stato principalmente inventato per gli usi del commercio; l'usarlo è l'istesso, che consumarlo se non fisicamente, almeno legalmente in quanto che col comprare p: es. una casa, un territorio usando del danaro mutuato in faccia alla legge l'ho consumato, esso per me più non esiste. Adunque anche nel danaro non potendosi separare l'uso dal consumo sarebbe cosa ingiusta il pretendere del lucro per questo uso.

Che direste di un venditore, il quale dopo avermi

venduta una botte di vino per cento lire ne pretendesse poi altrettante per l'uso, che io ne faccio? sarebbe costui uno sciocco, ed ingiusto. Imperocchè come in queste materie non può vendersi l'uso della cosa senza vendere la cosa stessa: così neppure può vendersi la cosa senza venderne nel tempo istesso anche l'uso, pel quale la cosa si vende. Nell'istessa guisa rendesi ridicolo ed ingiusto quel mutuante, il quale nel dare il danaro a mutuo volesse separare la sostanza del danaro, ossia il danaro istesso dall'uso, cui può essere destinato; poichè come sopra si è osservato, usare il danaro è lo stesso, che consumarlo, e perciò l'uso è inseparabile dal consumo.

4. Ma io col mutuo intendo *locare* il mio danaro appunto come *loco la mia vigna, la mia casa*; ma se dalla casa, dalla vigna locata ritraggo del profitto, perchè non posso ritrarne dal danaro, che ho io locato?

R. Per contentare questi protettori dell'usura da oggi innanzi bisogna sconvolgere tutta quanta la legislazione ed abbandonare il concetto e la nozione, che tutt'i giureconsulti ci hanno finora data, e tuttora ci danno della natura sia della locazione, sia del mutuo.

Per contratto di locazione finora si è inteso *la temporanea concessione dell'uso di qualche cosa mediante una convenuta mercede*. Quando io vi loco la mia casa, altro non s'intende che mediante una mercede a tempo io ve ne concedo l'uso; ma il dominio della stessa è sempre presso di me; e ciò è tanto vero, che se senza vostra colpa la casa perisce, perisce a mio conto.

Or sarebbe una vera sciocchezza volere applicare al mutuo questa nozione della locazione. Quando io vi do a mutuo p. es; *un quintale di grano, una botte di vino forse intendo contendervene soltanto l'uso, salvo però la sostanza? sarei un matto*; poichè in queste cose l'uso non si distingue dal consumo, l'usarle è lo stesso che consumarle. Anche il danaro non può darsi a sen-

plice uso senza consumarlo; poichè l'usarlo è lo stesso che consumarlo; quando perciò io vi do a mutuo mille lire intendo coll'uso darvene anche il dominio, e ciò è tanto vero, che se le mille lire per qualsivoglia caso anche fortuito periscono, periscono a conto vostro e non già a conto mio, che non ne sono piú il padrone.

Or chi non vede l'immensa differenza, che passa tra il contratto di locazione, ed il contratto di mutuo? ed è perciò una vera mattezza applicare la nozione dell'uno all'altro.

Da ultimo diciamo, che se questi protettori dell'usura vogliono tuttora sostenere potersi dare il danaro a titolo di locazione lo facciano pure, che niuno loro lo vieta, purchè intendano di sottostare alle norme sancite da tutte le legislazioni, norme che regolano il contratto di locazione, cioè che se il danaro locato perisce, perisce a carico del mutuante, e non già del mutuatario, come qualsivoglia altra cosa locata, la quale se perisce, perisce a carico del locatore, e non già del conduttore; ma strombazzare di dare il danaro a titolo di locazione, e voler poi imporre al mutuatario non le conseguenze della locazione, ma sibbene del mutuo, cioè se la cosa mutuata perisce, s'intenda perita non a carico del mutuante, ma del mutuatario, ossia in altri termini non del locatore, che è il mutuante, ma del conduttore, che è il mutuatario, è una stranezza, che difficilmente può entrare in testa ragionevole.

§. 12. *Titoli, che scusano dall'usura.*

516 D. Evvi caso, pel quale si può esigere qualche cosa dal mutuo?

R. Può esigersi qualche cosa dal mutuo sempre che vi concorre qualcuno dei seguenti titoli 1. *danno emergente,*

2. *lucro cessante* 3. *pericolo della sorte*, 4. *pena convenzionale* 5. *permissione della legge civile*.

517 D. Come per ragione del *danno emergente* è lecito esigere qualche cosa dal mutuo?

R. È lecito l'esigere qualche cosa dal mutuo in forza del danno emergente, perchè non è giusto, che uno soffra del danno per ragion del mutuo ad altri fatto. Questo però è lecito sotto le seguenti condizioni: 1. *che il mutuo sia la causa del danno* 2. *che non si richieda se non quanto è stato il danno* 3. *che di questo danno il mutuante ne faccia avisato il mutuuario*.

518 D. Come il *lucro cessante* è ragione di esigere qualche cosa dal mutuo?

R. La speranza del lucro, che uno può ricayare dal danaro, che tiene, è cosa estrinseca al mutuo, ed è perciò degna di prezzo. Questo però è lecito sotto le seguenti condizioni: 1. *che il lucro veramente cessi per ragione del mutuo*. 2. *che si esiga tanto quanto è il lucro, che cessa* 3. *che di questo se ne avverta il mutuuario*.

519 D. Come per ragione del *pericolo della sorte* si può esigere qualche cosa dal mutuo?

R. Se la speranza di un lucro è degno di prezzo, molto più è degno di prezzo il pericolo di perdere il capitale. Questo però è lecito sotto le seguenti condizioni. 1. *che il pericolo sia estrinseco*. 2. *che tanto si riceva quanto si darebbe ad altri per l'assicurazione*.

520 D. Che s'intende per *pena convenzionale* nel mutuo, e come questa è giusto titolo di esigere qualche cosa dal mutuo?

R. La pena convenzionale consiste in ciò, che il mutuuario si obbliga di restituire qualche cosa oltre del mutuo, se non restituisce il capitale al tempo determinato. La pena convenzionale è un giusto, e legittimo titolo di esigere qualche cosa di più oltre il capitale, perchè per siffatta pena è garentita la fermezza del contratto, e vic-

ne punita la negligenza del mutuatario. Questo però é lecito sotto le seguenti condizioni. 1. *che la mora del debitore sia notevole, e colpevole.* 2. *che la pena sia moderata, e proporzionata alla colpa, e che non si apponga per palliare l'usura.*

521 D. Come può essere la legge civile un titolo ad esigere una qualche cosa dal mutuo?

R. Quantunque i Teologi sieno divisi su questo punto, ciò non pertanto la S. Sede senza definire la questione ha varie volte risposto, che non debbano essere inquietati quei penitenti, che in buona fede credono poter essi esigere degl'interessi dal mutuo in forza del solo titolo della legge civile. Il confessore perciò qualunque sia la sua particolare opinione, può nella pratica uniformarsi a queste disposizioni, o dichiarazioni della S. Sede.

522 D. Che évvi da osservare intorno alla natura di questi titoli?

R. La dottrina della Chiesa in quanto all'usura non muta punto; la sola applicazione può variare; ossia vi possono essere diversi apprezzamenti dei varii titoli, in forza dei quali legittimamente si esigono gl'interessi; o se piace meglio, i varii titoli, in forza dei quali legittimamente si esigono gl'interessi possono essere variamente apprezzati secondo le diverse circostanze dei tempi. La dottrina della Chiesa Cattolica su l'usura é sviluppata specialmente da Benedetto XIV. nella Costituzione *Vix pervenit*. In questa Costituzione il Papa approva, e conferma i seguenti principii.

1. « La specie di peccato, che chiamasi *usura*, e che « risiede propriamente nel contratto di prestito, consiste « in ciò, *che chi presta vuole in virtù del mutuo medesimo, il quale di sua natura richiede che si restituisca « soltanto quanto si è ricevuto, che gli si restituisca più di « quello, che ha prestato, e pretende per conseguenza, che « oltre il suo capitale, gli sia dovuto un lucro a motivo del*

« prestito: poichè qualunque lucro di tal natura è illecito ed usurajo. »

2. « Per iscusare questa taccia di usura si alleghe-
rebbe invano, che tal lucro non è eccessivo, ma moderato, che non è grande, ma piccolo, che la persona, da cui lo si esige a cagione del solo prestito, non è povera, ma ricca, che essa non lascerà la somma prestata oziosa, ma la impiegherà molto utilmente sì a migliorare la propria sostanza, sia ad acquistare nuovi beni, sia in una negoziazione lucrosa; poichè consistendo necessariamente l'essenza del prestito nella uguaglianza di ciò, che si è consegnato con ciò, che si restituisce, ristabilita una volta questa uguaglianza con la restituzione del capitale, chi pretende di esigere da chicchessia qualche cosa di più a motivo del prestito, si oppone alla natura medesima di questo contratto, che è stato pienamente soddisfatto col rimborso di una somma eguale; per conseguenza se il mutuante riceve qualche cosa dippiù del capitale, sarà tenuto di restituirla per una obbligazione di quella giustizia, che chiamasi commutativa, e che ordina di mantenere inviolabilmente nei contratti la uguaglianza propria a ciascuno, e risarcirla se è stata violata. ».

3. « Ma nello stabilire questi principii non vuolsi negare, che certi titoli, che non sono intrinseci al mutuo, nè intimamente uniti alla sua natura, non possono qualche volta concorrere fortuitamente con esso, e dare un dritto giusto e legittimo di esigere qualche cosa sopra il capitale. Tuttavia è d'uopo accuratamente osservare, che falsamente, e temerariamente l'uomo si persuaderebbe avervi sempre col prestito altri titoli legittimi, ovvero disgiuntamente da esso altri contratti giusti, mediante i quali titoli, o contratti tutte le volte, che si presta ad un altro chiunque sia danaro, od altra cosa di simile genere, sia sempre permesso di ri-

« cevere qualche lucro moderato, oltre la sorte principa-
« le, assicurata integralmente. Se taluno così pensasse,
« la sua opinione sarebbe certamente contraria non solo
« alle divine Scritture, ed al giudizio della Chiesa Cattoli-
« ca sopra l'usura, ma al senso comune, ed alla ragione
« naturale. »

Questa dottrina della Cattolica Chiesa sull'usura so-
lennemente insegnata dal Sommo Pontefice Benedetto
XIV. non muta per mutare di tempo, e di circostanze; pe-
rò in quanto ai titoli, che scusano dall'usura vi può es-
sere una tale quale variazione sia in quanto alla natura
ed indole di tali titoli, sia in quanto all'apprezzamento del
loro valore. Così gli antichi Teologi tra i titoli, che scu-
sano dall'usura non mettono il titolo della legge civile:
eppure questo titolo oggi da gravi Teologi è ammesso; e
sebbene la Chiesa non ha ancora pronunciato il suo so-
lenne giudizio su questo punto, pure ha dichiarato, che
non sono da inquietarsi quei penitenti, i quali in buona
fede credono poter esigere qualche cosa dal mutuo in for-
za di questo titolo della legge civile.

APPENDICE

523 D. Si potrebbe mai avere una qualche pratica i-
struzione sopra i titoli del lucro cessante, del pericolo
della sorte, o della legge civile, che sono appunto quei
titoli che più frequentemente occorrono nel mutuo?

R. Salvo sempre il giudizio di persone più competenti,
e più istruite si potrebbero tener presenti le seguenti
riflessioni.

§. 1. *Sul lucro cessante.*

I Teologi giustamente insegnano, che in forza di que-
sto titolo si possa esigere tanto, quant'è la speranza del
lucro, che verrebbe a cessare a ragione del mutuo, dedot-
te le spese, le fatiche, i pericoli, che il mutuante avreb-

be dovuto sostenere ed incontrare per ricavare lucro dal danaro, che egli dà a mutuo. *Hai lire diecimila, che tieni pronte per un negozio, dal quale sperì di trarne il dieci, il dodici per cento; ma per ritrarre tal lucro devi sostenere delle buone fatiche, le quali potrebbero pure restare infruttuose: quindi calcolata bene ogni cosa cioè le fatiche che devi sostenere, le eventualità del negozio, prudentemente si dice, che il lucro potrebbe ascendere al sei, al sette per cento.*

E poggiati su questa teoria comunemente ammessa i Teologi coerentemente insegnano, che se tu *tieni nello scrigno del danaro ozioso, perchè non sai, nè hai in che impiegarlo, tu se lo dai a mutuo non puoi pretendere alcun interesse, perchè in realtà non ti cessa alcun lucro.*

Taluni però potrebbero fare, anzi fanno la seguente osservazione. Prima che i popoli fosser *felicitati* da quella *beatitudine* che si chiama il *Gran Libro del debito pubblico* si potevano trovare delle persone, che avessero realmente del danaro *ozioso* da non poterne, o saperne che fare; poichè non ogni persona è adatta alla negoziazione, nè sempre si presentano occasioni di fare compra di beni fondi. Oggi però dopo la istituzione del *Gran Libro* e delle tante diverse Società di *assicurazione, risparmio* ecc. è ben raro, che uno possa tenere del danaro *ozioso* nel vero senso da non poterne, o saperne che fare; costa ben poco comprare delle cartelle al latore, o nominative con buon interesse certo, e determinato senza che vi devi spendere la minima fatica sia nel comprarle, sia nell'esigerne la rendita. Se dunque tu hai *diecimila lire con le quali puoi, e vuoi comprare delle cartelle del Debito Pubblico al sei, all'otto, e qualche volta al dieci per cento*, è evidente che se Sempronio ti chiede a mutuo una tale somma, a te vien meno l'anzidetto lucro, e puoi perciò pretendere quanto appunto ti cessa di lucro dal non impiegarlo in compra di rendita sul *Gran Libro*.

È vero, che i governi qualche volta per sopravvenute impreviste circostanze han sospeso il pagamento degli interessi; ma è vero pure che le persone anche le più facoltose raro è, che non arretrino le loro obbligazioni na scenti dal mutuo. E poi in quanto all'impiego del danaro sul Gran Libro tu hai il vantaggio, che se oggi ti serve per qualche necessità del danaro puoi tosto procurartelo sia col vendere, sia col pignorare le cartelle acquistate, ma in quanto al mutuo devi vuoi, o non vuoi attendere il tempo determinato per la restituzione, se pure elasso il tempo tu puoi recuperare il tuo capitale senza un qualche giudizio.

Quindi nello stabilire la quota degli interessi per la ragione del *lucro cessante* in un mutuo può tenersi conto del lucro cessante, nel modo, che oggi suole cessare.

§. 2. *Sul pericolo della sorte.*

Quando nel dare del danaro a mutuo si affaccia il pericolo di perdere la sorte, ossia il capitale, questo pericolo è estrinseco al mutuo, e probabile, è certo che si può esigere qualche cosa per tale pericolo; e questo interesse deve essere proporzionato al pericolo, cioè come può crescere, così deve diminuire secondo che il pericolo è più, o meno grave, più o meno probabile.

È quindi un vero errore il darsi a credere esser lecito per tale pericolo estrinseco e probabile esigere sempre degli interessi e sempre la stessa quantità, quasi che in ogni mutuo debba necessariamente trovarsi sempre lo stesso pericolo, che richiede sempre lo stesso lucro.

Adunque relativamente a questo titolo del pericolo della sorte si regolano bene soltanto coloro, che avuto riguardo a' singoli casi allora chiedono dell'interesse, quando realmente nel mutuo si presenta un pericolo probabile ed estrinseco; ed in questo caso non pretendono una tassa fissa, e determinata, ma sibbene corrisponden-

te alla gravità del pericolo, la quale gravità deve essere valutata secondo il giudizio di persone probe, prudenti, e pratiche.

524 D. Ma nella pratica applicazione quanto può esigersi per ragione del *pericolo della sorte*?

R. La S. Congregazione della S. Inquisizione interrogata da un Vicario Apostolico sopra di questo titolo del pericolo della sorte rispondeva (1) « *essere nella pratica oltremodo difficile il generalmente determinare, se come, e quanto possa valutarsi il pericolo, pel quale nasca al mutuante il titolo legittimo di ricevere qualche cosa al di là della sorte, ed esortava i Confessori ad uniformarsi alla istruzione emessa dalla S. Congregazione De Propaganda Fide, ed approvata dal Papa.* » (2)

In questa istruzione la S. Congregazione era stata interrogata da' Missionarii Cinesi, « *se era permesso a' fedeli della Cina il domandare per ragione del pericolo della sorte il trenta per cento, perchè dalle leggi del regno tale interesse era stabilito;* » or la S. Congregazione senza venire all'esame se il *trenta per cento* era un moderato, o eccessivo interesse, rispondeva, « *tali fedeli Cinesi non dovevano essere molestati ricevendo qualche cosa pel pericolo che probabilmente sovrastava, purchè però si tenesse conto. 1. della qualità del pericolo. 2. della probabilità dello stesso. 3. della proporzione tra il pericolo, e quello che si riceveva.* »

In somma (quando mediante ipoteca o pegno non svanisca il pericolo di perdere la sorte) è lecito per questo titolo il ricevere del lucro dal mutuo, avvertendo però che il lucro deve proporzionarsi alla gravità, e alla probabilità del pericolo, e perciò come può il pericolo crescere nella gravità, e nella probabilità, così può crescere ancora il lucro: ma come il pericolo può anco-

(1) Die XIII. Januarii 1789

(2) XII. sept. 1845.

ra diminuire nella gravità e probabilità, così deve diminuire il lucro: e l'apprezzamento di una tale gravità, e probabilità non deve lasciarsi all'avidità del mutuante, ma sibbene al giudizio delle persone probe ed esperte, e pratiche.

Il pericolo di perdere la sorte, quando non è scongiurato col pegno, o buona ipoteca, non può negarsi, che oggi giorno è cresciuto a dismisura: tutta la sicurezza del mutuante suole basarsi su la buona fede del mutuatario, e sull'esito felice del negozio; or a non parlare di certi mutuatarii negozianti, che credono una specie d'industria il dare una fallenza, in tempo un po anormale niente è più facile, quanto la mala riuscita dei negozii, ed allora invece della sorte, e degl'interessi forse appena vi toccherà in liquidazione il *trenta*, od il *venti per cento*, e forse qualche volta anche meno.

§. 3. *Del titolo della legge civile.*

Presso la maggior parte delle nazioni anche più civili si è introdotto nella legislazione, che nel mutuo possa stipularsi lo interesse del *cinque per cento* in materia civile, e del *sei* in materia commerciale; ma essendo sorte delle gravissime questioni su questo titolo della legge civile: parecchi Vescovi si fecero un dovere lo interrogare la S. Sede, la quale in varie volte rispose « *non doversi inquietare quei penitenti, che credono poter percepire dal mutuo un moderato lucro in forza del titolo della legge civile, ossia perchè permesso dalla legge civile.* » Da ciò si vede, che opererebbe poco prudentemente quel Confessore, che volesse per questo oggetto *inquietare* i penitenti, quante volte sieno pronti a sottomettersi alla decisione della S. Sede, quando crederà emettere su la questione il definitivo giudizio. E su questo punto non pare che vi possa nascere più controversia, e si mostrebbe so-

verchiamente presuntuoso quel confessore nel voler *inquietare* i penitenti in una materia, su la quale la S. Sede ha risposto non doversi *inquietare*.

Però le varie risposte della S. Sede suppongono, che si tratti di un lucro moderato quale generalmente é prescritto dalle leggi civili, cioè del *cinque* in materia civile, e del *sei* in materia commerciale; or ragionevolmente si domanda, *se le anzidette risposte della S. Sede sono da applicarsi anche quando la legge civile estende l'interesse all'otto, od anche al dieci per cento, o lascia all'arbitrio dei contraenti in fissare quell'interesse che meglio piace.* In altri termini la S. Sede ha risposto « *non doversi inquietare quelli che in forza della legge civile credono poter esigere dal mutuo un moderato interesse. Ma quando l'interesse dicesi moderato?* »

E' questa veramente la pratica difficoltà, cui non si può dare una generale risposta dipendendo la soluzione da mille circostanze di tempi, di luoghi e di persone; così in tempi normali sotto tali circostanze *l'otto per cento* sarebbe forse interesse eccessivo; ma in tempi anormali e sotto tali altre circostanze anche il *dieci per cento* potrebbe forse non sembrare immoderato.

Un tale esponeva alla S. Congregazione dell'Inquisizione, che suo padre aveva data a mutuo una grande somma di danaro coll'interesse del dieci per cento corrispondente alla tassa legale di quel tempo, chiedeva se era tenuto alla restituzione; e se nel caso che fosse tenuto alla restituzione potesse almeno ritenersi il cinque per cento. A questa interrogazione la S. Congregazione rispondeva: *che l'Oratore in quanto alle usure in generale legga i decreti già emanati; in quanto all'eccesso consulti il proprio Vescovo, il quale esamini attentamente le circostanze del fatto, e la pratica, che vigeva in quel tempo presso le persone di timorata coscienza, e provvedga. (1)*

(1) XXVI Martii 1849.

Dalla quale risposta della Sacra Congregazione è chiaro, che l'otto od il dieci non deve in generale dirsi lucro eccessivo, ed immoderato; altrimenti non avrebbe rimesso l'Oratore al Vescovo proprio per l'esame delle circostanze del fatto, e della pratica, che allora vigea presso le persone di timorata coscienza; imperciocchè in tal tempo per istraordinarie circostanze anche le persone di timorata coscienza esigevano il *dieci per cento*, poteva il Vescovo rispondere all' Oratore, che si quietasse in coscienza.

TRATTATO IX.

DELLA RESTITUZIONE.

525 D. Che cosa è la restituzione?

R. La restituzione è un *atto della giustizia commutativa, pel quale si rende al prossimo la cosa, che gli appartiene, o si risarcisce il danno recatogli ingiustamente.*

526 D. È necessaria la restituzione?

R. La restituzione *in voto* è di necessità di mezzo, ossia chi non ha la volontà di restituire l' altrui , o ripararne i danni cagionati al prossimo non può, nè deve essere assoluto; la restituzione *in re* è di necessità di precepto, ossia se uno non ha i mezzi di restituire, o di riparare i danni cagionati può essere assoluto , purchè sia determinato di adempiere la sua obbligazione quando lo potrà.

CAPO I.

527 D. Quali cause producono l'obbligo della restituzione?

R. Comunemente i Teologi assegnano tre cause , che producono l'obbligo della restituzione 1. *il possesso della cosa altrui* 2. *il delitto o quasi—delitto*, 3. *il contratto, o quasi—contratto.*

§. 1. Del possesso della cosa altrui, ossia del possessore di buona, di mala, e di dubbia fede.

528 D. Chi dicesi possessore di buona fede?

R. Possessore di buona fede dicesi chi prudentemente giudica esser sua la cosa, che possiede, perchè la possiede a titolo traslativo di dominio p. es. *per compra, per donazione.*

529 D. A che è obbligato il possessore di buona fede?

R. Il possessore di buona fede appena viene in cognizione, che la cosa che possiede, appartiene ad altri, è tenuto a restituirla al padrone. La sua obbligazione però si estende a restituire la cosa tale quale si trova al momento, che è venuto in cognizione, che la cosa appartenga ad altri; quindi se durante la buona fede avesse consumata, smarrita, distrutta la cosa posseduta a niente è tenuto meno che non fosse addivenuto *più ricco*; allora poi dicesi addivenuto *più ricco* quando consumando la cosa altrui ha risparmiata la sua; voi in buona fede avete consumata una veste altrui del valore di 100. lire la quale se non aveste avuta, ne avreste consumata una delle vostre del valore di 50 lire dicesi, che voi siete addivenuto *più ricco in lire 50*, perchè in realtà queste 50 lire si trovano oggi nel vostro patrimonio per la veste non consumata.

530 D. Chi dicesi possessore di cattiva fede?

R. Possessore di cattiva fede dicesi, *chi sa, che la cosa che possiede o che ha ricevuta non è sua, ma appartiene ad altri.*

531 D. A che è tenuto il possessore di cattiva fede?

R. Il possessore di cattiva fede è tenuto a restituire a chi di dritto la cosa, se tuttora esiste, od il valore se più non esiste.

532 D. Chi dicesi possessore di dubbia fede?

R. Possessore di dubbia fede dicesi colui, che dubita se la cosa che possiede gli appartenga realmente. Chi do.

po aver ricevuto od acquistato una cosa in buona fede incomincia a dubitare, che dessa forse possa essere di altri dicesi possessore di dubbia fede *conseguente*; chi entra in possesso di una cosa col dubbio, se appartenga, o pur no alla persona, da cui la riceve, dicesi possessore di dubbia fede *antecedente*.

533 D. A che é tenuto il possessore di dubbia fede?

R. Il possessore di dubbia fede sia antecedente sia conseguente é tenuto ad usare la debita diligenza per venire in cognizione, se la cosa da sè posseduta gli appartenga, oppure sia d'altri; se dopo la usata proporzionata diligenza viene in cognizione che la cosa é sua, se la ritenga pure: ma se conosce, che la cosa appartenga ad altri la restituisca a chi di dritto.

Che se non ostante l'adoprata debita diligenza egli resta tuttora in dubbio, in questo caso, se egli é possessore di dubbia fede antecedente, é obbligato alla restituzione in proporzione del maggiore o minore dubbio, e la restituzione deve farsi a colui, che si dubita esserne il padrone, ovvero ai poveri, se s'ignora il padrone; se poi é egli possessore di dubbia fede conseguente può ritenere la cosa; poichè in tal caso é migliore la condizione di chi possiede.

534 D. Che deve pensarsi della restituzione de'frutti? sono essi dal possessore dovuti al padrone di essa?

R. Per rispondere a questa dimanda giova innanzi tutto notare, che s'intende per *frutti*; sotto nome di *frutti* si intende qualsivoglia emolumento, che si percepisce da una cosa p: es: *il vino, il frumento, l'olio, che si percepisce da un fondo, si chiama frutto*. S'intende poi, che se ne debbono dedurre le spese fatte perchè la cosa rendesse frutto; così se *tu hai ricavato dal fondo A lire mille ma per coltivarlo hai speso lire cinquecento*; sono considerati soltanto come frutti *le lire cinquecento e non già le mille*.

I frutti poi sono *naturali, industriali, e misti*; diconsi *naturali* quelli, che vengono prodotti dalla cosa istessa senza alcuna od almeno con piccolissima fatica dell'uomo, come *le erbe nascenti nei prati, la lana, ed il latte che si raccoglie dalle pecore, ecc.* diconsi *industriali* poi quelli, che non nascono dalla cosa, la quale da per sè è incapace di produrli, ma sibbene dall'opera dell'uomo che a quest'uopo si serve della cosa medesima, come sarebbe il lucro proveniente dal traffico del danaro; diconsi *misti* quelli, che parte nascono dalla cosa, e parte dall'uomo; come il *grano, il vino, ecc. senza un fondo l'uomo non può produrre nè grano, nè vino, ma senza l'opera dell'uomo neppure il fondo produrrà nè grano nè vino.* Ciò posto:

Il possessore sia di buona fede sia di mala fede è tenuto alla restituzione dei frutti naturali e misti per quella parte che sono naturali, con questa differenza però, che il possessore di mala fede è tenuto sempre alla restituzione di questi frutti; il possessore di buona fede è tenuto alla restituzione dei frutti qualora esistono, e se sono stati già consumati, in quanto n'è addivenuto più ricco.

Vuolsi però notare che l'attuale civile legislazione a favor del possessore di tutti i frutti percepiti durante la buona fede senza distinguere se sono consumati o tuttora esistenti, industriali o naturali: agli occhi però della legge un possessore non è stimato di buona fede se non quando possiede come proprietario in virtù di un titolo traslativo di dominio.

Finalmente nessun possessore sia di buona sia di mala fede è tenuto a restituire i frutt'industriali: il padrone di tua cosa non ha nessuno dritto a'frutti, che non sono prodotti da essa.

535 D. Il possessore sia di buona, sia di mala fede può nel restituire ritenere le spese fatte per la manutenzione della cosa?

R. L'uno e l'altro possessore può nel restituire i frutti ritenere le spese fatte per raccogliarli e conservarli: perchè è generalmente ricevuta la legislazione, che i frutti prodotti dalla cosa non appartengono al proprietario se non col carico di rimborsare le spese dei lavori, delle fatiche, e delle derrate dovute a terza persona, secondo le spese per conservare, e migliorare il fondo: però se le spese eccedono l'utile, il padrone pagherà secondo l'utile; se l'utile eccede le spese, pagherà secondo le spese, giacchè l'utile nasce dalla cosa.

§. 2. *Delitto, o quasi—delitto, contratto, o quasi—contratto.*

536 D. Che s'intende per delitto, o quasi—delitto?

R. Si chiama delitto un fatto commesso con la intenzione di nuocere p: es: incendiare l'altrui casa, gettare delle pietre per offendere quelli, che transitano per la strada: si chiama quasi delitto un fatto commesso per negligenza, o per imprudenza senza intenzione di nuocere.

537 D. Nasce dal delitto l'obbligo della restituzione?

R. Che dal delitto nasca l'obbligo della restituzione non se ne può dubitare; è una massima ammessa da tutte le legislazioni, che ogni fatto dell'uomo, che arreca danno agli altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcirlo.

538 D. Come deve essere il delitto per indurre l'obbligo della restituzione?

R. Per indurre l'obbligo della restituzione il fatto delittuoso deve essere 1. *ingiusto*, perchè l'obbligazione della restituzione necessariamente suppone la violazione dell'altrui dritto, né può dirsi violato l'altrui dritto se non per una azione ingiusta ossia opposta alla giustizia commutativa. 2. *causa efficace* del danno, imperciocchè non può dirsi, che tu hai fatto danno altrui, se la tua azione

sia fisicamente, sia moralmente non ha determinato il danno. 3. *teologicamente colpevole*, ossia che questa tua azione sia peccato innanzi a Dio, imperciocchè in coscienza non può esistere obbligo di restituire, se in coscienza non è stata commessa l'ingiuria.

539 D. Chi delittuosamente ha recato danno al prossimo quanto è obbligato a restituire?

R. Costui è obbligato a restituire quanto vale la cosa danneggiata, più tutt'i danni previsti poter succedere pel fatto delittuoso: hai distrutti gli strumenti dell'artefice del valore di lire cento; e per questa distruzione il povero artefice per parecchi giorni non può travagliare, sei tenuto non solo alle lire cento valore degli strumenti, ma devi compensare costui del lucro cessante per non aver potuto travagliare per la mancanza degli strumenti da te distrutti.

Nè vale il dire, che tu da tale dannificazione non hai riportato alcun vantaggio, perchè nella dannificazione tutta la ragione della restituzione non si ripete dal vantaggio percepito dalla cosa altrui; ma sebbene dal danno cagionato ingiustamente al prossimo.

540 D. Come il contratto produce l'obbligo della restituzione?

R. Mediante il contratto si assumono delle obbligazioni; dunque chi manca a tali obbligazioni è tenuto de'danni verso la persona, con la quale aveva contratta l'obbligazione: vi è stato dato in deposito, in comodato ecc. un oggetto, voi per vostra colpa lo avete smarrito, siete tenuto del danno verso la persona, che vi ha dato tale oggetto in comodato, in deposito.

541 D. Come il quasi—contratto produce l'obbligo della restituzione?

R. In forza del quasi contratto si assumono delle obbligazioni: dunque chi vi manca è tenuto alla restituzione verso le persone, con le quali è intervenuto que-

sto quasi—contratto; coll'assumere p. e. l'ufficio di parroco, di medico, di avvocato avete contratto delle obbligazioni verso i figliani, verso i clienti; se vi mancate, siete tenuto alla rifazione dei danni, che hanno potuto avvenire per vostra incuria.

542 D. Che si richiede, perchè uno per ragione del quasi—delitto, del contratto, o quasi—contratto sia tenuto alla restituzione?

R. Si richiede, che per mancanza della debita diligenza il prossimo abbia sostenuto del danno: hai sbadatamente gettato dell'acqua nella pubblica strada, hai lasciato fuori la porta un oggetto, che ti era stato dato in deposito: come medico hai trascurato di visitare l'infermo afflitto da pericolosissima malattia: in questi casi avendo mancato della debita diligenza sei tenuto alla riparazione dei danni.

Vuolsi però notare, che la diligenza da adoperarsi deve essere più o meno grande secondo l'importanza della cosa. I Teologi seguendo gli antichi giureconsulti chiamano colpa la omissione della debita diligenza, e distinguono la colpa in *lata*, *leggiera*, e *leggierissima*. Questa distinzione quanto è ingegnosa nella teoria, tanto è difficile nell'applicazione. Il meglio, e più sicuro è il dire, che resti al sano criterio del Confessore il determinare moralmente il grado della diligenza, che dovevasi adoperare, e quindi il grado di negligenza, che costituisce la colpa avendo riguardo alla diversa condizione delle persone e della importanza della cosa.

CAPO II.

DELLE CONCAUSE DELLA RESTITUZIONE.

543 D. Quali, e quante sono le concause della restituzione?

R. I Teologi racchiudono nel due seguenti versi tutte le concause della restituzione.

Iussio, consilium, consensus, palpo, recursus.

Participans, mutus, non obstans, non manifestans.

§. 1. *Iussio, consilium*, ossia il mandante, ed il consulente.

544 D. Chi s'intendono sotto nome di *Iussio*?

R. Sotto il nome di *jussio* s'intendono tutti coloro, quali sia espressamente, sia implicitamente danno ordine di danneggiare il prossimo. Il mandante é tenuto a rifare tutt'i danni cagionati al prossimo dal mandatario in forza del mandato, perchè é egli la causa principale del danno.

545 D. Ma il mandante é sempre tenuto alla rifazione dei danni?

R. Su questo oggetto é buono tenere presenti le seguenti avvertenze ammesse comunemente da' Teologi.

1. Il mandante a niente é obbligato, se ha revocato il mandato, o la revoca é giunta al mandatario a tempo utile.

2. l'eccesso nella esecuzione del mandato é da attribuirsi al mandante, se la cosa di sua natura, e per peculiare circostanza poteva menare all'eccesso: ma se non poteva menar all'eccesso é da imputarsi al mandatario.

3. Non é tenuto indennizzare il mandatario dei danni, che questi ha sofferto nella esecuzione del mandato, quante volte chi ha seguito il mandato l'ha fatto liberamente senza esservi costretto da minacce, o da paura di perdere la buona grazia del mandante; ma se il mandante nella qualità di superiore ha avuto ricorso a minacce per determinare il mandatario a fare ciò, che egli ha comandato, é tenuto pel danno, che ha sofferto, il mandatario.

546 D. Chi s'intende sotto nome di *consilium*?

R. Sotto il nome *consilium* s'intendono tutti quelli, che coi loro avvisi, coi loro consigli, con le loro esortazioni, con le loro decisioni determinano qualcheduno a fare del danno al prossimo.

547 D. Il consulente è tenuto alla restituzione, quando ha rievocato il cattivo consiglio prima che fosse seguito il danno?

R. Questo dipende dal modo come è stato dato, o rievocato il consiglio?

1. Se il consiglio fu semplicemente falso, ovvero se il consiglio consiste in lusinghe, promesse ecc. il consulente a niente è tenuto, quando ha fatto conoscere la falsità del consiglio, e si è mostrato dispiaciuto del consiglio dato, ed ha rievocato la promessa; perchè in questo caso si è tolta la causa del danno, e se avviene danno, avviene per malizia di chi ha chiesto il consiglio.

2. Se il consiglio è stato motivato nel dimostrare il vantaggio, la necessità, il piacere, che ne seguirebbe dallo eseguirlo o nell'indicare i mezzi più facili, e più opportuni nell'eseguirlo, il consulente non ostante la revoca è tenuto alla restituzione, poichè il consiglio rimane tuttora ne'motivi suggeriti, e nei modi indicati di nuocere; e la giornaliera esperienza mostra che l'intelletto una volta malamente impressionato con estrema difficoltà si rimuove dalle cattive impressioni.

3. Se però il consulente ha cercato tutt'i mezzi anche più efficaci di distruggere i motivi del cattivo consiglio, i quali motivi avevano fatto o dovuto fare impressione nella mente della persona, cui è stato dato, pare che a niente sia tenuto, perchè il danno non può imputarsi se non alla malizia di chi vuol seguire il consiglio, od ha presa la conveniente precauzione di avvertire chi era minacciato del danno.

548 D. Chi ha dato un cattivo consiglio è tenuto sempre a risarcire i danni, che ne sono avvenuti?

R. Per conoscere se chi ha dato un consiglio cattivo è tenuto sempre a risarcire i danni, che ne sono avvenuti bisogna attentamente considerare come, e da chi si è dato, e da chi si è chiesto il consiglio.

1. Chiunque ha dato un consiglio cattivo dolosamente conoscendo cioè che avrebbe recato del danno è senza dubbio tenuto alla restituzione, e di questo non se ne può dubitare.

2. Quando nel dare il consiglio è mancato il dolo, ma vi è stata solo negligenza bisogna distinguere persona da persona. Chi per ufficio è tenuto a dare consiglio, come p. es. Parrochi, Confessori, Avvocati, medici, ecc. sono tenuti alla restituzione, quando per una crassa ignoranza o per mancanza della conveniente attenzione danno false decisioni, e mettono a repentaglio gl'interessi altrui; se però il consulente è una persona privata, che non si spaccia per istruita nella materia, su la quale è consultata, egli a niente è tenuto: chi ne segue il consiglio deve a sè imputare il danno ricevuto.

3. Chi in buona fede ha dato un consiglio cattivo è tenuto a ritrattarlo, e se non lo fa è tenuto ai danni, che ne risultano.

§. 2. *Consensus, palpo, recursus.*

549 D. Che s'intende sotto nome di *consensus*?

R. Sotto nome di *consensus* s'intende chi col suo voto concorre ad una ingiustizia, e chi espressamente l'approva: *approvare* qui s'intende *rendere esecutoria una ingiusta deliberazione, ratificarla in guisa da potersi eseguire*; acciocchè adunque uno pel suo consenso sia tenuto alla rifazione dei danni, è necessario, che il consentimento sia causa efficiente del danno; chi perciò fa plauso ad una ingiusta deliberazione non contrae alcun obbligo di restituzione, giacchè questo plauso in quanto a consenso niente influisce al danno altrui; così p; es;

« i Consiglieri del Municipio, che emettono una ingiusta deliberazione a danno di Tizio, e la Deputazione che l'approva, ossia che la rende esecutoria, » si dicono aver consentito al danno di Tizio, e quindi sono tenuti alla restituzione; ma se tu perchè nemico di Tizio fai plauso alla ingiusta deliberazione, avrai peccato, ma a niente sei tenuto, perchè il tuo plauso non ha certamente influito al danno di Tizio.

550 D. Che s'intende sotto nome di *palpo*?

R. Sotto nome di *palpo* s'intende chi con lusinghe, con scherzi, con promesse, con adulazioni induce qualcuno a commettere un danno, o a non risarcirlo dopochè è stato commesso.

551 D. Che s'intende per *recursus*?

R. S'intendono sotto nome di *recursus* i *ricettatori*, quelli cioè, che proteggono un malfattore, che gli danno ricovero, che tengono in deposito le cose rubate; quante volte però da questo fatto il malfattore viene efficacemente incitato od a commettere nuovi danni, o a non riparare i già commessi.

552 D. Nella pratica ordinariamente quali persone vengono considerate come ricettatori?

R. Ordinariamente parlando vengon considerati come ricettatori 1. quelli, che ricevono, o nascondono le cose rubate. 2. quelli che in occasione di un inventario di mobili, o fallimento ricevono, o nascondono in propria casa vassellami, biancheria, biglietti, ed altra cosa di ogni specie, che le persone interessate affidano loro per conservarle a proprio vantaggio, purchè sanno che tali oggetti sono stati fraudolentemente sottratti dall'inventario, e ingiustamente prelevati. 3. gli albergatori, gli osti, od altre persone che ricettano, comprano, fanno vendere le derrate, od altre cose rubate dagli stessi figli di famiglia, dai servitori ecc. (1)

(1) Gousset tom. 2. n. 957.

§. 3. *Participans.*

553 D. Che s'intende sotto nome di *participans*?

R. S'intende sotto nome di (*participans*) o chi entra a parte della cosa rubata, o chi si associa all'azione dannificativa: quindi può uno in due modi partecipare al danno del prossimo 1. *ricevendo scientemente parte della cosa rubata senza partecipare all'azione ingiusta.* 2. *concorrendo all'azione causativa del danno p; es; fornendo degl'istrumenti destinati a recar danno.*

554 D. È sempre tenuto alla restituzione il partecipante?

R. Il partecipante, che entra a parte della cosa rubata, o come si esprimono i Teologi nell'azione lucrativa, è sempre tenuto alla restituzione della porzione, che ha ricevuta, o l'equivalente se più non esiste; ma non è obbligato, che per la parte, che ha ricevuta; il partecipante poi nell'azione dannificativa è o pur no obbligato alla riparazione de'danni secondo la natura, e l'indole della partecipazione.

555 D. Ma nella pratica quando uno deve credersi tenuto alla rifazione de'danni, e quando no per aver partecipato all'altrui danno?

R. Questa quistione in sè intricata è addivenuta intricatissima nella pratica applicazione, si per gli opposti sentimenti de'Teologi, si pel modo come suole essere esposta: le seguenti poche avvertenze possono bastare per un principiante.

Innanzitutto fa d'uopo considerare 1. *se la partecipazione sia stata immediata, o mediata* 2. *se il danno recato, o da recarsi sia irreparabile, o riparabile.* Insieme con altri ha incendiata la casa di Tizio, e quindi lo hai ucciso; ecco una partecipazione immediata con un danno riparabile nell'incendio, e irreparabile nell'omicidio; hai somministrato al ladro delle materie accensibili, e delle ar-

mi, delle quali egli si è servito per incendiare la casa di Tizio, e poscia ucciderlo; ecco una partecipazione mediata, ma nel primo caso riparabile, nel secondo irreparabile. Ciò posto:

1. Non èvvi obbligo di restituzione, quando per un ragionevole motivo si è partecipato mediatamente ad una azione dannificativa per: es: se hai venduto degli strumenti, delle armi, delle quali altri si è servito per recar danno al prossimo; s'intende già, che questo motivo ragionevole deve essere proporzionato al danno, che si reca al prossimo secondo le norme esposte, parlandosi della cooperazione.

2. Trattandosi della partecipazione immediata bisogna distinguere. Non è mai lecito, e quindi èvvi obbligo di restituzione il partecipare all'azione dannificativa, quando il danno è irreparabile; così non puoi neppure per timore della morte partecipare alla uccisione del prossimo; perchè in questo caso la partecipazione si risolve ad o fare o operare; or non èvvi circostanza, nella quale sia permesso di fare, di operare una cosa intrinsecamente mala, quale è l'uccidere un uomo.

3. Neppure è lecito, e perciò èvvi obbligo di restituzione, il partecipare all'altrui danno per sottrarsi da quello, onde si è minacciato, quando questo danno è dell'istesso ordine: se il ladro ti minaccia d'incendiare la tua casa, se seco non partecipi all'incendio della casa di Tizio suo nemico, tu non puoi prestarti, o prestandoti pecchi, e sei tenuto a rifare Tizio del danno sofferto; perchè non si può partecipare al danno altrui per evitare il danno ne' proprii beni. (1)

Non pecchi però se per sottrarti a qualche gravissimo danno tu partecipi all'altrui danno promettendo però di ripararlo poscia: ti si minaccia l'incendio della casa, o una gravissima calunnia se non partecipi alla devasta-

(1) Gousset lib. 9. 871.

zione del bestiame di Tizio , per esimerti puoi farlo; e facendolo non pecchi , se sei disposto a rifare il danno altrui.

Anzi se si tratta del pericolo di vita puoi partecipare al danno de' beni di fortuna del prossimo senza peccare, e senza quindi essere obbligato a restituzione. Un ladro ti minaccia di morte appuntandoti la pistola alla gola , se ricusi di aprirgli la porta della casa , dove vuole entrare per commettere il furto, di spezzare lo scrigno, dove si custodisce il danaro, che vuol rubare; in questi casi a niente sei obbligato, perché ti trovi in estrema necessità, in cui tutti i beni divengono comuni, non essendo per tale circostanza la tua partecipazione formale, ma materiale, dalla quale non nasce obbligo di restituzione.

§. 4. *Mutus, non obstans, non manifestans.*

556 D. Chi s'intende sotto il nome di *mutus, non obstans, non manifestans*?

R. Per *mutus* s'intende colui, che prima del danno tace, e non ammonisce, mentre è obbligato ad ammonire; per *non obstans* s'intende chi mentre succede il danno non lo impedisce , quantunque sia tenuto ad impedirlo ; per *non manifestans* s'intende chi dopo avvenuto il danno non lo denuncia, mentre è obbligato a denunciarlo.

557 D. Quando costoro sono obbligati alla restituzione?

R. Costoro sono obbligati alla restituzione quando colpevolmente lasciano fare del danno, che erano tenuti di impedire, o di riparare, sia in forza di un patto implicito, od esplicito, sia in forza dello stipendio, che ricevono, sia in forza dell'ufficio, che esercitano ; officio però che nasce dalla giustizia, e suppone il delitto, o quasi—delitto. Da ciò ne segue , che chi non è tenuto a *gridare*, ad *impedire*, a *denunciare*, se per odio, o cattiva volontà non grida , non impedisce , non denuncia il danno ,

che si vuol fare, od è stato fatto, non è obbligato alla restituzione.

558 D. Che deve pensarsi di un servo , che vedendo rubare i beni del suo padrone non grida, non impedisce, non denuncia il danno fatto?

R. Se quegli, che ruba, è un estraneo, il servo è obbligato ad impedire il danno , e non facendolo è tenuto alla restituzione in faccia del padrone che lo stipendia; se poi il danno è cagionato da un altro servo della stessa casa non pecca contro la giustizia , eccetto che il padrone non gli avesse affidata la custodia di tutti i suoi beni.

559 D. Che deve pensarsi di coloro, che sono preposti alla custodia dei boschi, delle selve, ed alla esazione delle gabelle?

R. Coloro, che sono preposti alla custodia delle selve dei boschi, della esazione delle gabelle sono tenuti di ufficio impedire qualunque danno , e di denunciare i delinquenti, altrimenti son tenuti a risarcire il danno , che hanno lasciato commettere; soltanto si fa quistione se costoro non denunciando i trasgressori sieno tenuti alla multa, che sarebbe stata inflitta al colpevole: il sentimento più comune e ragionevole è, che essi non sieno tenuti.

CAPO III.

DELLE CIRCOSTANZE DELLA RESTITUZIONE.

§. 1. *Tempo, luogo della restituzione ed a spese di chi deve farsi.*

560 D. In qual tempo deve farsi la restituzione?

R. Il possessore di buona fede deve fare la restituzione appena che è venuto in mala fede; il possessore di mala fede ha l'obbligo di farla fin dal principio , che ha cominciato a possedere l'altrui; che se la restituzione

deve farsi in forza di un contratto, essa deve eseguirsi nel luogo, ove è stato celebrato il contratto, menochè non si fosse altrimenti convenuto.

561 D. A spese di chi deve eseguirsi la restituzione?

R. Se la restituzione deve farsi dal possessore di buona fede, le spese andranno a carico del padrone: se dal possessore di mala fede, le spese cederanno a carico dello stesso possessore: se in forza di contratto, le spese saranno sostenute da chi ha ricevuto favore dal contratto.

562 D. A pericolo di chi deve farsi la restituzione?

R. Se la cosa era dovuta dal possessore di buona fede, e questi l'ha mandata al padrone per mezzo di un messo fedele, la cosa perisce a carico del padrone: ma se era dovuta dal possessore di mala fede, costui non è mai sciolto dalla sua obbligazione, se non quando la cosa realmente giunge in mano del padrone: che se la cosa era dovuta in forza di contratto allora bisogna distinguere; se la cosa era dovuta in forza di contratto che non trasferisce dominio, come il comodato, il deposito, allora non deve farsi una nuova restituzione, perchè il dominio della cosa resta presso il creditore, e perciò se perisce, perisce per suo conto: che se la cosa era dovuta in forza di contratto, che trasferisce il dominio, come nel mutuo, la cosa perisce a carico del debitore, perchè desso n'è il padrone.

§. 2. A chi deve farsi la restituzione?

563 D. Una cosa ricevuta in forza di contratto a chi deve restituirsi quando si conosce essere d'altri?

R. Se la cosa è stata ricevuta in forza di contratto gratuito p. es. di *donazione*, deve restituirsi al padrone, perchè nè chi l'ha data, nè chi l'ha ricevuta ha diritto di tenercela, meno che non si trattasse di *pegno*, di *deposito*, poichè la buona fede per tali contratti vuole,

che si restituisca a colui, da cui si è ricevuta in pegno in deposito: se la cosa si è ricevuta per contratto oneroso p. es. *per compra-vendita* è più probabile, che la cosa restituisca a colui, da cui si è comprata per recuperare il prezzo sborsato.

564 D. A chi deve farsi la restituzione nascente dal delitto ?

R. La restituzione nascente dal delitto deve farsi a colui, cui si è recato il danno, od ai suoi legittimi eredi: né cesserebbe l'obbligo della restituzione, se la cosa rubata, o l'equivalente del danno recato si desse a' poveri, o alla Chiesa, quando la restituzione può farsi moralmente a chi di dritto.

565 D. A chi deve farsi la restituzione, quando non si conosce la persona, cui per dritto deve farsi?

R. In questo caso bisogna considerare chi deve fare la restituzione.

1. *Se la restituzione deve farsi dal possessore di mala fede, o dal dannificatore, la cosa, o l'equivalente del danno deve onninamente attribuirsi a' poveri, nè mai il dannificatore, o ladro può sotto qualsivoglia pretesto neppure di povertà ritenere la cosa per sè, poichè niuno deve riportare vantaggi dalla propria malvagità; soltanto l'impotenza finchè dura potrebbe fargli differire la restituzione.*

2. *Se la restituzione deve farsi dal possessore di buona fede, se considerata bene ogni circostanza è probabile potersi trovare il padrone, la cosa, o l'equivalente deve conservarsi; ma se dopo adoprata la conveniente diligenza, non si è potuto trovare il padrone, può la cosa distribuirsi a' poveri od impiegarsi in altri usi pii.*

566 D. Che bisogna far quando uno à casualmente trovata una cosa?

R. È costui obbligato ad adoperare la conveniente diligenza per venire in cognizione del padrone; ma se ciò

non ostante il padrone resta tuttora ignoto, chi ha trovata la cosa la può ritenere per sè considerata come cosa derelitta.

CAPO IV.

CAUSE CHE SOSPONDONO, O FANNO CESSARE L'OBBLIGO DELLA RESTITUZIONE.

§. 1. Cause, che sospendono l'obbligo della restituzione.

567 D. Quali cause sospendono l'obbligo della restituzione?

R. Le cause, che sospendono l'obbligo della restituzione, si possono ridurre all'*impotenza fisica*, ed alla *impotenza morale*.

568 D. Quando si ha l'*impotenza fisica*?

R. Si ha l'*impotenza fisica* quando chi deve restituire non ha nulla; questa specie d'*impotenza* finchè dura, dispensa dalla restituzione, perchè niuno può essere tenuto all'impossibile.

569. D. Quando si ha l'*impotenza morale*?

R. Si ha l'*impotenza morale*, quando nel fare la restituzione s'incontra grandissima difficoltà, cioè quando non si può fare la restituzione senza ridursi alla miseria, o senza scadere dal proprio stato; così p: es: un nobile può differire la restituzione, se per restituire dovesse ridursi ad esercitar arte vile, e laboriosa. Giova poi sviluppare questa pratica materia sotto la forma di varii quesiti.

570 D. Può differire la restituzione chi non può restituire senza la perdita di un bene di ordine superiore?

R. Certamente che si; in vero la restituzione deve farsi per serbare la egualità; e perciò non obbliga il debitore a soffrire un danno di gran lunga maggiore, che non sia il danno del creditore; su di che i Teologi osservano, che i beni naturali sono di tre generi. 1. di ordine

supremo, come la vita , la sanità la libertà , la pudicizia. 2. di ordine medio, come l'onore, la fama; 3. di ordine infimo, come le ricchezze, e tutto ciò che può stimarsi col danaro ; quindi se tu devi cento a Tizio, ma non puoi fare la restituzione senza esporti a perdere la vita, o la stima, puoi in buona coscienza differire la restituzione.

571 D. Può differire Tizio la restituzione , se per restituire dovesse cadere dal proprio stato?

R. Può Tizio differire la restituzione, se dovesse cadere da uno stato giustamente acquistato, meno che il creditore non si trovasse nell' istesso pericolo. Ma se Tizio dovesse cadere da uno stato ingiustamente acquistato , non potrebbe differire la restituzione , perchè in questo caso non cadrebbe dal proprio stato, ma ritornerebbe allo stato antico; *un facchino, il quale con furti, controbandi, con estorsioni, ha accumulate delle ricchezze da vivere da Signore ; non potrebbe egli pretendere di differire la restituzione sotto pretesto che cadrebbe dal suo stato ; niente affatto, egli tornerebbe alla condizione di facchino.*

572 D. Può Tizio differire la restituzione quando non può restituire senza un danno eguale a quello del creditore?

R. Niente affatto; perchè in pari causa è da preferirsi la condizione del creditore; perciò non può Tizio differire la restituzione, se col restituire dovesse cadere in una grave o comune necessità, quando non restituendo il creditore si trovasse nella medesima necessità; menochè non si trattasse di estrema necessità, nel quale caso essendo le cose addivenute comuni, non èvvi per allora obbligo di restituzione.

573 D. Chi ha giusto motivo di differire la restituzione è tenuto a compensare i danni del suo creditore?

R. Se l'obbligo della restituzione nasce dal delitto, è tenuto a compensare i danni del suo creditore , perchè

non è giusto, che il creditore patisca danno pel delitto del debitore, se poi l'obbligo della restituzione non nasce da delitto, non è Tizio tenuto a tali danni.

§. 2. *Delle cause che fanno cessare l'obbligo della restituzione.*

574 D. Quali cause fanno cessare l'obbligo della restituzione?

R. Le cause, che fanno cessare l'obbligo della restituzione, secondo i Teologi, sono la *composizione*, la *condonazione*, la *compensazione*, e la *prescrizione*.

§. 1. *Composizione, condonazione, e compensazione.*

575 D. Che s'intende per *composizione*?

R. Per *composizione* qui s'intende « un *rescritto* ottenuto dal Sommo Pontefice, in forza del quale può un debitore applicare a suo vantaggio parte dei beni, di cui s'ignora il padrone; » per la *composizione* il debitore è liberato dall'obbligo della restituzione, poichè trattandosi di beni, di cui s'ignora il padrone, può il Papa disporre. Che se dopo l'ottenuta *composizione* viene a conoscersi il padrone, è più ragionevole e probabile, che il debitore sia tenuto a restituire la cosa se esiste tuttora, perchè il Papa non intende con la *composizione* pregiudicare agli altrui dritti.

576 D. Che s'intende per *condonazione*?

R. S'intende per *condonazione* la remissione del debito fatta dal creditore al debitore sia in tutto sia in parte; quando il creditore acconsente di rimettere il debito, la obbligazione è estinta.

577 D. Che cosa si richiede, acciocchè la *condonazione* sia valida?

R. Acciocchè la *condonazione* sia valida si richiede

1. «*Che sia libera, e volontaria,*» quindi ogni condonazione fatta per ignoranza, o per timore grave è nulla, e perciò il debitore non resta libero dalla sua obbligazione; in certi scompigli taluni audaci debitori a forza di minacce si fanno far dai timidi creditori delle condonazioni; sono essi tranquilli in coscienza? niente affatto.

2. «*Che non sia proibita dalla legge:*» sono perciò nulle tutte le condonazioni dalla legge vietate, p. es: la condonazione fatta al Canonico, che non ha assistito a' divini ufficii.

578 D. Che s'intende qui per compensazione?

R. S'intende qui per compensazione non la *legale*, ma la *secreta*.

La compensazione legale è un pagamento reciproco o fittizio, che si fa tra due persone debtrici l'una verso l'altra; se vi debbo cento, e voi parimente mi dovette cento, il nostro *dare*, ed *avere* resta reciprocamente compensato; la *secreta* è quella, che si fa occultamente sopra i beni del debitore; essa consiste nel prendere l'equivalente di ciò, che ci è dovuto in ragione del danno, che ci è stato fatto; e di questa s'intende qui parlare.

579 D. È lecita la *secreta* compensazione?

R. La *secreta* compensazione è lecita, poichè non si fa torto al debitore il prendere l'equivalente di quanto ci deve; ciò però è lecito sotto varie condizioni.

580 D. Quali sono queste condizioni?

R. Le condizioni, che rendono lecita la compensazione sono.

1. Che la cosa, la quale è l'oggetto della compensazione, appartenga realmente al debitore, altrimenti sarebbe un vero furto.

2. Che non si prenda più di quanto è dovuto: ogni eccesso sarebbe una ingiustizia.

3. Che il debito sia certo per dritto e per fatto; nel

dubbio si riguarda come ingiusta la compensazione, perchè allora deve aver la preferenza la condizione del possesso: voi state in dubbio se il padrone vi ha soddisfatto o no il mensile; per voi non ha in questo caso luogo la compensazione.

4 Che il debitore abbia ricusato non ostante le nostre istanze di renderci ciò, che ci deve: questa condizione però tocca la lecità, non la validità della compensazione: se si ammettono le istanze per questo sarebbe ingiusta la compensazione.

581 D. In pratica come deve regularsi un confessore con quelli, che adducono varii pretesti per giustificare la loro secreta compensazione, che hanno fatto, o cercano di fare a danno altrui.

R. Il confessore sia su questo punto sssai oculato: perchè sonovi ben molte persone in ogni classe, che credono aver dritto alla compensazione: però per lo più costoro sono allucinati: veniamo a casi correnti.

I servi generalmente credono potersi nascostamente compensare sui beni del padrone, perchè giudicano, che la loro fatica sia maggiore del salario, che ricevono: ma questo è un grave errore a buon dritto dalla Chiesa condannato, perchè nessuno può pretendere per le sue fatiche più di quello, che si è convenuto, « siete convenuto col padrone per quaranta lire al mese, « voi non potete pretendere altro, e se vi compensate, « siete un ladro bello e fatto. »

582 D. Ma se il servo facesse delle fatiche straordinarie?

R. Se il servo fa queste fatiche di propria elezione per cattivarsi la benevolenza del padrone; come niente può pretendere di più, così neppure può compensarsi: ma se egli a ciò fare fosse costretto dal padrone, come può pretendere qualche cosa per tali straordinarie fatiche, così se il padrone niente gli dà, o vuol dare, può occul-

tamente compensarsi a secondo delle straordinarie fatiche.

583 D. Che deve pensarsi di un servo, che spinto dalla necessità si contenta di servire con un piccolo salario?

R. Questo servo potrebbe compensarsi sino al salario infimo; perché chi prende al suo servizio una persona deve consentire a darle il giusto salario, il quale almeno è l'infimo: p: es: se l'ordinario salario di un servo è di quaranta lire al mese, trentacinque si considera come l'infimo, quarantacinque è come il supremo. Ora se uno spietato padrone profittando della vostra necessità non vi dà che venticinque, o trenta lire voi potete compensarvi sino a trentacinque, che si suppone essere l'infimo.

Questo s'intende quando non vi sono altri servi, che si contentano di servire con salario al di sotto dell'infimo: imperocchè siccome il salario cresce, quando è vi scarsezza di gente da servizio, così parimenti decresce, quando è vi abbondanza di tale gente; dicasi lo stesso, quando il padrone mosso da compassione si riceve un servo, di cui non ha bisogno: allora questi deve contentarsi di quel solo, che gli viene dato.

584 D. Che deve pensarsi di un servo, che a forza di minacce è obbligato a servire con un salario meno del conveniente?

R. Costui potrebbe compensarsi fino al salario medio perchè niuno ha dritto d'incutere timore ad altri per farsi servire a meschinissimo salario.

585 D. Che deve dirsi di tutte quelle altre persone p; es; *procuratori, fattori, esattori* ecc. che in qualsivoglia maniera prestano la loro opera?

R. Tutti costoro non possono pretendere altro, che quello che si è convenuto; e se hanno promesso la loro opera gratuitamente, niente possono pretendere, e sono veri ladri se cercano di occultamente compensarsi

per le loro fatiche: certi giovani per iniziarsi in qualche mestiere sogliono presentarsi ai *negozianti*, agli *agenti*, a' *sopras'anti*, ecc. in qualità di *alunni*, di *apprendisti di straordinarii* ecc. ma poscia passato qualche poco di tempo affacciano pretensioni, le quali non vedendo soddisfatte procurano di compensarsi occultamente; questo è un vero furto.

586 D. Che deve pensarsi di un venditore, il quale pubblicamente vende le sue merci al prezzo al di sotto dell'infimo occultamente compensandosi sia col peso, sia con la misura, sia nella qualità?

R. Costui pecca contro il patto fatto col compratore; è vero, che al venditore è permesso il vendere a prezzo medio, ed anche supremo: ma non è mai permesso, quando è convenuto col compratore, diminuire, od adulterare la merce per ridurla al prezzo medio, o supremo; altrimenti sarebbero inutili tutte le convenzioni, o patti, che si fanno tra venditori e compratori.

§. 2 Della prescrizione.

587 D. Che cosa è la prescrizione?

R. La prescrizione è un modo di acquistare un diritto, o di liberarsi da una obbligazione mediante un possesso continuato per un certo tempo, e sotto le condizioni stabilite dalla legge.

588 D. Quali condizioni si richieggono per la prescrizione?

R. Le condizioni richieste per la prescrizione sono il possesso di una cosa, che è in commercio, la buona fede, un titolo traslativo di dominio, ed il decorso del tempo determinato dalla legge.

589 D. Che cosa è il possesso?

R. S' intende per possesso la detenzione, od il godimento di una cosa, o di un diritto, che si trova in nostro

potere, che noi esercitiamo da noi stessi, o per mezzo di altri, che la tiene, o l'esercita in nome nostro.

Questo possesso è necessario, che sia continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco, ed a titolo di proprietà; quindi un possesso violento, clandestino, precario non è utile per la prescrizione.

La cosa poi, che forma la materia della prescrizione, deve essere in commercio, perciò le cose, che per legge sono fuori di commercio, come le cose sacre, le cose pubbliche, non possono essere prescritte.

590 D. Che cosa qui s'intende per buona fede?

R. S'intende qui per buona fede l'opinione, che la cosa posseduta ci appartiene. Questa buona fede per prescrivere in coscienza si richiede per tutto il tempo necessario a prescrivere.

Perciò se il possessore viene a conoscere prima che sia scorso il tempo necessario alla prescrizione, che la cosa, che possiede appartiene ad altri, non può prescrivere nel foro della coscienza.

591 D. Può prescrivere chi ha cominciato il possesso con dubbia fede, ovvero se il dubbio sopravviene quando in buona fede si è cominciato il possesso?

R. Chi entra in possesso di una cosa nel dubbio, se questa cosa sia sua, non può, finché dura il dubbio, incominciare la prescrizione. Se poi il dubbio sopravviene durante il possesso cominciato in buona fede; in questo caso il possessore deve cercare di scoprire la verità; se dopo un maturo esame continua il dubbio, può proseguire il possesso, e continuare la prescrizione in virtù della massima adottata dal dritto: *in dubiis melior est conditio possidentis.* (1)

592 D. Che significa, che per prescrivere è necessario un titolo traslativo di dominio?

(1) S. Alfonso de Liguori lib. III. n. 504.

R. Questo significa, che per prescrivere non basta un titolo qualunque p: es: di comodato, di deposito: ecc. ma è necessario che questo titolo sia atto a trasferire il dominio, come il titolo di compra, di donazione, di eredità ecc. Si fa solamente notare, che in quanto alle cose mobili il possesso equivale al titolo.

593 D. Qual tempo si richiede per la prescrizione?

R. Per la prescrizione è necessario il tempo determinato dalla legge: in generale per gl'immobili si richiedono dieci anni tra i presenti, e venti tra gli assenti; in quanto alle cose mobili bastano tre anni. (1)

CAPO V.

DEI DELITTI, DAI QUALI NASCE L'OBLIGO DELLA RESTITUZIONE.

594 D. Quali sono i principali delitti, dai quali nasce l'obbligo della restituzione?

R. I principali delitti, da' quali nasce l'obbligo della restituzione sono i seguenti. 1. il furto. 2. l'omicidio, e la mutilazione. 3. la detrazione. 4. lo stupro e l'adulterio.

§. 1. *Del furto.*

595 D. Che cosa è il furto?

R. Il furto è una occulta ed ingiusta sottrazione della roba altrui fatta con ragionevole ripugnanza del padrone.

596 D. Di qual gravità è il peccato del furto?

R. Il furto di sua natura è una materia grave, ossia chi commette furto si rende reo di grave peccato, meno che non ne venisse scusato dalla parvità di materia.

(1) Qui si fa notare, che certe intralciate materie non possono essere convenientemente sviluppate in breve compendio: sarebbe quindi troppo arduo quel confessore, che con tali magre cognizioni si facesse a decidere questioni scabrose: esso nei casi, che possono presentarsi non ometterà di consultare le persone perite in tali materie.

597 D. Nel furto d'onde si desume la gravità, o la leggerezza della materia?

R. Nel furto la gravità, o leggerezza della materia si desume 1. *dalla quantità della cosa rubata*. 2. *dalla proporzione ai beni di chi patisce l'ingiuria*; e da ciò avviene, che la stessa materia potendo avere maggiore, o minore proporzione ai beni di chi patisce il furto, può essere ora grave ed ora leggiera.

598 D. Nell'applicazione pratica di questo principio quale materia stimasi grave, e quale leggiera?

R. La proporzione data dal Gury pare molto ragionevole, e da potersi perciò seguire nella pratica. Se il furto è fatto ad un povero propriamente detto basta a costituire materia grave *una lira*, se a chi si guadagna il vitto col lavoro delle proprie mani, un *due o tre lire*; se a persona mediocrementemente ricca, un *quattro o cinque lire*; se a persona propriamente ricca, un *sei o sette lire*: se a persona ricchissima non esclusi i principi un *nove o dieci lire*. Questa norma però non deve prendersi a regola fissa, perchè nel pratico giudizio possono entrare mille circostanze, che ne fanno variare l'apprezzamento. Così nei furti, che si possono commettere dalle mogli, dai figli, dai domestici, la gravità della materia è costituita dalla maggior quantità, che se il furto venisse commesso da estraneo; dicasi lo stesso dei furti minuti fatti a diverse persone, nei quali per giungersi a materia grave si vuole una maggior quantità.

599 D. I piccoli furti continuati giungono a formare una materia grave?

R. I piccoli furti commessi contro la stessa persona si uniscono perchè essi in realtà recano grave danno al padrone. Se Tizio ti ha rubato cinquanta lire, poco monta se te le ha rubate in una volta sola, od a più riprese; tu in realtà sempre ti trovi mancar cinquanta lire. I piccoli furti poi commessi contro diverse persone, anche

essi si uniscono nel senso, che chi li ha commessi alla fine si trova avere in suo potere della roba altrui in grave quantità; or col precetto *non rubare* non solo si proibisce il prendere la roba altrui, ma ancora di ritenerla; semprecchè dunque si ritiene la roba altrui in gran quantità si pecca gravemente o che questa roba sia stata rubata in una sola volta, o che sia stata rubata ad intervalli

§. 2. Dell' Omicidio.

600 D. Che cosa è l'omicidio?

R. L'omicidio è *la ingiusta uccisione di un uomo.*

601 D. A che è obbligato l'omicida?

R. L'omicida precisamente per la vita a niente è tenuto, poichè la vita è un bene di ordine superiore, che non può valutarsi a danaro; è però tenuto a riparare i danni, che hanno potuto nascere dall'omicidio.

602 D. Quali danni è tenuto a rifare l'omicida?

R. L'omicida è tenuto 1. a pagare tutte le spese, che hanno potuto farsi in medici, e medicine 2. il lucro cessante per la morte, ossia quel lucro, che l'ucciso avrebbe potuto prossimamente conseguire con la sua arte, con la sua industria, col suo negozio; e questo secondo la maggiore, o minore speranza, che l'ucciso aveva di guadagnarlo tenuto conto dell'età, e dell'abilità della persona uccisa. Questa teoria de' Teologi quanto è facile a dettarsi tanto poi è difficile quando si viene all'atto pratico; un novello confessore, cui si presentasse un simile caso niente risolve su due piedi, ma chiegga prima consiglio, e poscia dia il suo avviso.

603 D. A quali eredi deve farsi la restituzione?

R. Se trattasi de' debiti reali contratti dall'omicida prima della morte dell'ucciso; e questi debiti si debbono restituire tanto agli eredi necessarii, quanto agli eredi volontari, perchè costoro succedono in tutt'i dritti del de-

funto. Tizio ha ferito mortalmente Sempronio, il quale è morto di questa ferita dopo spese in medici, e medicine un mille lire, queste mille lire si debbono restituire a tutti gli eredi di Sempronio sia voluntarii sia necessarii. Se si tratta del danno avvenuto dopo la morte p. es. del lucro cessante, la restituzione si deve fare a' soli eredi necessarii figli, moglie, genitori; poichè costoro soltanto hanno stretto dritto agli alimenti.

Ciò che si è detto dell'omicidio dicasi proporzionalmente anche per la mutilazione; si nota però, che i Teologi sotto la voce mutilazione intendono anche la semplice ferita, per la quale l'offeso ha dovuto soffrire delle spese, o ha dovuto sostenere la perdita di un onesto lucro.

§. 3. *Della detrazione, e della contumelia.*

604 D. Che cosa è la detrazione?

R. La detrazione è *una occulta ed ingiusta violazione della altrui fama*; ossia l'ingiusta denigrazione della fama di persona assente: la fama poi è la buona stima, la buona opinione, che altri hanno della vita, e dei costumi di qualcuno: chiunque perciò lede l'altrui fama si rende colpevole di detrazione.

605 D. Come si divide la detrazione?

R. La detrazione si divide.

1. In *infamazione, e diffamazione*; l'infamazione si ha quando si addebita a qualcuno un delitto falso; p. es. che Tizio sia ladro mentre ciò non è vero; la diffamazione si ha quando si divulga l'altrui delitto vero, ma occulto; p. es. se voi divulgate il furto di Tizio, che per altro da nessuno si conosceva.

2. In *diretta ed indiretta*. Si ha la diretta detrazione quando il detrattore intende di proposito offendere l'altrui fama, la qual cosa si verifica nelle quattro maniere racchiuse nel seguente verso.

Imponens, augets, manifestans, in mala vertens.

Adunque si pecca di detrazione *diretta* 1. quando a prossimo s'impone un falso delitto, che propriamente si chiama calunnia, la pessima tra le specie di detrazione. 2. quando si ingrandisce lo altrui delitto, quale ingrandimento è anche una vera calunnia in quella parte, che il delitto è ingrandito. 3. quando si manifesta l'altrui delitto occulto. 4. quando una azione buona almeno indifferente è tradotta come mala o come fatta con intenzione perversa.

Si ha poi la detrazione *indiretta*, allorquando il detrattore per vie oblique cerca di ledere l'altrui stima; la qual cosa si verifica nelle quattro maniere racchiuse nel seguente versetto.

Qui negat, aut reticet, minuit, laudatve remisit.

Adunque si pecca di detrazione *indiretta* 1. quando si nega il bene fatto da altri 2. quando maliziosamente si tace il bene fatto da altri mentre si prevede che il proprio silenzio è per ridondare in conferma della detrazione 3. quando narrasi il fatto diminuendolo 4. quando si loda il prossimo freddamente, allorchè questa scarsa lode ridonda in di lui detrimento.

606 D. quando la detrazione deve stimarsi grave e quando leggiera?

R. Su questo punto non pare, che si possa fissare una norma costante da applicarsi a qualsivoglia detrazione. In generale si può dire essere mortale la manifestazione di un fatto altrui gravemente peccaminoso; perchè il peccato mortale ci rappresenta un cattivo uomo, si diminuisce perciò grandemente la sua stima; essere poi veniale la manifestazione di un fatto altrui leggermente peccaminoso, poichè il peccato veniale non offende l'altrui buona riputazione non essendovi persona, che ne vada esente.

Però in certe circostanze di persone e di luoghi ecc. la cosa va tutto al contrario; essere cioè veniale la manifestazione di una grave colpa altrui, così il dire, che

un giovinastro scapestrato sia lascivo, donnajuolo, che un soldato borioso siasi battuto in duello, non è che peccato leggero stante che la costoro fama e riputazione per tale manifestazione non è gravemente compromessa: essere poi mortale la manifestazione di una leggiera colpa altrui; così il narrare di una donna onestissima qualche leggerezza contro la pudicizia, il dire che un ecclesiastico da tutti stimato per le sue virtù, sia un bugiardo, può tale manifestazione essere mortale; perchè per tale manifestazione la stima di questa persona è compromessa.

Sembra perciò più ragionevole e più costante ancora la seguente norma di Teologi gravissimi per discernere la gravità, o la leggerezza della detrazione. « La gravità, essi « dicono, della detrazione deve principalmente desumersi « dal danno, che si prevede doverne soffrir il prossimo, e « non già precisamente dalla gravità del difetto, o del peccato, che si manifesta sul conto altrui, perciò per conoscere nel caso particolare la gravità della detrazione bisogna « badare 1. alla persona del *detratore* se sia prudente, « autorevole, discreta, ovvero ciarliera, diffamata, leggiera « ecc; imperciocché si presterà maggiore o minor fede « secondo che chi parla è degno di maggiore o di minor « fede 2. alla persona *offesa* se sia di buona o di cattiva « fama, poichè dalla propagazione di un delitto occulto, « ne siegue un maggiore o minore detrimento della fama in ragione della maggiore o minore stima, che « gode la persona. » (1)

607 D. La detrazione è sempre illecita in guisa da non essere giammai lecita?

R. La detrazione nel senso d' *infamazione* non è mai lecita, essa racchiude un vero e pernicioso mendacio; in senso poi di *diffamazione* può talora essere lecita per ragionevoli motivi; questi motivi sono quando si manifesta il vero ma occulto delitto altrui 1. *per dimanlare consiglio*

(1) Gury tom. 1. n. 416.

od ajuto da persona prudente 2. per allontanare un grave danno sia spirituale , sia temporale sia pubblico, sia privato di qualche innocente persona. 3. per procurare il bene spirituale del detto delinquente, come quando la manifestazione si fa a superiori, genitori ecc.

608 D. È lecito manifestare l'altrui pubblico delitto nei luoghi, nei quali il delitto non è pubblico?

R. Per ben rispondere a questa dimanda è da premettersi, che un delitto si dice pubblico in tre modi 1. *per pubblicità di dritto*, la quale si ha o per la pubblica sentenza del giudice, o per la confessione del reo; o per la legittima deposizione dei testimoni. 2. *per pubblicità di fatto*, quando cioè il fatto è commesso innanzi a molte persone in guisa da non potersi tenere nascosto. 3. *per pubblicità di fama*, la quale pubblicità si ha quando la fama del delitto nata da sufficienti indicii è già giunta a notizia della maggior parte della comunità, della città, del villaggio, ecc. Ciò posto.

Manifestare un delitto pubblico per *pubblicità di dritto* non è peccato contro la giustizia, quando questa pubblicità si ha per la sentenza del giudice, perchè per siffatta sentenza il reo è privato del possesso alla sua fama in tutt'i luoghi dove il giudice amministra la giustizia.—Manifestare un delitto pubblico per *pubblicità di dritto* nascente dalla mera confessione del reo, e dalla deposizione dei testimoni, si ritiene per grave peccato contro la giustizia, quando in quel tale luogo non così facilmente n'era per giungere la notizia—Manifestare poi un delitto pubblico per *pubblicità di fatto, o di fama* nel luogo, nel quale non così facilmente ne sarebbe arrivata la notizia, si ritiene da molti Teologi esser peccato contro la giustizia, perchè il reo in quel tale luogo ritiene tuttora illesa la sua fama.

609 D. A che è obbligato il detrattore?

R. Il detrattore in materia grave non solo ha la stret-

ta obbligazione di restituire la fama tolta , ma di risarcire ancora il danno cagionato dalla sua detrazione , se in qualche modo fu preveduto, come ordinariamente suole prevedersi.

610 In qual maniera deve il detrattore restituire la fama tolta?

R. Il detrattore se ha tolta al prossimo la fama mediante *infamazione*, ossia apponendogli un peccato non vero é tenuto a ritrattare ciò, che ha detto facendo a tutti conoscere, che ha asserito il falso , aggiungendo ove ne sia il bisogno, anche il giuramento , per far sapere, che veramente ha egli mentito imponendo alla persona un delitto non vero. Se poi ha tolta la stima al prossimo mediante *diffamazione* ossia divulgando un delitto vero, ma occulto , la restituzione della fama riesce oltremodo difficile, e pressochè impossibile ; da una parte non potrebbe asserire, che nel manifestare quel tale delitto del prossimo, ha detto il falso, lo che sarebbe una bugia non mai lecita , perchè il prossimo ha veramente commesso quel tale delitto; dalla altra parte se asserisce che nel manifestare quel tale delitto, ha fatto male, ha errato, questo , altro non significa , che il detrattore si pente ora dell'aver divulgato il delitto del prossimo, ma gli ascoltanti restano confermati sempre più che la persona ha realmente commesso quel tale delitto; e così in vece di provvedere alla restituzione della fama della persona offesa, gliene rinnova l'offesa col rinnovare la memoria del delitto. Il meglio pare, che sia, che il detrattore al presentarsene l'occasione con be'modi e destrezza cerchi di lodare, d'encomiare ne'limiti però della giustizia, la persona da sè altra volta offesa.

§. 4. *De obligatione restitutionis ratione stupri et adulterii.*

611 Q. Ad quid tenetur corruptor virginis, quando hoc fecit virgine consentiente?

R. Ad nihil tenetur, quia volenti, et consentienti nulla fit injuria.

612 Q. Quid si deflorator precibus vel muneribus induxerit virginem in sui deflorationem?

R. Stuprator ad nihil tenetur, nisi preces fuerint valde importunae, et conjunctae cum minis.

613 Q. Quid si ex stupro consentiente puella inferatur damnum parentibus?

R. Stuprator tenetur reparare hujusmodi damna, quia ipse fuit injusta causa horum damnorum.

614 Q. Quid si puellae, ejusque parentibus nullum obtingit damnum?

R. In hoc casu stuprator ad nihil tenetur, quia nihil debetur ex ipsa defloratione pudicitiae, cum non sit reparabilis, nec pretio aestimabilis, nec pro damno inde sequuto, cum nullum damnum obtigisse supponatur.

615 Q. Quid si ex stupro suscepta sit proles?

R. Si puella libere in peccatum consensit, ipsa primo triennio tenetur alere, postea pater ei providere debet; si vero invita hoc fecit, tunc primo loco pater prolem alere vel educare, quia ipsa est causa principalis, in ejus defectu tenetur mater, quae tamen habet recursum in stupratorem.

616 Q. Quid si stuprator spe matrimonii corruperit virginem?

R. In hoc casu stuprator tenetur illam ducere in uxorem; excipiuntur tamen casus 1. si puella finxit se virginem, nobilem, divitem, 2. si postea cum aliis fornicetur; 3. si fictam esse promissionem potuerit deprehendere, 4. si ex matrimonio promisso gravia timeantur scandala, vel incommoda.

617 Q. An ex adulterio oriatur obligatio restitutionis?

R. Ratione adulterii nulla oritur obligatio restitutionis quia conjugii illata est injuria, non damnum. Excipitur si nata inde sit proles: quia in casu tam adulter quam adultera tenentur in solidum prolem alere ita ut adulter tenetur prolem alere ab anno tertio usque dum proles possit sibi de necessariis providere; a partu vero usque ad tertium annum tenetur adulter. Attamen ex viginti pene apud omnes legislatione, pater primo loco tenetur prolem alere, mater vero defectu patris usque dum proles possit providere sibi de alimentis.

Excipitur etiam si aliud damnum sit sequutum vel marito vel legitimis hæredibus, ex: g: alimenta, quae spurio praestantur, portio, quae detrahitur filiis legitimis: quo in casu adulter et adultera hujusmodi damna in solidum tenentur reparare.

618 Q. Quomodo adultera teneatur damna compensare?

R. In easu, quo proles spuria legitima reputetur, et una cum filiis legitimis portionem accipiat hæreditatis, tenetur relinquere filiis legitimis, quod extraneo relinquere poterat, si haberet bona paraphernalia; debet pro sua conditione laborare, expensas minuere, et lucrum inde perceptum legitimis relinquere; uno verbo, omnibus modis, quibus sine dispendio vitae vel famae potest, procurare conetur, ne hæredes ratione illius filii illegitimi damnum patiantur.

619 Q. An adultera, quæ nullam habet spem compensandi damna causata legitimis hæredibus, teneatur suum peccatum spurio manifestare?

R. Non tenetur 1. *quia nemo debet seipsum infamare* 2. *quia filius non tenetur credere matri asserenti se esse spurium.*

F I N E

Della prima parte

INDICE

DEGLI ATTI UMANI

CAPO I.	pag. 4
CAPO II. — Del volontario, e dell'involontario.	« ivi
CAPO III. — Delle cause, che si oppongono al volontario.	« 6
CAPO IV. — Della moralità degli atti umani	« 10
CAPO V. — Donde l'atto umano desume la sua moralità.	« 13

DELLE LEGGI

CAPO I.	« 14
CAPO II. — Della legge umana e sua obbligazione.	« 16
CAPO III. — Dell'obbietto e del soggetto della legge umana	« 19
CAPO IV. — Del modo di osservare la legge	« 22
CAPO V. — Di alcune leggi speciali umane, ossia della legge penale, irritante, e consuetudinaria	« 25
CAPO VI. — Delle cause che scusano dall'osservanza della legge	« 26
CAPO VII. — Della mutazione della legge.	« 28

DELLA COSCIENZA

CAPO I. — Nozione della coscienza e sua divisione.	« 31
CAPO II. — Della coscienza lassa, tuta, certa, probabile, e dubbia.	« 35
CAPO III. — Conseguenze relative alla pratica.	« 36

DEI PECCATI IN GENERE.

CAPO I.	— Natura e divisione del peccato.	pag. 40
CAPO II.	— Condizioni richieste pel peccato.	« 41
CAPO III.	— Distinzione dei peccati.	« 44
CAPO IV.	— Del peccato mortale e veniale.	« 48
CAPO V.	— Del peccato di omissione, di commissione, d'infermità, di malizia, e d'ignoranza.	« 51
CAPO VI.	— Dei peccati interni.	« 53
CAPO VII.	— Della cooperazione all'altrui peccato.	« 56
CAPO VIII.	— Dell'occasione, del perieolo e consuetudine di peccare.	« 67
CAPO IX.	— Dei peccati capitali.	« 70

DELLE CENSURE

CAPO I.	— Nozione della censura e sua divisione.	« 77
CAPO II.	— Chi può emanare la censura, e quali persone ne possono essere colpite.	« 78
CAPO III.	— Della causa materiale della censura e di quelle che ne scusano.	« 80
CAPO IV.	— Delle diverse specie di censure.	« 83
CAPO V.	— Della sospensione ed interdetto.	« 91

DELLA VIRTÙ DELLA RELIGIONE

CAPO I.	—	« 92
CAPO II.	— Del voto	« 95
CAPO III.	— Dei modi pei quali cessa l'obbligo del voto	« 98
CAPO IV.	— Del giuramento	« 102
CAPO V.	— Della santificazione dei giorni festivi.	« 106
CAPO VI.	— Di ciò che è proibito nei giorni festivi.	« 109
CAPO VII.	— Del digiuno ecclesiastico	« 111
CAPO VIII.	— Dei benefici ecclesiastici	« 116

*DEI PECCATI OPPOSTI ALLA VIRTÙ
DELLA RELIGIONE*

CAPO I. — Della superstizione e sue specie.	pag. 118
CAPO II. — Della irreligiosità	« 127

DELLE VIRTÙ TEOLOGALI

CAPO I. — Della fede.	« 135
CAPO II. — Dei peccati che si oppongono alla fede	« 139
CAPO III. — Della speranza	« 146
CAPO IV. — Della carità.	« 148

DEI CONTRATTI

CAPO I. — Natura e divisione dei contratti.	« 159
CAPO II. — Delle condizioni dei contratti. . .	« 161
CAPO III. — Dei contratti in particolare . . .	« 165

DELLA RESTITUZIONE.

CAPO I. — Cause, che producono l'obbligo della restituzione.	« 201
CAPO II. — Delle concause della restituzione	« 207
CAPO III. — Delle circostanze della restituzione.	« 215
CAPO IV. — Cause, che sospendono, o fanno ces- sare l'obbligo della restituzione.	« 218
CAPO V. — Dei delitti, dai quali nasce l'obbligo della restituzione.	« 226

